(15)

RACCOLTA
DELLE OPERE
DI
F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo
Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni
Storico-Critiche secondo la vera Disciplina
della Chiesa, e Polizia Civile

DA
GIOVANNI SELVAGGI.

VOL. XV.

NAPOLI MDCCLXXXX.
NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO
DI EDUCAZIONE.

Con licenza de' Superiori.

CONFERMAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI DEL P. M. PAOLO DI VENEZIA DEL R. P. M. GIAN-ANTONIO BOVIO CARMELITANO DEL P. M. FULGENZIO BRESCIANO SERVITA.

PARTE QUINTA.

Della legge, che non ritornino alle Chiese i Beni posseduti da' Laici.

BOVIO.

Perchè il Lettore possa essere capace di quanto si dirà, è bene, che sappia prima alcuna cosa di questa legge. Narra l' Autore, che essendosi in quel di Padova venduti certi campi, il Dottor Zabarella depositò il valore, pretendendo ritraerli dal compratore per ragion di confino. I Monaci di Praglia comparvero avanti il Podestà di Padova, e contestarono lite, pretendendo essere preferiti per ragion del diretto Dominio, che in quei campi avevano; quì si procedè a molti atti, sinchè la causa fu tra-

ſportata al Senato di Venezia, il quale non ſolo ſentenziò in queſta lite particolare, ma fece ordine, e legge generale con queſta forma di parole, che ſegue:

Che i ſuddetti Padri di Praglia non poſſano al preſente, nè in alcun tempo pretendere azione di eſſere preferiti ſotto qualſivoglia titolo, o colore ne' beni poſſeduti da' Laici, nè per ragione di Prelazione, nè per conſolidazione di diritto, nè per eſtinzione di linee di prime inveſtiture, nè per qualſivoglia altra cauſa appropriarſi i beni ſuddetti, ſalve però ſempre ad eſſi Padri le ragioni ſue dirette; e lo ſteſſo ſia, e s' intenda dichiarato, e fermamente deliberato di tutti gli altri Frati, Preti, Oſpedali, Monache, Chieſe, e luoghi Eccleſiaſtici, cioè di non poterſi appropriare i beni poſſeduti da' Laici ſotto alcun preteſto di prelazione, come di ſopra.

Queſta legge eſſendoſi inteſa dal Sommo Pontefice, nel Monitorio ammonì il Duce, e Senato a rivocar tal legge in termine di ventiquattro giorni, ſotto pena di Scomunica, Interdetto ec. Ora così ſtando il fatto fa l' Autore il ſuo.

FULGENZIO.

IN queſta parte il Padre Bovio non ha voluto differir molto ad alterare, aggiungere, e iminuire, ma comincia dal principio, acciocchè da queſto poſſiamo far giudicio del rimanente. Le coſe ſuccedute in Padova, e Venezia, che egli rapporta dalle Conſiderazioni, paſſino; ma

non

non è narrato il vero di quello, che è ſucceduto in Roma, quando ſi dice: *queſta legge, eſſendoſi inteſa ec. il Pontefice ammonì il Duce, ed il Senato a rivocarla*. Imperocchè il Pontefice prima narra, e dichiara, che quelli, che hanno fatta queſta legge, e le altre, (ma delle altre non parliamo ora) ſono incorſi nelle cenſure e pene, e che è nulla, ed invalida, e la dichiara per tale, e poi ammoniſce per la rivocazione. Le quali coſe tutte era neceſſario ponere, per narrar il fatto fedelmente; perchè col dire ſolamente, che il Papa ammonì il Duce, e Senato a rivocar tal legge in termine di ventiquattro giorni, potria valer qualche coſa, come non foſſe commeſſo errore, nè difetto di citazione; perciocchè per queſto non faceva biſogno citare, nè intender il ſenſo, e continenza della legge, perchè quel Monitorio ſi riſolveva in citazione, e chi ſi aveſſe ſentito gravato, avrebbe potuto comparire innanzi Sua Santità, ad eſporre così il contenuto della legge, come le ragioni, che la difendono; perchè quanto a queſta parte, eſſo Monitorio non ha forza diffinitiva, ſe non paſſati i ventiquattro giorni, ma quanto alla dichiarativa, che gli Autori della Legge, o Legislatori ſieno incorſi nelle cenſure, e pene, e quanto anco all' altra parte, che la legge ſia nulla, il Monitorio è diffinitivo nel tempo della ſua pubblicazione, ed il termine de' ventiquattro giorni non ajuta; la dichiarazione è fatta il primo giorno, non giova il comparire: laonde quì il Padre Bovio

non ſi può ſcuſare. Lo lodo bene di grande accortezza, ed artifizio, che laſcia di narrare il principale del contenuto nel Monitorio, per non ſaperlo ſalvare; con tutto ciò, ſe vedeva di non poter riſpondere, e difendere queſta parte, era meglio laſciarla tutta, che narrarla tronca, coſa non lodevole; particolarmente quando ſi laſcia quello, che più importa. Si affatichi pure a difendere, che ſi poteſſe dichiarar la legge nulla, e gli Autori incorſi nelle cenſure, ſenza citazione, nella maniera che ſi fa nel Monitorio, e che queſto non ſia contra ogni legge Divina, ed umana.

BOVIO (1).

PRimo Argomento. O il Papa riprende la ſentenza particolare, con che ſi è deciſa la cauſa tra i Monaci, ed il Dottore; ovvero approvando la ſuddetta deciſione della cauſa particolare, riprende la eſtenſione di eſſa a tutti i luoghi, e perſone Eccleſiaſtiche. Non può riprendere il primo, perchè per poter ciò fare era neceſſario vedere il Proceſſo, ed i meriti particolari della cauſa, il che non ſi è fatto: nè meno può riprendere il ſecondo, perchè ſe ſi concede al Senato la podeſtà di por fine a queſta lite, non ſe gli può negare, che anco non poſſa dichiarare come per legge univerſale, che lo ſteſſo foſſe, e

s' in-

(1) *Fogl.* 38. Da queſto non appare.

s' intendeſſe deliberato in ogni altro ſimil caſo; eſſendochè alla ſteſſa podeſtà appartiene far legge in una materia, e giudicare le controverſie particolari occorrenti in quella.

RISPOSTA.

Ma chi vidde mai argomento più vizioſo, e falſo in ogni ſua parte? Non è buona la diviſione, che ſi fa nella maggiore; è falſo l' uno e l' altro membro, che ſi piglia nella minore, e falſe ſono le pruove, che in confermazione loro ſi adducono.

Non è buona la diviſione; e non ſtringono; perchè tra quei due ci entra mezzo, cioè, che ſenza approvare il giudicio particolare, ma laſciandolo a ſuo luogo, nè approvandolo, nè riprovandolo, ha potuto il Papa riprendere la legge generale.

FULGENZIO.

TRa i due membri, che ſono, uno, riprendere la legge, e la ſentenza, l'altro, lodata la ſentenza riprendere la legge, è impoſſibile, che cada il terzo, inventato dal Padre Bovio, di riprendere la legge, non lodata, nè ripreſa, ma laſciata nel ſuo eſſere la ſentenza. Imperocchè quando una legge è iniqua, è neceſſario, che tutte le ſentenze fatte in conformità di quella ſiino inique, nè della iniquità loro ſi può dubitare. Quando fu fatta la legge

da Nerone, che si abbruciassero tutti i Cristiani, chi può dubitare, che tutte le sentenze fatte in virtù di quella erano inique? È quando Valentiniano fece legge, che si potessero aver due mogli insieme, chi metterebbe in dubbio, che ogni sentenza fatta a favore del secondo Matrimonio sarebbe stata ingiusta? Come vorrà il Padre Bovio, che sia iniqua una legge, e metterà dubbio della iniquità di una sentenza fatta in conformità di quella? Onde il dire: il Papa danna la legge generale, e la sentenza particolare fatta conforme a quella legge non la danna, è fare una chimera; tantochè resta chiaro, che non si poteva riprendere la legge, senza riprendere anco la sentenza particolare, e resta la divisione perfetta con i due membri sólamente, chè o si riprende la legge, e la sentenza; o lodata la sentenza si riprende la legge. Che la sentenza non possi esser ripresa dal Pontefice, lo prova Maestro Paolo, e quanto alla legittima podestà del Giudice, e quanto ai meriti della causa. La prova della podestà legittima, che più del tutto importa, tralascia di avvertire il Padre Bovio, la quale per due ragioni è provata; la prima, perchè da immemorabile tempo in questo Stato il Giudice Laico ha sempre giudicato le cause de' beni posseduti da' Laici, vertenti ra essi, e le Chiese. La seconda, perchè in questo particolare l'Ecclesiastico è comparso attore, conforme all' uso antichissimo osservato dalle Chiese, quando hanno voluto convenire i Laici sopra di simili beni; dalle quali due prove segue, che

in

in modo alcuno non poteva eſſer ripreſa la ſentenza; imperocchè, quanto a quello, che s'aſpetta al titolo della ingiuſtizia, ſebbene il dannare una ſentenza eſtragiudicialmente può convenire ad ogni perſona intendente, e di giudicio; il dannarla però giudicialmente non può convenire ſe non a chi ſia ſuperiore di quella podeſtà, che ha fatta la ſentenza. Ma la Repubblica non ha ſuperiore alcuno nelle coſe temporali, e ſpettanti alla podeſtà ſua; adunque, data la legittima podeſtà nella Repubblica, in quella cauſa neſſun poteva dannar la ſua ſentenza. Queſte ſono le prove eſſenziali, imperocchè quell'altra terza prova dedotta, che non ſi può dannare una ſentenza, ſenza vedere il Proceſſo, è per abbondanza, quando anco chi la vuol dannare foſſe ſuperiore, il che non è nel noſtro caſo. Non veggo mo, perchè il Bovio laſciato l'eſſenziale, ſi ſia attaccato all'accidentale ſolo, trattando di quello nel ſeguente Capo.

BOVIO

IL primo membro della minore è falſo; cioè, che la ordinazione del Senato, eziandio per quello che tocca a' ſoli Frati di Praglia, non poſſa riprenderſi ſenza vedere il Proceſſo. Se aveſſero deciſo ſolamente, che i Monaci ſopra queſti particolari campi non poteſſero pretendere, non ſi potrebbe riprendere queſta ſentenza, come iniqua, ſenza vedere le ragioni particolari delle parti, perchè forſe in queſti beni non hanno i Monaci ra-

ragione alcuna ; ma decidendoſi univerſalmente , che non poſſano mai pretendere azione di eſſere preferiti ſotto qualſivoglia colore , o titolo ne' beni poſſeduti da' Laici , ſi può riprendere queſta deciſione ſenza vedere alcun Proceſſo ; perchè è coſa notoria , che dal ſolo Proceſſo fatto tra i Monaci , e il Dottore non poſſano coſtare al Senato le ragioni delle tre molte , e varie pretenſioni , che poſſono avere i Monaci ſopra molti , e diverſi altri ſtabili , che hanno in quello Stato , le quali ragioni poſſono eſſere molto tra ſe diverſe , e richiedere di giuſtizia diverſa provviſione , e può eſſere , che ſopra altri ſtabili abbiano tanto chiare , e notorie ragioni , che riſpetto a quelli queſta legge generale ſia iniquiſſima .

FULGENZIO.

IL primo membro della minore è veriſſimo , che non ſi poſſa riprendere la Ordinazione del Senato , anco per quanto ſpetta a' ſoli Frati di Praglia ſenza vedere il proceſſo . Oppone il Padre Bovio (che ſebbene non ſi può riprendere in quanto tocca a' campi litigioſi , ſi può però riprendere quanto alla univerſità de' beni di quei Frati) la ragione del Padre Bovio pecca doppiamente , prima in forma , perchè contenendo quella Ordinazione del Senato deciſione di tre coſe , la prima nella cauſa di campi litigioſi tra i Monaci , ed il Zabarella ; la ſeconda in tutti i beni , ove i Frati di Praglia ricevono penſione da' Laici ; e la terza in tutti dove qualſivo-

ſivoglia luogo Eccleſiaſtico la riceva; la ſentenza è la ſola prima deciſione, la quale tocca i campi controverſi: Il Padre Bovio, buon Legiſta, ſa, che *ſententia debet eſſe conformis libello*; i Monaci non hanno domandato, ſalvochè di queſti campi, però la eſtenſione a tutti quelli, dove i Monaci ricevono penſione, e l'altra eſtenſione a tutte le Chieſe, appartengono alla legge: perlochè non può dire il Padre Bovio, che ſi riprenda la ſentenza in quanto parla degli altri beni di Praglia; ma in quanto parli de' campi controverſi, perchè la ſentenza non comprende ſe non eſſi campi controverſi. La eſtenſione a tutti i beni poſſeduti da' Laici, dove Praglia riceve penſione, appartiene inſieme con l'altro capo più generale alla legge; e ſi può vedere nelle parole dell'Ordinazione del Senato; che ſono nominate diſtintamente; così la cauſa controverſa, come la generale di Praglia; e pigliata la ſentenza in queſto modo; e come ſi deve, ſegue; che non ſi può riprendere ſenza vedere il proceſſo: E la ragione poi di Maeſtro Paolo conchiude, che ſe voi lodate la ſentenza quanto ai ſoli campi controverſi; ſubito ſegue, che chi può ſentenziare può far legge; con la quale comprenda le altre cauſe, non ſolo di Praglia, ma di qualunque altro, ove corra la ſteſſa ragione: E farà ben maravigliare del ſuo giudizio il Padre Bovio, ſe vuol dire, che poſſa la ſentenza di quei particolari campi controverſi eſſer giuſta, e che una legge, che con tale occaſione ſi fa ſopra altri beni di tal ſorte ſia ingiu-

giuſta, perchè moſtra di non aver veduto le ragioni, con che Maeſtro Paolo ha provato, ed è a tutti notiſſimo, che vanno conneſſi, come univerſale, e particolar legge, e giudizio, eſſendo queſta, legge particolare, quella giudizio univerſale; il che ſe aveſſe avvertito il Padre Bovio, avrebbe conchiuſo, che è impoſſibile riprender l'uno ſenza l'altro, ed avrebbe inteſo la forza della ragione. Pecca anco in materia la riſpoſta, e contiene il falſo, dove dice, che ſenza vedere il proceſſo ſi poteſſe dannare la eſtenſione del Senato quanto alla univerſale di tutti i beni, che pagano penſione a' Monaci di Praglia: e che ſa il Padre Bovio, che il Zabarella non abbia moſtrato, che neſſuno de' beni poſſeduti dai Laici, e che pagano a Praglia penſione, ſia ſoggetto a caducità, prelazione, o conſolidazione? Se foſſe così ſtato, non era neceſſario vedere il proceſſo? Come ſi poteva condannare queſta eſtenſione, ſenza ſaper queſto particolare, che forſe nel proceſſo è provato? Aggiungo ora di più, acciocchè vegga il Padre Bovio, con quanto poco fondamento parla, che il Dottor Zabarella non provò quello, che faceva alla ſua intenzione per quei campi ſoli, ma per quei di tutta Praglia, anzi in comune di Praglia, e di Santa Giuſtina; dal che ſi vede, come cada l'obbiezione fondata in coſa, che col ſolo fatto ſi può moſtrar falſa; e mi dà grandiſſima ammirazione, che un uomo tale parli così aſſeverantemente di coſa, che non ſa, come ſtia, e dica, ch'è notoria coſa, che dal ſolo proceſſo fatto

tra

tra Monaci, e il Dottore, non possono costare al Senato le varie ragioni, e pretensioni di altri stabili. A chi è cosa notoria? al Padre Bovio, che non sa nulla di questa causa? a chi non ha veduto il processo? Chi ha detto, che non possano costare da quel processo solo tutte le ragioni, non che i Padri hanno, ma che i Padri non hanno? Possono costare non solo in un processo, ma in una sola scrittura di due righe. Tizio ricco di centomila scudi ha uno scritto con Cajo, con quietazione di tutto quello che essi, e quelli, di che hanno causa tra loro, avessero avuto a fare insieme. Per questa scrittura appariscono tutte le ragioni, che Cajo non ha sopra i beni di Tizio; sicchè quando Cajo dimandasse diecimila Ducati a Tizio, il giudice potrebbe sentenziare, che Cajo non possa pretendere nè quelli, nè altri danari da Tizio. Cose molto volontarie porta il Padre Bovio, che si possa riprendere la estensione di una causa a molte, senza veder il processo, e da quello giudicare, se la parità di quella alle altre è provata, o no, e che da un processo non possano costare le ragioni di molte altre cause della stessa natura.

BOVIO.

IL secondo membro della stessa minore è pur falso, perchè dato, e non concesso, che la sentenza particolare data fra i Monaci, e il Dottore fosse irreprensibile, e che il Giudice Laico potesse giudicare simili cause, quando il reo è

Lai-

Laico, come in queſto caſo, nel quale i Monaci hanno convenuto il Dottore (che il Papa non ha inteſo il contrario, ſebbene nel Monitorio ha nominato prima il Dottore, che i Monaci; e voi ſtate troppo ſopra i puntigli di precedenza, ſe dal ſolo vedere l' ordine, con che i Litiganti vanno a Palazzo, volete giudicare chi ſia l' attore, e chi il reo) dato, dico, e non conceſſo, che la ſentenza particolare di queſta Lite foſſe irreprenſibile, non ne ſegue, che abbia potuto il Senato eſtenderla in forma di Legge a tutti gli altri ſtabili di tutti gli altri Eccleſiaſtici, sì perchè poſſono eſſere diverſi meriti, e ragioni, che richieggano diverſa provviſione, come ſi è detto, sì anco perchè maggior podeſtà ſi richiede al far la Legge, che al giudicare.

FULGENZIO.

LA conſeguenza di Maeſtro Paolo, che eſſendo la ſentenza irreprenſibile non ſi poſſa riprendere la legge, non è laſciata da lui ſenza prova; egli non ha ſuppoſto queſto, ma provatolo con cinque ragioni. La prima da Ariſtotele, che la legge è giudizio univerſale; il giudizio una legge particolare. La ſeconda da Giuſtiniano, che la giuridizione contiene due capi *judicare*, & *jus dicere*. La terza con l' eſempio dell' uffizio del Pretore in Roma di fare i Decreti univerſali, e deputar giudici, che conforme a quelli giudicaſſero i caſi particolari. La quarta per la comune Dottrina de' Giureconſulti *forum ſortiri*,

&c.

& ſtatutis ligari paria ſunt. La quinta con la ragion naturale, che la regola deve eſſere omogenea al regolato, e la legge è la regola dei giudizj. Per le quali ragioni tutte conchiude, che alla ſteſſa podeſtà ſpetta far leggi in una materia, e giudicare le controverſie in quella occorrenti. Diſſimula tutte queſte ragioni il Bovio, e come ſe Maeſtro Paolo aveſſe affermato ſenza prova, eſce egli a voler provare il contrario con ſofiſtichi argomenti, (e quando baſtava riſpondere) imperocchè così ſenza altra fatica convinceva; ma vedendole inſolubili, paſſare a voler con leggerezze provare il contrario, non pare, che ſia trattare alla reale. Debbo anco avvertire, che non dice Maeſtro Paolo, che la ſentenza è irreprenſibile ſolo perchè il reo è laico, ma anco perchè ſa cauſa è laica, il che anco ha provato, perchè mai ſi troverà, che da giudice Eccleſiaſtico ſia ſtato giudicato ſopra beni poſſeduti da' Laici in queſto Stato. A queſta ragione Bernardo Giuſti a c. 13. riſponde (che il Monitorio parla ſolo della legge, e la danna, ma però che anco il giudizio particolare in queſta cauſa ſi potrebbe dannare per una regola che hanno, che i giudici Laici non poſſono giudicare ſopra i beni, e ragioni Eccleſiaſtiche, ſia chi ſi voglia attore, o reo, ed allega *cap. Si Clericus de for. comp.* e la conſuetudine, che ſi allega, nè ſi prova, nè può paſſare ſenza molta difficoltà. Aggiunge, che ora non ſi tratta di queſto, ſe non per quanto è neceſſario ribattere l'argomento; che ſe i Signori Veneziani

ni

ni hanno potuto giudicare, hanno potuto far leggi, e per risposta si dice, che più tosto apparisce, che non hanno potuto giudicare). Non viddi mai più tortuosa risposta. Prima dice, che si potrebbe dannar la sentenza particolare chi volesse, ma che di questo non si tratta; poi dice, che per ributtare l'argomento bisogna dire, che i Signori Veneziani non hanno potuto giudicare. Non era necessario portar quì questa considerazione, se non fosse stato per difendere la sentenza, e mostrare, che l'opposizione, quale questo Dottore gli fa, non sussiste, perlochè dirò tre cose. La prima, che dato, e non concesso per vero, che i giudici Laici non possono giudicare sopra i beni Ecclesiastici, sia il Laico attore, o reo, ne segue evidentemente, che questi beni, dei quali la ordinazione del Senato parla, sono Laici, e non Ecclesiastici, perchè se altrimenti fossero, gli Ecclesiastici per così lungo tempo non sarebbero mai comparsi nè attori, nè rei al giudizio secolare, e così non si sarebbe introdotta una consuetudine tale quale apparisce; dunque essendo introdotta, chiaro argomento è, che questi sono beni Secolari. La seconda cosa dico, che la consuetudine suddetta non si ha da provare al Giusti, dopo che hanno fatto la loro definitiva di annullare la legge, perchè si doveva ricercarne la prova prima, che di quà nasce la nullità, che si oppone alle cose fatte; contuttociò io dirò, che la consuetudine è notoria, alla quale egli non può opponere cosa alcuna, perchè di sotto a c. 19. esso stesso Giu-

sti

ſti dice, con autorità anco di Baldo, che una conſuetudine introdotta in favor de' Laici da eſſi ſoli non **vale**, ma ſe ſarà introdotta e da' Laici, e dagli Eccleſiaſtici inſieme, vale, e non ha oppoſizione alcuna. Ora queſta conſuetudine è introdotta da ambidue, e dagli Eccleſiaſtici, e da' Laici, adunque vale. La terza coſa dico, che quel *cap. Si Clericus*, che allega a ſuo favore per moſtrar, che il Senato non ha potuto giudicar in queſta cauſa tra i Monaci, e il Dottore, dice eſpreſſamente, e formalmente il contrario; e chi voleſſe adeſſo formare un capitolo *in jure Canonico*, che diceſſe a favore del Senato, non potrebbe formarlo meglio; ſicchè di queſto Dottore io reſto ammiratiſſimo. Le parole del cap. ſono, *Si Clericus Laicum de rebus ſuis, vel Eccleſiæ impetierit, & Laicus res ipſas non Eccleſiæ, aut Clerici, ſed ſuas proprias aſſeverat, debet de rigore juris ad forenſem judicem trahi, cum actor forum rei ſequi debeat*. Ora i Monaci hanno detto, che quei campi erano loro, e della Chieſa: il Dottore ha aſſeverato, che non erano de' Monaci, nè della Chieſa, ma ſuoi; adunque dice Papa Aleſſandro nel cap. ſi doveva andare al giudice ſecolare. Se tutte le coſe, che queſto Dottore allega a ſuo favore ſono tali, credo che gli ſia facile provar quello che vuole. Ma tornando al Padre Bovio, non voglio laſciar di dire una parola di quella lunga parenteſi, che il Papa non ha intelo, come in eſſa ſi dice, il contrario, cioè, chi foſſe attore, e chi reo in queſta cauſa. Pa-

dre Bovio, dovevate lasciar d' interponere quà la persona di Sua Santità; e portate pazienza, che non iscusarete mai, che in Roma non si sia creduto, che il Dottore fosse l'attore in questa causa, perlochè si riprende quello, che ha date l'informazioni falsamente, o per malignità, o senza intendere la cosa, come realmente era, e però potete vedere, che Maestro Paolo non sta attaccato a' puntigli delle parole, nè a precedenza di andar a Palazzo; parlate pur al caso, e come ai Dottori conviene, che l'andar prima, o dopo a Palazzo è impertinente per far l'attore, o il reo, ma è ben pertinente chi sii attore, e chi reo per decidere la competenza del Foro; non bisogna tralasciar le cose importantissime, fingendo contra la propria coscienza, che sieno sottigliezze, nè credo che voi mostrerete una sentenza fatta ad un Tribunal di Roma, che dica (Controversia inter F. ex una, & P. ex altera partibus vertente) e che P. sia Attore, e F. Reo. Del resto vedete voi se la scusa vaglia, ditela come stà appunto, cioè, che la causa non si era intesa in Roma. Questo è stato il disordine, il creder troppo, e non voler vedere; perlochè quando vi viene detto, che si sia usata troppo velocità, credetelo. Che costava di grazia l'informarsi di questi particolari necessarj? E dato, che non fossero necessarj, era forse tempo perduto lo intender anco questi? Voglio passar quì a dirvi, che ancora, dopo avvisato per le Considerazioni non tutto quello, che è necessario saperſi

in

in queſte cauſe; perchè la modeſtia non ci ha laſciato dire tutte quelle coſe, che il dovere però voleva, che cercaſte da voi, prima che preſentarvi per informare Sua Santità; ma poichè voi non avete voluto ſciogliere le cinque ragioni, vediamo la voſtra.

BOVIO.

NOn ſapete voi, *che nelle podeſtà non è lecito argomentare affermativamente dal meno al più? Altrimenti valerebbe queſto Argomento: può un valente Soldato reſiſtere ad un forte nemico, dunque può reſiſtere a mille: voi ſteſſo dite, che il giudicio è una legge particolare, e la legge è molto più, perchè è un giudicio univerſale; dunque chi ha podeſtà di giudicare, non avrà ſempre podeſtà di far legge; come vediamo ne' Giudici inferiori, che giudicano ne' caſi particolari, e pure il ſolo Principe fa le leggi univerſali.*

FULGENZIO.

NOn è buona la ſimilitudine, Padre Bovio, ma convien dire: un valente Soldato può reſiſtere ad un forte nemico; adunque mille valenti Soldati poſſono reſiſtere a mille forti nemici. Ha detto Maeſtro Paolo, che il giudicio è una legge particolare, e la legge è un giudicio univerſale; ma non vi ha già detto, che chi può fare una ſentenza ſola, e neſſun'altra, poſſa

far legge universale nella materia di quella sentenza; ma ha detto, che alla stessa podestà conviene il far legge in una materia, ed il giudicar le Controversie particolari occorrenti in quella. Questo, Padre Bovio, non è fare una sentenza sola, sicchè non si possa farne un' altra, ma è un fare tutte le sentenze; e come una sentenza è legge particolare, così tutte le sentenze sono tutte le leggi particolari, le quali equivagliono alla legge universale. Vedi Lettore l'inganno coperto nell' alterare le parole: chi non sà, che se il Principe commetterà ad un suo Giudice il sentenziare in una causa particolare, quel Giudice non avrà podestà di far legge universale sopra le altre simili? Ma provi il Bovio, che chi può giudicare tutte le cause particolari, non possa far legge universale, che questo fa al proposito. La Repubblica, che è il Principe di Venezia, ha podestà di giudicare la causa di Praglia, ed innumerabili, che sono state trattate innanzi i suoi Magistrati, e che si potranno trattar in futuro; adunque ha anco autorità di far leggi universali di tal materia. L'oppugnar questa propositione: chi ha podestà di giudicare, ha podestà di far legge, con questa obbiezione (il Giudice inferiore giudica ne' casi particolari, e non può far leggi), è un sofisticare. Non s'intende dell' uomo particolare, ma della podestà; e non della podestà parziale, ma della totale: e per parlar chiaro, che non sia alterato il senso; nessuno ha podestà di far legge, nè di far sentenze, se non il Principe

che

che tiene la Maestà ; gli altri l'hanno per partecipazione da lui , e tutti sono uno . Il Padre Bovio , pratico nella Scrittura , ha letto , che Mosè solo giudicava il Popolo, quando Dio approvò il Consiglio di Jetro , e pigliò dello spirito di Mosè , e lo diede ai settanta Giudici , come si piglia da un lume , restando questo intero , e meglio ancora ; non mostrò chiaro , che tutta la podestà , che si ritrova sparsa nei Giudici , è una in chi tiene la Maestà ? Perlochè è cosa evidente , che quello , il quale ha podestà di far sentenze per autorità , che sia originaria in lui , quello stesso può ancora far leggi . So , che il Padre Bovio l'intendeva benissimo ; ma per dire pur qualche cosa , e non tacere affatto , si và sofisticando , e partendo la podestà ne' Giudici , la quale però doveva non numerare secondo il numero de' rivoli , per quali cammina , ma considerata nel suo fonte , chiamarla una .

BOVIO.

Direte , questo avviene , perchè il Giudice ha giuridizione sólo sopra i particolari , che litigano avanti di essó , e non sopra tutta la Repubblica di legarla con legge universale ; ma noi ora parliamo del Principe , che ha podestà sopra i particolari , ed anco sopra la Repubblica tutta , e però ugualmente potrà e giudicare in particolare , e far legge in generale . Rispondo , che questa stessa risposta vi convince , perchè anco nel

caſo noſtro la Repubblica può aver podeſtà di giudicare i caſi particolari, quando il reo è laico (dato e non conceſſo, che in materia di enfiteuſi Eccleſiaſtica l'Attore Eccleſiaſtico poſſa ſeguire il foro del Laico reo) perchè in tal cauſa ſi dirà, che ha da eſercitare la ſua podeſtà ſolo ſopra il reo, che è Laico, e ſuo ſoggetto, in coſtringerlo a rendere il ſuo all' Eccleſiaſtico, che lo dimanda. Ma la legge generale diſponendo de' beni Eccleſiaſtici in tutt' i caſi, ed in tutte le perſone, ed avendo a cadere e ſopra ai Laici, e ſopra agli Eccleſiaſtici, come cade queſta, che dice: Che i ſuddetti Padri di Praglia non poſſano pretendere azione ec. Richiede maggior podeſtà, cioè quella, che è la ſuprema ſopra i Laici, ed Eccleſiaſtici, che è la Pontificia.

FULGENZIO.

NEl precedente Capo avete ſentito, Padre Bovio, quel che dico: non faccio, come voi, diſtinzione dal Giudice al Principe; piglio tutta l'autorità Temporale, la quale nel Principe è come nel fonte, ne' Giudici come negli acquedotti, e dico, che quando gli appartiene far la ſentenza, gli appartiene far anco la legge; la voſtra riſpoſta è tale, (tocca al Secolare il far la ſentenza, quando il Reo è Laico; ma non ſegue, che gli appartenga di fare tutte le ſentenze, perchè, accennate voi, non gli apparterrà quando il Laico ſarà Attore). Al che vi replico, che la podeſtà Secolare in que-

questo Stato non è di giudicare solo, quando il Reo è Laico, ma anco quando il Reo è Ecclesiastico, sicchè trattandosi de' beni posseduti dai Laici, ovvero quando la Chiesa abbia convenuto il Laico possessore, o quando egli abbia convenuto la Chiesa in qualche difficoltà sopra il diretto, sempre il giudizio è stato del Secolare. Imperocchè nelle Considerazioni a c. 40. vi è stato detto l'universale, che in tutte le cause di questo genere, o Attore, o Reo, che sia stato il Laico, la causa è stata trattata nel Giudizio Secolare; anzi di più, che in simili Controversie tra Chiesa e Chiesa il Secolare ha giudicato; sicchè questa podestà non è per ragione di essere il Secolare reo solamente, sebbene anco questo capo favorisce la giustizia della nostra opinione, ma per ragione della causa stessa, la quale è di sua natura Laica solamente, e pertanto sia reo chi si voglia, appartiene al Laico, onde è universalissima, e quì vi siete ingannato; ma oltre ciò la vostra parentesi vi chiarisce: perchè, se voi tenete, che nelle cause enfiteotiche il giudizio sempre, eziandio quando il Laico è reo, per ragione del bene, che è Ecclesiastico, appartenga al Foro Ecclesiastico, col solo provarvi, che le cause vertenti sopra quei beni sieno sempre state giudicate dal Secolare, essendo reo il Laico, sebbene non vi fosse aggiunto l'altra parte, quando il Laico è Attore, verrebbe sufficientemente conchiuso, che lo stabile è Laico, e non Ecclesiastico, e per ragion di quello ogni giudizio appartenga al

Laico. Di maniera, che da' giudizj eſercitati in queſto Stato in tal materia, per immemorabile conſuetudine ſi conchiude, che queſti tali beni poſſeduti da' Laici, che pagano alla Chieſa, ſono beni Laici, e però ſiccome al Secolare tocca fare le ſentenze nelle Controverſie vertenti ſopra quelli tra Laico, ed Eccleſiaſtico con qual qualità ſi voglia, che l'Eccleſiaſtico comparisca, ed ancora tra Chieſa, e Chieſa, così ſegue, che alla ſteſſa podeſtà Secolare appartenga far la legge. Nè biſogna laſciar coperto il veleno, che ſta nelle voſtre ultime parole, quando per eſſere controverſia tra Laico, ed Eccleſiaſtico, voi volete una podeſtà ſuperiore ad ambidue, e ſubito dite, che è la Pontificia; perchè i Legiſti ſteſſi vi negano, che il Laico ſi debba dir ſoggetto al Pontefice, ſe non con la limitazione nelle cauſe Spirituali. e non fà biſogno, quando due ſoggetti a diverſi Principi ſupremi litigano, che ſi trovi una podeſtà ſuperiore ad ambidue; nè ſe un Franceſe, ed un Ingleſe avranno lite, biſognerà trovar ſuperiore ai due Re, ma prima ſi vedrà la coſa litigioſa a qual de' due Regni ſia ſoggetta, e quello giudicherà, ſia qualſivoglia l'Attore; e quando la coſa litigata non ſarà coſa eſiſtente, e che s'appartenga ad alcuno de' Regni, il giudizio toccherà al ſuperiore del reo. Così tra l'Eccleſiaſtico, e Laico, ſe la cauſa ſarà Spirituale, come di Fede, di Sacramenti (ſia eziandio il Laico reo) toccherà all'Eccleſiaſtico; ma ſe la cauſa ſarà mera temporale, come in poſſeſſorio

de'

de' beni, ancorchè il reo foſſe Eccleſiaſtico, ſi aſpetta il giudicio al Laico; e quando per ragion della cauſa non s'aſpetterà più all' uno, che all' altro, allora la perſona del reo ſpecificherà il giudizio: perlochè, Padre Bovio, levatevi di penſiero, che faccia mai biſogno trovar una podeſtà ſuperior alla Laica, ed all' Eccleſiaſtica, che ambedue ſono ſupreme, e nelle cauſe di che adeſſo trattiamo de' beni poſſeduti da' Laici, per la natura della coſa litigata, ch' è meramente Laica, il giudizio aſpetta per antica concluſione, ed appartiene al Secolare.

BOVIO

MA chi può dubitare della ingiuſtizia, e nullità di queſta legge? E' contra la libertà Eccleſiaſtica quello, che loro è conceſſo de jure communi *Civile, e Canonico, cioè la prefazione, conſolidazione*, ec. c. fi. de immun. Eccleſ. in 6., *ed ivi i Dottori*, Aleſſ. conſ. 211. num. 7. lib. 2. Jac. Mand. conſ. 8. num. 9. & conſ. 164. num. 13. *E contra al Sinodo Romano terzo, ſotto Papa Simaco* c. 1. & ſeq. *contra al Concilio Generale Lateranenſe, ſotto Innocenzio III.*

FULGENZIO.

NEſſuno, Padre Bovio, può dubitare, anzi io ſo certo, che approvatiſſimi Autori dicono, che non ſia contra la libertà Eccleſiaſtica

ſtica quel, che ſi leva alla Chieſa, quando gli appartiene *jure communi*, e queſti ſono: Innocenzio, Gajetano, Navarra, i quali ſono certi, che non è contra la libertà Eccleſiaſtica ſe non quello, che conviene agli Eccleſiaſtici, non per ragion comune a loro, ed agli altri, ma per propria agli Eccleſiaſtici, in quanto Eccleſiaſtici, cioe per i privilegj proprj a loro; e di ciò ſi è parlato tanto nella ſeconda parte, che dovrà baſtare. Ma laſciato queſto, vi nego eſſer vero, che ſi levi per queſta legge coſa alcuna agli Eccleſiaſtici, che lor convenga o *de jure Civili*, o *Canonico*; perchè per le ragioni dirette, che hanno alcune Chieſe in queſto Stato *de jure Civili*, *vel Canonico*, non lor conviene prelazione, o conſolidazione; è ben vero, che eſſi volevano uſurparſela a danno de' Laici, ma a queſta uſurpazione è ſtato provveduto dalla legge non iſcritta da trecento anni in quà, la quale ora è ſtata ridotta in iſcrittura. Queſte coſe ſono ſtate dette tutte da Maeſtro Paolo nelle Conſiderazioni, però quì non occorre a ſpender parole. Ma vedi, Lettore, che artifizio uſi queſto Padre per ingannare; cita quì alquanti Dottori, quaſi che parlino contro di queſta legge; i quali parlano in univerſale di chi toglierà agli Eccleſiaſtici quello, che lor conviene; il che è coſa così chiara, che non occorre allegarvi ſopra; anche la Repubblica lo dice, e tutti noi ne faremo iſtromento autentico, che ſii peccato levar a qualſivoglia il ſuo. Ma che queſta legge tolga a neſſuno quello, che è ſuo,

è ſuo, o gli ſia dovuto, queſto è falſiſſimo. Di quel Papa Simaco, credo che può aſtenerſene il Padre Bovio, perchè di ſopra gli ſi è moſtrato quanto faccia contro di loro, ſebbene lo fanno il ſuo Achille.

BOVIO (1).

E *Non ſolo è proibito a' Laici il diſporre dei Beni Eccleſiaſtici, eſſendo che non hanno ſovra di quelli alcuna podeſtà, ma in termine di enfiteoſi anche a' Prelati delle Chieſe alienare in perpetuo, o commutare alcuna poſſeſſione o grande, o picciola, che ſia. Dal qual luogo così io argomento: Se le Chieſe, ancorchè voleſſero, non potrebbero far locazioni perpetue; come potrà il Principe giuſtamente colla ſua legge fare, che contra la voglia delle Chieſe divengano perpetue quelle locazioni, che furono fatte a tempo? Ed il detto Concilio Lateranenſe parla appunto di queſte tali leggi de' Principi Secolari, le quali proibiſcono, o che i beni non tornino alle Chieſe, o non ſi acquiſtino nuovamente, ovvero comandano, che tra certo tempo ſi vendano; ed annulla il Concilio, ed irrita tutte le alienazioni fatte con preteſto di ſimili Coſtituzioni de' Principi Secolari, le quali dice eſſere piuttoſto deſtituzioni, o deſtruzioni. E' contra la Bolla* in Cœna Domini, *e contra il Sacro Concilio di Trento alla Seſſ.*

(1) Cap. nulli liceat, de rebus Eccleſ. non alteri.

Seſſ. 22. *cap.* 11. de reform. *ove ſcomunica gli uſurpatori delle Giuridizioni, Beni, Entrate, Ragioni (e vi ſi fa menzione anco dell' Enfiteoſi) delle Chieſe, e queſte con ampliſſime clauſole eziandio ſe foſſero Imperadori, Re ec. E' contra la legge civile* in auth. de non alien. reb. immob. Eccl. §. emphyteoſim, in auth. Si quas ruinas, in auth. perpetua. C. de Sacroſ. Eccl. *ed ivi i Dottori. Finalmente è contra la ſteſſa natural ragione, la quale detta non doverſi ritogliere a Dio quello, che ſe gli è dato, nè ripigliarſi le coſe una volta al ſuo Divino Culto conſacrate. Perchè ſebbene con queſta legge non ſi piglia la ragione diretta, ſi ripiglia però tutto quello, che più valerebbero a giaſte ſtimate proprietà colle ſue ragioni di prelazione, conſolidazioni ec. che ſenza eſſe.*

FULGENZIO.

LOdato Dio, quì ſi è degnato il Padre Bovio di farci ſapere, che ragioni abbiano per la parte contraria, che ci ſarebbe ſtato gratiſſimo ſentire anco nelle altre pretenſioni; ed era dovere, che alle ragioni della Repubblica in tutte le cauſe controverſe opponeſſero quelle, che fanno per la parte ſua, perchè fino al preſente non ſi veggono, ſebben per una ſola, che viene quì apportata di neſſun rilievo, ſi fa grande ſtrepito; ma ſi vedrà ora, che è ſtata vana la eſultazione del Padre Bovio. Dico dunque, che la prima propoſizione da lui addotta, che ſia proi-

proibito a' Laici disporre de' beni degli Ecclesiastici, nè serve al caso, nè senza limitazione è vera. Non serve alla nostra disputa, perchè quì non si tratta niente de' beni Ecclesiastici: le ragioni dirette sono degli Ecclesiastici, e di queste non si tratta punto; ma si tratta de' beni posseduti da' Laici, da' quali gli Ecclesiastici ricevono pensione: è falsa poi, se non si limita con questa condizione, cioè se la necessità del ben pubblico, comune così a' Laici, come agli Ecclesiastici, non lo ricerca, perchè in tal caso il Principe ne può anco disporre; onde sebben si trattasse de' beni Ecclesiastici (che al presente non se ne tratta) e si aggiugnesse, che era necessità di disporre di essi per comun bene, restava gran difficoltà al Padre Bovio di provar, che la sua propositione sia vera senza limitazione, nè l'avrebbe provata mai. Sia una fortezza assediata, che abbia consumato tutto il piombo, nè resti se non il coperto della Chiesa, che è di quel metallo, ed il Vescovo, e il Clero non vogliano, che si adoperi, o perchè sono poco intendenti de' pericoli, o perchè hanno intelligenza co' nemici, dirà alcuno, che il Capitano non potrà scoprirla? Converrà andar a Roma per la licenza? Il pubblico bisogno gli dà podestà di farlo per autorità propria, e questo pruova anco, che non possa esser *de jure Divino*, che altrimenti mai sarebbe lecito, non essendo necessità, che scusi da quello che Dio comanda. Ma ammettiamo, che i Secolari non possano far leggi sopra beni Ecclesiastici, che ne seguirà? Niente certo al propositio

to di queſta cauſa, nella quale non ſi tratta di beni Eccleſiaſtici. Dice il Bovio in materia di enfiteoſi (ſe le Chieſe non poſſono fare locazioni perpetue, come potrà il Principe far, che quelle, che ſono fatte a tempo, divengano perpetue?) Queſto Argomento ha tutte le premeſſe falſe, e non conchiude.

Primo, ſe per il capitolo *Nulli*, allegato da lui, al preſente non ſi poſſono far locazioni perpetue, adunque innanzi di quello non era proibito di farle, e ve ne ſono molte di più antiche di quello. Secondo, ſa il Padre Bovio, che dalla enfiteoſi alle locazioni perpetue non vale l'Argomento (come i Dottori notano) per aver ciaſcuno di queſti contratti natura, e condizioni proprie, nelle quali non comunicano. Terzo, in quel capitolo *Nulli* non ſi parla di locazioni perpetue; leggaſi, e rileggaſi, che non ce ne è parola, nè ſenſo. Quarto, non è anco vero, che adeſſo le locazioni perpetue non ſi poſſono fare, anzi ſi poſſono fare, e ſe di preſente ſi faranno, ſervate le condizioni, e ſolennità, valeranno. Ecco quante coſe falſe propone per iſtabilire, che non ci ſono locazioni perpetue; ma dato, che ſia vero, che è falſiſſimo, che le Chieſe innanzi qualche centinaja d'anni non faceſſero locazioni perpetue ad arbitrio, ed anco dopo non ne abbiano fatto con le ſolennità Canoniche, non ſegue per queſto, che per altra via, e ragione le locazioni temporali non poſſono diventar perpetue; imperocchè la legge naturale, che tiene il primo luogo nel Mondo, dà forza di

tras-

trasferire Dominj, che legge alcuna nè Civile, nè Canonica può trasferire questa con lunghezza della possessione, e con la virtù della prescrizione, siccome leva il total Dominio ad uno, e lo dà all'altro, così ha forza di fare, che qualche locazione temporale diventi perpetua; e quantunque il Principe determini quanto numero di anni si ricerchi per far la prescrizione, ovvero acciocchè una locazione acquisti la perpetuità, non si debbe però dire, che la legge del Principe faccia la locazione di temporale perpetua, ma che sia legge naturale, alla quale cedono meritamente ed il Concilio Lateranense, e il Tridentino, e le Bolle *in Cœna Domini*: e spero, che si contenterà di cedere anco il Padre Bovio; perchè la natura non vuole, che perpetuamente le cose stiano confuse, e perciò vuole, che la possessione incominciata per una locazione temporale, e seguita per lungo tempo senza rinnovazione, col solo pagamento della pensione, doni Dominio utile, ed è di legge naturale. Di quanto tempo poi debba esser quella lunga possessione, questo è *de jure Civili*, e tocca al Principe di stabilirlo o con legge scritta, o con non iscritta, che è la consuetudine. Nè contro di questo parlano, o possono parlare nè i Concilj, nè la legge Canonica, nè la Bolla *in Cœna Domini*, o Dottor alcuno, perchè si prenderebbero autorità sopra la legge naturale, il che è impossibile; onde ne resta l'Argomento del Padre Bovio e senza forza alcuna, e fuori di proposito, non si trattando di beni

Ec.

Eccleſiaſtici, ma Laici: perchè in queſti caſi l'utile è fatto Laico per tempo perpetuo, in virtù della legittima preſcrizione. Ed acciocchè il Padre Bovio non penſaſſe, che queſta foſſe una dottrina volontaria, ovvero che valeſſe nelle poſſeſſioni Laiche, e non in quelle delle Chieſe, gli dico, che è di Anaſtaſio Imperadore ſino dell'anno 500. il quale ſpecificatamente ſtabiliſce, che chiunque avrà pagato uniforme penſione per anni 40. eziandio alla Chieſa, non poſſa eſſer levato della poſſeſſione ſua, nè ſforzato ad altro, che a pagar la penſione. La legge è *Cod. de fund. pat. l. 2. l. jubemus.*

All'altro Argomento del Padre Bovio (che la ragion naturale inſegna di non togliere a Dio quello, che ſe gli è dato) Noi, Padre Bovio, non ſiamo Pelagiani, che penſiamo, che ſi poſſa o dare, o togliere coſa alcuna a Dio, che non foſſe, e reſti ſempre ſua; ma ſappiamo, che egli è Padrone del tutto, e che l'obbligo de' Secolari è ſoſtentare il Miniſtro Evangelico nelle coſe neceſſarie; ma quando il ſecolo gli avrà somminiſtrate e le neceſſarie, e le abbondanti, e ſoprabbondanti, ed anco le ſuperchie, il voler levare agli altri anco le neceſſarie, non è il voler di Dio; biſogna ogni paſſo replicarvi, che è in ſervizio di Dio anco quello che ſomminiſtra il vitto al povero Laico, e che lo mantiene nello Stato ſuo di Nobiltà, ſe è Nobile, e di Principe ſe è tale; voi non volete, che altro ſia in ſervizio di Dio, ſerve a voi, come ſe a voi ſolamente ſtaſſe il far che una coſa ſia indi-

dirizzata a Dio, e ne' voſtri intereſſi vi volete coprire col manto della Religione: parliamo un poco ſenza queſti termini, Dio non vuole, che in modo alcuno ſi pigli quel d'altrui. Or ſenza coprirvi con Dio moſtrate, che ſii alcuna coſa voſtra, e baſta a conchiudere, che non vi ſi può levare: tenete per certo quello, che ſi dice nel Canone *d.* 8. *c. quo jure*, che per le leggi dei Principi, poſſede la Chieſa quello che poſſede; e che è volontà di Dio, che la legge Naturale ſi oſſervi anco nelle poſſeſſioni della Chieſa, e però che è ſoggetta eſſa ancora alle preſcrizioni, ed uſucapioni. E quando voi dite (qualche locazione non fu dal ſuo principio perpetua, adunque a pregiudizio della Chieſa non ſi ha potuto far perpetua); io in contrario vi dico, che lo ha potuto fare la legge Naturale col tempo della preſcrizione ſtabilito dal Principe, e ci aggiungo poi, che ſenza alcuna determinazione del Principe, la Locazione Temporale, fatti tanti miglioramenti, che la poſſeſſione ſi renda di ſterile fruttuoſa, diventa perpetua da ſe ſteſſa, eziandio nelle Eccleſiaſtiche, lo dice *Caſt. l.* 2. *conſ.* 142. *per legem quicumque Cod. de omni agr. deſer. Ber. de prob. cap. in præſentia num.* 329. *Lodrec. de Im. cap.* 137. Adunque crederete, che ſia ſervizio di Dio il togliere i ſudori del Laico, ſpeſi a bonificare i beni da lui poſſeduti? Reſtano alla Chieſa le ſue ragioni dirette, le quali vagliono tanto, quanto valeva lo ſtabile tutto intero, allora quando fu fatta la Locazione: ma voi dite (che ſebbene non ſi tol-

gono le ragioni dirette, congiunte con la ragione di consolidazione, prelazione, ec. si toglie nondimeno quello, che più valerebbero). Ed io vi rispondo, che se il misero Laico non deve pigliare cosa alcuna, che congiunta col diretto lo faccia valer più, non potrà nè anco pigliare i miglioramenti, perchè valeranno più i diritti con quelli, che senza di loro, il che non è nè ragionevole, nè ammissibile. Non vuole pigliare il Laico quello che non è suo, La Repubblica mai assentirebbe a questo; ma il Jus di disporre a suo beneplacito degli emponemi, ed utili, che sono miglioramenti fatti con le fatiche, e spese sue, è tutto di sua ragione in questo Stato, ed in molti altri, nei generi de' contratti che si costumano; se ora il diritto vale meno senza questo Jus, che è d'altrui, che si può fare? Ognuno vuole il suo; non si sente il Laico di donargli agli Ecclesiastici; se in qualche altro luogo sta altrimenti, lo lascia stare, nè altro cerca la Repubblica, se non che abbi ciascuno il suo; e se agli Ecclesiastici valerebbero più i diretti con le ragioni di consolidazione, ciò si deve intendere delle ragioni legittime, e se gli lasciarebbero, se ci fossero, ma non ci sono; e con le illegittime non si conviene, perchè *non licet locupletari cum aliena jactura*, e questo è il punto di che si tratta.

BOVIO

QUesti, Fra Paolo, ſono Argomenti non così facili a ſcioglierſi, come i voſtri, poichè dall' una parte ſi fondano ſopra un fatto chiaro, e notorio, ed anco da voi ſteſſo conceduto: e dall' altra parte ſopra le aperte Determinazioni de' Vicarj di Criſto, e Concilj Generali, dall' autorità de' quali non ſi può ſottrarre, chi non vuole da ſe ſteſſo preciderſi dal Capo, e corpo di Santa Chieſa; e ſopra il lume ſteſſo apertiſſimo della ragione, al quale non ſi può opporre chi non vuole confeſſare di non eſſer uomo ragionevole.

FULGENZIO.

COsì trionfa il Padre Bovio, applaudendoſi de' ſuoi Argomenti, ed avrebbe ragione, ſe non narraſſe il fatto falſamente, e non tiraſſe a ſenſo alieno, e contrario i Canoni, e Determinazioni de' Concilj Generali, e de' Vicarj di Criſto, a' quali non ſolo profeſſa voler ſtar ſoggetta la Repubblica nelle coſe Spirituali, ma anco a tutti i Miniſtri di Criſto, nè contende, ſalvo che con quelli, i quali ſotto pretesto di Spirituale vogliono levargli il Temporale, ſenza il quale non può eſeguire quello, che da Dio gli è comandato, che è di reggere lo Stato ſuo con quiete, e tranquillità: biſogna parlar al caſo, e non con queſte maſchere di Vicarj, coi quali entra queſt' uomo ſempre in ballo. Siamo

più riverenti di voi, Padre Bovio, de' Sacri Concilj Generali, e de' Vicarj di Criſto, e delle loro Determinazioni, ma non ſecondo i voſtri affetti, alterate, e corrotte, e ſappiamo, che queſti non ſi diſtoglieranno mai dalla legge di Dio Padrone di tutti, dalle quali chi ſotto preteſto di Religione ſi vuol ſottrarre, uſurpando l'altrui, ſi acquiſta la dannazione, e l'infamia appreſſo il Mondo.

BOVIO (1).

SEcondo Argomento. Segue, e dice eſſervi in quello Stato da immemorabil tempo conſuetudine, che in queſte cauſe di beni Eccleſiaſtici poſſeduti da' Laici, giudichi il Magiſtrato Laico, nè ſi potrà certamente moſtrare una tale cauſa trattata al Foro Eccleſiaſtico; e di quì ne raccoglie, che toccando allo ſteſſo il giudicar, e far legge, abbia potuto la Repubblica legittimamente far queſta.

RISPOSTA.

A tutto queſto ſi è già riſpoſto, che non vale la conſeguenza dal poter giudicare al poter far leggi. Di più, nella parte paſſata ſi moſtrò, che non ſi può contra la Immunità Eccleſiaſtica indurre conſuetudine, o preſcrizione alcuna, eſſendo queſta riprovata da' Sacri Canoni, e Concilj, e di

(1) *Fogl.* 40. Che da immemorabile tempo.

di tempo in tempo, anzi di anno in anno interrotta con contrarie Bolle, e Decreti. Terzo, vi aggiungo ora, che non è vero il fatto; e si può provare con Atti pubblici il contrario.

FULGENZIO.

ESsendo provata di sopra la necessità della conseguenza dal giudicare al far leggi, non dirò altro sopra ciò; ed a quello che aggiugne in due luoghi, non potersi introdur consuetudine, o prescrizione contra la Immunità Ecclesiastica, si è risposto poco di sopra, che è vero quanto a quella Immunità, che è *de jure Divino*, il quale è sopra ogni cosa, ma non di quella che è *de jure humano*, quale soggiace alla consuetudine legittima, ed alla prescrizione. E si aggiugne anco, che questa non si può dire usurpazione, poichè gli Ecclesiastici non sono stati tirati in giudizio Rei, ma spontaneamente comparsi attori, e questo non solo nelle cause tra Ecclesiastici, e Laici, ma tra Chiesa, e Chiesa, l'una contra l'altra, dal che si argomenta, che dal principio di questa introduzione sia stato molto Canonico: poichè quegli Ecclesiastici molto zelanti delle ragioni della Chiesa, e de' Pontefici, accuratissimi conservatori delle giuridizioni Ecclesiastiche non sarebbero comparsi a giudizio Secolare, se non avessero saputo, che la natura di que' fondi, sopra i quali comparivano in petitorio al Laico, in modo alcuno non appartenevano al loro Foro: onde

ſi cava quanto ſia legittima queſta conſuetudine, che ſi può dire introdotta dagli ſteſſi Eccleſiaſtici, e chi crederà, che eſſi l'aveſſero introdotta, ed i Pontefici col tacito conſenſo approvata, ſe foſſe ſtata contra la libertà Eccleſiaſtica? Non ſi diano i Moderni da credere di eſſer tanto migliori de' paſſati. All'autorità de' Canoni, Concilj, e Bolle ſi è detto anco di ſopra, che non poſſono intenderſi per riprovar nè le conſuetudini, nè le preſcrizioni, le quali ſono legittime, ed hanno Canonico principio, come ſono queſte. A quello che aggiugne per terza riſpoſta (che il fatto non è vero, e che con Atti pubblici ſi poſſa provare in contrario): io non ſo che coſa intenda per queſti Atti pubblici. So bene, che avendo tante volte replicato Maeſtro Paolo, che non ſi troverà mai, che in ſimili controverſie in queſto Stato abbia giudicato altro, che il Giudice Secolare; ſe il Padre Bovio aveſſe avuto che moſtrare in contrario, non l'avrebbe tralaſciato: ma lodo la ingenuità, che non avendone di vere, non gli è dato l'animo fingerne di falſe, ec.

BOVIO (1).

QUì l'Autore al ſuo ſolito traſportato dalla voglia di mordere, e taſſare, eſce dall'incominciato ordine delle ſue pruove, ed entra

(1) *Fogl.* 41. Ma poichè la Santità.

tra a maravigliarsi, e dolersi, che il Papa nel Monitorio dica, che la ordinazione del Senato stabilisce in bonis Ecclesiasticis Emphyteuticis ; *essendochè in tal legge non vi è tal nome, nè tal voce* Emphyteuticis, *nè formalmente, nè in parole equivalenti. E quì si stende a mostrare, che vi sono oltre alla Enfiteosi altre sorti di contratti, ovvero modi di possedere, dove i due Dominj diretto, ed utile restano divisi, come nei beni patrimoniali, ne' feudi, e nelle locazioni perpetue; onde, dice: non era lecito nel Monitorio restrignere ad una sola specie quello, che nella legge si dice in genere.*

RISPOSTA.

Noi saremo pur anco quì forzati a tornare alla Logica. Non è già lecito dalla proposizione particolare inferirne la universale; che se Pietro non corre, per questo non ne segue, che niun uomo corra: ma dalla universale è ben lecito inferirne la particolare. Se niun uomo corre, manco Pietro corre. Ora vi domando, la legge Veneta non è ella universale a tutti i contratti, o simili modi di possedere, ne' quali rimane diviso il diretto dall' utile, ordinando, che in niuno di essi ritornino gli stabili alle Chiese? Certo sì. Non è egli anco certo, e concedato anco da voi, che la Enfiteosi è uno di questi tali contratti? Perchè non si può dunque dire con ogni verità, senza fare ingiuria ad alcuno, che la legge Veneta stabilisce ne' beni Enfiteotici, che non ritornino al-

le Chieſe? Direte, mentre ſi riferiſce il detto altrui, biſogna riferirlo con le parole ſteſſe, e la parola Emphyteuticis *non è nella legge Veneta, nè formalmente, nè in parole equivalenti, e ſenza eſſa non poteva cavarſene la conchiuſione poſta nel Monitorio, cioè*: Cum præmiſſa in aliquibus Eccleſiarum jura, etiam ex contractibus initis ipſis Eccleſiis competentiam auferant, *riſpondo*: *che la parola* Emphyteuticis, *vi è non ſolo in parole equivalenti, ma ſopravalenti, perchè parla in univerſale, e comprende non ſolo i beni Enfiteotici, ma anco gli altri tre, che dite patrimoniali, feudali, ed in perpetuo locati; e da queſta univerſale ſi deduce tanto bene, e meglio la detta conchiuſione del Monitorio, che dalla ſola voce* Emphyteuticis.

FULGENZIO.

QUì ſarà giudice il Lettore, che ſia traſportato dalla voglia di mordere, e di taſſare: poichè Maeſtro Paolo non poteva in modo alcuno parlare ſopra la legge della Repubblica, e conſiderare la ſua equità, e validità, ſenza dire il contenuto di eſſa; e mentre in quella non ſi tratta de' beni enfiteotici, nè in parola, nè in fatti, e pure per queſto il Pontefice nel ſuo Monitorio la danna, dicendo, che ſtabiliſca *in bonis Eccleſiaſticis Emphyteuticis*: parlando la legge di una coſa, ed il Monitorio di un'altra, laſcio giudicare a ciaſcuno, ſe Maeſtro Paolo poteva tralaſciar queſta Conſiderazione.

ne.

ne. Ma onde cava il Padre Bovio volontà di mordere? Anzi con qual maggiore modeſtia avrebbe potuto ſpiegarſi queſto difetto così notabile, che col dire, che conviene, che in Roma abbiano avuto i Miniſtri di Sua Santità altre Scritture, che la vera, o abbiano creduto, che vi foſſe dentro quello, che non vi è? Siccome anco è ſtato neceſſitato ſpiegare diſtintamente le diverſe ſorti di beni, per moſtrare, che non fu ben argomentato in Roma, mentre hanno detto, ſono beni, dove la Chieſa ha il diretto, adunque ſono enfiteotici, per eſſerci altri modi di poſſedere, dove il diretto è diſtinto dall' utile. Nella riſpoſta ci chiama il Padre Bovio alla Logica, ma ci vorrebbe inſegnare un gran Paralogiſmo; è vero, che dall'univerſale è lecito inferirne il particolare, ma dal genere indifferentemente pigliato inferir la ſpecie, queſto è Paralogiſmo, perchè ſtando nel ſuo eſempio ſe l'uomo corre, non è neceſſario, che Pietro corra; e per tanto alla domanda io dico, che la legge Veneta è univerſale a tutti i contratti, o modi di poſſedere, ne' quali rimane diviſo il diretto dall'utile, limitato però a quelli, che ſi ritrovano in queſto Stato; perlochè quando ſi ſoggiugne, la enfiteoſi è uno di queſti modi di poſſedere, dico, che no: perchè doveva veder nelle Conſiderazioni, che Maeſtro Paolo gli ha replicato più volte, che nel Dominio della Repubblica non ſono ſimili ſorti di contratti, e che ſe per i tempi paſſati ce n'erano, non ve ne ſono più, e però doveva vederlo là, che ſi

fa-

farebbe chiarito, che quello *in bonis Eccleſiaſticis Emphyteuticis* non ſi trova nella legge della Repubblica, nè in parole ſpecifiche, nè in generiche, che lo comprendino. Onde quando il Padre Bovio vuole indovinare anco quello, che non è futuro, mentre volgendoſi a Maeſtro Paolo dice le ſeguenti parole: (direte mentre ſi riferiſce, ec.) ſi riſponde, che nè Maeſtro Paolo, nè alcuno di noi dice queſta coſa, anzi Maeſtro Paolo dice, e chiaramente nelle Conſiderazioni ha detto, che non ſi cura della voce, ma dice bene, che importa molto, che ſi metta nel Monitorio coſa, che non iſta nella legge nè in parola, nè in ſenſo; e la cauſa, perchè non ſi doveſſe dire *in bonis Eccleſiaſticis Emphyteuticis*, è perchè la legge Veneta non li comprende; e non li comprende, perchè in queſto Stato non ve ne ſono: e la legge parla ſolo de' modi di poſſedere, che ſono in queſto Stato. Ma che peccato era riferir nel Breve le proprie parole della legge? Non ſo vedere, che danno foſſe il voſtro. Si poteva fare, e ſarebbe ſtato ſicuro modo: il non farlo non ſarebbe ſtato male, ſe ſi foſſe ſerbato il ſenſo; ma l'affetto, e la preſtezza ſuol cauſare ſimili errori.

BOVIO.

SOggiugnevete, che queſto è così, quanto alla eſſenza del fatto, ma quanto al modo di parlare, il far menzione de' ſoli Enfiteotici fa parere la legge più grave, ed odioſa, quaſi che foſſe

foſſe ſtata fatta per i ſoli Enfiteotici, e non più principalmente per gli alteri, maſſimamente locati in perpetuo, ne' quali appare più equità, e maggior neceſſità di farla. Vi dico, che il Papa non parla del fine, per quali beni ſia fatta la legge, ma della materia, cioè di che beni, ovvero in che beni ordini la legge, e la legge univerſale. E ſe la equità, e neceſſità di far tal legge era negli altri ſoli, e non negli Enfiteotici, o pur non tanta, dovea farſi degli altri ſoli. Eſſendoſi dunque fatta di tutti, ſe di tutti aveſſe per diſteſo fatta menzione il Papa, non vi potevate dolere per certo. Ma che maggior ragione avete di dolervi, ſe eſſendo leſa la Immunità della Chieſa in tre o quattro ſorti di beni ſtabili, il Papa ſi lamenta di una ſola, e tace le altre? Se uno aveſſe ricevuto tre ingiurie, uno ſchiaffo, un pugno, ed una pugnalata, e deſſe querela della pugnalata ſola, chi dirà che coſtui aggrava l' avverſario? più preſto ſi dovrebbe aver a bene, che il Papa non abbia eſaggerato tanto la ingiuſtizia dalla legge, quanto poteva.

FULGENZIO.

QUì noi diciamo apertamente il contrario di quello, che dice il Padre Bovio, perchè la coſa non iſta, come egli vorrebbe, quanto all' eſſenza del fatto, e ſi loderebbe la parola, quando la verità ſi foſſe conſervata. Concediamo bene, ſe così piace al Padre Bovio, che il far menzione de' beni Enfiteotici Eccleſiaſtici

ſtici ſia ſtato per far parere la legge grave, ed odioſa; ma aggiugniamo di più, che non lo credendo, l'ha fatta parere quel, che non è: e quanto all'eſſenza non iſta così, anzi appunto l'errore ſta nella materia, perchè il Monitorio parla de' beni Enfiteotici, i quali non comprende la legge, la quale ſenza dubbio è univerſale, ma di quello ſolamente, perocchè ſi ritrova in queſto Stato. La neceſſità, ed equità ha ricercato, che ſi faccia legge di tutti, e di tutti ſi è fatta; e quando voi dite (che tra queſti tutti vi è l'Enfiteoſi) vi ſi riſponde, che non è vero, non perchè quel genere l'eſcluda, ma perchè l'eſclude il non eſſere in queſto Stato, ed in queſto conſiſte la querela, cioè, che taciuti quelli, che vi ſono, ſieno nominati quelli, che non vi ſi ritrovano. Mi piace anco molto, che vi laſciate intendere di non eſſer ſoddisfatti ancora, ma che avete altre pretenſioni, e che non volete quietarvi, ſin che non avrete moleſtata la Repubblica, ed i ſudditi ſuoi in tutto quello, che poſſedono, perchè dite, che il Papa ſi poteva lamentare di quattro leſioni fatte in quattro ſorti di beni ſtabili: ma perdonatemi, che queſto è un paſſar troppo avanti; vorrete di qui a poco che ſi riconoſca anco la vita dal Papa, poichè adeſſo di nuovo, ſenza che mai più ſia venuto in penſiero ad alcuno, volete dar ragione di prelazione, conſolidazione, caducità a' contratti, che mai l'hanno avuta: perdonatemi, che queſta parola è aſſai ſcandaloſa, poichè vi moſtra apparecchiato a tentar in pregiudizio al-

altrui ogni impresa. Noi vogliamo sostenere, e piacendo a Dio sosteneremo, che la Santità Sua non ha ragione di dolersi di quattro cose, come dite, e non crediamo, che la Sua Santa mente s' inchinerà ad udire le ingiuste proposte vostre di usurpar l'altrui. Perlochè anco l'esempio vostro non va come lo portate, ma è come se uno avendo fatte tre ingiurie, dato uno schiaffo, un pugno, ed una pugnalata, andasse poi ad accusar l'offeso, come avesse ingiuriato lui, così qua la Repubblica è offesa con alcuni tentativi, levargli i beni, la giustizia necessaria, e la libertà, ed è querelata, che essa leva agli Ecclesiastici le ragioni dell' Enfiteosi, il che non fa. Ma abbracciando tanti discorsi in una sola parola, non si doveva poner nel Monitorio *in bonis Ecclesiasticis Emphyteuticis*, perchè nè di questi tratta la legge del Senato, nè se ne trovano in questo Stato. Ma parla qui il Padre Bovio non senza qualche ingiuria della Sua Santità, la quale vuole, che conosca, che anco in quegli altri particolari modi di possedere sia offesa la libertà Ecclesiastica, e che tuttavia non ne parli. La verità è, che il Padre Bovio è tanto trasportato dall' affetto di offendere qualcuno, che offende indifferentemente; e qua vuole per coprir un errore, che Maestro Paolo non attribuisce al Pontefice, ma a' Ministri, che hanno formato il Breve, dar taffa a Sua Santità di un molto maggiore, di lasciar offendere l' Ecclesiastica Immunità negli altri contratti, senza farne menzione: così avviene di ordinario a chi

vuo-

vuole ſcuſare quello, che non ſi può. Ma che ti par, Lettore, di queſta ultima conchiuſione del Bovio, (che dovrebbe la Repubblica non dolerſi, ma più toſto aver a bene, che avendo offeſa la Immunità Eccleſiaſtica in tre, o quattro forti di beni ſtabili, il Papa ſi lamenta di una ſola, e tace le altre, e non eſagera l'ingiuſtizia quanto poteva.) Non permetta mai Dio, che in Venezia s' inſegni ſimil ſorta di dottrina falſa, ſcandaloſa, ed eretica; cioè, che ſi debba aver per bene, che ſieno taciuti, e diſſimulati i gravi peccati, anzi quando foſſe vero (coſa, che non ſarà mai) che la Repubblica uſurpaſſe quello d'altrui, ovvero offendeſſe alcuno, avrebbe per gran pena il non eſſerne avvertita, e ripreſa. Un Teologo in Roma ſcriverà tali coſe, che ſia di aver per bene l'eſſer comportato ne' delitti? Povera dottrina Criſtiana, poichè ſi predica per bene quello, che gli ſteſſi Gentili hanno conoſciuto eſſer gran male. Socrate diſſe: eſſer male il fallare, ma peggio il non eſſer corretto del fallo.

B. O V I O.

LA cauſa per la quale nel Breve ſi poſe Emphyteuticis, *credo io forſe, perchè lo ſtendere tutti quei quattro contratti, o il circoſcrivere la natura loro comune, con dire nei contratti, ovvero modi di poſſedere, ne' quali il Dominio utile rimane ſeparato dal diretto; queſta, dica, era coſa troppo lunga, e faſtidioſa. Avendo*

do

do poi a nominare un ſolo di queſti quattro, non ſi poteva prendere altro neſſun meglio, che la Enfiteoſi, perchè è più in uſo, che il feudo, ne' beni conceduti dalle Chieſe, e più nota degli altri, e più a propoſito per moſtrare il torto, che ſi faceva alle Chieſe nello impedire le prelazioni, e conſolidazioni, ec.

In fine volgetela, e rivolgetela, come volete, che non vi era in queſto luogo, che mordere: ma chi ha gran rabbia, più toſto che rimanerſene, morde la lingua propria. Ed è buon ſegno queſto, che non vi ſia con che difendere in fatto queſta legge, poichè per dir pur qualche coſa, queſto Autore è neceſſitato cavillare ſopra le parole, e con così poco fondamento.

FULGENZIO.

IL Proverbio mai falla, per difender un errore s'incorre in cento. La cauſa di aver poſto nel Breve le parole *in bonis Eccleſiaſticis Emphiteuticis*, la porta il Padre Bovio, e queſta non gli è ſtata detta da altri; ma dice di credere, che ſia tale, e con ragione, poichè è in luogo, che non ha potuto informarſi qual ſia ſtata; però penſa, che ſia queſta, cioè (per fuggir la lunghezza nello eſtendere, o circoſcrivere la Natura comune di que' contratti.) Padre Bovio, facevate bene informarvi anco di queſto, perchè in un Monitorio di più di ottanta righe in foglio reale, ſebbene ſi foſſero accreſciute quaranta parole non facevano lunghezza; ma quel

che

che più importa con dire *in bonis, quorum directa Ecclesiæ reservantur*, era distesso quello, che dite tanto lungo, ed era così breve, come *in bonis Ecclesiasticis Emphyteuticis*, numerate le lettere stesse, onde potete vedere, che la vostra escusazione non vale; ma l'ultima vale anco meno dove voi dite, *che era più a proposito per mostrare il torto, che si faceva alle Chiese*, cioè per trovar coperta più atta per ascondere la validità dell'ordinazione Veneta. Certo non posso non maravigliarmi, che questo Padre reputi, che sia mordere il dire, la legge non parla della materia, che voi dite; che altre parole sono più al caso, dove si sta più ne' termini della Controversia, che dove si cerchi la materia di essa? Qui dirò bene apertamente, che se ci fosse risposta reale non faceva bisogno di tante parole: in difetto di una risposta, la quale mostrasse esser vero, che la legge Veneta parli di enfiteosi: porta il Bovio congetture, rivolgimenti, e morsi, ed osserverà il Lettore, che sempre là è più maledico, dove meno si fida della sua ragione. E per tanto io ancora lo consiglierei a non rivolgerla tanto, che sarà sempre peggio, ed è ben segno certo, che non avessero, che dire contra questa legge, poichè per oppugnarla ha convenuto inventar parole, che gli mutassero il senso: vedono a Roma quanto sia difficile il difendersi quì, e però il Giusti a carte 13. avendo dato la risposta del Bovio, non soddisfatto aggiugne, *nè anco sarebbe gran cosa a dire, che* prædium emphyteuticum *possi largamente*

com-

comprendere ogni ragione, che abbia ſovra una poſſeſſione, ſebben non foſſe propriamente enfiteoſi; Signor no, che non ſarebbe gran coſa, perchè il *large*, & *ſtricte*, giuſtifica ogni voſtro modo di parlare, purchè non ſi voglia ſofiſticando portar una coſa per un'altra. Sta bene, Signor Giuſti, che *prædium emphyteuticum* comprende ogni ragione ſopra una poſſeſſione, ſebben non foſſe enfiteoſi: ma ſe vorrete, che le ſia poi dovuta la prelazione, la conſolidazione, e la caducità, e che ſi debba ſcomunicare chi non gliela concede; queſto è il falſo; quando voi l'uſarete in larga ſignificazione, neſſun vi dirà in contrario, ma quando a quella larga ſignificazione vorrete dar le proprietà della riſtretta in pregiudizio altrui, commetterete in Logica un paralogiſmo, ed in giuriſprudenza una uſurpazione.

BOVIO.

TErzo Argomento. Sogliono gli Eccleſiaſtici, per entrare ne' beni poſſeduti da' Laici, tentare di dar nome di Enfiteoſi alle ragioni, per le quali rizevono canone, o cenſo, onde molte Città d'Italia hanno perciò tumultuato, e già in Padova dopo gran controverſie tra i Monaci di Santa Giuſtina, e la Comunità, ed in Urbino tra il Clero, ed il Popolo, ſi venne a tranſazione, che non vi foſſe mai luogo alla conſolidazione per linea finita. E Bonifacio IX. in Ferrara, più toſto come Principe ſupremo, che come Pontefice, e di giuſtizia più toſto, che di

grazia, levò pur la caducità, prelazioni, e consolidazioni. E da tutto questo conchiude, che quello, che altrove ha potuto fare la transazione, e la legge, ha ancora potuto fare nello Stato di Venezia la lunga consuetudine.

RISPOSTA.

Ne' molti antichi contratti può forse essere quel dubbio, e quella frode di dar loro nome di Enfiteosi, sebbene non sono, non così ne' nuovi, ove può evidentemente costare della proprietà, della concessione in vera Enfiteosi, e di ogni altro requisito. Perchè dunque si fa legge universale, e non si eccettuano queste?

Ma lasciamo di parlare della equità di questa legge, dico non esservi la podestà nel Legislatore, e così essere nulla. In Padova se tanti anni sono, dopo gran controversie la lite ebbe quel fine per transazione, questo stesso è segno, che gli antichi Signori Veneziani conobbero di non aver podestà di finirla con sentenza e legge naturale, come adesso si è fatto. Così dico anco di Urbino. Bonifacio se fece tal legge, la fece come Papa, con la suprema podestà, che aveva sopra tutta la Chiesa e suoi Beni; e se vuole l' Autore, si creda che la fece come Principe secolare, mostri la Scrittura, che faccia questa formalità, altrimenti non si ci ha a credere. E' falsissimo, che quello, che fece il Papa per legge, o le parti per transazione, e volontaria cessione delle sue ragioni, lo possa anco fare la consuetudine: perchè il Papa è Padrone, come si è detto, e così anco i parti-

ti.

ticolari, che transigono con autorità del Papa; ma come si è detto, niuna consuetudine può indursi contra la libertà Ecclesiastica.

FULGENZIO.

HA deliberato il Padre Bovio rispondere a tutte le ragioni, se anco perciò fosse necessario dir qualche cosa contra la sua Dottrina, e ciò non importa appresso di lui, purchè in qualche modo risponda. Non si ricorda qui delle leggi Ecclesiastiche, che sono fatte già trecento anni e più, che proibiscono le locazioni, ed enfiteosi lunghe ne' Beni Ecclesiastici, se non con tante solennità, che con difficoltà poteva condursi a farne una, che eccedesse nove anni, e dopo l'ordinazione di Paolo II., che fu del 1468. non possono passar tre anni, senza molte solennità, e licenza anco della Sede Appostolica; come vuole adunque per risposta dire, che la frode può avvenire ne' contratti vecchi, ma non ne' nuovi? quali sono questi nuovi? poichè le condizioni sono tali, e tante, che con loro è quasi impossibile far, non dirò enfiteosi, ma contratto nessuno, per più di tre anni? Attese le quali difficoltà nè le Chiese tentano di farne, nè i Laici vogliono implicarsi, poichè dopo alcun tempo gli viene levata qualche difficoltà di alcuna solennità non serbata, e vengono privati de' loro miglioramenti.

La transazione seguita in Padova, che il Bovio adduce per provare difetto di autorità nella Repubblica di decidere in simili cause, prova

tutto il contrario ; anzi questo è uno di quei documenti, che mostrano evidentemente questa autorità; perchè non ostando punto, che per transazione fii finita la Controversia, si comprende chiarissima l' autorità del Principe dal vedere, che il Compromissario eletto da ambe le parti fu autorizzato dal medesimo Principe, e la transazione dopo fatta, fu approvata dallo stesso: e sono in essere non solo i capitoli della concordia, ma ancora le lettere dell' approvazione Ducale del compromissario, e le altre dell' approvazione del concordato dopo seguito; ma, Padre Bovio, voi dottissimo in legge sapete, che le transazioni, che seguono tra due sudditi per ordine del Principe, non argomentano difetto di podestà in lui di decidere la causa, ma giudica, che sia meglio per la quiete loro deciderla per accordo delle parti, che per sentenza del Giudice: è vecchio quesito, *an Princeps possit cogere partes ad compromittendum, vel transigendum*, e si conchiude di sì, quando è espediente più questo modo, che quello della sentenza. Questo lo fanno spesso i gran Re tra due Famiglie, ed anco tra due Gentiluomini; lo fanno i Papi tra due beneficiati: quante cause beneficiate si terminano per transazione? Adunque di là conchiuderemo, che il Papa nelle cause beneficiate non sia Giudice assoluto? *Papa potest in caussa beneficiali cogere partes ad compromittendum*, che da Antonio di Burrio *c. cum M. F. de Const.* è discusso: Non credo, che deroghi niente all' autorità del Papa; anzi si conchiude evidentemente, perchè la transazione tra la Città di Padova,

va, e i due Monaſteri Benedettini fu fatta per ordine del Principe; adunque ſopra quella cauſa il Principe aveva ogni podeſtà. *Bald.l.æquiſſimum, d. de uſufruct.* In quello, che s'aſpetta alla Bolla di Bonifacio IX. veramente il Padre Bovio dice una coſa, nella quale ha ragione, domandando pruova di quanto dice Maeſtro Paolo, che quel Papa, più come Principe, che come Papa fu sforzato nel Ferrareſe levar la caducità, prelazione, e conſolidazione ne' feudi, enfiteoſi, ed altri ſimili contratti per ovviare a' tumulti, non contentandoſi qua eſſo Padre Bovio di qualunque pruova, ma ricercandone una, che faccia queſta formalità, ed ha ragione, perchè ha detto coſa alcuna ſenza moſtrar la ſcrittura. Ora ecco la ragione, perchè Maeſtro Paolo ha detto, che Bonifacio IX. più come Principe, che come Papa fece quella Bolla, ed è perchè la Bolla dice così: *Albertus Marchio Eſtenſis pro nobis, & Romana Eccleſia Vicarius in Temporalibus generalis*, vedete qui la formalità. Il Papa come Papa non ha Vicarj nelle Città *in Temporalibus*, ma come Principe di quello Stato, perchè ſe come Papa, ne avrebbe ancora negli altri luoghi, e ne avrebbe avuto anco S. Pietro; la Bolla in altro luogo dice: *Populus, & Commune dictæ Civitatis inter ſubditos, & fideles noſtros.* Il Papa, come Principe, ha alcuni per ſudditi e fedeli, non come Papa, perchè anco ſecondo il Padre Bovio, in quanto Papa ha la ſpirituale podeſtà ſopra tutti, e non ſopra alcuni ſpecial-

mente; non ſiamo già così rigidi noi col Padre Bovio di voler, che di quanto dice moſtri la formalità in Scrittura, che anzi ci contenteressimo, purchè non diceſſe contra la Scrittura, perchè egli non porta neſſun argomento tratto dalle parole della Bolla, e pure contra il ſenſo delle ſopraddette aſſeriſce, che Bonifacio lo fece come Pontefice. Ma in queſto paſſo il Giuſti a c. 14. non ſolo riprende, che ſia detto Bonifacio IX., più toſto come ſupremo, che come Papa, ma anco e per giuſtizia, non per grazia. *Eſſendo certo* (dice il Giuſti), *che come Principe non poteva fare, nè meno per via di Giuſtizia ſi può levare le prelazioni, e conſolidazioni, poichè competono in virtù de' contratti.* Al qual dirò prima, che Bonifacio, come Pontefice, non avrebbe potuto per grazia levare alle Chieſe quello, che di giuſtizia foſſe ſtato loro, ſecondo la Dottrina, che allegherò di ſotto di S. Tommaſo, e del Gaetano, dove tengono, che il Papa non è Padrone, ma diſpenſatore, e che ſe alcuno riceve dal Papa de' Beni Eccleſiaſtici contra l'iſtituzione di Criſto è obbligato alla reſtituzione; perlochè ſe, per grazia, Bonifacio come Pontefice aveſſe rilaſciato a' Secolari quelle ragioni delle Chieſe, ſarebbono obbligati i Secolari alla reſtituzione, perchè il diſpenſatore, e proccuratore non può far grazia. Dirò anco poi, che quella propoſizione, *il Principe per giuſtizia non può levar le ragioni, che competono in virtù de' contratti*, detta così generalmente è falſa, ma per eſſer vera ha bi-

bisogno di due eccezioni; la prima, se per la mutazione delle cose, l' osservanza delle condizioni de' contratti diventasse troppo dannosa al privato, può il Principe per giustizia levare all' altro le ragioni, che gli competono per i contratti, come se fossero dati in enfiteosi dieci campi, con obbligo di pagare due botti di vino, e per un freddo eccessivo fossero morte dopo qualche anno tutte le viti del paese, onde il Vino diventasse carissimo; il Principe per giustizia, non risguardando il contratto, può mutare quel Canone. La seconda, se quel contratto riuscisse dannoso al ben pubblico, perchè siccome il Principe per il ben pubblico può levare al privato tutto quello, che possiede, così può anco levare una ragione particolare, che gli appartenga per un contratto fatto: perlochè dico, che Bonifacio IX. potè per giustizia levare le caducità, prelazioni, e consolidazioni per ambedue queste cause; e perchè per la mutazione de' tempi i patti suddetti erano fatti insopportabili a' Laici, e perchè apparteneva al ben pubblico levare le discordie, e sedizioni, che per ciò nascevano: e nella Bolla di quel Papa sono espresse, ed allegate queste due cause, e non è detto, che sii fatto per grazia. Pare una bella proposizione quella, non può il Principe levar le ragioni, che competono per i contratti fatti, ma non può applicare a questo proposito per tante cause dette nelle Considerazioni, ed altre notissime in questo Dominio. Ritorno al Padre Bovio, il quale aggiugne (esser

falsissimo, che quello che fece il Papa per legge in Ferrara, o le parti per transazione in Padova, ed Urbino, lo possa far la consuetudine altrove:) non risponde però alle ragioni, con le quali è provato: imperciocchè Maestro Paolo ha addotto il Cons. 72. di Panormitano, ha allegato, che in Francia la consuetudine ha fatto lo stesso, onde si torna a dire: Tutto quello, che può fare il Papa, e gli Ecclesiastici per transazione nelle cose temporali, lo può fare anco la consuetudine legittimamente prescritta: il contrario tenta dimostrare il Padre Bovio, e la ragione sua è falsa, perchè dice (che il Papa è padrone de' beneficj) come professa di sopra aver mostrato, ed è vero, che spessissimo l'ha chiamato padrone de' beneficj. Ma il Pontefice stesso avrà per male tanta adulazione, e dottrina così scandalosa; la Chiesa è padrona, non il Papa: il Papa è il Dispensatore Fedele, Depositario, e Custode, così dice la dottrina Teologica; basterà in cosa chiara addurre un luogo del Gaetano 2. 2. q. 43. art. 8. *In principio corpeis: nota diligenter, quod sicut magna est differentia inter Communitatem, & Rectores illius, respectu bonorum communium, quia Rector est sicut Depositarius, & Dispensator, ipsa vero communitas est Domina rerum suarum, ac per hoc communitas non tenetur ad conservandum bona sua, licet Rectores teneantur ad conservationem, sicut Depositarii bonorum alienorum, &c. ita magna est differentia inter Prælatos Ecclesiæ, includendo etiam Papam, & ipsam Ecclesiam;*

quia

quia nec Papa, nec aliquis Prælatus eſt Dominus rerum Eccleſiæ, ſed Eccleſia ipſa eſt Domina, quia donatores non donant, & transferunt jura ſua in Papam, aut Prælatum, ſed in Eccleſiam Romanam, vel talem; & propterea de Prælatis dicitur in littera, quod tenentur de neceſſitate ſalutis ad conſervationem bonorum Eccleſiæ: non autem hoc dicitur de Eccleſia ipſa, quæ eſt Domina, quæ poteſt de ſuis diſponere, ſicut Domina, nec putes propterea quod Papa habet plenitudinem poteſtatis Eccleſiaſticæ, ob hoc poſſit de bonis Eccleſiæ diſponere, ſicut poteſt Eccleſia; quoniam plenitudo poteſtatis Eccleſiaſticæ ipſius Papæ, intelligitur in ſpiritualibus tantum, de temporalibus enim in ordine ad ſpiritualia poteſtatem habet; hanc enim ſpiritualem poteſtatem dedit Chriſtus Petro. Matth. 16. *Tibi dabo claves Regni Cœlorum, & quodcumque ligaveris ſuper Terram, erit ligatum & in Cœlis, & quodcumque ſolveris ſuper Terram, erit ſolutum & in Cœlis. Claves Regni Cœlorum dicit, & non Regni Mundi hujus, & ſpiritualem cibum mandavit dandum.* Joan. ult. *Paſce oves meas, unde ita tenentur ad reſtitutionem, qui a Papa bona Eccleſiæ pro libito Papæ habuerunt, ut ditentur, exaltentur, & magnificentur, ſicut qui ab aliis Prælatis ſimilia Eccleſiæ bona acceperunt: omnis namque donatio Eccleſiaſticæ rei pietate, vel neceſſitate vacua, non diſtributio, ſed diſſipatio eſt, a Diſpenſatore uſurpata.* Vedete, Padre Bovio, come la ſperanza di diventar padrone di qualche bene Eccleſiaſtico vi fa inſegnar coſa da mal Teologo, e dare Dominio

al

al Diſpenſatore; conſiderate Gaetano, ove dice, che chi avrà ricevuto dal Papa è obbligato a reſtituzione: adunque il Papa non è padrone, poichè chi riceve dal padrone, poſſiede legittimamente: e ſe il Papa, perchè non è padrone, non può ad arbitrio laſciar di mano i beni della Chieſa, per la dottrina del Gaetano, adunque la Chieſa, che è padrona, lo potrà fare, ma la Chieſa, che è la Congregazione de' Fedeli, non eſprime il ſuo ſenſo ſe non con l'uſo, e colla conſuetudine, adunque la conſuetudine ſarà il legittimo, e vero modo di laſciar di mano, e trasferire ad altri i beni, che prima foſſero della Chieſa, poichè la conſuetudine è un vero Decreto di eſſa Chieſa; perlochè quando volete, che i beni della Chieſa non poſſano paſſar ad uſi Secolari ſenza licenza del padrone, voi approvate la forza della conſuetudine, ed eſtenuate quella de' Prelati per eſſer eſſi ſolamente diſpenſatori; ma quando bene foſſero padroni, ci è un'altra falſità nella ragione del Padre Bovio, perchè anzi la preſcrizione non è fatta per altro, che per mutar i Dominj, e Padronanze; di modo che la ragione conchiude tutto il contrario, che ſiccome per legge, e tranſazione, così per conſuetudine legittimamente preſcritta ſi muta il Dominio, e queſto eſſendo *de jure naturæ*, gli cede ogni umana ordinazione, nè vale ricorrere alla Sacra Ancora, e dire, che niuna conſuetudine ſi può indurre contra la libertà Eccleſiaſtica, perchè di ſopra è moſtrato, che s'intende contra la Spirituale, che Criſto

ha

ha dato alla Chiesa, ma delle concesse dagli uomini è falso, e contra la natura.

BOVIO.

QUarto Argomento. I Dottori, avvertito il notabile danno, che il Laico riceve per la consolidazione a linea finita, per loro comune opinione affatto l'hanno levata, dicendo, che il più prossimo parente può farsi di ragione investire (1). *Come volesse conchiudere l'Autore; dunque la Repubblica non ha con legge ordinato altro, che quello stesso che già i Dottori dicono, eziandio senza legge essere di ragione; ed adduce per se il Claro, ed alcuni altri.*

RISPOSTA.

Già si è mostrato di sopra, che la Repubblica non ha autorità di far leggi sopra i beni Ecclesiastici, ancorchè fossero giustissime, e favorevoli alle Chiese. Quei Dottori poi non parlano se non della consolidazione per linea finita, e la legge non solo toglie questa, ma anco la prelazione, e caducità. Anzi manco quei Dottori fanno per l'Autore, perchè alcuni parlano in generale della Enfiteosi, e non in ispecie della Ecclesiastica; anzi Socino Juniore, e Grato citati dal Claro, dicono questo non valere nella Ecclesiastica (2). *Altri*

(1) Fogl. 34. Ed i Dottori ancora.
(2) Clar. lib. 4. q. 43.

tri, come il Claro, parlano anco della Eccleſiaſtica, ma ſolo in quel caſo, quando ſi abbia ad inveſtire ad altri; che pare eſſere giuſto, ſieno preferiti agli altri i parenti del primo Enfiteuta. Ma in caſo che la Chieſa voglia conſolidare, e pigliarſela per ſe, il Claro ſteſſo con l' Abbate citati dall' Autore tengono il contrario.

FULGENZIO.

GIà ſi è moſtrato, che le Ordinazioni Venete non cadono ſopra beni Eccleſiaſtici, ma Secolari, e vanamente dal Padre Bovio viene replicata la contraria tante volte, che è un faſtidio, la quale anco portata così ſenza limitazione, come ſempre egli la porta, è falſa, e ſerve all' uſurpazione delle ragioni altrui. Non è anco vero, che la ragione di Maeſtro Paolo voglia conchiudere, che la Repubblica abbia determinato quello, che i Dottori dicono, anco ſenza leggi eſſer di ragione; perche i Dottori mai conchiudono coſa alcuna eſſer di ragione, ſenza legge: *Erubeſcimus, cum ſine lege loquimur.* E quando i Dottori fanno alcuna determinazione, non vogliono altro dire, ſe non che la legge ſcritta, o non iſcritta comprenda, o non comprenda alcuna coſa, che ſarebbe forſe giudicato, e tenuto in contrario ſenza la loro dichiarazione, ovvero non ſi ſaprebbe, ſe non foſſe la loro eſpoſizione, ed atteſtazione; e perciò ſi chiamano Giuriſconſulti, o Giuriſprudenti, perchè non fanno alcuna coſa giuſta, o non giuſta,

ſta, ma riſpondono quello che ſia giuſto. E quello che i Dottori dicono in queſto particolare, non è altro che un atteſtare della Conſuetudine Generale equivalente ad una legge, la quale per i ſopravvenuti accidenti abbia ſtabilito per tutto, che non ſi terminino l' Enfiteoſi, poichè l'evento ha dimoſtrato non eſſer ſecondo la mente della legge, che chi ha cauſa dall' Enfiteota ſia privato de' miglioramenti ſuoi, i quali quando fu da principio formata la legge, non ſi previde, che doveſſero eccedere il diretto, come ſi è veduto dopo; che ſe foſſe ſtato preveduto ſarebbe ſtato coſtituito. Se quei Dottori poi da Maeſtro Paolo allegati parlano della conſolidazione per linea finita ſolamente, ciò non importa, perchè queſto baſta per il propoſito, che non è neceſſario con una ſola ragione provar tutte tre le parti; queſta ragione ne pruova una: la prelazione, e caducità ſi pruovano con altre ragioni; ma perchè tirando tutto a ſuo propoſito non vuole il Bovio, che i Dottori, i quali parlano di ogni Enfiteoſi, s' intendino della Eccleſiaſtica, e ſe eſpreſſamente la nomineranno, ha un' altra fuga, che non s' intenda, quando la Chieſa vuole per ſe lo ſtabile, e ricerca Dottori, che non parlino in generale, ma in particolare dell' Eccleſiaſtica, ed eziandio in caſo che la Chieſa voleſſe lo ſtabile per ſe, potrà leggere *Ruin. conſ.* 12. *vol.* 1. *Decio conſ.* 13. *& conſ.* 131. Anzi che la Chieſa non poſſi neppure creſcergli penſione, lo moſtra *Rimin. Jun. cap.* 444. *Cur. conſ.* 47. Eccovi adunque quattro

Dot-

Dottori, i quali hanno per ingiuſtizia, che la Chieſa vogli ritenere per ſe gli utili di una Enfiteoſi, quando anco ſecondo i patti della prima inveſtitura foſſe finita.

BOVIO (1).

QUinto Argomento. La caducità per Canone non pagato, la prelazione in caſo di vendita, e la conſolidazione per linea finita non ſono condizioni neceſſarie, ed eſſenziali al contratto dell' Enfiteoſi; dunque ſi ſono potute levar con legge.

RISPOSTA.

Per il detto dello ſteſſo Autore ſono eſſenziali; perchè egli nello ſteſſo foglio dice, che Papa Bonifacio IX. avendo levate dall' Enfiteoſi in Ferrara queſte caducità, conſolidazioni, e prelazioni, ci diede nuova forma, e le riduſſe più a natura di cenſo, che di altro contratto. E chi non ſa, che quello che muta la natura della coſa è eſſenziale a quella? E la legge terza, d. de uſufructu, *dice*: Ne in univerſum inutiles eſſent proprietates ſemper abſcedente uſufructu, placuit certis modis extingui uſumfructum, & ad proprietatem reverti. *Ora nelle coſe morali quello, ſenza che la coſa non ſerve al ſuo fine, è co-*

(1) Fog. 43. Non è neſſuna maraviglia.

è come essenziale, e necessaria condizione di quella. E dico di più che o sia essenziale, o non sia, non può farvi legge sopra, chi non vi ha podestà.

FULGENZIO.

QUesto si può ben dire, che sia cavillar sulle parole, mentre non si ha modo di risponder alla ragione, Dovendo Maestro Paolo provare, che la consuetudine, legittimamente prescritta, levi la caducità, prelazione, e consolidazione, se questo venga fatto dalla consuetudine, mutando la natura del contratto in altra, o non la mutando, non importava il trattarlo. Però ha detto benissimo Maestro Paolo, che queste non sono condizioni essenziali, nè contraddice a quel che ha detto altrove, cioè, che Papa Bonifacio IX., col levar questa gli dasse nuova forma, riducendoli più a natura di censi, perchè non è mal detto (il buon Soldato è della natura del Leone, ed il buon Cristiano della natura dell' Agnello); perchè ridurre una cosa alla natura di un' altra vuol dire, che restando la sua essenza, se gli dia gli accidenti soliti di ritrovarsi in quell' altra inseparabilmente. Se un feroce Cavallo sarà dal domatore fatto mansueto, si dirà, l'ha ridotto a natura di Agnello, ed è parlar comunissimo; gli accidenti inseparabili del Censo sono, che chi lo paga sia padrone del fondo, e possi disporre a suo beneplacito, nè l'abbia soggetto a caducità, prelazione, o consolidazione: ridurre un

Enfi-

Enfiteoſi a natura di Cenſo vuol dire, che ſtando ferma la ſua eſſenza, che il diretto ſia appreſſo quello, che riceve la penſione, ſe le diano quegli accidenti, che il Cenſo ha. Ma chi vuol vedere chiaramente, ſe ha detto beniſſimo Maeſtro Paolo, che tali condizioni non ſieno eſſenziali all' Enfiteoſi, ma accidentali, e però la conſuetudine preſcritta le poſſi levare, che queſto è il punto, conſideri che il patto non può levare a modo alcuno l'eſſenza di un contratto; l'eſſenza del comodato è, che ſia dato *gratis*, fate, che c' intervenga prezzo, non è comodato, ma locazione: l'eſſenza della ſocietà è, che il danaro poſto ſoggiaccia ai pericoli; ſe ſi leverà il ſoggiacer al pericolo, non è più ſocietà, ma mutuo; dunque, ſe per patto ſi può levar dall' Enfiteoſi la prelazione, la conſolidazione, e caducità, non ſaranno eſſenziali di certo; ma è coſa chiara, che per patti tra i contraenti ſi può coſtituir un Enfiteoſi ſenza queſte qualità, adunque non ſono eſſenziali. Ma più efficacemente ſi prova per le leggi di Giuſtiniano, la legge *in Emphyteuticariis*, *C. de jure Emphyt.* ſtabiliſce la caducità in caſo ſolamente, che non vi ſii patto nello ſtromento, che dica altrimenti; la legge *cum dubitatur* ſtabiliſce la prelazione, ma in caſo, che lo ſtromento non abbi altri patti; adunque neſſuna di queſte qualità ſono della natura dell' Enfiteoſi, potendoſi levar con i patti; adunque ſiccome per patti e leggi ſi levano, e mutano tutte tre queſte, ſi ponno mutare anço per preſcrizione legittima: e

quel-

quello, che il Padre Bovio aggiunge della *l. 3. d. de uſuf.* non vale, nè fa a propoſito, perchè s'intende quando l'uſufruttuario non riconoſce, nè con penſione, nè in alcun'altra coſa il Proprietario; perchè in quel caſo ſarebbe del tutto inutile la proprietà, che non è così quì, dov'è riconoſciuto con la penſione; e però anco Papa Bonifacio, il quale leva la caducità, prelazione, e conſolidazione, come ſi è detto; dice *jure directi dominii ſemper ſalvo*, che per la ragione del Padre Bovio ſarebbe vano, nè ſervirebbe al ſuo fine; imperocchè ſe il *jus directi dominii* aveſſe neceſſariamente congiunta la prelazione, conſolidazione, e caducità, come il Padre Bovio vorrebbe, Papa Bonifacio, avendole levate, non poteva dire *jure directi dominii ſemper ſalvo*; ma credo, che il Padre Bovio abbia veduta la vanità della ſua oppoſizione, e riſpoſta, e però al fine corre *ad Sacrum Aſylum*; che o ſia eſſenziale, o no, non vi può far legge chi non v'ha podeſtà, ed io lo conſento: ma aggiungo, che la Repubblica ci ha la podeſtà, perchè quello, ſovra di che è fatta la legge, è coſa laica, e che per la neceſsità del ben pubblico può il Principe far legge anco ſopra ogni ſtabile dello Stato ſuo, come ho moſtrato; ma non occorre venir a queſto, perchè la materia della legge non è coſa Eccleſiaſtica, nè s'aſpetta all'Eccleſiaſtico farvi ſopra ordinazione.

BOVIO (1).

SEſto Argomento. Adduce due reſcritti di due Duci di Venezia ſimili a queſta legge, e quindi inferiſce, che non è nuova, ma anticamente ſtabilita già in conſuetudine, e che l' hanno ſaputo gli Eccleſiaſtici, e Sommi Pontefici, e maſſime Clemente VIII., e tacendo hanno conſentito, e poi al ſolito dice molte immodeſtie.

RISPOSTA.

A tutto queſto già più volte ſi è riſpoſto non aver avuto la Repubblica tale autorità, nè contra la immunità Eccleſiaſtica poter indurſi conſuetudine. I Papi, ſe lo hanno ſaputo, hanno ammonita la Repubblica, come di molti ſi è detto di ſopra; chi non li ha ammoniti, non lo avrà ſaputo, che non avrebbero laſciato di fare co' Duci della Repubblica Veneta, quello che poche carte addietro ſi è moſtrato, che hanno fatto coi Re, ed Imperadori.

FULGENZIO.

OLtre quello, che porta nel ſuo Sommario il Padre Bovio, moſtra Maeſtro Paolo nelle Conſiderazioni, che avendo il Senato nel far la ſua ordinazione detto, che eſtendeva la de-

(1) Fogl. 44. Vi ſono molti Decreti.

decisione fatta nella causa particolare per il servizio della Repubblica, per quiete, e consolazione de' sudditi ad ogni altra materia di simil natura, acciò si procedesse ne' giudicj conforme alla buona consuetudine, ed in conformità dei giudicj già seguiti, pare, che sentendo nominar consuetudini e giudicj, si dovesse prima intendere, che consuetudine, e che giudicj erano questi, innanzi che venir così senza cognizione della causa alla risoluzione, e che i Ministri dovevano riferir questi particolari a Sua Santità; il che non avendosi fatto, mostra, che dubitassero se cercavano la dovuta informazione di incontrar alcuna cosa, per la quale restasse impedita la fulminazione. Al che il Padre Bovio non risponde altro, se non che (Maestro Paolo dice molte immodestie) ; dalla qual cosa si vede tanto alto ascendere la estimazione di se stesso, che quando ha sposata la propria opinione, non concede, che sia pur lecito ad altri replicar cosa, che anco i ciechi veggono di quanti inconvenienti sia cagione. Il Lettore senza dubbio ormai sarà infastidito di tante repliche della stessa cosa appunto, cioè, che la Repubblica non ha fatto ordinazione se non in cose, dove ha evidentemente piena, ed intera autorità, così perchè la consuetudine legittimamente introdotta e prescritta ha ogni vigore sovra tutte le cose temporali, e può accomodare alle neneceſſità, e convenzione de' tempi ogni legge e privilegio umano, sii di quanto grande uomo si vuole, come perchè ha virtù dalla legge Natu-

rale, che è di Dio, ſebbene alcuno diça, che la conſuetudine non poſſi ſovra certa ſorta di ordini di podeſtà umana, ritiene però la conſuetudine la ſua forza datagli da Dio, e le leggi, quali dicono *non obſtantibus conſuetudinibus*, non ſi poſſono mai intendere, ſalvochè delle illegittime, e ſarebbe penſier tirannico lo ſtimar tanto un'autorità umana, che ſi diceſſe, che poteſſe ſtabilir coſa con tanta fermezza, che ſi prometteſſe perpetuità. Dio ha riſervato queſto a ſe, biſogna, che ogni uomò ſi contenti di eſſere inferiore a Sua Maeſtà Divina. Nè ſi deve credere, che i Papi, ſe aveſſero ſaputi queſti uſi, li aveſſero voluti riprendere. Io tengo per cèrto, che i Santi Pontefici, quando aveſſero ſaputo qualche cattiva uſanza, avrebbero proccurato di levarla; ma queſta conſuetudine l'hanno ſaputa e conoſciuta legittima, e perciò tacitamente approvata. Non credo, che alcun Pontefice ſia ſtato della opinione del Padre Bovio, che abbia penſato far piacere nelle coſe malfatte; e ſe alcuno ha ammonita la Repubblica ſovra queſti particolari, che trattiamo, il Padre Bovio, che ha potuto volger ſottoſopra tutt'i regiſtri, ne doveva portar una: ma non l'avendo portata, potremo ben noi dire, che queſto è uno de' Giganti formati in aria, ed un fantaſma finto in mente del Padre Bovio, per non ſapere che dire.

BOVIO.

FInalmente *dice, che ſe la propoſta brevità lo permetteſſe, moſtrerebbe quanto fuori di ogni convenienza nel Monitorio ſi dica, avendo riguardo a queſta legge* (1): Cumque præmiſſa in aliquibus Eccleſiarum jura etiam ex contractibus, initis ipſis Eccleſiis competentia auferant. *Ed inſieme farebbe noto, che per tal legge non viene levato alle Chieſe alcun* Jus quæſitum.

RISPOSTA.

Ha fatto molto bene a non pigliarſi queſta impreſa, che non ne ſarebbe riuſcita ad onore, perchè credo s' inganni in queſto, e dica: Adeſſo non è ancora eſtinta la linea, dunque io Padron diretto non ho ancora Jus quæſitum, ſed poſt eſtinctionem lineæ quærendum. *E non ſi avvede, che io* nunc habeo Jus quæſitum, ſed non pro nunc, ſed pro quando erit extincta linea: *ed un Teologo dovrebbe per queſte coſe averle per le mani, eſſendovene molte ſimili nella Teologia, come quella*: Deus ab æterno voluit creare mundum, non ab æterno ſed in tempore. *Ha, dico, il Padron diretto* Jus quæſitum, *Se forſe*

(1) Fogl. 46. Se la propoſta.

queſto Jus *non voleſſimo chiamare più toſto* Jus reſervatum ſibi, *perchè nella locazione, a tempo o linea, non conceſſe il dominio utile, ſe non per quel tempo, di lì avanti ſe lo riſerverà per ſe. Onde come ſarebbe ingiuſto privar la Chieſa di quel* Jus *dopo eſtinta la linea, così è ingiuſto privarla dello ſteſſo qualche tempo avanti.*

FULGENZIO.

IL Padre Bovio fa una bella conchiuſione a queſta parte, facendoſi indovino, come Maeſtro Paolo ricevi il ſignificato della voce *jus quæſitum*, e ſi volge in mente certe puerilità, che non le direbbe uno ſcolaro di concordanze; ſi ſa, che il *jus quæſitum* è quello, che non ricerca altro titolo, ſebbene può mancargli la poſſeſſione, nè Maeſtro Paolo è così ſemplice, che penſaſſe doverſi allungar le ſue Conſiderazioni di più di 50. carte, coll'aggiunger tre parole, come fu creduto di allungar un Breve con una parola; non ſtimi mai che portaſſe una sì ſciocca ſcuſa, ma la lunghezza ſchifata di lui ſarebbe in moſtrare le ragioni de' contratti uſati nello Stato di Venezia, i quali anco ſono diverſi in diverſe Città; il che non poteva far facilmente ſenza moſtrare i naturali accidenti avvenuti a queſte regioni, che hanno cauſate mutazioni ne' terreni, e neceſſità di ſpendervi, ed adoperarvi fatiche per mantenerli atti alla colti-

tivazione, e gli accidenti umani avvenuti da qualche centinaja d'anni in qua, i quali hanno cauſato tante alterazioni; e ſenza cognizione di tutti queſti particolari non ſi può moſtrare occultamente ad uno, che voglia tergiverſare, che la conſuetudine già tanti anni introdotta abbia avuto canonico principio; ſebbene ſi deve preſupponere, che così ſii, e però che ſi debbi continuare in quello, che già tanti anni ſi è oſſervato, cioè, che ne' beni ſopra i quali le Chieſe ricevono penſioni, o abbino diretti, non s'intendono aver ragione alcuna di appropriarſi lo ſtabile poſſeduto dal Laico; il che dovendo contenere narrazione di molti acquiſti antichi, e progreſſi, e mutazioni di molte poſſeſſioni, e titoli, ſarebbe ſtata coſa lunga, ma ben però neceſſaria da ſapere a chi aveſſe penſato di riprendere uſo così antico, e la riſoluzione di una Repubblica tanto prudente, quanto è queſta. Nel che Maeſtro Paolo ſi è tanto più confermato, quanto che dal libro del Padre Bovio ſi è certificato, che di queſta cauſa particolarmente in Roma, non ſi ſa niente come ella ſtia, fuor che quello, che di qua è ſtato ſcritto, e chi oltre queſto ne parla, porta le coſe tutte alla roveſcia di quel che ſtanno. Ed era forſe meglio, che il Padre Bovio ſcriveſſe di Teologia, ed eſaminaſſe le propoſizioni, che quì apporta, che proporſi di ſcrivere in queſta materia, della quale in fatti non ha alcuna cognizione; onde apportando con le riſpoſte le coſe al-

trimenti di quello, che ſtanno, conferma l'opinione; che in queſta cauſa foſſe neceſſario prender altra informazione di quella, che hanno data alcuni più deſideroſi, ed avidi di veder una qualche ſtrepitoſa novità, che intelligenti della realtà del fatto; del che renderanno ſtrettiſſimo conto a Dio, avendo con menzogne ſomminiſtrato materia a tanti mali.

SE-

SESTA PARTE

Della validità delle Censure, e che si è osservata la dovuta forma del giudizio, ed ogni altra cosa a ciò requisita.

BOVIO

Con due capi di Argomenti pretendeva l'Autore mostrare la nullità delle Censure, cioè per difetto di materia, e per difetto di forma. Al primo capo di Argomenti si è risposto sinora, mostrando che le leggi, e giudizj de' Signori Veneziani sieno veramente contra la libertà, ed immunità Ecclesiastica: onde essendovi peccato mortale, e non leggiero, vi è stata materia sufficientissima, sopra la quale validamente sono cadute le Censure. Al secondo capo di Argomenti risponderemo ora, cioè a quello, che egli oppone non essersi osservato in ciò il dovuto ordine, e forma giudiziaria, e ad altre simili obbiezioni, le quali egli non propone in un luogo solo, ma sparse quà, e là, non lasciando mai occasione, anzi cercandola sempre a proposito, ed a sproposito di digredire a questo, ed esagerarlo. Parla di questo a' fogli 23. 25. 27. e seguenti, ed anco a' fogli 50. Ma tutto quello, che egli in diversi luoghi dice, noi quì ridurremo brevemente ad alcuni Argomenti.

FUL-

FULGENZIO.

POichè abbiamo confutate tutte le risposte, e ragioni di questo Autore in quello, che tocca la materia, ed il merito della causa, chiamandoci egli alla discussione dell' ordine, è necessario, che prima vediamo brevissimamente qual ordine sia necessario di osservarsi nel fulminar le Scomuniche, perchè a quello come ad un esemplare riferendo la Scomunica, di che trattiamo, vedremo se ella è per questo da stimarsi valida, o invalida. E se la Scomunica fosse *de jure positivo* (come alcuni Moderni vogliono) se ne tratterebbe con maggior difficoltà, perchè il Padre Bovio la variarebbe a modo suo; ma seguendo gli antichi Santi Padri, dico, che quando Cristo Nostro Signore in San Matteo al c. 18. istituì l' uso santo della Scomunica per emenda de' peccatori, non comandò, nè concesse, che subito trovato uno in peccato si corresse a scomunicarlo, che tal cosa avrebbe servito più ad indurare, che ad intenerire il cuore; ma ordinò tre monizioni innanzi, come necessarie. La prima da quello, che avvertisse, e scuoprisse il fratello in peccato. La seconda dallo stesso con due o tre aggiunti. La terza da tutta la Congregazione della Chiesa, promettendo, che egli avrebbe per legato in Cielo quello, che da due o tre congregati in nome suo fosse legato in terra: perlochè, siccome non dobbiamo dubitare, che la sentenza di Cristo in Cielo sarà conforme alla sentenza della Chiesa in terra, quando

do saranno osservate le cose stabilite da Cristo; così quando sarà fatto altrimenti, abbiamo anco da credere certamente, che tentino gli uomini quanto vogliano di legare, Dio non sia per approvare il loro tentativo: perlochè San Girolamo, Matth. 16. disse, che era una insolenza de'Farisei il riputare di aver podestà di sciogliere, o legare altri, che quelli, quali Dio ha sciolto, o legato prima: *Istum locum* (dice) *Episcopi*, *& Presbyteri non intelligentes aliquid sibi de Pharisæorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur, cum apud Dominum non sententia Sacerdotum, sed reorum vita quæratur*. Quello che ha esaminato le leggi, ed i Giudicj Veneti, ed ha stimato che fossero in offesa di Dio, e riferitolo alla Santità Sua, ed animatola contra la Repubblica, non ha veduto, e considerato, che si doveva osservar quest' ordine di farla avvertita; che se ciò fosse stato fatto prima che passare innanzi, e si avesse mostrato dove credeva, che la Repubblica errasse, quando ci fosse stato errore, essa per la sua pietà l'avrebbe corretto, e senza dubbio egli dalle risposte si avrebbe conosciuto, che non vi era bisogno di emendazione. Non obbligò Cristo il fedele di credere a qualunque gli dicesse, Tu hai errato, ma a chi lo dimostrasse con la legge della Maestà Sua Divina o scritta, o non iscritta, ma inserita nel lume della ragione, ed esposta dalla Santa Chiesa: il dire voglio che tu credi a me, che tu hai fallato, non è *corripere inter te*, *& ipsum solum*; così la moni-

zio-

zione di queſto primo, come quella de' due o tre, e la terza della Chieſa dee contenere le ragioni, che moſtrano il peccato, e gli Argomenti che invitino alla correzione, appropriati a' luoghi, a' tempi, ed alle perſone, e non ſi dee credere, che quando Criſto diſſe *corripe*, intendeſſe, che ſi andaſſe a dire al fratello: *Ego te corripio, ego te moneo*; ſiccome quando la Scrittura dà Precetti, che comanda a' Padri: *Docete filios veſtros, ut illa meditentur*, troppo traſcurato ſarebbe quel Padre, che diceſſe a' ſuoi Figli: io v'inſegno i Precetti di Dio, e non paſſaſſe più oltre. Inſegnare ſignifica eſporre, provare, confermare, e confutare le coſe contrarie, e queſto è l'obbligo del Padre. Il *monere*, & *corripere de peccato* è ſpiegare la legge, contra la quale è l'operazione, e confermarla, e riſpondere a' fondamenti, co' quali indebitamente il peccator ſi difendeſſe, e moſtrargli ancora l'infelicità, e danni Spirituali, ne' quali incorre per il peccato, e confortarlo a reſiſtere alle tentazioni: le quali coſe ſono varie, ſecondo la varietà de' peccati. Tutti i luoghi non ſervono per tutti, e ſimile a queſta monizione dee eſſere anco la ſeconda da farſi da' due, o tre, e la terza da farſi dalla Chieſa. Se il Padre Bovio innanzi che inſinuare le ſue paſſioni alle orecchie della Santità Sua aveſſe ſcritto un Libro, impugnando le leggi, ed i giudizj della Repubblica, il che ſi poteva far o con iſtampa, o ſenza ſtampa, come gli foſſe piaciuto, ed aveſſe dimoſtrato alla Repubblica l'opi-

l'opinion ſua, era da commendare la ſua carità, e ſtimarla Evangelica, ed era un fare quello che Criſto ha voluto, ed ovviare a tanti mali, perchè la Repubblica avrebbe ricevuta l'ammonizione, e fatto lui capace, ſicchè ſenza dubbio ſarebbe reſtato d'incitare la Santità Sua contra queſto Stato. E ſe gli altri, che pur hanno in queſta materia ſcritto, che potevano tener il luogo de' due, ovvero tre del Vangelo, aveſſero allora pubblicati i loro ſcritti, reſtava la ſteſſa ſperanza. E ſe anco i Conſultori, i quali hanno approvata la riſoluzione di Sua Santità, foſſero venuti innanzi per far la terza Evangelica ammonizione, non ſi può dire quanti beni ne ſariano ſeguiti. Non poſſo reſtar di dire al Padre Bovio, che il ſuo Libro, e gli altri adeſſo ſono fuori di tempo ſpecialmente per queſto capo. Al peccatore (dice Criſto) ſi faccia correzione innanzi la Scomunica, e triplicata, e da tre ſorte di perſone, e ſi faccia ſeriamente: queſta ſua è poſteriore alla Scomunica, e per tanto non è delle comandate da Criſto; adeſſo ſi controverte dal canto voſtro non la ſalute delle anime, ma il ſoſtentare la voſtra opinione. Queſta è la cauſa, perchè il Bovio dopo aver ſcritta una certa Lettera da Milano, prima che intendeſſe punto delle coſe, che ſi trattano, ora informatoſi dalle Conſiderazioni, ha giudicato per difeſa dell'opinione ſua tentar di riſolvere quello, che inteſo prima di procedere alle Cenſure, ed allora eſaminato, e diſcuſſo, ſarebbe ſtato con frutto, e ſenza paſ-

ſione;

ſione ; ma ora a chi ha gli occhiali dell' affetto , per aver fatto il ſalto innanzi l'informazione neceſſaria , non è rappreſentata la cauſa nella ſua vera figura , nè ſuo colore , nè ſua grandezza , e nel ſuo luogo . Queſto è un fallo nell' ordine il più notabile che poſſa eſſer fatto, il quale nelle Conſiderazioni è leggiermente ponderato , ma io ſono ſtato sforzato porlo quì per far una correzione fraterna al Padre Bovio ; la quale ſebbene non paſſerà innanzi , ſicchè vadi al giudizio della Chieſa , non ſarà però che non debba andare al giudizio della propria ſua coſcienza , la quale farà il rimanente delle ammonizioni , per riferire finalmente il tutto al giudizio Divino . Ora ſentiamo quello , che il Bovio riſponde a' mancamenti moſtrati da Maeſtro Paolo nell' ordine .

B O V I O .

PRimo *Argomento . Il Breve , nel quale il Papa comandava ſotto pena di Scomunica , che ſi rilaſciaſſero i due Canonico , ed Abbate prigioni , aveva titolo tale* (1) : Dilectis filiis Nobilibus Viris Marino Grimano Duci , & Reipub. Venetorum . *Queſto Breve fu preſentato a' 25. di Febbrajo , quando già Marino Grimani era morto , ed il nuovo Duce eletto : dunque il preſente Duce non è ammonito , e ſi è proceduto contro*

(1) Fogl. 25. Ma è tempo .

tro di lui, ſenza oſservare l'atto, che è ſuſtanziale al giudizio, cioè la citazione per la declaratoria, e l'ammonizione per le Cenſure. E quì finge l'Autore al ſuo ſolito, che un qualche Canoniſta difenderebbe queſta azione con la dottrina loro: Papa eſt judex vivorum, & mortuorum, *come ſe ſi poteſſe ammonire un morto.*

RISPOSTA.

Combatta egli co' morti, e con le fantaſme, quali a ſuo modo ſi forma, che con noi non ha che contraſtar in queſto; perchè noi non riſpondiamo a queſte ſciocchezze, ma ſibbene che il Breve fu ſcritto, mentre il Duce Grimani viveva, e ſe poi fu preſentato dopo la ſua morte, queſto non rileva punto, perchè il Breve è diretto alla Repubblica Veneta, della quale il Duce, chicchesia pro tempore, *è parte: in maniera che ſebbene ſi poneſſe ſolamente per titolo:* Reipublicæ Venetorum, *verrebbe con gli altri ammonito il Duce. E ſe vi ſi pone il nome del Duce, non è per neceſſità, quaſi che nel nome di* Reipublicæ *non vi ſi comprenda anche egli, ma per prerogativa di onore. O dunque vi ſta il nome di queſto Duce, o il nome di quell' altro, od anco nell' uno, e nell' altro, queſto non importa, che ammonendoſi la Repubblica, ſi ammoniſce ciaſcuno, che è parte di lei: oltre che il Monitorio ſpedito poi ſotto il 17. di Aprile ſerve per citazione, come or ora diremo.*

FUL-

FULCENZIO.

IL Padre Bovio dice, che Maeſtro Paolo combatte co' morti. Dio ci guardi da tale empietà. Queſti ſono riſervati al ſol giudicio Divino, ed è grande empietà trattar con loro, come ſe ancor viveſſero; ardiſca per queſto chi ogni coſa ardiſce; colle fantaſme convien bene combattere chi vuol riſponder al Padre Bovio, e ne ſarà queſta una per neceſſità, che ſi forma in mente di poter ſcuſar l'ineſcuſabile. Primieramente voglio concedere ogni coſa; ſia ſcritto il Breve, mentre il Duce Grimani viveva; il Breve è diretto alla Repubblica; il Duce ſi comprende nel nome di Repubblica; ſegue per queſto, che ſi doveſſe mandar da Roma, e preſentarlo morto Marino Grimani? Perchè il Duce è compreſo nel nome di Repubblica, e perchè non era neceſſario nominare il Sereniſſimo preſente, adunque ſi doveva preſentar con nome d'uno, che ſi ſapeva già tanti giorni eſſer morto? Non ſerve dire: (Il Breve è ſcritto, mentre viveva il Duce Grimani:) la data è de' 10. Dicembre, quando ſia ſcritto non lo ſo, ma ſo bene, che in Roma fu deliberato farlo preſentare dopo, che il Duce Grimani era morto, e creato il preſente Duce, e dopo eſſer ſtate fatte con lui le congratulazioni della ſua elezione. Che foſſe preſentato dopo la morte. queſto è ben certo: e perchè non rifarlo, ſapendoſi in Roma, che era morto avanti che ſi mandaſſe? Queſto ſia detto quanto al paſſato.

Del

Del Doge preſente, dice Maeſtro Paolo, per quel Breve non eſſer ammonito: riſponde il Bovio, (che ſe il Breve diceſſe ſolamente *Reipublicæ* ſarebbe ammonito il Principe:) Replico io a queſto, che non è vero, perchè il Duce non è compreſo ſotto nome di uomo di Repubblica nelle coſe odioſe, come è la Scomunica, ſiccome il Veſcovo non è in materia odioſa compreſo ſotto nome di Cherico, ovver uomo di Chieſa. Si dovrebbe pur anco raccordare, che di ſopra *Nomine Clerici* non voleva, che ſi comprendeſſe un Canonico, nè un Abbate Commendatario, perchè ſono perſone più degne: adunque nè anco *Nomine Reipublicæ* in materia odioſa, e come i Legiſti dicono, reſtringibile, ſi comprenderà il Principe di eſſa: Ma dato e non conceſſo, che ſi comprendeſſe, quando ſi dice *Reipublicæ* ſolamente, ſenza altra aggiunta, certo è, che quando ſi dice *Duci, & Reipublicæ*, in quella parola *Reipublicæ*, il Duce non è compreſo, poichè è nominato ſeparatamente dalla Repubblica; dunque dicendo *Marino Grimano Duci*, il Duce non era compreſo in quella ſeguente parola *Et Reipublicæ*; adunque quando il Breve è preſentato, queſto Duce, che è il Sereniſſimo Leonardo Donato, non è compreſo; perchè non ſotto il nome *Marino Grimano*, non ſotto il nome *Reipublicæ*, che eſclude il Duce, adunque in modo alcuno non ci è: tanto che qua ci va il detto del Padre Bovio, cioè, volgetelo, e rivolgetelo, che non ci trovarete piego. Per quello poi che dice, (o vi ſia il no-

me di queſto, o di quell'altro Duce, non importa:) tanto che, Padre Bovio, ſi poteva poner il nome di uno morto già ducento anni per ammonir un vivo, *qui vocat ea, quæ non ſunt, ſicut ea quæ ſunt* è proprio di Dio.

BOVIO.

SEcondo *Argomento. A due ſentenze è venuto il Sommo Pontefice, cioè, di annullare le leggi Venete, e di ſcomunicare. In niuna di queſte è preceduta la citazione, la quale è* de jure Divino, *dunque ſono nulli queſti due atti* (1). *Che ſia* de jure Divino *la citazione lo pruova con quai due luoghi della Geneſi:* Adam ubi es? Et ubi eſt Abel frater tuus? *Che non vi ſia preceduta citazione lo pruova, perchè in uno de' due primi Brevi de' 10. di Dicembre, dichiarandoſi le leggi del Senato nulle, e coloro che le hanno coſtituite ſcomunicati, e caduti nelle Cenſure, a queſto non è preceduta altra citazione, e pur non ſi poteva venire a queſta dichiarazione, ſenza prima citare a dir le ragioni in contrario. Di più altro è monizione, altro è citazione: quella comanda, che ſi ubbidiſca come in coſa deciſa; queſta chiama a diſcutere, ſe ſia bene, ſe ſia neceſſario, ed obbligo di ubbidire; onde comandandoſi in quei Brevi la rivocazione delle leggi, e la conſegnazione de' prigioni ſotto Cen-*

(1) Fogl. 37. Ed in ciò è coſa.

Cenſure e pene, non ſi poſſono chiamare citazioni, ma monitorj. Nè ſi può dire, che ſi riſolvano in citazioni, non avendo termine alcuno, anzi comandando la eſecuzione immediatamente. Nè ſi può dire riſolverſi in citazione il Monitorio, quale concede ventiquattro giorni di termine; atteſochè vengono in quello annullati, e dichiarati nulli gli Statuti della Repubblica non dopo i ventiquattro giorni, ma nello ſteſſo tempo de' 17. di Aprile. Adunque così fatta annullazione per modo alcuno non può riſolverſi in citazione. E molto meno ancora quanto al rimanente, mancando della clauſola giuſtificativa, ſenza la quale non ſolo mai non ſi riſolve in citazione; ma il Monitorio è ipſo jure nullo, *come appieno pruova Navarr. ſopra il cap.* Cum contingat octava cauſa nullitatis. *E ſegue l' Autore moſtrando, che tutto queſto molto più chiaramente ſi può vedere nella legge del 1602. de' beni, quali il Papa chiama Enfiteotici, la quale entra nel Monitorio al primo luogo, e viene annullato ſenza alcuna citazione, o monizione, e ſenza che pur s' intenda qual ſia il ſenſo di quella, nè con quali ragioni ſi difenda, non eſſendoſi prima mai di queſto parlato. Eccovi le ragioni dell' Autore riferite quaſi di parola in parola, eccetto in queſto fine, che per non offendere le pie orecchie del Lettore, ſi è detta la ſuſtanza, ma non colle parole ſue piene di grandiſſima e ſcandaloſiſſima immodeſtia.*

FULGENZIO.

TAnto è lontano, che il Padre Bovio riferisca di parola in parola quello, che dice Maestro Paolo, che non porta nè anco il senso. Dico dunque, acciò il Lettore non restasse ingannato, che non porta fedelmente l'Argomento, nè troverà mai, che Maestro Paolo opponga difetto di citazione alla Scomunica, nè meno al comandamento del rivocar le leggi, e render i prigioni; perchè quanto alla Scomunica non si ricerca citazione, ma monizione; quanto al secondo, che è il comandamento, dice, che il Monitorio si risolve in citazione. Ma il difetto della citazione Maestro Paolo l'oppone alla annullazione, o dichiarazione di nullità delle leggi, ed alla declaratoria delle censure incorse: però difenda questo il Padre Bovio, nè imponga il falso, che non conviene. Nè riferisce medesimamente bene il Padre Bovio la ragione di Maestro Paolo, per la quale pruova, che i due primi Brevi non sieno in modo alcuno citatorj, e che il terzo de' 17. Aprile nelle due sue parti sopraddette non sia parimente citatorio; il che per dimostrar chiaramente, sarà conveniente recitar la Dottrina di Maestro Paolo fedelmente. In quei Brevi si contengono tre cose: La prima è la dichiarazione, che gli Autori delle leggi, e delle carcerazioni dell' Abbate, e del Canonico sono incorsi in censure: La seconda, che le leggi, e i Decreti del Senato sono nulli: La terza comanda Sua Santità, che sieno ri-

rivocate le leggi, e i prigioni resi. Maestro Paolo intorno a queste tiene distintamente quattro conchiusioni. La prima è, che nessun di questi tre Brevi si può risolvere in citazione quanto alla declaratoria, che gli Autori delle leggi e Decreti sieno incorsi in censure, perchè la sentenza è fatta in essi Brevi, e la citazione è necessaria, che sia precedente di tempo alla sentenza. La seconda conchiusione è, che nessun di questi tre Brevi si può risolvere in citazione, quanto alla seconda cosa, che è la dichiarazione della nullità delle Leggi, e Decreti, per la ragione stessa. La terza conchiusione è, che quanto al precetto dell'annullar le leggi, e consegnar i prigioni, i due Brevi de' 10. Dicembre non si possono risolvere in citazione; e la ragione è, perchè il termine dato è quello, che fa risolver il precetto in citazione, ma in quei due Brevi non si dà termine alcuno, perlochè non si risolvono in citazione. La quarta conchiusione è, che quanto al precetto del rivocar le leggi sotto pena di scomunica, e di consegnar i prigioni, il Breve di Aprile si risolve in citazione per il dì 24. di termine. Questa è la Dottrina di Maestro Paolo nelle Considerazioni; vedremo ora quello, che risponderà il Padre Bovio, il quale aggiugne in fine, che ha lasciato di riferir le parole di Maestro Paolo per non iscandalizzar, o offendere le pie orecchie, e trattando di non offenderle, le offende con questa maniera, persuadendo, che ci fosse qualche grande eccesso: le parole tralasciate sono: (Avessero

ſero almeno udito una volta parlarne: foſſevi ſtato qualche diſcorſo ſtragiudiciale ſopra; ma che ſprovviſtamente ſia prima dannata, che inteſa è grande, e ſcandaloſa maraviglia:) le quali parole ho voluto riferire, acciocchè vegga il Lettore con che poca ſincerità proceda il Padre Bovio, che avendo in tutto queſto ſuo diſcorſo atteſo con manifeſtiſſime impoſture a denigrar la fama di Maeſtro Paolo coll' imporgli le Dottrine, che mai ſognò; quì con tacere quattro parole, voleva perſuadere, che ci foſſe qualche coſa rilevante, con dire, che tralaſcia parole piene di grandiſſima, e ſcandaloſiſſima immodeſtia; il qual modo di procedere, che nome poſſi meritare, ognun lo conſideri.

BOVIO.

RISPOSTA.

UNa ſola coſa vi è a propoſito nel diſcorſo di queſto Autore, cioè, che volendo provare la nullità delle ſentenze del Papa, cerca provarlo con moſtrare, che vi manchi alcuna coſa requiſita de jure Divino; *con che moſtra pur di intendere, e concedere, che ogni altra coſa, che ci mancaſſe* de jure humano, *non le farebbe nulle, non eſſendo il Papa obbligato ne' ſuoi giudizj a ſerbare il rigore in termini preſcritti dalle leggi poſitive. Ma ſe queſto conoſcete, o Fra Paolo, e perchè più baſſo poi richiedete nel Monitorio la clauſola giuſtificativa? E' forſe anco queſta clauſo-*

ſola de jure Divino? *Avvertite, che non mettiate troppo coſe* de jure Divino, *onde ne ſegua, che anco quelle due ſentenze date da Dio, contra Adamo, e Caino, ſieno per tal difetto nulle, non eſſendovi nelle loro citazioni, o monizioni la clauſola giuſtificativa*: Si te ſenſeris gravatum &c.

FULGENZIO.

SE la paſſione non offuſcaſſe la mente del Padre Bovio, egli avrebbe veduto, che tutta la Dottrina, e tutte le coſe conſiderate da Maeſtro Paolo erano a propoſito, perchè Maeſtro Paolo procedendo con la pura verità, s'appiglia a quel che è certo, e laſcia l'incerto. Se il Papa ne' ſuoi giudizj ſia obbligato a ſerbare i termini preſcritti dalle leggi poſitive di Santa Chieſa, e de' Santi Concilj, o poſſa far quel, che gli piace, come Superiore a loro, queſto è dubbio tra gli Scrittori Cattolici, e come dubbio non ſe ne ha voluto valere, ma ſi è appigliato al certo, che almeno ſia tenuto alla legge Divina. La deriſione uſata contra Maeſtro Paolo, avvertendolo, che non imputi mancamento il laſciar la clauſola, *Si te ſenſeris gravatum*, nella citazione Divina, *Adam ubi es?* oltrechè tiene un poco del ſacrilego, mettendo in burla le coſe della Scrittura, moſtra che da un ſolo non è dettata la voſtra riſpoſta, Padre Bovio, poichè ora ſi parla co' termini legali, ed ora tanto contro di loro, che deve reſtarne

ognuno con' maraviglia. Or che colpa di queſto ne ha Maeſtro Paolo? Dovea ſtarvi ſopra il voſtro Legiſta, e non laſciarvi far sì gran ſcappata. Ed ove trovate di grazia, che la clauſola giuſtificativa ſi metta nella citazione? Si metterà bene in un precetto, che cominci dall'eſecuzione, per farlo riſolvere in citazione: *Adam ubi es?* Queſta è formal citazione, e non ha biſogno di clauſola giuſtificativa, nè eſpreſſa, nè ſotto inteſa: e ſe la faceſſe il Vicario di Bobbi, non ne avrebbe biſogno, anzi non ci potrebbe entrar clauſola giuſtificativa. Il modo di proceder per giuſtizia ricerca la clauſola giuſtificativa, quando la citazione non è preceduta innanzi il precetto e ſentenza. In Adamo, e Caino furono tutte ſeparate, (e non vi burlate di Dio, che queſte ſono le coſe ſcandaloſiſſime.) E prudentemente Maeſtro Paolo ha addotto l'eſempio della Divina Giuſtizia: *Adam ubi es?* Non vedete voi, che Dio chiamò prima, ed aſcoltò le ſcuſe di Adimo, e poi lo condannò? E la citazione precedè ſeparatamente la ſentenza? Dio, che non può fallare, nè eſſer moſſo da paſſione, nè ingannato nella cognizione del fatto, usò così eſquiſitamente tutti quei termini, che ſerbar poteſſe il più pedaneo Giudice; parerà al Padre Bovio ſtrano, che li debbano ſerbar gli uomini? E vi è gran differenza da un modo all'altro, perchè ſerbando le forme ordinate, può eſſer che molte coſe intervengano, onde il Giudice ſii diſſuaſo da eſeguir i ſuoi affetti; ma facendoſi altrimenti ſi moſtra

trop-

troppo risoluta volontà, e pare che non si vogli sentir le ragioni, che possano persuadere a mutar in meglio le prime deliberazioni; se Dio avesse cominciato dall' esecuzione con Adamo, *Exi de Paradiso*, sarebbe stata necessaria la clausola: *Si te senseris gravatum*, ma non era possibile far più ordinato processo. *Adam ubi es? quare comedisti?* ed udita la scusa, segue la sentenza: *Nunc ergo maledicta terra*. Quelli, che leggeranno questo capo, crederanno, che il Padre Bovio abbia tolto in prestito gli altri discorsi legali, e che nell' accomodarli li abbia scomodati. Ma importunandoci egli col domandare, se la clausola giustificativa sia *de jure Divino*, gli risponde Maestro Paolo, che è *de jure Divino*, che la clausola giustificativa vi sia se non espressamente, almeno virtualmente, quando però al Precetto non è preceduta la citazione: e questa manca a' due Brevi de' 10. Dicembre, nei quali nè espressamente, nè virtualmente si ritrova; nel terzo vi è virtualmente ne' termini de' 24. giorni, quanto s' aspetta al Precetto di cancellar le leggi, e render i prigioni; e non vi è in modo alcuno quanto alla declaratoria delle Censure incorse, e quanto all' annullazione delle leggi, che tanto vi ho detto nel precedente capo, ed in tutti questi particolari il difetto è contra la legge Naturale, e causa nullità, che non si può difendere in modo alcuno. Ma se alle 80. righe di questo Breve ci fosse aggiunto in tre parole, cioè la clausola giustificativa, formalmente eziandio quanto al Pre-

cet-

cetto dell'annullar le leggi, e render i prigioni, ſebbene non era neceſſaria, forſe però ſarebbe ſtata lodata, maſſime che Navarro la ricerca ben formale nel luogo allegato; ma Maeſtro Paolo la ricercava virtuale almeno, il che è *de jure Divino* ne' due paſſi ſopraddetti, uno nella declaratoria delle Cenſure incorſe, l'altro nell' annullazione delle leggi, e non la trova; e queſte dice eſſere due nullità contra la legge Naturale.

BOVIO.

MA riſpondiamo direttamente. Il Papa ha fatto tre Atti. Ha irritato le leggi. Ha comandato, ſi rilaſciano i prigioni. Ed ha ſcomunicato, ed interdetto. E tutti queſti Atti ſono validi.

A' primi due non era neceſſaria citazione alcuna, eſſendo notorio, che le leggi erano fatte dai Signori Veneziani, ed altrettanto notorio dalla ſola lettura loro, che erano contra la libertà Eccleſiaſtica, ed eſſendo anco notorio, che gli Eccleſiaſtici erano da loro detenuti prigioni. E dove è notorio, che il Reo non ha ragione, o cauſa da addurre in ſua difeſa, non è neceſſario citarlo ad dicendum quare; *così nell' uno, e nell' altro caſo tengono i Dottori. Veggaſi l' Abbate* in cap. Parochianos, num. 2. de ſent. excom. & in cap. pervenit, & primo, num. de appell. *ove dice, che quando è notoria la violenza fatta a' Cherici, ſi può venire anco alla fulminazione, e denunzia ſenz' alcuna citazione. E Gemin.*

min. in cap. Eos de immun. Eccleſ. in num. 4. e *Felino* in cap. Eccleſia S. Mariæ., n. 108. de conſtit. *ove adduce molti altri Dottori, e dice, che ſe è notorio, che lo Statuto ſia contra la libertà Eccleſiaſtica, non ſolo il Papa, ma il Veſcovo lo può levare, e comandare, che ſi levi, e non ſi oſſervi, e dichiararlo nullo, ed invalido, ſenza alcuna citazione.*

BOVIO.

LA riſpoſta, che dà il Padre Bovio, è diritta appunto come un arco. Il Papa, dice, ha fatto tre atti: ed io dico, che non li ha ben numerati, ma che ne laſcia due principaliſſimi, e quelli appunto a' quali ha da riſpondere, ſe potrà. L'uno è, che Sua Santità ha dichiarati gli Autori delle leggi incorſi nelle Cenſure, e l'altro, che parimente ha dichiarato incorſi nelle medeſime Cenſure gli Autori della carcerazione. Se in una ſentenza foſſero cinque Decreti, e tre foſſero validi, e due invalidi, che ne parerebbe al Padre Bovio? I Legiſti dicono, che *Sententia continens plura capitula, aut pœnas, ſi vitiatur in uno, vitiatur in totum, præſertim ſi capitula ſint connexa, & uni actioni reſpondeant: Curt. Sen. conſ. 20. num. 23.* Quì la ſentenza riſponde bene a due azioni, l'una ſopra le leggi, l'altra ſopra i prigioni; ma nell'una, e nell'altra vi ſono i capi di nullità nella parte declaratoria delle Cenſure: ma poichè non vede il Padre Bovio come giuſtificar

que-

queſti due capi, e perciò li tralaſcia, attendiadiamo a vedere, come difenderà i tre, che tratta. A' primi due, dice il Padre Bovio, non era neceſſaria citazione alcuna, eſſendo notorio, che le leggi erano fatte contra la libertà Eccleſiaſtica, e gli Eccleſiaſtici erano carcerati. Che ti par Lettore della coſcienza di queſto Teologo? Come è notorio, che ſia contra la libertà Eccleſiaſtica una legge ſtabilita, e ſerbata in Francia, in Iſpagna, in Germania, ne' Paſſi Baſſi, in Sicilia, ed in più luoghi d' Italia? Come è notorio, che ſia contra la libertà Eccleſiaſtica un' azione, che non viene tenuta tale per opinione di tanti Dottori, e di tante Città? Se non ci foſſe altro, tutte le Città ſoggette a queſto Dominio credono pure, che queſte leggi, ed amminiſtrazioni di giuſtizia ſieno ſante, ed ottime; però non ſolo non è notorio quello, che il Bovio dice, ma è falſo. E' ben notorio, che l' Abbate, ed il Canonico ſono prigioni, ma che non ſieno legittimamente ritenuti, queſto non è notorio, ma falſo: e ſe foſſe notorio, biſognerebbe, che non ci foſſero ragioni da addurre per difendere le leggi, e carcerazioni ſuddette. Perchè tanti ſcrivono? Perchè tanti ſi affaticano? Perchè il Padre Bovio ha fatto 60. fogli di riſpoſte? Per ciaſcuna di queſte leggi raccoglie egli ſteſſo tanti Argomenti fatti a favore della Repubblica (ſi laſcia il giudizio al Lettore a quanti ha riſpoſto bene) ed ora dice è notorio, che non ci ſieno ragioni di ſorte alcuna per la Repubblica; perchè dunque ſi è

tra-

travagliato tanto in una cosa manifesta, e notoria? Non vede egli la sua contraddizione manifesta? Non basta il suo Libro per provare, che essi stessi sentono le difficoltà? Non voglio estendermi in questo più oltre, perchè tengo certo, che ciascuno l'avrà per cosa falsa, e detta dal Padre Bovio stesso contra la sua coscienza; al quale, quando bene l'affetto servisse da occhiali per colorir la sua opinione, non la mostrerà già colorita agli altri. E prego il Lettore a considerare, come possano star insieme quelle due cose; l'una, che sii notorio le leggi del Senato essere inique, ed insieme esser notorio, che non si possi addurre ragione alcuna in difesa di quelle; e la seconda, che lo stesso Padre Bovio raccoglie quarantacinque ragioni in contrario, oltre quelle, che studiosamente tralascia, da un solo libretto delle Considerazioni: adunque la Repubblica, Padre Bovio, per vostra confessione ha delle ragioni; come adunque è notorio, che non abbia ragione alcuna? E se fossero anco stati letti i Consigli di molti Eccellentissimi Dottori fatti in Padova, ed altre Città dello Stato, e fuori in Italia, ed in altre Regioni, il numero sarebbe assai maggiore. Nè può servire una risposta, che le ragioni sieno fallaci, perchè questo, cioè conoscere se le ragioni sono buone, o fallaci, e l'esame, che si fa, e si risolve, dopo aver udito il giudizio in ogni lite: bisogna bene, che siino fallaci le ragioni di chi ha il torto; e se rispondesse il Padre Bovio, che gli fosse notorio, le ragioni

non

non valer prima di averle udite, due cose ostano a questo. Prima, che Dio sapeva molto bene, che le ragioni di Adamo non valevano, e pur le udì; poi si aggiugne, che quantunque egli, come uomo dottissimo, possi ciò prevedere, e profetare, non però tutti loro di tanto sapere, e non si ha da chiamare notoria una cosa *in jure*, subitochè parerà a lui, sebben avesse *omnia jura in scbrinio pectoris sui*: senzachè si metterebbe in troppa gran derisione, che si fosse opposto con tanta diligenza, e con tanti ajuti a rispondere alle ragioni, che notoriamente conchiudono. E si sa bene, quando le Considerazioni sono comparse in Roma, che giudizio se ne fece; e se si pensò, che fosse necessario tentar di oscurare la loro chiarezza. Ma ricevuta la Confessione del Padre Bovio, che quando la Repubblica avesse avuto ragione alcuna, la sentenza del Papa, quanto a quella declaratoria, e irritoria, sarebbe nulla; il Lettore può assumere la minore, e conchiudere quello, che segue dall' Argomento, e dal Sillogismo. Con gli Autori, che cita, non occorre entrare in disputa; siamo molto d' accordo con loro. Altri dicono, che quando sia una legge notoriamente contra la libertà Ecclesiastica, per annullarla non occorre citazione, siccome sarebbe una legge, che proibisce predicar la legge di Cristo. Altri dicono, che quando la violenza agli Ecclesiastici usata è notoria, non occorre citazione; il che limitano, quando anco insieme è notorio, che la violenza sia illegittima; non è vero però in altri casi,

e per

e per esempio in questo caso, che dirò: E' notorio, che sia stato ucciso un Ecclesiastico, ciò non basta per dichiarar scomunicato l' omicida, perchè può averlo ucciso, trovatolo dalla propria Moglie, ovvero a necessaria difesa della sua persona; non basta, che sia notorio il fatto, ma conviene, che sia notorio, e che non ci sia ragione per difenderlo, ovvero per estenuarlo; il che però tanto poche volte può avvenire, che rarissime volte si troverà notorio, sicchè non sia necessaria la citazione. E questo non solo è da' Dottori deciso, ma anco continuamente praticato, del che narrerò un segnalato, e notabil fatto, sopra il quale molti Eccellentissimi Dottori hanno scritto, e consigliato, il quale, come famoso, ed assai recente, non solo è in tutti gl' Istorici, ma versa anco nelle memorie degli uomini. Del 1478. fu trattata una congiura di ammazzar Lorenzo, e Giuliano Fratelli de' Medici dall' Arcivescovo di Pisa, ed altri, con participazione, ed ajuto per quanto scrivono di Sisto IV. nè ritrovando modo più opportuno di ben eseguirla, fu stabilito il 26. Aprile giorno di Domenica, e per luogo la Chiesa di Santa Reparata, quando il Sacerdote riceveſſe il Santissimo Sacramento nella Messa Maggiore, alla quale dovevano intervenir Lorenzo, e Giuliano per onorar Rafaello Riario Cardinale, Nipote del Papa, che avevano i Congiurati fatto andar a Fiorenza per effettuare questo massacro. Il disegno si effettuò, e fu ammazzato Giuliano nel Tempio al segno dato

all'

all'ora predetta; e Lorenzo fu ferito, qual si salvò; l'Arcivescovo andato per occupar il Palazzo fu preso da' Signori, ed impiccato alle finestre con altri suoi seguaci, ed il Cardinal Riario ritenuto. Il Papa per la morte dell'Arcivescovo, e ritenzione del Cardinale, senza altra citazione scomunicò i Signori, ed interdisse il Dominio Fiorentino. Quella Repubblica pose il fatto in consulta; da molti Eccellentissimi Giureconsulti di quei tempi fu consultato, che le Censure erano nulle per difetto di citazione, nè salvava l'allegazione del notorio della morte dell'Arcivescovo; imperocchè quantunque questo fosse chiaro, bisognava però intender prima, se vi era ragione d'iscusarlo, perchè se quell'Arcivescovo era stato ucciso, quando attentava di occupar il Palazzo, ed ammazzar i Signori, era causa giusta di prevenire per impedirlo: e la Repubblica Fiorentina con l'autorità di tali Dottori risolvè di non serbar l'Interdetto, come nullo, ed ordinò, che si continuassero i Divini uffizj, nè si trovarono in quei tempi difensori delle passioni degli uomini; il che dico, perchè il Papa fu imputato esser in parte della congiura. Siamo appunto per quello, che tocca all'ordine del procedere nello stesso caso al presente; sono fatte tre leggi, e carcerati due Ecclesiastici, ed è notorio questo. Il Papa è venuto alla declaratoria delle Censure, ed all'annullazione delle leggi: se gli oppone la nullità per difetto di citazione, perchè ha la Repubblica Veneta tante ragioni, le

quali

quali conveniva prima udire, non per negare il fatto, che è notorio, ma per moſtrare che è legittimo, e che in quello non ci è offeſa di Dio, nè delle ragioni di alcuno. Perchè non biſogna, che il Bovio difenda queſta nullità, allegando il notorio. E le difficoltà narrate forſe ſono ſtate viſte da Bernardo Giuſti, perlochè non ha voluto fondarſi ſolo ſopra queſta arena, ma in diverſi modi riſponde altrimenti. Il primo è a car. 34. dove avvertendo, che Maeſtro Paolo in diverſi propoſiti chiama queſto negozio, o maneggio, penſa per virtù di queſte parole ſalvarſi, poichè non ſi ricerca citazione a' maneggi, e negozj. Al che brevemente dico, che nel ſuo principio furono ben trattate queſte difficoltà, come negozj, e Dio voleſſe che ſi foſſe così continuato: ma quando ſi è venuto a' Brevi, e comandamenti, ſi ſono fatti giudizj; e ſe piacerà al Giuſti dire, che ſia giudizio quello, di cui il fine è una ſentenza di ſcomunica, credo, che egli vedrà bene la leggierezza di queſta ſua fuga: onde a car. 36. dice, che i Brevi de' dieci Dicembre ſervono per citazione, aggiugnendo, che ci è anco la comparizione, perchè lo Ambaſciadore andò in virtù di quelli. Al che dirò, che in due modi la riſpoſta pecca. Prima perchè i Brevi furono preſentati uno li venticinque Dicembre, l'altro li ventitrè Febbrajo, e l'Ambaſciadore fu eletto li ſedici Dicembre, adunque fu non per comparire in virtù di citazione. E di quà ſi vede, come queſti uomini non cercano ſe non di vilipendere la dignità dei

Principi, poichè ſe per moſtrar riverenza, ed oſſequio, e trattar con la Santità Sua, come ſi tratta tra Principi, ſarà deſtinato un Ambaſciadore, ſubito lo vorranno far Reo comparente in giudizio, di maniera che biſognerebbe guardarſi molto di far ogni atto di riverenza verſo la Santità Sua, perchè immediatamente l' Avvocato Giuſti ſarebbe pronto a dargli nome di qualche atto pregiudiziale. Pecca anco la riſpoſta, perchè ne' Brevi de' dieci dichiara nulle le leggi, e le carcerazioni, e gli Autori incorſi nelle Cenſure; poichè eſſi, come nelle Conſiderazioni Maeſtro Paolo ha detto, ſoggiacciono allo ſteſſo difetto, che è il mancare di citazione; e perciò forſe non ſoddisfatto il Giuſti a car. 37. dice, che il Papa non ha proceduto come Giudice, nè con ordine giudiziale, ma ha fatto queſta azione, come Difenſore della Chieſa offeſa, ſicchè non è ſtato biſogno di citazione. Mai più ſentii dire, che ſcomunicare non foſſe atto di giuridizione, e non foſſe ſentenza, e poteſſe chiamarſi azione eſtragiudiziale. Se il Pontefice quì è parte, e vuole, che a lui l'altra ſi rimetti, pare che vogli eſſer anco più che Giudice, anzi pare, che vogli ſoſtenere due perſone incompatibili di Giudice, ed Attore. Se uno pretenderà di eſſer offeſo, ed il difenſor ſuo vorrà far la ſentenza, vorrà che a lui appartenga decidere, che il ſuo Cliente ſia ingiuriato; e determinar anco come debba eſſer riſarcito, non farà più biſogno di Magiſtrati, Chi ſi ha fatto difenſore dell' Attore, ſi con-

ten-

tenti, che uno non intereſſato ſoſtenga la perſona media di Giudice, perchè egli ſi può dire eſſer il medeſimo con l'Attore. Chi metterà ben tutte tre queſte riſpoſte, e l'altra del notorio inſieme, vedrà, che non vagliono un pelo per riſolvere l'Argomento. Lo ſteſſo Giuſti fugge ancora nella maniera ſteſſa, che fa il Bovio nel ſeguente capo, con dire, che ſiamo in caſo di Scomunica, ed Interdetto, con termine prefiſſo alla ubbidienza, e per queſta ſorte di caſi non ſi ricerca citazione: il che è vero, nè alcun ſi querela, che foſſe neceſſaria, ma ben ſi dice, che era neceſſaria per dichiarare i Legislatori incorſi nelle Cenſure, e ſimilmente per dichiarar le leggi nulle; e queſti ſono altri caſi, ne' quali la citazione è neceſſaria; laſcino pure da canto quello, dove neſſun cerca citazione, e ſe in realtà veggono, che quanto alle coſe ſuddette, le quattro riſpoſte date da loro nè diſgiunte, nè congiunte vagliono, ſi contentino di renderſi alla verità, e non credino, che eſſendo fatte molte azioni, col giuſtificare una, il Mondo reſti acciecato, ſicchè gli paja, che tutte ſieno giuſtificate.

BOVIO.

QUanto al terzo Atto di ſcomunicare, non ſtarò quì a diſputare, ſe la previa citazione, o monizione ſia così neceſſaria, che il Papa non poteſſe ſcomunicare ſenza eſſa, che non vi mancano Dottori, che lo dicano. Ma da-

to, che vi ſia neceſſaria una di eſſe, dico, che baſta la monizione, e non è neceſſaria la citazione, pigliando queſte due voci, citazione, e monizione, come l'Autore di ſopra le dichiara. Il che ſi raccoglie primieramente dal luogo ſteſſo di San Matteo al c. 18. di dove i Dottori provano la podeſtà, che ha la Chieſa di ſcomunicare. Nel qual luogo dice Criſto: Si Eccleſiam non audierit, ſit tibi &c. *Ove la voce* audierit, *che ſignifica ubbidienza, ha relazione alla monizione e precetto, e però moſtra, che la Chieſa ha da ammonire, e comandare, ed eſſo da ubbidire, e non dice:* Si coram Eccleſia non comparuerit, & adduxerit cauſſas, quare &c. *E pur così avea da dire, ſe la Chieſa era obbligata a citarlo prima,* ad dicendum quare. *Secondo, prova lo ſteſſo dal modo di parlare de' Sacri Canoni, e Dottori, che queſta previa chiamano monizione,* trina monitione &c. *Terzo, che tale è l'uſo della Sede Appoſtolica, e lo ſtile della Corte Romana; che in queſto fatto i Monitorj abbiano forza di citazioni.*

Eſſendo dunque ſtato ammonito il Senato 24. giorni avanti, non può dire queſto Autore, che non ſi ſia ſerbata nella ſentenza della ſcomunica la dovuta formà.

FUL-

FULGENZIO.

TUtto queſto Diſcorſo poteva tralaſciare il Padre Bovio, perchè ſiamo di accordo, che alla ſcomunica non ſia neceſſaria previa citazione, nè alcuno ha mai detto, che vi ſi ricerchi, perlochè è ſuperfluo provarlo, e per l'Evangelo, e per lo ſtile della Corte. Ma bene è ſtato affermato da Maeſtro Paolo, e s'afferma di preſente colla Dottrina de' Giureconſulti, che è neceſſaria la citazione alla declaratoria della nullità delle leggi, ed alla declaratoria delle Cenſure incorſe, e per difetto di queſta ſono nulli i Capitoli del Monitorio, dove ſi dichiara, che i Legislatori, e gli autori della carcerazione ſono incorſi in Cenſure, e dove ſi annullano le leggi ſtabilite, ſicchè niente di quello, che quì dice il Padre Bovio, fa al caſo; imperciocchè in due altre coſe diſcordiamo, l'una è, che Maeſtro Paolo dice aſſeverantemente, che alla Scomunica è neceſſaria la previa ammonizione, perchè Criſto l'ha comandato nel Vangelo, ma il Padre Bovio lo mette in dubbio, temendo non eſſer ripreſo, ſe dirà, che il Papa ſia obbligato di neceſſità far quello, che comanda Dio, e ſe in queſto dubita, non ſi può far altro. L'altra coſa, in che diſcordiamo, è, che abbandonato dal ſuo Legiſta, ha confuſi i termini di citazione e monizione, perchè avendo provato, e bene, che alla Scomunica non ſi ricerchi citazione alcuna, ma la ſola monizione, ſegue e dice, che

l'uso di Roma è, che i Monitorj abbiano forza di citazioni. Or questa sì che sarebbe una bella Dottrina, che Roma avesse introdotto uno stile contra il *jus Divinum*, che le monizioni precedenti le scomuniche si risolvessero in citazioni, le quali Dio nell' uso della Scomunica non ha ricercato, nè voluto. Altra cosa è la Scomunica, altra la declaratoria della Scomunica; la Scomunica è una Censura istituita da Cristo; la declaratoria della Scomunica è una sentenza della legge Pontificia umana per far noto, che uno sia scomunicato; a questa ci vuol citazione, perchè la legge naturale la ricerca innanzi ogni sentenza. I ventiquattro giorni di termine non si possono risolvere in citazione, perchè la citazione è per pronunziare Decreto, o Sentenza futura; ma la declaratoria suddetta contenuta nel Monitorio di Sua Santità viene ad esser già fatta, e così il dichiarar le leggi nulle, e gli autori incorsi nelle Censure, sono cose, che si effettuano nella propria presentazione, perchè i ventiquattro giorni di termine non possono servir per dir le ragioni fatta la sentenza, nè risolversi in citazione, che notoriamente è di cosa futura: però la conchiusione del Padre Bovio cade. Non vi disse mai Maestro Paolo, che nella Scomunica non si sia serbata la dovuta forma, ma dice, che questa è nulla, perchè non cade sopra peccato, ch' è la sua dovuta materia, e questa è la vera causa della nullità, perchè il Senato non ha errato, poichè le leggi sono giuste, e non sono con offesa di

Dio,

Dio, nè del Proſſimo, e però non contrarie alla libertà Eccleſiaſtica; onde tal Scomùnica fondata ſopra non dovuta materia è nulla, e non può nuocere in conto alcuno. Ma della declaratoria dice, che è nulla *ex defectu citationis*, la qual è *de jure Divino*, ha pur anco parlato chiaro; ma vorrebbe il Padre Bovio confondere quello, che diſtintamente ſi dice. Il Monitorio avendo dichiarato i Legislatori della Repubblica incorſi nella vecchia Scomunica de' Canoni, ha commeſſo una nullità, perch non li ha prima citati, ed avendo ſcomunicato il Senato per non rivocar le ſue leggi giuſte e ſante, ha commeſſo un' altra nullità, perchè ha ſcomunicato per opera buona. A queſte ragioni biſogna riſpondere, e non confonder l'una coll' altra. Voi, Padre Bovio, confondete quì la Scomunica da incorrerſi da chi ſarà inubbidiente colla declaratoria della Scomunica, incorſa da chi non ha ubbidito. Per iſcomunicare un inubbidiente, biſogna ammonirlo, che Criſto lo comanda. Per dichiarare ſcomunicato uno, che ſia già ſcomunicato, è neceſſario citarlo prima per udire le ragioni e difenſioni, che può avere per moſtrar di non eſſere ſcomunicato. Il Papa nel ſuo Monitorio fa, oltre le altre, ambedue queſte cose. Prima dichiara, che i Legislatori ſono già incorſi nella Scomunica dei Canoni; poi comanda, che le leggi ſi rivochino ſotto pena di un' altra Scomunica, per queſto ſecondo ſi ricerca la monizione, e non ſi nega, che ſia fatta ſecondo lo ſtile nuovo della

Corte ; ma quanto al primo bisognava citare anco secondo lo stile della Corte , e questo non è fatto , nè si può dire , che il termine di 24. giorni sia una citazione virtuale per le ragioni di sopra addotte.

BOVIO (1).

MA replica egli , che nel primo Breve dei 10. *di Dicembre il Papa già aveva dichiarato , che il Senato era incorso nelle Censure, ed a questa dichiarazione non era preceduta citazione alcuna , la quale è pur necessaria anco nella dichiarazione delle Censure.*

RISPOSTA.

A questo potrei dire , che quando l' eccesso è notorio , ed a tale eccesso in jure *è inflitta la Scomunica* ipso facto , *si può venire alla denunciazione senza alcuna citazione. Così tiene l' Abbate nel luogo di sopra addotto , e si cava dal cap.* de manifest. 2. q. 1. *dal cap.* Evidentia de accusat. *dal cap.* illud de Cler. excomm. ministr. *e dal cap.* Bonæ memoriæ , *ed il* 2. de elect. *e così afferma* Silv. Tabiena , & Navar.

Ma perchè Nostro Signore in questa Scomunica ha proceduto con tutti i termini (2) , *ancor con quei,*

(1) Fogl. 31. Primieramente senza citazione.
(2) Silv. excom. 1. n. 12. & 13. Tabien. n. 3. Navar. in Man. c. 27. num. 10.

quei, che ſi potevano tralaſciare, dico, che non è vero, che in quel Breve ſi dichiarino ſcomunicati i Legislatori, e non vi è alcuna parola giudiziaria, nè excommunicamus, *nè* denunciamus, *nè* declaramus, *nè altra ſimile, che poſſa ſignificare tale atto. Ivi ſolo per modo di ſemplice narrativa ſi avviſa il Senato, che quei, che hanno violata la libertà Eccleſiaſtica in fare, o adoperare ſimili leggi ſono incorſi nelle pene, e cenſure de' Sacri Canoni. E queſto premette il Papa, come preparativi alla monizione, che ſegue, cioè, acciò vedendo eſſi il male ſtato, ed il grandiſſimo pericolo dell' Anima, in che ſi trovavano, ſi diſponeſſero ad ubbidire, e provvedere alle coſcienze loro, come vedrà chiaramente chiunque leggerà il detto Breve.*

FULGENZIO.

DUe altre riſpoſte apporta il Padre Bovio in difeſa di queſto mancamento di citazione, il quale annulla la ſentenza, quanto alla declaratoria. Prima riſponde replicando lo ſteſſo detto di ſopra, che quando il fatto è notorio, e la Scomunica *ipſo facto inflicta in jure*, ſi può venire alla denunciazione ſenza citazione, e lo pruova allegando alcuni Dottori. Al che brevemente replicherò, che gli reſta ſempre di provare, che vi ſia errore notorio; e nel caſo noſtro non lo proverà mai, perchè non ci è errore alcuno, e quanto più ed egli, e tanti ſi affaticano di moſtrar, che ſia ragione di venir a

Cen-

Cenſure, tanto più moſtrano, che non ſiamo in caſo di notorio; e replico anco, che troncatamente pòrta quì la Dottrina degli allegati Dottori. Perchè queſti non diranno mai, chè ciò ſi poſſa fare, quando l'eccesſo è notorio aſſolutamente, perchè ſarebbe falſo, ma quando è notorio talmente, che non può eſſerci ſcuſa, o difeſa. Viene poi il Padre Bovio alla ſeconda riſpoſta, la quale ſe foſſe tanto vera, come volontaria, ſcioglierebbe la difficoltà, ed è, che il Papa non ha dichiarati incorſi nelle Cenſure gli Autori delle leggi, e la ragione detta da lui è, che nel Breve non ſi trova alcuna di queſte parole, nè *excommunicamus*, nè *denunciamus*, nè *declaramus*, o ſimili, che dichiarino queſto atto. Primieramente la ragione oppone due nullità in due capi per difetto di citazione, una contra la declaratoria delle Cenſure, l'altra contra la annullativa delle leggi; la riſpoſta non ſi può adattare a queſta ſeconda, e pertanto anco il P. Bovio non la tocca, ſicchè reſta in queſta parte ſenza riſpoſta. Ma, in quanto ſi adatti alla declaratoria, P. Bovio, eccovi la pruova, che la voſtra riſpoſta non vale. Chi diceſſe: Il Senato di Venezia già alquanti centinaja d' anni proibì, che ſi edificaſſero Chieſe ſenza licenza ec., e fece bene, e perciò non incorſe in alcuna Cenſura, direſte voi, che queſto parlaſſe contra il Breve del Papa, o no? Se no, adunque è lecito così dire, ed è anco lecita l'opera, e non dovete dolervene; ma ſe parla contra il Breve del Papa, adunque il Papa ha dichiarato, che i

Co-

Coſtitutori di quella legge ſiino incorſi nelle Cenſure; Voſtra Paternità di ſopra tanto ſi affaticò a moſtrare, che, quando coſta del fatto, è gran ſpropoſito ſtar ſulle parole, ed ora contra un fatto sì evidente fate forza nelle parole? Dimodochè dicendo in un Breve eſpreſſamente il Giudice: Tizio è ſcomunicato per aver fatto la tal coſa, non s'intende dichiarato, perchè non vi è *declaramus?* Quando Sua Santità dice, che i Legislatori ſono ſcomunicati, dice egli il vero, o il falſo? Vuole, che i popoli, dove ha affiſſo il Monitorio, lo credino, o no? Se vuole, che così ſi tenga, dunque dichiara, che così ſia: i Brevi ſono pubblici, due mandati a tutta la Repubblica, il terzo affiſſo e ſtampato, e la Sua Santità vuole, che per quei ſi ſappia, che i Statutarj ſono incorſi in Cenſure, e queſto non è dichiarare, perchè non ci è *declaramus?* Chi diceſſe in un Cedolone affiſſo: *Titius eſt excommunicatus*, ovvero *Titius, ut excommunicatus, vitetur*, perchè non ci è *declaramus*, *denunciamus*, ognuno può trattar con lui? Credo, che ogni uomo ſi riderà del nuovo modo di cavillare. Il Papa dice nel Monitorio, che *Statutarii ſententiam excommunicationis incurrerunt*, e quello è ſtato attaccato: vi addimando, ſe ſi attaccaſſe un Cedolone in Roma, che diceſſe: *Titius ſententiam excommunicationis incurrit*, quello ſarebbe denunciato, o no? Non vedete, che è una fuga ridicola? Vedi, Lettore, queſta Dottrina mirabile del Padre Bovio. Un Giudice Eccleſiaſtico con pubblico Breve dice: Il Senato di Ve-

ne-

nezia per aver fatte tre leggi è incorso nella Scomunica, e vuol, che se gli creda, che sia scomunicato, ma per non esservi il verbo *declaramus*, il Padre Bovio non l'ammette per declaratoria.

BOVIO.

NOn accade dunque, che esageri questo Autore, come fa a fog. 23. e dica: Che adesso sieno dichiarati per iscomunicati tanti uomini pii defunti in Cristo, quali hanno continuamente comunicato con i Pontefici de' tempi loro; che altro è se non condannare i predecessori della Santità Sua, ed affermare, che non abbiano esercitata la cura delle anime, come dovevano ec.? Perchè si risponde, che se i Papi comunicarono con loro, non avranno sapute tali loro leggi, che per simili cause avendo i Papi scomunicati Imperadori, e Re, non le avrebbero tollerate alla Repubblica Veneta. Il Papa poi, come si è detto, in questo Breve non scomunica, nè dichiara alcuno scomunicato, o dannato; ma solo narra quello, che è chiaro, ed indubitato, cioè, che chiunque fa leggi contra la libertà Ecclesiastica incorre nelle Censure di Santa Chiesa. Del resto, se quei Legislatori siano morti in Cristo, o no, non ne parla, e lo lascia al giudizio di Cristo supremo Giudice, il quale sa, come essi provvidero alle coscienze loro, e con che disposizione passarono da questa vita.

FUL-

FULGENZIO.

NOn ci è esagerazione alcuna di Maestro Paolo, nè il fatto si poteva più semplicemente narrare: i Pontefici passati hanno comunicato col Senato di Venezia, adunque non l'hanno avuto per iscomunicato, e se l'avessero avuto per tale, avrebbero mancato del loro dovuto officio non avvertendolo: Risponde il Padre Bovio (non l'hanno fatto, perchè non avranno saputo). Or lasciando i più vecchi Pontefici, Papa Paolo IV. è stato per molti anni Confessor famoso in questa Città; Sisto V. è stato Confessore, ed Inquisitore: Innocenzio IX. è stato Nunzio in tempo anco, quando si sono ventilate alcune controversie; sarà un grande accidente questo, che tanti vissuti e praticati in Venezia sì lungamente mai l'abbino saputo, ed ora in quattro mesi si sia risaputo da chi non vi è stato: ed oltre questo si raccordi il Padre Bovio, che non si deve mai affermar senza manifestissima pruova una cosa, che sia contra *præsumptionem juris*, essendo stati quì continuamente i Nunzj della Sede Appostolica, oltre i Prelati dello Stato, oltrechè trattandosi di cause di legati, di Testamenti, Donazioni, fabbriche di Chiese, e giudizj Criminali, che sono cose quotidiane, la legge presupponerà sempre la scienza. Che poi per tali cause i Papi abbino scomunicati Re, ed Imperadori, conveniva mostrarlo, non dirlo solamente, perchè tali leggi sono in Francia fatte da nove Re, e niuno è stato

sco-

ſcomunicato per queſto. In Germania vive la legge di Ferdinando Imperadore, ed altre in diverſe Città, e ne' Paeſi Baſſi vive quella di Carlo V., in Sicilia quella di Federico II., ed in Portogallo quella del Re Emanuele; le leggi le vediamo, e ſappiamo, ed è certo, che per queſte non ſono ſtati ſcomunicati; perlochè la veriſimilitudine del Padre Bovio cade, e ciò ſi vede chiaro, perchè egli non ſi ſoddisfa della differenza verbale, che ha fatto con dire, che il *declaramus* non ci ſii, ma adeſſo aggiugne, che il Papa in queſto Breve non dichiara alcun ſcomunicato, ma narra, che chi fa leggi contra la libertà Eccleſiaſtica incorre le Cenſure, il che ſtarebbe bene, quando non ci foſſe altro, e ſi ſtaſſe in queſto univerſale, e ſarebbe tanto quanto portar il cap. *Noverit* di Onorio III., e neſſun ſi dolerebbe, non ci ſarebbe declaratoria alcuna, e ſi direbbe la intera verità: ma il Papa viene al particolare, e dice: i voſtri Anteceſſori, e voi avete fatte leggi tali, ſiete ſcomunicati, ed incorſi in Cenſure di Santa Chieſa; queſto è quello, che diſcende al particolare, e che importa. Vedete, Padre Bovio, che non ſi può difendere in queſta parte la voſtra riſpoſta, ſiccome anco quando ſoggiugnete, che de' morti non ſi fa la diſpoſizione, che ebbero nel paſſar da queſta vita: imperocchè queſto ſi dee laſciar al giudizio di Dio, e Maeſtro Paolo fa lo ſteſſo, e preſuppone che ſiino paſſati in Criſto; ma parla delle azioni loro fatte nella vita, e dice eſſer coſa aſſai maravigliosa, che

ſii-

ſiino notate le azioni loro fatte in vita, avendo comunicato con i Pontefici de' ſuoi tempi, perchè ſe i Papi aveſſero conoſciuto le azioni loro per degne di Cenſura, non avrebbero comunicato con loro.

BOVIO.

SE io mi credeſſi poi, che queſto Autore parlaſſe della Scomunica, quale ne' Brevi del Papa viene minacciata da incorrerſi ipſo facto, *ſe non ubbidiranno con rivocar le leggi, ec. ed in queſta ſi doleſſe non eſſere preceduta citazione, io moſtrerei con la dottrina di Silv.* excommun. 1. num. 13., *di Antonio Butr. e degli altri Dottori nel cap.* ſacro de ſentent. excommun., *che quì non ci è neceſſaria altra citazione, o monizione. Ma credo non parli di queſto, perchè ſi ſa, che quando ſi ſcomunica per la futura colpa, lo ſteſſo Precetto, che ſi fa, è monizione, ed è in podeſtà di colui, a chi ſi fa, di ubbidire, e non incorrere.*

FULGENZIO.

ESſendo tanto chiara la iſtituzione di Criſto, par ſuperfluo dubitare, che contra quella alcuna perſona ricerchi nella Scomunica alcuna citazione precedente, e l'offerirſi di provarlo per Silveſtro, e Butrio è voler dar luce al Sole con picciolo lume; neſſuno ſi duole, che manchi monizione al Monitorio, ſebben alcuno potreb-

be

be dolerſi, come nel principio di queſta Parte ho detto, che molte monizioni, che ſi doveano far prima, ſiino fatte dopo, e che ſiino ſtate convertite in maldicenze, e calunnie, e che al Monitorio manchi la giuſtizia della cauſa.

BOVIO (1).

SEcondo Argomento. A' fogli 46. comincia a conchiudere, ed in ſuſtanza dice, che ſtando, che per le addotte ragioni Dottori, ed eſempj di altri Principi, e Regni, i quali hanno ſimili leggi, e coſtumi, non è chiaro, che gli Statuti Veneti ſieno contra la libertà Eccleſiaſtica, e la coſa almeno è dubbia; non dovea precipitarſi queſta Sentenza, ed Interdetto ſenza conſiderare maturamente gl' inconvenienti, che dice il cap. Alma mater, *atteſo maſſime, che, come dice San Paolo, i Prelati in ſimili coſe hanno a procedere* in ſpiritu lenitatis.

RISPOSTA.

La coſa non è dubbia, ma certiſſima. La legge del non poter la Chieſa acquiſtare ſtabili (e lo

(1) *Fogl.* 46. Ora tornando. Innoc. Reg. Franco. Non. Dec. an. 14. Gard. Ep. 10. Cal. Junii an. 15. Gregor. Ep. Burgen. V. Non. Apr. an. 5. Alex. in ſua Bulla 5. Kal. Apr. an. 2. Clem. Reg. Porf. pr. Kal. Au. an. 4. Mart. Ep. Parm. 5. Kal. Ma an. 2. *Fogl.* 47. Dice il Pontefice.

lo ſteſſo è del non poterſi dedicare i fondi in Chieſe) già è ſtata condannata da Innocenzio III. Gregorio IX. Aleſſandro IV. Clemente IV. Martino IV. ed altri. Per quella de' beni Enfiteotici non ha l'Autore addotto pur un Dottore, nè un eſempio, che più mai ſia ſtata fatta, nè pur una ragione ſoda, ma ſe n'è ito in parole. Il giudicare gli Eccleſiaſtici toccare a' ſuoi Prelati de jure Divino, *o almeno Pontificio, contra il quale non poſſa coſa alcuna il Principe Secolare, ſi è moſtrato eſſere comune opinione di tutti i Cattolici. Nè ſi è precipitata queſta ſentenza, ma proceduto con ogni lenità, e pazienza. Degli inconvenienti ſe ne veggono pur troppo:* Sed væ homini illi, per quem ſcandalum venit. *Se dal Papa, o da altri, tutto il Mondo il ſa.*

FULGENZIO.

LA certezza è una qualità, che naſce molte volte dalla diſpoſizione del ſoggetto; però non è maraviglia, che voi, Padre Bovio, e gli altri, che più con affetto, che con ragione ſono ſtati ſomminiſtratori della materia di queſto incendio, tengano, che la controverſia ſii chiara per il ſuo partito, ma io non dubito, che la coſcienza interiormente, quando l'affetto ſi rimetta, non gli rimorda; e chi è ſpogliato di intereſſe, ed attende alla validità delle ragioni, ſenza alcun dubbio conoſcerà la giuſtizia delle leggi, e giudizj del Senato. Se ne accorge il Padre Bovio, e credo, che così farebbe qualun-

que Lettore del ſuo Libro, e però quì (coſa che ſino al preſente non ha trattato) allega in pruova della parte ſua alcune Bolle de' Pontefici Innocenzio III. Gregorio IX. Aleſſandro IV. Clemente IV. e Martino IV. Alle quali non dicendo egli dove ſi trovino, nè che particolar contenghino, non poſſo riſpondere ad una per una, ed a paſſo per paſſo, che volentieri farei, ma in univerſale gli dirò bene, che non gli poſſono ſervire per pruova alcuna; prima, perchè reſterà dubbio, dove ſieno ſtate tenute queſte Bolle ſino adeſſo; che ſe con queſte ſi ha da dar regola al Mondo, biſogna bene, che il Mondo ne abbia notizia. Quello, Padre Bovio, che ſerbate per voi, tenetelo quanto vi piace in ſecreto; ma quello, che volete adoperar per regger altri, non è dovere, che lo moſtriate con i voſtri vantaggi, che a queſta maniera per tutti i propoſiti allegareſte Bolle incognite. Oltre di ciò, quel che più importa, non poſſono queſte tali Bolle eſſere di valore alcuno; perchè la prima è innanzi al Decretale, tutte le altre ſono innanzi al Seſto, ed in queſti non ſono inſerite. Nel 1298. ſi fece il ſeſto delle Decretali, nel quale raccolſe Bonifacio tutte le Bolle corſe tra quell'anno, ed il 1228. e le altre, che non foſſero in quelle regiſtrate, le rifiutò. Così dice la Bolla di Bonifacio: *In judiciis, & in Scholis nullas alias præter illas, quæ inſeruntur, aut ſpecialiter reſervantur in eo, Decretales, aut Conſtitutiones a quibuſcumque noſtris Prædeceſſoribus, Rom. Pontif. poſt editionem dicti volumi-*

nis

nis (ideſt Gregoriani) promulgatas recepturi ulterius, aut pro Decretalibus habituri. Sicchè qua il Padre Bovio ſi vuol valere contra di noi di Scritture già dagli ſteſſi Pontefici rifiutate, come di niuna autorità, anzi delle quali dagli ſteſſi Pontefici è ſtato proibito il valerſene, ed averle per obbligatorie. Ma perchè ce n' è una di Gregorio IX., che fu innanzi il 1228. doveva vedere, che lo ſteſſo Gregorio nel proemio delle Decretali dichiara, che quelle, le quali non ſono nelle ſue raccolte, ſieno per la ſimilitudine, contrarietà, proliſſità, e confuſione riſecate come inutili, ed aggiugne, che ne' giudizj, e ſcuole ſia proibito uſar fuor che quelle della ſua compilazione; ed il Padre Bovio ci porta una dello ſteſſo Pontefice, che ha fatto la compilazione, e però rifiutata con le altre, come inutili; ſicchè le voſtre Bolle, Padre Bovio, ſono annullate, la prima dallo ſteſſo Papa ſuo Autore, e le altre da Bonifacio VIII. E ſe queſte Bolle foſſero di autorità, e la quiſtione foſſe ſtata per eſſe diffinita, come i Dottori l'avrebbero poſta in dubbio? Come non avrebbero allegate queſte Bolle per riſoluzione di queſta materia? Queſto è un modo di trattare molto fraudolente, e ſcandaloſo, perchè mette in dubbio più che non biſognerebbe. Dell'altra legge (che pur oſtinatamente vuol chiamar dei beni enfiteotici, perchè egli par peccato riconoſcere l'error ſuo) ſi è portato e leggi ſimili, e Dottori, e ragioni invincibili, come il Lettore potrà conoſcere dagli ſpropoſiti delle riſpoſte. Dei

giudizj ſi è riſpoſto con la dottrina de' Cattolici, la quale abborriſce la Superbia, e comanda, che ſi riconoſca da' favori de' Principi quello, che è grazia loro, e non vuole attribuire a Dio quello, che alla Maeſtà Sua non è piacciuto ordinare, come a lungo ſi è diſcorſo, moſtrando la vanità delle pretenſioni di poſſedere con titoli contrarj. Degli ſcandali, ed inconvenienti nati non metta di mezzo la perſona del Pontefice, di cui non convien parlar nelle noſtre altercazioni, e diſpute, e non recuſiamo ſottoſcriverci al detto: *Væ homini illi, per quem ſcandalum venit*. Ed oltre quello, che tutto il Mondo ſa, confidiamo nel giudizio di Dio, che muoverà la Santa mente del Pontefice per rimediar al male, che la malignità umana va facendo maggiore?

BOVIO.

SEgue, *e muove dubbio: e perchè dicendo nel Monitorio il Papa, che il Duce, e Senato di Venezia hanno fatto negli anni addietro molti, e diverſi Statuti, per i quali ſono incorſi in Cenſure, ma tra gli altri queſti tre: e perchè, dice egli, ſe ſono molti, e diverſi, non è ammonito il Senato ſe non di tre, dovendoſi ammonir di tutti, acciò ſe ne rivocheranno ſolamente parte, non ſi laſcino gli altri in dannazione delle anime.*

RISPOSTA.

Questo Autore non trova cosa, che lo contenti: sino ad ora si è doluto, che il Papa pretende troppo, ora redarguendo si querela, che poco. Ma come di sopra dovea aver per bene, se il Papa faceva menzione de' soli beni Enfiteotici, potendo con più grave querela dolersi anco degli altri; così ora si risponde., che se vi sono altri Statuti simili, abbastanza per poter essi provvedere alle coscienze loro ne restano ammoniti, mentre si ammoniscono di questi: ma mentre il Papa col rigor delle Censure preme nella rivocazione di questi tre soli, dove più grave, ed evidente è la violazione della libertà Ecclesiastica, e la diminuzione, ed impedimenti del Culto Divino, si dovrebbe quindi conoscere la sua benignità, e che non pretende le ragioni d' altri, quando manco ricerca tutte le sue.

FULGENZIO.

ANco qua ci mette pure la persona del Pontefice di mezzo; di questa non trattiamo. Nessun si duole di quel, che lasciate, ma di quello, che dichiarate volere oltre le quattro cause espresse: perchè mentre dite, che oltre quelle ve ne sono delle altre, e molte, si vede, che mirate all'infinità, di questo ci duole, e poi nel sostentar quello, che dite qua, date una risposta molto ingiuriosa alla Santità Sua, e portate una falsa dottrina, ed indegna di Cri-

ſtiano. E qual maggior ingiuria ſi può far al Pontefice, che dire, che vogli non una totale, ma imperfetta ſalute delle anime a lui commeſſe? Il voſtro fondamento è, che il Pontefice pretendendo mille coſe, col domandarne quattro faccia ſervizio; ma, Padre Bovio, il Pontefice è (come di ſopra ſi è detto) un diſpenſatore, non padrone, perlochè ſe laſcierà di addimandar alcun debito contra il voler Divino, egli offenderà la Sua Maeſtà, e non per queſto reſterà di peccare chi lo ritenerà. Il proccuratore non può donare quello del principale, ed è obbligato ad eſiger tutto, e non può il Pontefice diſſimulare in modo alcuno, nè uſar connivenza ne' peccati. Se la Repubblica ha offeſo Dio in mille modi, biſogna ammonirla di tutti, nè credere, che ſi poſſi far una penitenza parziale: la noſtra condoglianza è, che fate al preſente quattro gravami, ed accennate, che volete farne degli altri; moſtrate, che Sua Santità abbi proceduto con modo difettoſo; perchè ſe dal canto della Repubblica ci foſſero altri peccati diverſi da quelli, che ſono ripreſi, non ſarebbe ſtata queſta legittima provviſione, nè comandata da Dio; poichè moſtrerebbe di non aver cura, e provvedere alla intera ſalute delle anime. Ridicola coſa è dire, che con l'ammonizione di queſti quattro reſtino queſti Signori ammoniti di tutti gli altri. Chi può indovinare dove darete? Non avete ſino al preſente ſerbati i modi ordinati da Dio, ſicchè ſtudiando la legge ſua ſi poteſſero intendere i voſtri penſieri; anzi quando da quel-

quella ſi poteſſero intendere, non volete, che gl' intendiamo; imperocchè dianzi volevate tutti per pecore, a' quali non tocchi nè ſapere, nè giudicare; e come ora volete tutto il contrario? Per certo non accetteremo la voſtra dottrina falſa, che chiama benignità la connivenza de' delitti, ove ſia la dannazione delle anime, ed ove ſia il peccato di chi ne tiene cura. Benignità ſarà quella del Medico, che diſſimula il male, che non ſi può curare ſe non conoſciuto? Piuttoſto ſtimerò uffizio di buon Medico il non dipingere la ſanità per morte, ed il non metter timore all' infermo del male, che non ha, e il non eſtenuarlo, o aggrandirlo, ma dire la vera gravezza del male, che in eſiſtenza conoſce. Abbiamo però grandiſſima ſperanza nel Signore, che manifeſtata la innocenza della Repubblica, e la riverenza dovuta, che porta all' Ordine Eccleſiaſtico, non laſcierà lungamente, che ſieno offeſe le ragioni, e libertà di queſto Stato.

BOVIO.

S*Oggiugne poi l' Autore queſte parole: Comandò il Salvatore l' uſo della Scomunica per i peccati, e che ſono in danno dell' anima, quando diſſe:* Si peccaverit in te frater tuus (1). *Ma S. Paolo eſpreſſe, quali queſti foſſero, dicendo:*

(1) *Fogl.* 47. Comandò il Salvatore. Matth. 18. 1.Cor. 5. Matth. 18.

Si is, qui frater nominatur, eſt fornicator, aut avarus, aut idolis ſerviens, aut maledicus, aut ebrioſus, aut rapax; cum ejuſmodi nec cibum ſume. *Perlochè ſi può dire al tempo preſente quello, che il Figliuolo di Dio diſſe*: Væ vobis, qui decimatis mentam, & anetum, & ciminum, & reliquiſtis, quæ graviora ſunt legis judicium, & miſericordiam, & fidem. *E ſegue dicendo, che le leggi della Repubblica Veneta non ſono* in perniciem animarum, *nè meno* in ſcandalum plurimorum, *come dice il Breve, che niuno ſi ſcandalizza di veder punire i delitti, raffrenato il luſſo, o l'avarizia, ma sì bene del contrario.*

RISPOSTA.

Parla in un certo modo queſto Autore, come ſe vi foſſero alcuni peccati, che non foſſero in danno dell'anima. Concetto Eretico di alcuni empj, quali ſtimano, che la ragione di Stato diſpenſi in tutte le leggi umane e divine, e faccia lecita ogni ingiuſtizia, ed empietà, quaſi che non poſſa eſſere in danno dell'anima coſa alcuna, che ſia in pro, conſervazione, ed aumento dello Stato. Quei, che racconta l'Appoſtolo, ſono peccati degni di Scomunica, e ſebbene non vi ſono tutti, tra queſti però numera l'eſſere rapace, che fa al preſente propoſito, perchè l'uſurpare la giuriſdizione Eccleſiaſtica, con la forza e violenza della podeſtà laica, è vera rapina. Il difendere la libertà Eccleſiaſtica non è decimare mentam, &

ane-

anetum, *ma ſibbene*, non derelinquere legis judicium, *acciò non cada queſta giuſta riprenſione di Criſto ſopra il Papa, che laſci uſurpare ai Laici i giudizj degli Eccleſiaſtici* de jure Divino *a' ſuoi Prelati dovuti.*

FULGENZIO.

IL Padre Bovio per gran voglia pur di mordere ha fatta una ſpeculazione molto degna della ſua Dottrina, inſegnando che da queſta forma di parlare uſata da Maeſtro Paolo, cioè (i peccati che ſono in danno dell' anima) ſi poſſa cavare, che ſi vogli dire eſſervene altri, che non ſono in danno dell' anima: di modo che per la Dottrina del Padre Bovio chi dirà, il Papa, che è Vicario di Criſto, ſi dovrà intendere, che vi ſia un altro Papa, il quale non ſia Vicario di Criſto; ed il Bovio, che è Frate Carmelitano, adunque ci è un altro Bovio, che non è Carmelitano, ama Dio, che è Creatore del tutto, adunque ci è un altro Dio, non Creatore; e così il relativo è fatto eccettivo; perchè non portar la Dottrina Appoſtolica, come Maeſtro Paolo la porta? Se pur voleva apportar il Bovio coſa veriſimile, doveva dirci, *alligant onera gravia, & importabilia, & digito ſuo nolunt ea movere*. Conoſce Maeſtro Paolo una ragion di Stato, la quale è il convenevole di ciaſcheduna coſa, e pertanto dopo aver dato la ſua gloria, ed il ſuo onore a Dio, quale la Maeſtà Sua vuole e ricerca dagli uomini,

ten-

tende alla conſervazione delle private e pubbliche ragioni. Ed ha per empj e pieni di concetti Anabattiſtici quelli, che tentano diſtruggere la ragion di Stato, la quale è conforme alla legge di Dio, e dallo ſteſſo Dio comandata; nè queſta cerca diſpenſa nelle leggi Divine, ma tutte vuol che ſi ſervino in tutto e per tutto, e ſenza eccezione alcuna; e non permette agli adulatori, che ſcrivono del ſuo Principe; *quod poſſit diſpenſare in jure Divino: quod poſſit diſpenſare contra Apoſtolum, nec quod ſit major Apoſtolis*; nè concede gli attributi Divini, che gl' Idolatri ſcgliono in queſti tempi calamitoſi dare agli Dei, che eſſi fabbricano in terra, nè per far il fatto ſuo penſano di poter levare i giuramenti legittimi, come ſi vede in più di cento libri ſcritti da quei, che profeſſano non attendere a ragione di Stato. Ma riſervato il luogo ſuo, e la indiſpenſabile autorità della legge Divina, quanto al rimanente, in quello che tocca le coſe temporali, la ragione del buon Governo, che queſta ſecondo il Padre Maeſtro Paolo vuol dire ragione di Stato, diſpenſa tutte le leggi umane; e riguardando le ſole leggi umane dice: *ſalus Populi ſuprema lex eſto*, che così reſta ubbidito Dio, ed il Mondo governato ſecondo la ſua Santa Iſtituzione; e poichè l' uomo ha reſo il ſervizio a Dio, ed uſate ſecondo i Precetti ſuoi le coſe Spirituali, quali mai in neſſun caſo ſono contra la ragione ben inteſa di Stato, nè combattono con lui, indirizza il rimanente delle temporali al ſervizio pubblico, e tiene per

vera

vera queſta propoſizione, che ſerbata la legge Divina in tutto, e le Eccleſiaſtiche nelle coſe Spirituali, neſſuna coſa può eſſere in danno dell'anima, che ſia in prò e conſervazione, ed aumento dello Stato, e l' ha pertanto vera, che non dubita punto, che la contraria, la quale quaſi manifeſtamente inſinua il Bovio, non ſia eretica, ed empia, quaſi che la vera Religione ripugni e diſtrugga il beneficio, e la conſervazione, ed aumento dello Stato; quaſi che i Santi non abbino detto chiaramente, che Criſto *non venit politias evertere, ſed perficere*. Ci è bene, per intelligenza del Padre Bovio, la ragion finta di Stato inimica di Dio, il ricoprire gl' intereſſi mondani, libidini, avarizie, con manto di pietà, e ſotto ſimili preteſti uſurpare le ragioni, e la ſuſtanza altrui, e queſta fu grandemente ripreſa da Criſto Noſtro Signore, quando diſſe: *Væ vobis ſcribæ, & phariſæi hypochritæ, quia comeditis domos viduarum, orationes longas orantes, & væ vobis, qui ædificatis ſepulchra prophetarum, & ornatis monumenta juſtorum, & dicitis, ſi fuiſſemus in diebus patrum noſtrorum, non eſſemus ſocii eorum in ſanguine prophetarum. Itaque teſtimonium eſtis eorum, qui prophetas occiderunt*. Perchè, Padre Bovio, non abborrivano più gli uomini carnali di quei tempi la dottrina dell' umiltà, e diſprezzo del Mondo di quello, che voi abborrite adeſſo. Sono anco ſforzato dirvi, che mi parete appunto quello, che ha il furto in ſeno, e grida, che ſi dia al ladro: voi attribuite ad altri

una

una falsa proposizione, che si posponga la salute dell'anima al governo civile, e voi ne predicate una, che tutto sia lecito quello, che cede in aumento delle persone Ecclesiastiche; e pur questa è la vostra dottrina, che nessuno può impedire, che ciascun non fabbrichi Chiese, dove vuole; che nessuno può impedire, che non doni, o lasci tutto quello, che vuole alla Chiesa; che non gli vendi quello, che è necessario al pubblico servizio; che le cose solamente date alla Chiesa sono in servizio Divino, e queste sole sono indirizzate come mezzi al suo fine; dove formate senza nome di ragion di Stato una ragione di Tirannide, e trasformate la libertà Ecclesiastica, e la Chiesa di Dio in un governo, che assorba i veri istituiti da Dio, *& reliquistis mandatum Dei propter traditiones vestras*; la qual dottrina, siccome è contraria alla pietà Cristiana, così mai sarà approvata dalla Santità Sua, e da' Prelati di mente intera. La Repubblica Veneta cerca ogni aumento, ed onore dell' Ordine Ecclesiastico, tanto però che resti luogo ancora a lei in questa regione; perchè è persuasa, e tiene per certo, che Dio le comandi attendere alla sua conservazione: però il darle nota di rapace nasce dall'odio intenso, che portate a chi non vi fa padrone di tutto. Con l'ajuto Divino la Repubblica conserverà la sua libertà, lo Stato suo, la sua giuridizione, l'onore, vita, e robba de' sudditi suoi, come Dio ha comandato; ma sarà anco protettrice della vera libertà Ecclesiastica

cleſiaſtica, la quale, ſiccome contenuta tra i termini, cede in accreſcimento del culto di Dio; così quando è eſorbitante, uſcendo da' termini ſuoi, è neceſſario, che occupi l'altrui. Lo diſſe il Concilio Lateranenſe c. 42., che di ſopra fu allegato, e comanda a' Cherici, che non doveſſero ſotto preteſto di libertà Eccleſiaſtica occupare le giuridizioni temporali: ordine, che ſarebbe neceſſario innovare, poichè il biſogno è fatto maggiore a cento doppj; perchè quello, che ora ſi pretende, non è *decimare mentam, & anetum*, ma *totum tollere*. Non dubitate, Padre Bovio, che Dio riprenda mai, chi laſcia ſtar l'altrui.

BOVIO (1).

SEgue poi a dire, che queſto Monitorio è fatto ad eſempio di dieci Pontefici in eſſo nominati, e che dell' aver cercato Sua Santità di imitarli ſarà ſempre commendata, ma che non ſono però degni di minor lode quelli, che hanno ſeguito cento ſuoi Santiſſimi Preceſſori, i quali mai hanno pur dato indizio di aver avuto penſiero di poter annullare le leggi de' Principi fatte per pubblica utilità, anzi che l' hanno pubblicate, ed eſeguite ancora, ed apporta l' eſempio di S. Damaſo, e S. Gregorio,.

RI-

(1) Fogl. 48. Certamente queſto.

RISPOSTA.

Si risponde, che come di sopra si è mostrato fin dal principio di Santa Chiesa, i Santi Pontefici Martiri e Confessori fecero Canoni della libertà Ecclesiastica. E S. Gelasio scrivendo ad Anastasio Imperadore dice, che fino avanti di lui i Pontefici erano soliti scomunicare i Re, e gl' Imperadori; e se altri non lo fecero, e non si opposero alle leggi de' Principi, non ne avranno avuta occasione. La legge di Valentiniano non proibiva alle Chiese l' eredità, ma solo a particolari Cherici, che con male arti sotto specie di pietà inducevano le Matrone a lasciare loro le eredità con privarne i figli, la ingordigia dei quali riprendette S. Girolamo, ed altri Scrittori di quei tempi; onde così da questo, come dal vedere, che S. Damaso fece nelle Chiese pubblicar tal legge, ancorchè in essa non gli fosse ciò comandato (1), *hanno alcuni molto probabilmente creduto, che l' Imperadore ad istanza del Papa, o almeno di suo consenso la facesse, acciò chi non curava la legge di Dio, e non istimava i Canoni Ecclesiastici, si frenasse colla legge Imperatoria. Quanto alla legge di Maurizio Imperadore, che proibiva a' Soldati il farsi Religiosi, che cosa ne sentisse, e facesse S. Gregorio* (2) *veggasi nell' epistola sua a Maurizio sopra di ciò scrit-*

(1) Baron. tom. 4. an. 370.
(2) Gregor. l. 2. Epist. 61.

ſcritta : e ſopra il Salmo 101. *verſ.* Tota die &c. *ove tratta della tirannide di queſt' uomo, e dice, che trapaſſando i termini nella ſua Regia podeſtà, ſi sforzava di far ſerva la Chieſa, quale Criſto avea fatta libera col prezzo del ſuo Sangue.*

FULGENZIO.

DI ſopra ſi ſono portati i luoghi diſtintamente, e veduto come parlano, e ſe lodano, o biaſimano le pretenſioni del Padre Bovio, però non fa biſogno replicar alcuna coſa, ma ben riſpondere a quella che aggiunge ora di più tolto da Gelaſio; nel che non poſſo non ammirar la grand'erudizione del Padre Bovio, e la fedeltà. Nell' allegare Gelaſio gli attribuiſce, che ſcrivendo ad Anaſtaſio Imperadore dica, che avanti lui i Papi erano ſoliti ſcomunicare i Re, e gl' Imperadori. Papa Gelaſio non ſognò mai di dir tali parole, e forſe, che non ſi empie la bocca col dire, che erano ſoliti ſcomunicar i Re, e gl' Imperadori, quaſi che ne ſcomunicaſſero quindeci, o venti al giorno; potrà il Lettore leggere, e rileggere quell' Epiſtola ad Anaſtaſio, e vedrà, che non ſi troverà tal coſa. Ma è avvenuto in ciò al Padre Bovio quello, che ſuole avvenire alle Agnelle, che ſe una erra la via, tutte la ſeguono confidentemente, così per la cattiva, come per la buona ſtrada. Graziano *96. diſt. ad cap. duo ſunt*, ha allegato un luogo di Gregorio VII., che fu poſte-

ſteriore cinquecento e ottanta anni a Gelaſio; il Padre Bovio ha ſeguitato anch'egli queſto errore in virtù dell'ubbidienza cieca ſenza guardare, per eſſer ne' Canoni, ſe foſſe vero o falſo: ma doveva almeno guardar la notazione fattavi da Gregorio XIII., che avrebbe veduto, come le parole dopo: *talibus inſtitutis*: ſono di Gregorio VII. *l.* 8. *ep.* 31., il qual Papa ebbe ragione di trattare di giuſtificarſi di quanto fece contra molti Principi, con aſſerire, che gli altri Pontefici aveſſero fatto lo ſteſſo; ma attribuire le coſe di Gregorio VII., che fu in Secolo molto corrotto, ad un tanto Pontefice, che fu cinquecento e ottanta anni innanzi, non è coſa giuſta, nè da chi ſcrive contro di alcuno, e ſpecialmente in materie tanto importanti, ed è gran coſa, che ſi vogli ſempre ingannar il Mondo con ſcritture falſe e finte. Imperocchè aneo non più giuridicamente aggiugne, che la legge di Valentiniano non proibiſce l'ereditare alle Chieſe, ma ai Cherici particolari, che con male arti inducevano le Matrone a laſciargli; il che non ſo chiarir meglio, che col moſtrar l'intelligenza datagli dagl' Imperadori, che gli ſono ſucceſſi *l.* 27. *C. Theod. l.* 16. *tit.* 2. Valentiniano, Teod., Arcadio. *Nulla niſi emenſis* 60. *annis &c. & infra ſi quando diem obierit, nullam eccleſiam, nullum clericum, nullum pauperem ſcribat heredes*. Se queſto ſta con la gloſa del Padre Bovio lo vegga egli. Ma di più aggiunge una manifeſta contraddizione con ſe ſteſſo, poichè non ſi raccorda, che diſſe

di

di ſopra, che queſta legge era empia, e che di lei ſi era doluto S. Ambrogio, e S. Girolamo, e quì vuole, che non ſe ne doleſſero, e foſſe buona, e che foſſe fatta dall' Imperadore ad iſtanza di Papa Damaſo; come adunque ſe ne dollero Girolamo, ed Ambroſio, ſe Papa Damaſo l' aveva fatta fare? Ma laſciamo queſta contraddizione; ſe Papa Damaſo voleva levar quell' abuſo per ovviar a queſto, non era più facil coſa, che il Papa ordinaſſe a' Cherici il non accettar le eredità, che far che l' Imperadore l' ordinaſſe per legge? E poi non è molto probabile, che il Papa faceſſe far la legge, e che l' Imperadore la mandaſſe a lui da pubblicar nella Chieſa di Roma. Della legge di Maurizio fa bene a paſſar il Padre Bovio quello che ne ſentiſſe S. Gregorio *l.* 2. *Ep.* 61. perchè nell' Apologia è ſtato detto quanto baſta, ed ivi appare, che quella Epiſtola è in tutto diverſa da quello che preſuppone il Padre Bovio, ed altri, che l' hanno allegata, anzi ella dimoſtra tutto il contrario, perchè è ripiena di gran riverenza, e di ubbidienza verſo l' Imperadore. Ma mentre è intento al ſuo penſiero, e ci manda a legger Gregorio nel Salmo 101. verſo *Tota die*, non vede, che per ingannar noi porta l' Iſtoria falſa, e fa una notabil ingiuria a sì gran Santo? L' Iſtoria è falſa, perchè non di Maurizio Imperadore parla Gregorio, ma di Agilolfo Re de' Longobardi, il quale, ne' tempi di San Gregorio aſſediò la Città di Roma, ed avendo preſi molti Romani, a guiſa di cani con i collari li face-

va condurre legati a ciurma, e preſe anco il Vaticano, e ſpogliò la Chieſa di San Pietro. Non reſterò di dir anco, che non è coſa lodevole il cercar di denigrare la fama di Maurizio Principe Criſtiano, e buono Imperadore ; della bontà del quale tanto onoratamente ſcrivono gli Storici di quei tempi, maſſimamente gli Eccleſiaſtici. Evagrio Iſtorico Eccleſiaſtico, che viſſe allora, nel lib. *6.* cap. 1. rende teſtimonio che foſſe Principe di eccellente bontà, donato da Dio, e vivo eſemplare di virtù, aggiugnendo, che ciò non dice per adulazione, perchè ſcrive dopo la morte. Teofilato Simocata nel lib. 8. atteſta, che Dio vendicò la morte di Maurizio, ſicchè di tanta moltitudine di quelli che furono alla ſua morte, neſſuno fu che non moriſſe o di peſte, o di fuoco dal Cielo, o di ferro. Niceforo *lib.* 18. *cap.* 8. atteſta, che ſolo Maurizio aveva congiunto la pietà in Dio con la felicità, che ſolo tra gli Imperadori paſſati portava la Porpora, e la Corona non ſolo nel corpo, ma nell' animo, che era una viva immagine di virtù, ed eſempio da imitar a tutti i Cittadini. Nel cap. 9. racconta anco una apparizione di Criſto Noſtro Signore a lui. Nel cap. 40. dice, che conſervò la ſua virtù ſino al fine, e narrate molte azioni eroiche di coſtanza, e pietà avvenute nella morte : ſoggiugne : (ed a queſto modo finì la vita un Imperadore, il quale pareva aver ſuperato anco le condizioni della Natura umana) e nel cap. 41. narra le vendette fatte da Dio contra gli uccifori ſuoi. Intorno a che ho voluto

luto digredire queſto poco, non ſolo per moſtrar la falſità del Padre Bovio, ma anco parendomi pietà Criſtiana, ed opera da Religioſo difendere i Principi veramente pii, e Religioſi dalle calunnie, ed impoſture di quelli che ſi reputano poter deprimere, ed innalzar le memorie de' Principi, ſecondo che veggono ricercar l'utile loro, ed i loro intereſſi, e per far avvertito ogni Criſtiano Fedele, che non ſia facile a credere a queſti Iſtorici nati nuovamente, che hanno per mira e ſcopo non la verità, ma ſolo il detrarre, e rendere odioſi al Mondo i Principi più virtuoſi, che hanno ſoſtentato la podeſtà Civile, ſenza la quale il Mondo Criſtiano ſarebbe in una Babilonica confuſione, dalla quale naſceſſe una totale deformazione della Chieſa. E ſarà utile conſiglio per ogni perſona pia, che appunto dove vede alcun Principe da loro vituperato, proccuri ricercar da buoni Iſtorici la verità, che da quella appunto ritroverà l'iſtituzione neceſſaria per i noſtri tempi. Ma laſciando Maurizio, e le ſue virtù, chi ardirà formare un tal concetto di San Gregorio, che non ſi formerebbe di un adulatore, volendo il Bovio, che al vivente Imperadore parlaſſe con tanta riverenza, e ſubito dopo morto voltaſſe il tutto in detrazione? Non fate, Padre Bovio, San Gregorio uomo intereſſato, che ſi aggiraſſe per riſpetti di utilità, che in quei tempi valeva più il vero, e il giuſto, che la grandezza propria. Agilulfo fu quello, che trapaſſando i termini della ſua Regia podeſtà (che era Re)

ſi sforzava di far ſerva la Chieſa, la quale Criſto aveva fatta libera col prezzo del ſuo ſangue, le quali ſole parole potevano ben ſcuoprir al Padre Bovio di qual Chieſa parlaſſe, e di qual libertà. Perchè ſe vorrà dire, che la libertà, la quale Criſto col prezzo del ſuo Sangue ha acquiſtata alla Chieſa, s'intenda della Immunità Eccleſiaſtica, della quale vuol intendere il Padre Bovio, non ha alcun dubbio, che egli ſteſſo vedrà eſſere una gran beſtemmia; ed il medeſimo dirò, ſe vorrà affermare, che la Chieſa comprata col Sangue di Criſto s'intenda eſſer coſtituita de' ſoli Cherici; ed ognun vede, che queſta ſua opinione viene ad eſſer eſpreſſamente contra le Sante Scritture, che quando anco aveſſe parlato San Gregorio de' termini di giuridizione, non avrebbe uſato quel modo di dire. Ma di Agilulfo era ben vero, che tentava far ſerva la Chieſa di Criſto, volendo introdurre l'Ereſia, perſeguitando i Fedeli, e non gli Eccleſiaſtici in particolare.

BOVIO (1).

ENtra poi queſto Autore a dire, che l' avere il Papa pronunziato Scomunica contra il Senato, che non è ſingolar perſona, è molto alieno dalla dottrina degli antichi, e buoni Teologi, ed adduce ciò che Santo Agoſtino ne dice nel libro 3. con-

(1) Fog. 84. L' avere ancora.

3. *contra l' Epiſtola di Parmeniano ; e San Tommaſo nelle addizioni alla* 3. *part. queſt.* 22. *art.* 5. *ed Innocenzio Papa, cap.* Romana, de ſent. excom. in 6.

RISPOSTA.

Entra troppo avanti queſt' uomo, e già più non riprende le azioni di queſto Papa ſolo, ma di molti altri, ed il coſtume già un pezzo fa ricevuto in Santa Chieſa: Che non è queſta la prima volta che ſi ſieno ſcomunicati i Senati, ed altri Corpi, o Collegj ſimili, ed è ſtata dal Mondo ſtimata la Scomunica valida, e gli Scomunicati l' hanno ſerbata, e ne hanno proccurata, ed ottenuta l' aſſoluzione. Nè a ciò è contrario il cap. Romana de ſententia excommun. in 6. *il quale eſſendo legge Pontificia non può legare il Papa, ſe non quanto ſtrigne la ragione, che vi ſi adduce; nè meno San Tommaſo, ed altri Dottori, che ſopra tal Canone ſi fondano, perchè la dichiarazione della dottrina loro ſi ha parimente da prendere dalla ragione, che adducono, cioè, che la Scomunica ſi fulmina ſolo per il peccato mortale, e non è coſa veriſimile, che tutta una Comunità conſenta nel male, ſicchè niuno vi ſia diſſenziente. Di quì ne ſiegue dunque, che quando coſtaſſe, che tutti hanno peccato, ceſſando queſta ragione, ſi poſſono tutti ſcomunicare. Onde in queſto è differente la Scomunica dall' Interdetto, che lo ſteſſo interdetto cade primieramente ſopra la Comunità, non attento*

che i particolari abbiano peccato, o no; ma la Scomunica cade primieramente ſopra i particolari per il peccato ſingolare di ciaſcuno, ed in tanto cade ſopra la Comunità, in quanto avviene, che ciaſcheduno di eſſa ha peccato, e per il peccato ſuo è ſcomunicato.

FULGENZIO.

IL Padre Bovio, come non ſa, che ſi riſpondere, ricorre al ſuo (ſcudo ordinario) e porta in mezzo la perſona del Pontefice, ed io vorrei, che la riveriſſimo ſenza farla materia della noſtra diſputa. Maeſtro Paolo vi dice, che lo ſcomunicar un Senato, che non è ſingolar perſona, è alieno dalla dottrina degli antichi, e buoni Teologi; riſpondete a queſto, e ſi ſervi la riverenza a Sua Santità. Or vòi riſpondete, che un pezzo fa è ricevuto il coſtume in Santa Chieſa di ſcomunicar Senati, ed altri Corpi, o Collegj ſimili, ed io vi replico: Queſto coſtume o è innanzi di quegli antichi, e buoni Teologi, o dopo; ſe dopo, queſto non ſi può opporre a Maeſtro Paolo, il quale parla del tempo innanzi; ſe innanzi, perchè non nominate queſti Senati, Collegj, e Corpi? Convien, che vi raccordiate, che di ſopra per credere voleſte la pruova della Scrittura, però non ſi ha da credere nè anco a voi ſenza altra pruova; biſognava portar i nomi di queſti Pontefici Scomunicatori, e di queſti Senati, e Collegj ſcomunicati, poichè noi non ve lo crediamo per la ſola voſtra

ſtra affirmazione. La riſpoſta, che dà al *C. Romana*, che non può legare il Papa, ſegue bene per una fuga al Padre Bovio, e l'accettiamo come da lui; non crediamo però, che altri gli conſenta, e confeſſi di far le leggi per non oſſervarle, anzi la Chieſa Romana dirà tutto il contrario di farle per oſſervarle. Io veggo, che a tutti i Principi ſi allegano le ſue leggi, e dei Maggiori ſuoi; e neſſuno ſi tiene ingiuriato, e non veggo, che il Papa in queſto Monitorio ſi abbi dichiarato di voler procedere con derogazione degli ordini de' ſuoi Predeceſſori, e *contra jura*, perlochè credo, che ſi poteſſe allegar il *C. Romana* ſenza offendervi: ma di queſto forſe potrebbe ſcuſarſi il Padre Bovio con dire, che riferiſce le coſe altrui; ma ora, che entra in Teologia, mi fa maravigliare. San Tommaſo, e gli altri Teologi ſi fondano ſopra la legge Divina Naturale, e da queſta cavano, che ben faceſſe la Chieſa a coſtituir lo ſteſſo in quel Capitolo, ed il Padre Bovio vuol appunto il contrario, cioè, che San Tommaſo ſi fondi ſopra quel Capitolo. San Tommaſo determina, che non ſi poſſi ſcomunicare l'Univerſità, perchè ſe tu la pigli come un Corpo non è ſcomunicabile, ſe per tutti gl'individui di eſſa, non è veriſimile, che tutti ſieno in colpa: perlochè conchiude, che in modo alcuno non ſi debba ſcomunicare. Dice quì il Bovio, ma ſe coſterà, che tutti ſieno colpevoli? Se gli riſponde, che queſto non farà al caſo noſtro, perchè al Papa non coſta, nè può coſtare, che tutte le perſone

del Senato ſieno colpevoli: onde quando foſſe conceſſo al Bovio quel che domanda, non difenderebbe quì l'azione fatta, perchè non coſta, che tutte le perſone del Senato ſieno nel medeſimo parere. Ma per altri avvenimenti, dove foſſe certo il delitto, ed inſieme foſſe certa la participazione di tutti, dico, che non può il Padre Bovio conchiudere come fa, perchè l'Argomento *a contrario ſenſu* non ſi ammette nelle dimoſtrazioni Legali, ſe non quando vi ſia altra legge, che l'approvi; ſe hai ricevuto offeſa da una caſa, non biſogna uccider tutti, perchè non è veriſimile, che tutti ti abbino offeſo; adunque ſe ſaprai, che tutti ti avranno offeſo, lo puoi fare; non ſegue: San Tommaſo ha riſpoſto ſecondo il ſolito de' Filoſofi, e Teologi, dicendo quello, che occorre, *ut in pluribus*, e ſe pur il caſo avveniſſe, che tutti (neſſuno eccetto) foſſero in colpa, Santo Agoſtino vi dice, che il venir alla Scomunica è coſa tanto più ſacrilega, quanto più ſono, del che ſi parlerà nel capo ſeguente. La Lezione, che fa il Bovio magiſtralmente, ponendo differenza tra la Scomunica, ed Interdetto, ſe non parla dell'Interdetto preſente, ſi poteva tralaſciare; ma ſe parla di quello, come di grazia non vede il Padre Bovio la manifeſta contraddizione nella ſua dottrina? Di ſopra non diſſe egli, che queſto è Interdetto Locale, il qual non cade ſopra le perſone, e che non era Interdetta per lui pur una ſola perſona? Come ora vuole, che cada ſopra la Comunità primieramente, ſeguendone

da

da queſta, che ſopra le perſone ſecondariamente?

BOVIO

E *Queſto è quello, che dice Silveſtro* excom. 1. num. 10. Quod univerſitas ſumpta pro ſingularibus perſonis omnibus collective excommunicari poteſt etiam citra Papam. *Ora nel fatto noſtro coſta al Papa, che tutto il Senato è in colpa, avendogli detto l' Ambaſciadore della Repubblica, che era ſtato riſoluto, e preſa parte in Senato di non rivocar mai dette leggi, e che non ſe ne poteſſe manco trattare; aggiugnendo, che era coſa di maraviglia, e forſe non più mai ſucceſſa, che nè anco una palla foſſe ſtata contraria a queſta deliberazione; ed all' Ambaſciadore, perſona pubblica della Repubblica, poteva ragionevoliſſimamente il Papa credere. Aggiungo, che quando bene nel Senato ve ne foſſero degli Innocenti, non vi è pericolo, che la Scomunica cada ſopra di loro, perchè la parola* Statutarios, *che nel Monitorio il Papa vi aggiugne, viene a riſtrignerla a quei ſoli, i quali hanno conſentito al fare degli Statuti, ovvero a mantenerli, e non volerli rivocare, ed equivale, come ſe ſi foſſe detto:* de Senatu eos, qui conſenſerunt Statutis, &c. *Ed in tal modo non ha dubbio, che vale la Scomunica, come nota Silveſtro nel luogo precitato. Se dunque alcuno non vi ha conſentito, non è ſcomunicato in coſcienza, nè meno nel Foro eſteriore ha da riputarſi tale, ſe ha proteſtato, come*

po-

poteva, e doveva. Il caſo di che parla Santo Agoſtino è molto diverſo da queſto, perchè parla dello ſcomunicare i Donatiſti con le Chieſe, e popoli loro, quali occupavano la maggior parte di tuta l' Africa: e non ſolo non ſi poteva accettare, che tutti foſſero in colpa, ma vi erano altre ragioni potentiſſime di non farlo, quali non ſono nel caſo noſtro, come vedrà chi leggerà in quel luogo Santo Agoſtino.

FULGENZIO.

SIlveſtro, che è quì allegato, dove dice, che anco un inferior al Papa può ſcomunicare un Collegio, preſo per i ſingolari *collective*, aggiugne, che non ſi può far queſto, cioè ſcomunicar tutto un Collegio, ſe non con una limitazione, *qui vel ſi fecerunt tale quid*, altrimenti è invalida. Vedi, Lettore, come il Bovio ha portato quì Silveſtro, che parla contra di lui. Di ſotto cerca Silveſtro ſe il Papa potrebbe far queſto, e tiene, che potrebbe, perchè la Scomunica vale, ancorchè leghi l' innocente; conſidererà il Lettore, ſe gli pare buona queſta contraddizione, e ſi riſolverà in qual conto debba tenere queſta dottrina, che danna dallo uno canto lo ſcomunicare il Collegio, e dalla altra ſe il Papa lo faceſſe, non ſa ſalvarlo, ſe non dicendo, che vale la Scomunica, perchè obbliga anco l' innocente. Queſto modo certo non ſi può negare, che non faccia abbominevole ſenſo, nè io ardiſco dire, che ſii difenſibi-

bile, ſebben eſſendo ad eſtenſione dell'autorità, non mancheranno modi, e nuove dottrine ſimili a quelle del Padre Bovio per ſoſtenerla. Ma, Padre Bovio, non riſpondete alla ragione delle Conſiderazioni, là dove dopo di aver allegato Santo Agoſtino, San Tommaſo, ed il cap. *Rom.* ſi dice, che la gloſa, ſuppoſto, che non ſi debba fulminare tale Scomunica, cerca ſe valerebbe la ſentenza fulminata contra queſta dottrina, ed allega Oſtienſe, Monaco, Archidiacono, e Franc. quali tengono, che ſarebbe nulla; e Bernardo ſolo, che gli dà validità ſoggiugne, che queſta opinione ſii più ſicura, perlochè appartiene ad una pia mente ſeguire la ſentenza dei più celebri, la più fondata, la ſtabilita per Coſtituzione Pontificia, non la contraria, quale gli ſteſſi, che l'hanno per vera non conſigliano, che ſi ſegua. Quì aſpettavo la riſpoſta, perchè di quà mi pajono ſeguire due gran conchiuſioni, una che ſi vede, come per fulminare contra una Religioſiſſima, e Criſtianiſſima Repubblica ha biſognato eleggere l'opinione di oſcuri Dottori, e non praticata, e da loro ſteſſi diſſuaſa. L'altra, che eſſendo tanti celebri Dottori, i quali tengono, che una Scomunica di queſta ſorte ſarebbe nulla, ſe alcuno vorrà ſeguir la loro opinione, e tener fermamente, che una tal Scomunica ſia nulla, ed inſegnarlo, eſſendo quella la comune, e la più fondata, ed indurre anco da queſto capo una nullità, voi non potrete riſpondere coſa, che vaglia per la voſtra parte, e ſarà ſicuro in coſcienza chi farà queſto fondamento.

to. Mi dispiace, che ragioni di questa sorte sieno dissimulate, e si ricorri per giustificar il fatto ad un Colloquio particolare, il quale come non possi esser vero nel modo riferito l' ho mostrato di sopra: ma posto che fosse vero appunto così, non so, se si potrà dire, che un Colloquio secreto, tenuto da una persona, sostenti che qualità si vogli pubblica con un Prelato, faccia fede in giudizio; e non so, se il Padre Bovio ottimo Legista vorrà assumere carico di sostentare, che sopra quello si possi venire ad atto giudiziale massime di Scomunica; e credo certo, che non vorrà, o piuttosto rivocherà il suo detto, perchè sa molto bene quel che i Giureconsulti dicono in simil caso. Ma diamogli tutto non solo per vero, ma per tale, che faccia fede in giudizio, e concediamo anco, che l' Ambasciadore innanzi li dieci Dicembre dicesse al Papa, che tutti i Senatori furono concordi: il Monitorio si pubblica a' 17. Aprile, in questo mentre passano molte Settimane, ed ogni Settimana esce alcuno di Senato per diversi rispetti, e nuovi entrano, e nel Febbrajo particolarmente escono quaranta insieme, ed altrettanti entrano. Ora come può dire il Bovio, che il Papa sapesse nel 17. Aprile, che tutti i Senatori di quel Senato erano risoluti di non alterar le sue leggi per parole avute con l'Ambasciadore innanzi Dicembre, se nel Senato erano almeno sessanta, quali non vi si ritrovavano in quel tempo? Come dunque dice, che si può scomunicar il Doge, e Senato allora esistente, per-

perchè ſi ſa, che tutti ſono in colpa? Non vedete voi, Padre Bovio, a che coſe puerili vi induce il parlar di quello, che non intendete? So, che ſiete un valente Teologo, ma in queſto ci voleva informazione certa, e diſtinta. Ha veduto il Padre Bovio, che non poteva difenderſi per queſta via, laonde ritorre ad un' altra, che non ſii ſcomunicato il Senato, ma quei ſoli Senatori, che ſentono per la legge: imperocchè nella fulminazione della Scomunica ci è la parola *Statutarios*, la quale reſtrigne a quei ſoli, che hanno acconſentito, e gli altri non ſono ſcomunicati. Quì il Padre Bovio *invenit nodum in Scyrpo*, ma avrà biſogno del ſuo Canoniſta per iſcioglierlo; perchè non cadendo la Scomunica, ſe non ſopra *Statutarios*, *& de Senatu eos, qui conſenſerunt Statutis*, e nel Monitorio ſi denuncia il Duce? Che ſapete voi, che nel ballottare abbia meſſo il ſuo voto nel sì, e che ſia di quelli, che hanno ſtabilita la parte? Come adunque ſi dice *denunciamus Ducem?* Vorrei, che queſta la riſolveſte, e non la diſſimulaſte. Poi quelli, che nel ſtabilir la legge hanno poſto il loro voto di sì, facendoſi *per ſuffragia ſecreta*, come li conoſcete voi? Chi vi ha rivelato quali ſieno? Adunque neſſun può eſſer denunciato; ove è dunque il *denunciamus* del Monitorio? Perchè ſi comanda, che ſieno ſchifati? A che ſegno della faccia ſi hanno da conoſcere? E poi con che giuſtizia ſi mette l' Interdetto, ſe non vi è alcuno ſcomunicato nominatamente denunziato, ſicchè ſi poſſi cono-

ſce-

ſcere? Ma ſentiamo un' altra coſa bella, dice il Padre Bovio, non ſono ſcomunicati quelli, che nel far della legge hanno proteſtato, come potevano, e dovevano. Secondo qual legge trova, che doveſſero proteſtare in Roma, crederà forſe che non ci ſieno de' Cardinali di bontà ſingolare, e prudenza, i quali prevedendo quanto danno apportino alla Religione queſti movimenti, non hanno in coſcienza approvata queſta azione di ſcomunicare la Repubblica? e pur neſſuno di loro ha proteſtato. Innanzi che voi diciate, Padre Bovio, quel che uno debbe fare, informatevi delle leggi de' Governi, che non ſta a voi a preſcriverle a tutti; molte coſe pajono buone a voi, che poco tempo fa attendete alle coſe della Corte, le quali ad uomini verſati pajono (come ſono) puerizie. Ultimamente alla dottrina di Santo Agoſtino, la quale in queſto, come in tutte le altre coſe è ſingolare, e piena di ſanta pietà Criſtiana, dice il Padre Bovio, che il caſo è diverſo, perchè la moltitudine dei Donatiſti occupava la maggior parte di tutta l' Affrica. Il caſo è diverſo certo, che per la Dio grazia la Repubblica è Cattolica, e ſarà ſempre tale a confuſione di quanti impoſtori può ſuſcitar Satano a dire il contrario; ma ſe il caſo è particolare, la dottrina di Santo Agoſtino è ben univerſale, cioè, che ſia perniciosa, ſacrilega, empia, e ſuperba la Scomunica contra la moltitudine, ſebbene foſſe in notorio, e manifeſto peccato. Oltrechè ſe valeſſe il dire (non fu detto per tal caſo, ma era diverſo) tut-

tutto il corpo de' Canoni non valerebbe per obbligare ne' casi occorrenti, perchè è fatto di cose occorse in casi particolari, e diversi. E se direte, che i casi particolari posti nelle leggi Canoniche vagliono in tutti i casi per la similitudine, quì tanto più valerà quello, che Agostino dice *a Minori*, perchè se ha per sacrilega Agostino Santo la Scomunica della moltitudine in caso di manifesta eresia, in caso di Fede, e di Religione, quanto più nel caso nostro, ove si tratta di Giuridizione Temporale, ed ove la cosa è di tanto minor momento? Quello ancora, che il Padre Bovio amplifica della moltitudine de' Donatisti, nasce dal non aver avvertito, come di loro parli Santo Agostino; imperocchè tanto è falso, che avessero i Donatisti occupata la maggior parte di tutta l' Affrica al suo tempo, che niuna cosa più spesso gli oppone, che il loro picciolo numero rispetto agli altri: ma il Padre Bovio fa poco capitale di dire le Istorie alla rovescia: e se si vuol far a moltitudine, molto più sono gli aderenti alla Repubblica di Venezia, che a' Donatisti in Affrica in quei tempi. E sebbene questo basterebbe per confutazione, mi giova tuttavia, così per risposta più ampia al luogo presente, come anco per quello, che dicono altri scrivendo nelle presenti controversie, che Santo Agostino non parli in quel libro di Scomunica, avvertir il Lettore, che altro è la causa, per la quale un Autore si muove a scrivere, ed altro è la cosa, che egli scrive. Non ha dubbio,

bio, che Santo Agoſtino ſcrive a Parmeniano Donatiſta, e riprende lo Sciſma da' loro Donatiſti fatto, ſeparandoſi dalla comunione di Ceciliano, e per conſeguente dalla Chieſa Cattolica, e riputando ſe ſoli per vera Chieſa, e tutto il reſto del Mondo per iſcomunicati. E queſta è l'occaſione dello ſcrivere. Ma dovendo riprendere una tanta loro perverſità, ed eſſendo (come dicono i Filoſofi) il diritto Giudice di ſe ſteſſo, e dell' obbliquo, gli era neceſſario per moſtrare quanto foſſe nulla, invalida, e pernicioſa la Scomunica uſata da loro, moſtrar prima il vero uſo della Scomunica iſtituita da Criſto, e queſta è la materia trattata da Santo Agoſtino, non ſolo con narrare la iſtituzione, e l' uſo, ma anco con eſporre tutt' i luoghi della Scrittura, che parlano di quella, e con far particolar menzione de' caſi, quando utilmente ſi poſſi adoperare; perlochè il luogo allegato da Maeſtro Paolo è più a propoſito, che qualunque ſi poteſſe allegare, perchè appunto moſtra, quali ſieno le Scomuniche legittime, e quali le abuſive. E che diranno queſti noſtri nuovi Dottori, che vogliono pervertir i ſenſi di tutt' i Santi Padri, che da queſto luogo Graziano ha citato quattro Canoni, ed inteſo, che parlino della Scomunica, e tutt' i Canoniſti ſeguendo, hanno avuto la ſteſſa intelligenza? Ma dalle proprie parole di Santo Agoſtino, che ſarà bene copiar quà, il Lettore vedrà chiaramente la verità. Dice adunque al c. 2. *In hac velut anguſtia quæſtionis non aliquid novum, aut inſolitum di-*

dicam, ſed quod ſanitas obſervat Eccleſiæ, ut cum quiſque Fratrum, ideſt Chriſtianorum intus in Eccleſiæ Societate conſtitutorum, in aliquo tali peccato fuerit deprehenſus, ut anathemate dignus habeatur, fiat hoc, ubi periculum Schiſmatis nullum eſt, atque id cum ea dilectione, de qua ipſe alibi præcipit, dicens ut inimicum non eum exiſtimetis, ſed corripite ut fratrem. Non enim eſtis ad eradicandum, ſed ad corrigendum; e poco di ſotto: *Tunc autem hoc ſine labe pacis, & unitatis, & ſine læſione frumentorum fieri poteſt, cum Congregationis Eccleſiæ multitudo ab eo crimine, quo anathematizatur, aliena eſt; tunc enim adjuvat propoſitum potius corripientem, quam criminoſum reſiſtentem, tunc ſe ab ejus conjunctione ſalubriter continet, ut ne cibum quiſquam cum eo ſumat, non rabie inimica, ſed coërcitione fraterna, tunc etiam ille & timore percutitur, & pudore ſanatur, cum ab univerſa Eccleſia ſe anathematizatum videns, ſociam turbam, cum qua in delicto ſua gaudeat, & bonis inſultet, non poteſt invenire; ad hoc enim & ipſe Apoſtolus ait, ſi quis frater nominatur. In eo quippe quod ait: ſi quis: nihil aliud videtur voluiſſe ſignificare, niſi eum poſſe tali modo ſalubriter corrigi, qui inter diſſimiles peccat inter eos, quos peccatorum ſimilium peſtilentia non corrumpit; in eo vero quod ait nominatur, hoc nimirum intelligi voluit, parum eſſe, ut ſit quiſque talis, niſi etiam nominetur, ideſt famoſus appareat, ut poſſit omnibus digniſſima videri, quæ in eum fuerit anathematis prolata*

ſententia . Può da queſte parole il Padre Bovio vedere, ſe parla Santo Agoſtino in caſo di Donatiſti , come egli ha detto , o pur in ogni caſo univerſalmente ; ed almeno, ſe non lo vedrà eſſo , lo vedrà il Lettore, il qual prego conſiderare con quanta ragione vuole Santo Agoſtino, fondato nella dottrina di San Paolo , che ſia noto a tutti eſſer delitto quello, perchè ſi pronuncia la Scomunica , ed eſſere inſieme evidentiſſima la giuſtizia della ſentenza ad ognuno , ed eſſer notiſſimo e nominatiſſimo il peccatore . Poco dopo ſegue Santo Agoſtino: *Neque enim poteſt eſſe ſalubris a multis correptio , niſi cum ille corripitur , qui non habet ſociam multitudinem . Cum vero idem morbus plurimos occupaverit , nihil aliud bonis reſtat , quam dolor , & gemitus . Infra : Ne cum voluerit colligere zizania , eradicent ſimul & triticum , nec per diligentiam dominicam ſegetem purgent , ſed per temeritatem potius inter purgamenta numerentur . Ideoque idem Apoſtolus , cum jam multos comperiſſet & immunda luxuria , & fornicationibus inquinatos , ad eoſdem Corinthios in ſecunda Epiſtola ſcribens , non itidem præcipit , ut cum talibus nec cibum ſumerent , multi enim erant , nec de his dici poterat , ſi quis frater nominatur &c. Infra : & revera ſi contagio peccandi multitudinem invaſerit, divinæ diſciplinæ ſevera miſericordia neceſſaria eſt : Nam conſilia ſeparationis , & inania ſunt , & pernicioſa , atque ſacrilega , quia & impia , & ſuperba fiunt , & plus perturbant infirmos bonos, quam corrigant animoſos malos .* Tutto quel libro

bro si potrebbe portare, ma questo basterà al Lettore per vedere quanto alieno sia il parlar del Padre Bovio dalla carità di Santo Agostino, il qual si fonda sopra la Scrittura Sacra, e sopra la ragion divina naturale. Nè questo ho portato per altro, che per far palese quel che sentiva Agostino della Scomunica contra la moltitudine, ancorchè fosse in notorio delitto; ed aggiungendosi che la moltitudine sii senza peccato, come al presente avviene, resterà alla prudenza di chi legge far la conseguenza.

BOVIO (1).

SI stende per due carte a mostrare, che non se gli può opporre quel detto de' Canonisti: Papa non potest errare; *e va glossandolo, e fuori delle definizioni de' dogmi o costumi in generale provando il contrario, con detti di San Paolo, di San Bonifacio Martire, e con l'esempio di San Pietro, e d' altri 23. Papi, che dice potrebbe apportar, se volesse, quali furono soggetti a qualche imperfezione nella dottrina e governo. Onde raccoglie, che non deve alcuno sentire con tanta maraviglia, che si dica, che un Pontefice con le sue sentenze e censure abbia offeso, e fatto torto ad alcuno ec.*

(1) Fogl. 49. Nè può esserci opposto.

RISPOSTA.

Moſtra queſto Frate eſſere pratico ne' libri degli Eretici, e maſſime nelle Storie de' Centurati Magdeburgenſi, che negli ſcritti di queſti fonda l' animoſa ſua offerta di moſtrare gli errori di tanti Papi (1). *Ma ſe aveſſe con altrettanta diligenza, ed effetto rivolti i libri de' Dottori Cattolici, e tra gli altri de' Signori Cardinali Baronio, e Bellarmino, ſi ſarebbe ſgannato, ed avrebbe trovata la difeſa loro, e le calunnie dei nemici di Santa Chieſa. Ma laſciamo queſto, che tutto è a ſpropoſito, che non ſiamo ora in quiſtione, ſe poſſa o non poſſa, ma ſe in effetto abbia, o non abbia il Pontefice fatto torto alla Repubblica Veneta, e già evidentemente ſi è moſtrato, che non gliene ha fatto alcuno.*

FULGENZIO.

QUeſto principio di riſpoſta fa chiaro, che il Padre Bovio l' ha copiata come gli è ſtata data, perchè l' adoperar il nome di Frate per far ingiuria, non ſi può creder di ſuo ſenſo, ma di alcuno di quelli, che come hanno gran diſegni di trasformar la Dottrina Appoſtolica, così odiano anco il nome, che uſarono in quei tempi, ed ordinato da Criſto ſteſſo. Non poſſo già fare di non maravigliarmi, perchè

(2) Baron. ubi de ſingulis. Bel. lib. 4. de ſum. Pont. a c. 8. ad 14.

chè ſi trasformi la mente di Maeſtro Paolo di pia e religioſa in maligna; perchè trattandoſi di una cauſa, nella quale in tanta Città, ed in sì gran popolo è comuniſſimo parere di tutti, che la Scomunica fulminata ſia ingiuſta, e per tale nelle ſue Conſiderazioni Maeſtro Paolo la porta con ragioni sì evidenti, niuna coſa era più neceſſaria in queſto caſo ad un Religioſo che l'avvertire, che perciò non ſi derogherà punto all'autorità del Sommo Pontefice, perlochè ha conſiderato, che il Pontefice, come uomo, circondato ancor egli d' infirmità, poſſi errare, e dimoſtratolo co' detti di S. Paolo *Heb.* 5. di S. Bonifacio Martire, d' Innocenzio IV., ed aggiunto, che ſi avrebbe potuto più lungamente moſtrare lo ſteſſo per gli eſempj di molti Pontefici, e maſſime di S. Pietro, che volle pur impedir il Miſtero della noſtra Redenzione, e ne fu ripreſo, e negò tre volte il Salvatore, e dopo ricevuto lo Spirito Santo fu di errore ripreſo da S. Paolo: Nondimeno perciò non ſi diminuiſce la Podeſtà Pontificia, reſtando, l' opinione, che non poſſi fallare nelle coſe della fede, e coſtumi in generale nel decretare però, e ſerbando i dovuti mezzi della divina invocazione, e conſigli umani. Si poteva dir coſa più pia e religioſa, e più neceſſaria al corrente negozio? Queſto non ha ſoddisfatto a Roma, e però il Padre Bovio quì non avendo che riſpondere, corre al concitar odio, non ardiſce dire, che non è vero, perchè tutto il Mondo è coſcio di queſta verità, ma offuſca ſubito gli occhi

chi con nomi di Centuriatori, di Eretici, di Magdeburgenſi: ma certo, Padre Bovio, quanto a Maeſtro Paolo levatevi di opinione, che abbi biſogno de' libri moderni, e ſpero in Dio, che conoſcerete in quanto grand' error voi ſiate: le coſe venute al Mondo le ſa per gli Storici de' proprj tempi, non ſi fida de' Collettori. Non per queſto laſcia di leggere i moderni, e Bellarmino, e Baronio, credo, che li abbi ben voltati, e ben letti; e quanto a queſti dice, che ſiccome li oſſerva e ſtima per uomini dottiſſimi, ed ha conoſciuto l' uno e l' altro in Roma, così deſiderarebbe, che aveſſero potuto ſcrivere quello, che ſinceramente ſentivano ſenza eſſer sforzati a rivocare alcuna coſa, che abbiano detta; ſapendo Maeſtro Paolo, che ſotto Siſto V. uſcì un Indice de' libri proibiti, il quale ſebben ſubito ſi occultò, non fu però ciò così preſto fatto, che non ne reſtaſſero gli eſemplari, ed in queſto erano compreſe le Opere del Bellarmino, il che ſenza entrar giudice di queſto, ſtimandolo, com' è, uomo dottiſſimo, ſtima, che ſia colpa del ſecolo, e non della perſona: e di più crede, che meglio ſi ſarebbe veduta la loro dottrina, ſe non foſſero ſtati sforzati dare in luce i ſuoi libri, prima di averli ben eſaminati, perchè gli uomini eruditi, che ſtudiano le Storie, e non gl' Indici, e Compendj, atti ſolo ad infarinare, ci trovano aſſai che notare nella Storia, e nelle allegazioni de' Dottori. Maeſtro Paolo non reſta di leggere queſti due Illuſtriſſimi Autori, ma non aſſeriſce per vero quello,

che

che ritrova ſenza confrontar le coſe dette da loro con quei, che ſono teſtimoni più propri di quanto ſi tratta: che ſe Voſtra Paternità aveſſe fatto lo ſteſſo, non ſarebbe reſtata così ingannata in queſta ſua Scrittura, nè così ſenza fondamento avrebbe portate le coſe evidentemente falſe per vere. E ſe Baronio, e Bellarmino hanno ſcuſato quei Pontefici, il Mondo non ha ſcuſato loro dell' aver credúto tutti di corta viſta, e biſognoſi di occhiali, e ſe piaceſſe a quei Signori, che foſſe moſtrato dove manchino le ſcuſe trovate da loro, ſarebbe opera non molto difficile da farſi a loro iſtanza, poichè per il rimanente degli uomini letterati, non fa biſogno affaticarſene, eſſendo coſe notiſſime a tutti, e che non poſſono eſſere con alcun velo ricoperte.

BOVIO (1).

Dopo queſto fa un epilogo di tutto quel'lo, che ha detto, e che pretende contra le ſentenze e cenſure del Papa, e dice, che reſta da conſiderare, avendo per chiara non ſolo la ingiuſtizia loro, ma ancora per notoria la nullità, qual ſarebbe il dovere del Principe, e come dovrebbe portarſi innanzi a Dio, ed alla ſua Santa Chieſa. Quì propone, che alcuno al primo aſpetto direbbe, che foſſe bene ſeguire il conſiglio di S.

(1) *Fogl.* 50. Eſſendo dunque.

Gregorio : Sententia Paſtoris ſive juſta , ſive injuſta timenda eſt , *e dice , che queſto non è buon conſiglio per un Principe in tal caſo ; e ſi mette a gloſſare queſto detto di S. Gregorio , ed a conciliarlo con le parole di S. Gelaſio Papa* XI. q. 3. c. Cui eſt illata. Si injuſta eſt ſententia, tanto curare eam non debet , quanto apud Deum , & ejus Eccleſiam , neminem gravare debet iniqua ſententia , ita ergo , & ea ſe non abſolvi deſideret, qua ſe nullatenus perſpicit obligatum. *La conciliazione poi è con queſta diſtinzione : ſono alcune ſentenze ingiuſte , perchè con mal animo , e perverſa intenzione ſono pronunciate , ſebbene per giuſta e legittima cauſa queſte ſi devono temere, ed obbligano preſſo Dio, come le giuſte , e di queſte s' intende San Gregorio . Altre hanno la cauſa ingiuſta , ma che in apparenza preſſo al Mondo è ſtimata giuſta , e queſte , per non dare ſcandalo, biſogna moſtrare di temerle . Altre nè in verità , nè in apparenza ſono giuſte , come è queſta contra la Repubblica Veneta , nella quale apertamente coſta* , & de facto , & de jure ; *e queſte non ſolo non ſi devono temere, ma conviene opporſele con tutto il potere.*

RISPOSTA.

E che vi pare di queſta Gloſa , che diſtrugge il Teſto , e di queſta diſtinzione Teologica , che mette ſottoſopra tutta la Teologia? I Teologi diſtinguono tra i peccati , che ſono contra la giuſtizia , e quelli , che ſono contra la carità ; ſe un

Pre-

Prelato ſcomunica uno, che lo merita per giuſta cauſa, chi non vede, che queſta ſentenza non è contra la giuſtizia? Se poi queſto lo farà con odio, o altra mala intenzione, ſarà contra la carità, ma contra la giuſtizia non mai. Come dunque può San Gregorio queſta ſentenza chiamare ingiuſta? Certo non così poca Teologia ſapea San Gregorio, che amore o odio, buona o mala intenzione penſaſſe ſpettare alla giuſtizia, e non alla carità; pochiſſima sì bene moſtra di ſaperne queſto noſtro Teologo, o almeno di ſtimare, che pochiſſima ne ſappiamo noi altri, a volerne dare ad intendere sì bella eſpoſizione di ſentenza ingiuſta.

FULGENZIO.

IO veramenre ſono ſtato dubbioſo, ſe parla il Padre Bovio, o altri, perchè ſia chi vuole, mentre riprende Maeſtro Paolo di ſaper poca Teologia, non parla nè da Teologo, nè da Filoſofo, nè anco da Legiſta, mentre nega una coſa tanto manifeſta, che quella Scomunica, la quale venghi fulminata per odio, o malevolenza dallo Scomunicante, ancorchè aveſſe materia dovuta, ſi poſſi chiamare, e ſia chiamata comunemente ingiuſta. I Canoniſti, ed altri, che ſcrivono di coſcienza, tutti, non eccettuatone pur uno, hanno diſtinta la Scomunica in giuſta, ed ingiuſta; la ingiuſta l' hanno diſtinta in valida, ed in nulla; e fra le ingiuſte hanno poſta quella, che naſce dall' animo cattivo del

Giu-

Giudice; mi par ben vano portar le parole proprie di alcuno, poichè non ſi ritroverà pur uno, che non lo dico, con tutto ciò per non parere col mutar il modo ſolito, che voglia valermi d'interpretazione mia, e non di chiare parole, ne porterò quì tre: *Soto* 4. *diſt.* 22. *quæſt.* 1. *art.* 3. *excommunicatio enim, ut ait S. Thom. præd. diſt.* 18. *quæſt.* 2. *dupliciter fit injuſta, uno modo ex parte excommunicantis, qui non ſana mente, ſed ex odio, vel ira ſententiam profert. Navar. c.* 27. *num.* 3. *Injuſta valida dividitur in eam, quæ eſt injuſta ob defectum rectitudinis animi judicis. Card. Tolet. l.* 1. *c.* 10. *ex parte autem excommunicantis injuſtitia accidit primo, ſi mala intentione, & odio excommunicat: tunc eſt injuſta, ſed valida.* Lo ſteſſo dicono tutti gli altri, e voglio dir di avere il torto, ſe un Dottore dica, che tal Scomunica non ſi chiami ingiuſta; perlocchè certo non ſi può dire, che ſia Canoniſta quello, che parli quì col mezzo del Padre Bovio. Come Filoſofo ancora non parla, che niuna coſa è più nota, quanto che la giuſtizia ora ſi prende per una particolar virtù, ora per l' univerſità delle virtù, ſecondo il detto, *juſtitia virtutes in ſeſe continet omnes*, & 5. Ethic. *juſtitia eſt virtus generalis*. Nè meno parla come Teologo, che non ci è fra Teologi pur uno, che non ſeguiti la detta diſtinzione, ſicchè ogni vizio ſi chiami ingiuſtizia, e quello, che è contra la carità, ed anco contra la giuſtizia, come virtù generale; ma la Scrittura è forſe dubbia? *Niſi abundaverit*

rit juſtitia veſtra pluſquam ſcribarum &c. San Giovan. *omne peccatum eſt injuſtitia*, Pſal. 31. *injuſtitiam meam non abſcondi. Dixi: confitebor adverſum me injuſtitiam meam Domino:* ma che ſto a dire? San Paolo ſempre prende giuſtizia, e giuſto in queſto ſenſo. Il parlar comune delle Scritture, del volgo ancora, uomo giuſto, o ingiuſto così ſignifica; onde veramente io non ſo, come ſi riprenda Maeſtro Paolo, che confondi la Teologia, quando parla come San Paolo, come tutta la Scrittura del nuovo e vecchio Teſtamente, come tutt' i Teologi, e tutt' i Canoniſti. Ma l'importanza è, che gli ſteſſi Dottori non aſſolutamente parlando, ma applicatamente al caſo, dicono, che il detto di San Gregorio *ſententia Paſtoris &c.* ha fatto introdurre queſte diſtinzioni di ſentenza ingiuſta: Baſti Soto loco citato, il quale avendo portato il luogo di San Gregorio: *ſententia Paſtoris &c.* ſoggiugne: queſto detto di San Gregorio fu cauſa, che i Dottori abbiano distinta la Scomunica ingiusta in quella, che è ingiusta per ſolo difetto di buona mente, cioè per ira, odio ec.

BOVIO.

MA quì ſono ſforzato, contra l'iſtituto mio di eſſere breve, ſtendere le parole di San Gregorio, acciò ſi vegga, che non patiſcono in modo alcuno tale eſpoſizione. Le parole del Santo alla Omelia 26. ſopra i Vangeli ſono queſte:

Sed

Sed utrum juſte, an injuſte obliget Paſtor, Paſtoris tamen ſententia gregi timenda eſt, ne is qui ſubeſt, & cum injuſte forſitan ligatur, ipſam obligationis ſuæ ſententiam ex alia culpa mereatur. Paſtor ergo vel abſolvere indiſcrete timeat, vel ligare. Is autem, qui ſub manu paſtoris eſt, ligari timeat vel injuſte, nec paſtoris ſui judicium temere reprehendat: ne, etſi injuſte ligatus eſt, ex ipſa tumidæ reprehenſionis ſuperbia culpa, quæ non erat, fiat. *Parla, come ſi vede, San Gregorio di uno, che non merita la Scomunica per alcun preſente peccato, ma forſe la meritò per altri peccati; e dice, che non riprenda temerariamente il giudicio del ſuo Paſtore, acciò per queſta ſuperba riprenſione non cominci avervi colpa, dove prima non l' aveva. Come può dunque eſporſi San Gregorio, che parli di quella Scomunica, che ſi fulmina per giuſta cauſa, eſſendo la giuſta cauſa il peccato mortale, e la contumacia, e parlando San Gregorio di chi non vi ha ancora colpa, o peccato alcuno? Suppone dunque queſto Santo, che ſia la Scomunica ſenza giuſta cauſa, come adeſſo pretendono, o pur come queſto Autore dice, che pretendono i Signori Veneziani, o pur vuole San Gregorio, che la temano, e temerariamente non riprendano il giudizio del ſuo Paſtore. E ſe foſſe vivo oggi, e vedeſſe le coſe, che queſti Signori hanno fatto, in non iſtimare le cenſure, in violare l' Interdetto, ed indurre gli altri a violarlo, ed udiſſe quello, che dicono contra il giudizio del ſupremo Paſtore di Santa Chieſa, li condannerebbe queſto*

ſto Santo, e direbbe, che dato e conceſſo, che eſſi prima non aveſſero errato in coſa alcuna, e che le ſentenze foſſero ingiuſtiſſime e nulle, in loro però ex ipſa tumidæ reprehenſionis ſuperbia culpa, quæ non erat, facta eſt.

FULGENZIO.

DELl'intelligenza del luogo di San Gregorio, come ſta appreſſo lo ſteſſo Santo, non dirò quì coſa alcuna, non potendo aggiungere a quello, che Maeſtro Paolo ha di ciò ſcritto nell'Apologia per Gerſone c. 60., ſolo avvertirò il Lettore, che nelle Conſiderazioni lo portò ſecondo la intelligenza comune de' Sommiſti, e di Graziano, come conveniva in quel luogo; ma il Padre Bovio, che vi ſi eſtende intorno nè meno in quello, che appreſſo di San Gregorio nell'Omel. 29. ſi legge, mentre egli dice, (che parla San Gregorio di uno, che non meriti la Scomunica per alcun preſente peccato, ma forſe la meritò per gli altri peccati,) queſto ſarebbe e contra il ſenſo delle parole, e ſarebbe dottrina falſa: non fa colle parole, perchè parla San Gregorio, e di altro peccato futuro, e non paſſato: *ne is, qui ſubeſt, & cum injuſte forſitan ligatur, ipſam obligationis ſuæ ſententiam ex alia culpa mereatur*; ſe parlaſſe del paſſato, direbbe *meruerit*, ma dice, che tema, cioè non ne riprenda con ſuperbia la ſentenza del ſuo Paſtore, acciocchè, ſe ſenza colpa è ſtato ſcomunicato, non faccia peccato colla ſuperba riprenſione;

ne: dice pur anco chiaro: *ne ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia culpa, quæ non erat., fiat.* In senso del Padre Bovio farebbe una dottrina falsa, dicendo: Se Tizio fosse scomunicato, perchè pagasse un debito, che non ha con Cajo, ma perchè ha debito con Publio, dovrebbe temer la sentenza, ed osservarla; perchè se non ha quel debito, ne ha un altro; o se uno sarà scomunicato senza causa in quello, che viene imputato, dovrà temere, ed osservar la Censura per aver altri peccati? Questa dottrina manifestamente falsa, e che vorrebbe aprir la strada ad insinuar, che si possa scomunicar qualunque persona, ancorchè sia innocentissima nella causa, per la quale si scomunica, perchè dovrà temerla, e serbar la Scomunica, non essendo sicura di non aver altri peccati, sebbene in quel particolar si conosce chiaramente innocente, così è trasformata la dottrina di San Paolo, esposta da Santo Agostino: *Si quis frater nominatur in vobis*, che non solo sia certo il peccato, ma anco famoso e notorio, in un'altra dottrina del Padre Bovio, la quale è, che si potrà scomunicare quello, che è certo non aver quella colpa, e che il medesimo la dovrà temere, perchè può aver altri peccati. Non cada mai in mente di alcuno, che un Santo Pontefice possi comportare dottrine simili, senza uscir del caso nostro, la Repubblica non ha errato nelle cose presenti, adunque se si conoscesse aver altri peccati appresso Dio, dovrà temer questa Scomunica? San Gregorio non lo direbbe, perchè questa è una

stra-

ſtrada d'introdurre tirannia peſtifera nella Chieſa, che ogni Cenſura, per eſorbitante ed empia che foſſe, ſi doveſſe oſſervare, poichè ſe uno foſſe ſcomunicato per aver difeſa la Fede, dovrebbe temerla, dicendo, queſto è per altri miei peccati, e ſebbene non ſapeſſe di averne alcun particolare, nondimeno dovrebbe dire, che ciò foſſe per altri peccati occulti, ſicchè il Prelato avrebbe una podeſtà a diſtruzione; ma ſe San Gregorio parlaſſe nel caſo noſtro, e di qualunque altro, che ſia ſcomunicato per cauſa indebita, direbbe, che la Scomunica ſi ha da temere, cioè non ſuperbamente diſprezzarla, dalla qual colpa è lontaniſſima la Repubblica; anzi uſa ogni religioſa, ed umil maniera poſſibile con Sua Santità, e così conviene, ma non ſi dee temere, cioe oſſervare, che San Gregorio, nè alcun Cattolico Dottore inſegnò mai tal coſa. Alla domanda, che fa il Padre Bovio (come può San Gregorio intenderſi di Scomunica per giuſta cauſa, parlando di chi non vi ha colpa, o peccato alcuno) ſi è detto, che Maeſtro Paolo ſempre ha inteſo, che San Gregorio parlaſſe non della ſola Scomunica, ma di ogni ſentenza, e non di quella, che è ingiuſta per difetto della cauſa, ma bensì di qualunque, che foſſe tale, ancorchè ſoggiaceſſe a notiſſimo difetto, come nell'Apologia a c. 60. ha lungamente moſtrato, inſegnando a temer ogni tal ſentenza, cioè non la diſprezzar ſuperbamente, ma non temere, cioè oſſervare, come fallacemente contra la dichiarazione di San Gregorio ſteſſo ſi vor-

rebbe

rebbe introdurre, del che non replicherò le ragioni. Ma perchè i Canoniſti hanno eſteſo quella ſentenza di Gregorio ad ogni Scomunica ingiuſta, Maeſtro Paolo nelle Conſiderazioni, proponendo, che coſa dovrebbe far il Principe, riſpoſe: Alcun direbbe, che ſeguiſſe il conſiglio di San Gregorio; e per moſtrare, che il conſiglio di quel Santo non ha luogo nel caſo preſente, portò tutti i modi, ne' quali i Legiſti l'intendono, ſicchè è un allegare il detto del Santo non preciſamente, come fu preſo da lui, ma come è portato da Graziano, e da tutti i Canoniſti, per riſpondere a tutte le obbiezioni, che ſi poteſſero fare con l'autorità loro. E ſe foſſe vivo San Gregorio, Padre Bovio, non vi comportarebbe il parlar così ſenza riguardo di una Repubblica, come fate, e con la ſua Dottrina, ed eſempj v' inſegnerebbe, come ſi deve trattar con Principi Criſtiani: e credo certo, che nè anco il preſente Pontefice lo comportarebbe, ſe lo riſapeſſe: e come la Repubblica mantiene la riverenza verſo Sua Santità, e profeſſa volerla mantenere ſempre verſo la Santa Sede Appoſtolica Romana, ancorchè conoſca queſto giudizio per umana fragilità ingiuſto, e non ne parla, o laſcia parlare ſe non con il dovuto riſpetto, ed antepone queſto al ricevuto torto, così dovrebbe per ovviar a maggiori inconvenienti eſſer provviſto, che voi, e gli altri, che ſi vagliono di queſta occaſione, per vomitar i ſuoi veleni contra la Repubblica, non volgano la loggezione ſpirituale in ſedizione, in calun-

nie

nie de' fedeli, e in tanti mali offici, che se Dio, il quale conosce i fini di tutti, non ci provvede per sua misericordia, potrebbe questo vostro scrivere con tante calunnie, e così sediziosamente partorire malissimi effetti, e scandali nella Chiesa di Dio. Non è certo di poca considerazione in queste controversie, che la Repubblica abbia patito una sì subita, e gran diffamazione, e contra ragione, il che tien per certissimo, ma che nondimeno continuando essa nella riverenza verso il Sommo Pontefice, non abbia conceſſo non solo, che niuno scrivesse neppure le sue ragioni, se non dopo che costrinse la necessità di ovviare a' mali semi sparsi con Scritture di dogmi falsi, erronee, sediziose, e calunniose, ma nè anche permesso, che si parlasse pure contro alcuno; al contrario gli Ecclesiastici con una colluvie di Scritture infamatorie abbino sforzato a metter in palese al Mondo, rispondendo, le cose, ch' erano nascoste; e pur tanto più si fa ardita l' audacia, più sfrenata la maldicenza, più libera la voglia d' infamare, quanto la Repubblica anco irritata va ritenuta per il solo zelo Cristiano, antivedendo, che il rispondere alle Scritture, ed alle cose impertinenti contenute in quelle, sarebbe un lasciarsi guidare a seguir l' errore di quelli, che contra ogni pietà promuovono molte cose, che stanno meglio occulte, che palese. Questo, Padre Bovio, sarebbe ripreso da San Gregorio, se vivesse; e crediamo, che l' impedirebbe il presente Pontefice, se voi altri in vece di adulare

laſciaſte, che poteſſe eſſere informato della mera verità. Non ci è ſuperba riprenſione nella Repubblica, ma umil difeſa delle ſue ragioni, ſalva la riverenza alla Santa Sede Appoſtolica; ma è ben nel Bovio una licenza di calunniare e la Repubblica, e i difenſori del giuſto.

BOVIO.

NOn accade dunque fingere tali diſtinzioni per ſalvare la verità, che la verità ſi ſalva ſenza bugie; ſi conciliano in queſto modo queſti due luoghi di Gregorio, e Gelaſio, che Gelaſio parla di quelli, che erano ſtati ſcomunicati da Dioſcoro Eretico, il quale non era loro Paſtore, e non aveva podeſtà, come nota la Gloſa; e San Gregorio parla della ſentenza del Paſtore. Se uno, che non ha ſopra di te autorità alcuna, ti ſcomunica, come un laico, o altri, che in modo alcuno non è Paſtor tuo, dice Gelaſio, che non la devi curare; ma ſe il tuo Paſtore ti ſcomunica, o giuſtamente, o ingiuſtamente, che ciò faccia, l' hai da temere, dice S. Gregorio, per la ragione che ſopra adduce. Ora noi ſiamo nel caſo di Gregorio, e non di Gelaſio, che il Papa è Paſtore di tutta la Chieſa Santa, e però ſi doveva temere la ſua ſentenza; ma non mi maraviglio, ſe queſto noſtro Teologo quì nel fine ſtira sì malamente i Santi Padri, che peggio nella prima facciata trattò la Scrittura Sacra.

FUL-

FULGENZIO.

CONcilia il Padre Bovio i detti di San Gregorio, e di Gelasio con una aperta bugia, e falsità di Scrittura (dice, che Gelasio parla di quelli, che erano stati scomunicati da Dioscoro Eretico) ed ove lo trova? Non avrebbe detto questo, quando avesse veduto il luogo nel proprio fonte, e non si avesse lasciato ingannar dalla glosa, la quale ha creduto lo stesso, e l' errore della glosa è preso dal testo di Graziano, il quale dice: *Item Gelasius Papa Ep. Or. de damnatione Dioscori.* Ma per tacere, che *Damnatio Dioscori* ha significazione passiva, e però quì vuol dire, che Dioscoro sia dannato, non che egli abbia scomunicato, o dannato altri, e se ne può chiarire dal parlar de' Concilj: *De damnatione Arii*, *damnatio Sabellii*, e simili, che significano, come fu dannato, non come dannò. Quello, che importa nel presente proposito, è, che questo titolo posto da Graziano non è di alcuna autorità, perchè Ivone, che prima di Graziano scrisse, non intitolò questo cap. *De damnatione Dioscori*, ma *De communione Acatii vitanda*; Ed io ora aggiungo (ed attendaci il Padre Bovio per vedere quanto ben corregge la glosa di Maestro Paolo colla sua interpretazione) che in tutte le Scritture di Papa Gelasio non si trova quel capo, e legganſi diligentemente, che non vi si troverà in alcun luogo, e però quelli, che hanno riformato il Decreto di Graziano per ordine di Gregorio XIII. più intendenti, che

il Bovio, notano, che il ſenſo di quel cap. in qualche parte ſi trova nel Tomo di Gelaſio *De vinculo anathematis*, ma nel Tomo *De vinculo anathematis* non ſi parla mai di Dioſcoro, onde reſta chiaro, che quel che dice il Padre Bovio, che quel cap. parli degli ſcomunicati da Dioſcoro, è ſenza fondamento, anzi è falſo, e contra la Scrittura, onde è cavato. Ma Maeſtro Paolo l' ha bea inteſo nel ſenſo, che neceſſariamente convien intenderlo, ſe è preſo dal Tomo *De vinculo anathematis*, il che nè affermo, nè nego, e lo provo faciliſſimamente; imperocchè in quel Libretto Gelaſio dimoſtra, che neſſuna ſentenza di Scomunica può eſſer perpetua; perchè o ſi ſcomunica chi è in errore, ovvero chi non è in errore; ſe chi è in errore, deponga l' errore, cioè lo laſci, n' eſca, e ſi emendi, e la ſentenza è ſpedita; ſe ſi ſcomunica chi non è in errore, la ſentenza è ingiuſta, e non ſi deve temere, perlochè vi è rimedio contra ogni ſorta di Scomunica o giuſta, ovvero ingiuſta che ſii: conforme alla qual dottrina s' intende quel cap., che parli, e conſigli quel che dee fare chi è ſcomunicato, prima ſe giuſtamente, e poi ſe ingiuſtamente, e dice: *Cui illata ſententia* giuſta, cioè, perchè ſii in errore, ed in fallo: *deponat errorem*, laſci l' errore, per il quale fu ſcomunicato, ſi emendi, *& vacua eſt*, la Scomunica non ha più forza, *ſed ſi injuſta eſt*, *tanto eam curare non debet*, *quanto neminem gravare poteſt iniqua ſententia*, ma ſe è ingiuſta, ſiccome non può eſſer grava-

to

to da quella, così non dee temerla. Questo è il vero senso, che si vede dalla particola avversativa, *sed si injusta est*, dunque le parole precedenti s'intendono della giusta, e vedrà ciascuno, quanto sia vano il modo di conciliare, come fa il Bovio, dicendo (che parli di una sentenza, che fosse fatta da un Laico, o da chi non è Pastore) perchè quella non è sentenza, nè anco equivocamente. Staressimo bene, che se un Facchino scomunicasse il Vescovo, la chiamassimo sentenza, e che cosa vorrebbe significare nel senso del Padre Bovio, *deponat errorem, & vacua est?* Vorrà forse dire, levi la falsa opinione, che vaglia? Sarebbe ben sciocco chi avesse tal opinione, e Gelasio secondo il Padre Bovio avrebbe insegnato a dire, che chi è scomunicato da chi non ha autorità, levi l'errore, col quale pensa di essere scomunicato. E chi è quello sciocco, che abbi tal pensiero? Poi non sa il Padre Bovio, che la falsa opinione non causa mai Scomunica? Se uno non scomunicato credesse con ogni fermezza di esser scomunicato, non sarebbe però; onde quelle parole *deponat errorem, & vacua est*, non significherebbero cosa alcuna. La conciliazione dunque di questi due Pontefici Gelasio, e Gregorio è col venir alla distinzione della Scomunica ingiusta, dicendo, che alcuna è ingiusta, ovvero per solo difetto di buon fine nello scomunicante, ovvero perchè la causa sii in verità non legittima, ma giusta in apparenza, e in questi casi è vero il consiglio di Gregorio.

Alcuna è ingiuſta, perchè la cauſa è notoriamente illegittima, e quì và la dottrina di Gelaſio, e però Maeſtro Paolo dice, che la Repubblica è nel caſo di Gelaſio, il quale ſe parlaſſe ora alla Repubblica, e non foſſe informato de' meriti della cauſa, le direbbe colla dottrina del ſuo Libro, dal quale è tolto il ſenſo del cap. *Cui illata*, queſta Scomunica non può eſser perpetua, perchè ſe voi ſiete in errore *in facto*, *deponite errorem*, emendatevi, *& vacua eſt*, così ceſſerà; ma ſe è ingiuſta, non la temete, perchè appreſſo Dio, e la ſanta Chieſa la ſentenza ingiuſta non può gravar niuno. E perchè debbo parlar ingenuamente, ſcuſerei il Padre Bovio, avendo preſo errore ingannato dalla gloſa, ſe egli non foſſe così facile a trattar coſe non vedute nei luoghi, dove converrebbe, e ardito a dire, che chi le ha viſte ne' fonti ſuoi, e veridicamente, e realmente le allegano, dicono le bugie: confido bene, che ſe per l'avvenire ſcriverà, ſarà più riſervato, e non ſi fonderà ſopra relazioni d'altri, e vorrà vedere i proprj Autori, e non conſiglierà più a leggere i moderni Collettori, laſciando i buoni Autori, come conſiglia in queſta ſua Opera, perchè è facil coſa diventar Dottore ſopra gl'Indici, e ſopra le Rubriche; ma non biſogna portar la dottrina imparata a quel modo, ſe non in terra de' ciechi, o acciecati, de' quali dice l'Evangelio: *Væ vobis Legiſperitis, qui tuliſtis clavem ſcientiæ, ipſi*

non

non introiſtis, & eos, qui introibant, prohibuiſtis.

BOVIO.

SUppoſti dall' Autore tutti queſti falſi fondamenti, che le Cenſure ſieno nulle per difetto di materia, e di forma, che la ſentenza del Paſtore ingiuſta non ſia da temerſi, conchiude altrettanto falſe conchiuſioni, cioè, che non eſſendovi Superiore a chi ricorrere, non vi era altro rimedio, che il far reſiſtenza, opponendoſi alla forza con la forza; anzi ch' erano tenuti i Veneziani in coſcienza difendere la libertà della lor Repubblica, e non dar ſcandalo agli altri Regni, dove ſono in uſo leggi ſimili alle Veneziane, e che per neceſſaria difeſa è ſtato giuſto, e legitimo l' impedimento, che la Repubblica ha poſto alla pubblicazione, ed eſecuzione delle Cenſure; e che i ſudditi, e più di ogni altro gli Eccleſiaſtici dovranno quietar l' animo, e le coſcienze loro, attendendo al ſervizio divino ſotto la protezione del Principe; e che la ubbidienza, che Dio comanda, ſi preſti a' Superiori, non è ſtolida, ed inſenſata, ma regolata dalla legge di Dio, come anco è la podeſtà loro del comandare, che ſolo Dio è regola infallibile, ogni altro può fallare; che la carità è paziente, benigna ec. ad Gal. 2. *e non hanno i Prelati a comandare con impero, ma con eſempj, e correzioni di pietà, e carità, come inſegna S. Pietro*: Paſcite qui in vobis eſt gregem Dei

providentes non coacte, ſed ſpontanee ſecundum Deum &c. *che fallò S. Pietro in Antiochia, e S. Paolo gli ſi oppoſe, e lo ripreſe; che la Scrittura non avrebbe ſcritta queſta Iſtoria, ſe non acciò foſſe imitato da noi; finalmente, che a S. Pietro furono date due Chiavi, l' una della podeſtà, l' altra della ſcienza, e diſcrezione, e che la prima, ſe uſata, la ſeconda non ſortiſce l' effetto del legare, o ſciogliere, dicendo i Canoniſti, che la podeſtà del legare, e ſciogliere s' intende* Clave non errante; *e quì finiſce allegando le parole di S. Leone riferite nel cap.* manet 24. q. 1.

RISPOSTA.

Quì non adducendoſi nuove pruove non vi fa biſogno di nuove riſpoſte, eſſendo queſte conchiuſioni falſe, come ſono falſiſſimi i fondamenti, dai quali ſi deducono. Non laſcierò pero quì di notare, che quanto dice queſt' uomo della ubbidienza è una dottrina molto mala, ſcandaloſa, e ſedizioſa, che diſtrugge, e toglie ogni ſuperiorità, e conturba ogni Governo non ſolo di Santa Chieſa, ma ogni altro politico, o domeſtico, pubblico, o privato. Che ſe una volta ſi concede al ſuddito che poſſa egli, e debba eſaminare, e giudicare, ſe il Precetto del ſuo Superiore è giuſto, e ſe vi ha ad ubbidire, e non ubbidire contra a quello, che tutti i Dottori, e ſacri, e profani ſin' ora hanno inſegnato, dicendo il giudizio di queſto ſpettare al Superiore ſteſſo, e dover

il

il ſuddito ſempre preſumere, che il precetto del Superiore ſia giuſto, ed ubbidir prontamente, quando notoriamente non coſti, che ſia contra la legge di Dio, o di altro Superior maggiore, onde ſecondo queſta dottrina non ſarà mai vero, che al ſuddito tocchi eſaminare la giuſtizia del precetto del Superiore, perchè, ſe ſarà notoria la ingiuſtizia, non vi è biſogno di eſame alcuno, e ſe è dubbio, non tocca a lui ſe non ubbidire; ſe, dico, una volta queſto eſaminare, e giudicare la giuſtizia del precetto ſi concede al ſuddito, ſarà un farlo ſuperiore al ſuo Superiore, e giudice delle ultime cauſe; che giudice, come ſuona il nome ſteſſo, non vuol dir altro, che colui il qual dice, e decide, che coſa ſia giuſto, o ingiuſto, ſicchè non potrà mai il Superiore giudicare alcuna coſa per giuſta, e comandarla, che non avanzi al ſuddito il ſupremo, ed ultimo giudizio di giudicarla, ſe vorrà per ingiuſta, e con queſto dire non eſſere tenuto ad ubbidire; onde ne ſarà, come ho detto, ogni ubbidienza sbandita dal Mondo. E queſta sì perniciosa dottrina atta a ſollevare tutti i ſudditi in ribellione deve non meno diſpiazere alla Repubblica Veneta ſteſſa, e ad ogni altro Principe del Mondo, che a Santa Chieſa; che ſebbene contro di lei ſola vien detta, viene però in effetto ad impugnare ogni legittima podeſtà, ed è atta cagionare ogni male in ogni luogo, e tempo.

FULGENZIO.

NOn posso credere, che il Padre Bovio condanni tutte le proposizioni, che ha recitato di sopra, sebbene con termine tanto universale dice, che queste conchiusioni sono false, perchè se io credessi esser dannata da lui quella, che solo Dio è regola infallibile, e l'altra, che la potestà del ligare e sciogliere, s' intende *clave non errante*; io gli direi qualche cosa; ma non credendo ch' egli abbi avuto questa intenzione, dirò solamente, ch' è bene, che il Lettore stia cauto, poichè non piace a questi uomini il sentir dire, che possino fallare; ed essendo l' infallibilità proprietà di Dio solo, si guardi dalla bestemmia di attribuirla ad altri, che a Sua Divina Maestà per natura, ed a chi è con lui in Cielo per grazia; e credo, che anco il Padre Bovio abbia questo senso, che voglio pur credere, ch' egli sii lontano da una tale empietà. Ma le proposizioni intorno la podestà Ecclesiastica di comandare, e della soggezione de' fedeli all' ubbidienza, le quali nelle Considerazioni si restringono alla legge di Dio, il Padre Bovio non le può udire nè comportare, e siccome gli occhi della Nottola non possono soffrire il lume del Sole, così l' intelletto ottenebrato da' disegni umani, che uno vuole la grandezza spirituale di Cristo, ma la temporale di se stesso, non può sentire il lume chiaro della dottrina Cattolica. Oppone il Padre Bovio due cose; La prima, che levi ogni gover-

verno pubblico e privato: La ſeconda, che è contra la dottrina di tutt' i Dottori. E per non ripetere le coſe dette nelle Conſiderazioni a lungo, dirò con brevità alla prima, che ogni precetto è inviato al ſuo fine, e neſſuno deve eſaminarlo a chi Dio non ha dato carico alcuno d' inviar i mezzi a quel fine. E ſebbene al ſuddito, a cui il precetto è fatto, parerà notoriamente contra il fine, dee ubbidire ſenza penſar altro, che quantunque ne ſeguiſſe coſa contraria all' intenzione del precetto, egli non ſarà in colpa alcuna, e, ſe voleſſe eſaminarlo, peccherebbe, come quello che tentaſſe uſurparſi autorità non ricevuta da Dio. Ma quello, a cui Dio ha dato cura di proccurare, che alcun fine ſi ottenga, è obbligato eſaminar i precetti a quello ordinati per certificarſi, ſe conducono là, dove pajono indirizzati. L' inviar i mezzi al fine Politico è dato da Dio al Principe ſolo, al fine Economico al Padre, al fine Militare a chi ha ſuprema autorità nella milizia, ai ſudditi di queſti reſta la ſola e nuda eſecuzione; ſe comanderà il Principe al Guardiano della Fortezza, che intrometti dentro un Capo dell' eſercito nemico, dovrà intrometterlo, perchè Dio non gli ha dato cura a lui d' inviar i mezzi a quel fine, ma la ſola eſecuzione di quello, che il Principe comanda; e ſe il Padre manderà il figlio, o il ſervo a portar diecimila ducati ad uno, che ſi ſapeſſe notoriamente fallito, li dovrà portare, perchè in quel fine non ha podeſtà, ma ſola eſecuzione. Or quando ne' coman-

da-

damenti, ed ubbidienza ſpirituale occorreſſe il medeſimo, ſi direbbe lo ſteſſo; perchè ſe Dio aveſſe dato la cura di un fine al ſolo Prelato, non reſterebbe al ſuddito, ſe non la ſola ubbidienza, ed in queſto caſo, ſe il ſuddito voleſſe eſaminar la giuſtizia del precetto, farebbe peccato. Ma Dio non ha raccomandata la ſalute delle anime al ſolo Superiore, ma anco a ciaſcuno la ſua, e più principalmente, però non appartiene al ſuddito il ſolo eſeguire, ma anco inviar i mezzi, che ſono le azioni, ed operazioni Criſtiane al fine, ch' è la ſalute delle anime ſue; il che ſe non farà, e perciò reſterà in disgrazia di Dio e dannazione, la colpa ſarà di lui principalmente, e però dee ad ogni coſa avvertire, e non farne alcuna, ſe non con certa cognizione, che non debba eſſere in offeſa di Dio, e contra la ſalute dell' anima; la qual dottrina ſe voi non concedete, biſogna che diciate, che non ſi dannano quelli, che naſcono in Egitto Giacobiti, o in Aſſiria Neſtoriani, perchè hanno i loro Veſcovi e Prelati, che li dicono e comandano, che ſeguano la loro fede, e i loro riti. E ſe direte, che ſono notoriamente perverſi, dirò io, che a noi queſto è notorio, e lo conoſciamo a prima viſta; ma a loro allevati, ed educati in quelle ereſie non può venir dubbio, ſe non ſi riſolveranno di eſaminare quello, che li vien comandato di fare, e ſe quelli, ſeguendo i loro Prelati alla cieca, peccano perchè non volete, che chiunque ſegua i ſuoi alla cieca, ſi eſponga a pericolo di peccare? Adunque quì

gli

gli conviene esame. E se al Prelato, come Prelato, appartiene comandare in cosa, che non tocchi alla salute dell'anima, dico, che in quella conviene al suddito ubbidirlo senza esame, ed a voi poi rimetto, Padre Bovio, il dire, se alcuna tale autorità gli si appartenga, o no. In somma con brevi parole, stabilito il fine, restano due azioni, una dirizzar i mezzi a quello, l'altra eseguire: dove il soggetto ha la sola esecuzione, dico, che non debba esaminare in alcun modo; così avviene al Cittadino nelle cose politiche, ed al Figlio, e Servo nell' Economiche; ma nelle cose Spirituali della propria salute il Cristiano non ha la sola esecutiva, ma è a parte della direttiva, e però dee anch' egli far il suo esame. Un Dittatore Romano dannò a morte un Maestro de' Cavalieri per aver combattuto col nemico contra il suo precetto, benchè lo facesse con prudenza militare, ed avesse la vittoria; e lo fece il Dittatore giustamente, sebbene era notorio, che fosse bene combattere, perchè il Maestro de' Cavalieri non aveva altro, che l'esecutiva nella militare, ed il Dittatore la direttiva tutta. Padre Bovio, *il Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic*, ha questo senso, il quale se non serve a' vostri disegni, non so che mi fare; e questo sia detto quanto al primo. Quanto al secondo dell' opinione de' Dottori, voi dite, (o la cosa è notoriamente buona, o notoriamente mala, o dubbia, ed aggiungete, che ne' due primi casi certa cosa è, che non ci va esente, e che nel terzo di-

dicono i Dottori, che il ſuddito è obbligato ad ubbidire al ſuperiore); Ed io vi riſpondo, che da queſto ſeguirà, che mai non ſi darà il caſo, nel quale convenga eſaminare il precetto: e vi dico di più, che quanto a' due primi, voi fate gli uomini Angeli, ſe credete, che ſenza diſcorſo poſſino ſapere quello, che notoriamente è bene, o male, perchè ſe volete, che ſieno uomini, e che intendino, e conoſchino come uomini, cioè col diſcorſo, vi dico, che queſto diſcorſo è l'eſame: molte coſe diciamo notoriamente buone, che la bontà però non è nota in un momento, ed alcune delle quali prima dubitavamo, dopo avervi per qualche ſpazio penſato, diremo aver trovato, che ſono notoriamente buone: neſſuna coſa umana ſi fa in iſtante, nè alcun tempo è lungo, o breve, ſe non comparato al negozio: ſicchè voi non potete negar l'eſame, ſe non dite, che in tutte le coſe aſſolutamente biſogna ubbidire ſenza eccezione nè di Dio, nè d'altri, perchè il penſare, ſe quello è notoriamente buono, o cattivo, è un eſame: e ſe voi dite, che non occorre far eſame di alcuna ſorta, biſogna anco, che diciate, che alcuno non ſi deve laſciar venire in penſiero, che quello, che ſe gli comanda, poſſi eſſere notoriamente male, e, ſe gli veniſſe tal penſiero, doveſſe ſcacciarlo dall'animo, perchè non lo ſcacciando l'eſaminarebbe. Penſatevi, Padre Bovio, che trovarete la coſa ſtar di queſto modo, perchè quando eſſendomi fatto un precetto, voi mi concedete, che io poſſi penſare, ſe egli è notoriamente male o no,

o no, voi mi concedete anco l'esaminarlo: perlochè il Soldato, che nella militare ha la sola esecutiva, se è mandato a riconoscere, e gli paja notoriamente, che non sii utile, però dee andare, nonostante la notoria apparenza: sicchè mai sostenirete, che il Cristiano possi e debba ricusar di ubbidire in casi, dove il precetto è notoriamente ingiusto, se non dandogli facoltà di giudicare questa notorietà, e però non la sola esecutiva, ma parte della direttiva. Ora veniamo a dire, quando poi il caso è dubbio. A questo è stato risposto così nel Trattato dell'Interdetto, come nell'Apologia, che il dubbio è di due sorti, uno dubio vincibile, e quì è necessario superarlo, e certificarsene per non esporsi a pericolo di peccare, e certificato operare secondo la risoluzione: l'altro invincibile, quando usata ogni diligenza per certificarsi resta dubbio; ed in questo caso il suddito dee ubbidire al superiore. Eccettua però Adriano un caso, quando non gli costi, che anco il superiore abbia lo stesso dubbio; perchè l'autorità del superiore non si estende a comandar se non quello, che crede esser bene: le ragioni, e li Dottori sono nell'Apologia allegati. E quando voi dite, adunque il supremo Giudizio toccherà al suddito, vi rispondo, nelle cose Politiche, Militari, ed Economiche non può toccare il supremo Giudicio al suddito; perchè non ne ha nessuno nè sommo, nè infimo; ma nelle spirituali la cosa sta altrimenti, ed eccovi un caso, dove non lo negherete. Tizio si trova aver contratto con

Don-

Donna, quale per legge Divina non può eſſer ſua Moglie, ed è certo eſſer così, vuol ſepararſi, la Donna non vuole, lo cita al Papa, Tizio non può provar l'impedimento, il Papa ſentenzia contro di lui, e lo ſcomunica non ubbidendo. Il caſo è *de reſtit. ſpoliat. cap. literas*, & *de ſent. exc. cap. inquiſitioni*; qui dimando, Tizio dovrà ubbidire al Papa, o alla ſua coſcienza? Non dite al Papa, che è contra i detti Capitoli; adunque il ſupremo giudizio in quel caſo è della coſcienza del ſoggetto, e non potete ſcuſarvi ſopra il trattarſi *de facto*, e non *de jure*; prima perchè neſſun precetto, quando ſi viene al particolare, tratta ſe non *de facto*; poi perchè voi non mi moſtrerete mai un precetto di un Principe, di un Padre, di un Capitano (ſe non s'impaccino nelle coſe dell'anima, il che non gli tocca) dove il ſupremo giudizio ſii del ſuddito, trattandoſi e *de jure*, o *de facto*, e di quì conoſcete queſta differenza tra il temporale, e lo ſpirituale, e non dite, che ſi tolga ogni ſuperiorità, nè ſii alcuno, che di qui conchiuda: adunque ſarà maggiore, e più perfetta la podeſtà temporale, che la ſpirituale, poichè nella temporale il ſuddito non può averci mai giudizio, nè eſame, e nella Spirituale lo dee avere; imperocchè è tutto il contrario, perchè dalla eccellenza della ſpirituale naſce, ch' ella non poſſi eſcludere il giudizio della coſcienza, e dalla baſſezza della temporale naſce, che la eſcludi; ſiccome il Padre di Famiglia ha podeſtà ſopra i giumenti, *venditionis*, *vitæ*, & *necis*;

cis; e ſopra i ſervi, *venditionis* sì, ma *non vitæ, & necis*; e ſopra i figliuoli, neſſuna di queſte; adunque la podeſtà paterna è inferiore alla erile, ed ambedue queſte ultime ſono più baſſe, che la podeſtà ſopra i giumenti? Queſto non ſegue, anzi dalla perfezione della podeſtà paterna, avendo per oggetto l'uomo libero, naſce, che non ſi poſſi eſtendere alla vita, ed alla morte, là dove per la baſſezza del giumento la podeſtà ſopra di lui ne è capace; così per la baſſezza, ed abiezione delle coſe temporali, che ſono vili, e momentanee, naſce, che al Superiore ſi può dar il carico del tutto, ma la podeſtà ſpirituale per verſare in coſa tanto alta e perpetua, quale è la vita eterna, non può eſcludere la propria coſcienza del ſuddito, della cui anima ſi tratta: ſe ſi tratterà di coſa temporale, non è inconveniente ſeguire altri alla cieca: dove ſi tratta della vita e morte ſpirituale ed eterna, vuol Dio, che adoperiamo gli occhi noſtri ſenza mai dormire. Se erraſſe il Principe in una coſa Temporale, che gran danno ſarà finalmente? Ma ſe errarò in ſeguendo altri alla cieca nelle coſe ſpirituali dell'anima mia, il danno ſarà mio, ed irreparabile, e ſi potrà dire: *Ignorans ignorabitur*, ſecondo S. Paolo. Mi reſta ancora di ſcuoprir un'altra arte di queſto Padre, che dopo aver in tutto il ſuo Libro con ogni maniera avvilita, ed annichilata l'autorità temporale, qui ora con un paſſaggio ſi moſtra tanto geloſo di conſervarla colla ſua dottrina, e nondimeno la ſovvertiſce; perchè vi

addimando, Padre Bovio, Dio ha posto il Cristiano anco secondo voi sotto al Papa, e sotto il Principe; se comanderanno in uno stesso particolare in contrario uno dell'altro, che farà il suddito? Se direte, dovrà ubbidire al Papa in ogni cosa, vi ho inteso; non voglio altro, vada il Principe, quando gli piace, al deserto: se direte, se la cosa sarà temporale al Principe, se spirituale al Papa; replico io: questi precetti sono fatti sopra un particolare, dove il Papa dice, che è spirituale, il Principe dice, che è temporale, ed ambidue comandano con l'autorità sua di essere strettamente ubbiditi, che si farà? Se dite, che si dovrà ubbidire al Papa, non volendo voi assolutamente, che meno vi si pensi, o esamini, ecco aperta la via, che sii solo Principe, solo Re, e tutti gli altri sieno servi; sciogliete colla vostra dottrina questo nodo.

BOVIO.

QUel dire ancora, che non hanno a dominare i Prelati, nè da comandare con impero, e le parole di S. Pietro: (1) Pascite qui in vobis est gregem &c. *esponerle con far solo menzione di esempio, e correzione di pietà e carità, è antico costume degli Eretici, e massime di Lutero, quali cercano di levar la verga di mano al*

(1) Pet. 5. Ex Bellar. libr. 1. de Pontif. cap. 15.

al Paſtor di Santa Chieſa, e togliergli la ſuprema podeſtà di far leggi, comandare, e punire i delinquenti. Quaſi che la voce paſcere *non ſignificaſſe altro, che miniſtrare il cibo della parola di Dio, e non ſignificaſſe ancora in tutti gl'Idiomi, Latino, Greco, ed Ebraico, condurre, ridurre, reggere, correggere, medicare, ed in fine fare ogni altra coſa, che ad offizio di Paſtore ſi conviene.*

FULGENZIO.

IL Verbo *Paſcere* ſignifica ſenza alcun dubbio, condurre, ridurre, reggere, correggere, medicare, e far ogni offizio di Paſtore, e Maeſtro Paolo lo conferma, quando dice, non hanno da dominare i Prelati, nè comandare con impero, imperocchè queſte azioni non ſono da Paſtore; porta il Paſtore la pecorella in iſpalla, ſe ne ha biſogno, non viene occaſione alcuna, che la cavalchi; il Mondo ha ſentito con approvazione eſſer dato a' Prelati l'offizio di Paſtore, ma bene ha udito con iſcandalo alcuno a dire: *Duo ſunt, Beatiſſime Pater, officia Petri paſcere, & occidere*. Siccome riceverà a ſcandalo, che di Roma un Teologo, come il Padre Bovio, iſtruito da' principali della Corte, condanni, come coſtume degli Eretici, il dire, che debbono i Prelati comandar coll'eſempio e correzione di pietà e carità. Eſcludiamo dall'officio de' Paſtori tutto quello, che Dio eſclude per Ezechiele c. 34. il mangiar il latte, cuoprirſi della lana, uc-

cidere l'agnello graſſo, comandare con auſterità e con potenza, e diamoli ſecondo il Precetto Divino per Michea di paſcere il gregge *ſecundum dies antiquos*, perchè così facendo ſi ſervirà a Dio, e ſi ſoddisfarà il Mondo, e ſi ſeguiranno i documenti, ed eſempj, che in queſto offizio lalciarono S. Pietro, e S. Paolo. Il primo de' quali diſſe: *Paſcite, qui in vobis eſt, gregem Dei, providentes non coacte, ſed ſponte ſecundum Deum, neque turpis lucri gratia, ſed voluntarie, neque ut dominantes in Cleris, ſed forma facti gregis ex animo*, 1. *Pet.* 5. *&* *S. Paul.* 2. *Cor.* 1. *Non quia dominamur fidei veſtræ, ſed adjutores ſumus gaudii veſtri non fide ſtatis*. Alla integrità de' quali ſe non ſi può aggiungere per la ſua perfezione, ognun però dee aſpirare, perchè così lo ſteſſo S. Paolo ordinò, *imitatores mei eſtote, ſicut & ego Chriſti*, ed iſtruiſce Timoteo con queſte parole: *Servum Domini non oportet litigare, ſed manſuetum eſſe, ad omnes docibilem, patientem cum modeſtia, corripientem eos, qui reſiſtunt veritati*. Debbono tenere i Paſtori la verga, che ſenza ſacrilegio non ſi può levargli, avendogliela data Dio, il quale però nel mandargli al ſuo offizio in S. Matteo al dieci, gli proibì portar verga: imperocchè due verghe ſono, una del Regno di Criſto, della quale dice S. Paolo agli Ebrei per Profezia di Davidde: *Virga æquitatis; Virga Regni tui, dilexiſti juſtitiam, & odiſti iniquitatem*. L'altra degl' inimici di Criſto, de' quali dice Iſaia cap. 14. *Conteret Dominus baculum impiorum, virgam*

gam dominantium, cedentem populum in indignatione, plaga insanabili, subjicientem in furore gentes, & persequentem crudeliter. Una tal verga non ricerca certo la Santità del Sommo Pontefice, e se il Padre Bovio volesse dargliela colla sua Dottrina, non se gli può dire, se non quello di Salomone c. 14. *In ore stulti virga superbiæ*. Non vi nega Maestro Paolo la verga del Pastore, la podestà di comandare, di punire i delinquenti di pene spirituali, ed altre convenienti, anzi lo insegna, e conferma colla Dottrina di S. Pietro, e di S. Paolo allegata; vuol che sia verga, che comandi e punisca, ma con carità e pietà, che altrimenti non sarà mai verga Pastorale; e questo voi lo chiamate costume degli Eretici? Così sarebbero Eretici S. Pietro, e S. Paolo, e tutti gli altri Santi, la cui Dottrina vi ha portata. Ma ditemi di grazia, Padre Bovio, che antipatìa è questa, che avete colla Scrittura, che subito che vi si allega, sebben colle sue parole formali senza aggiunta, o diminuzione, come in questo luogo, voi entrate in furore, e saltate a chiamar Eretico chi l'adduce? Ma non lascia mai occasione alcuna il Padre Bovio, dopo di aver spaventato con brutti nomi di Eretici, che non insinui, se può, qualche proposizione, o nuova, o erronea, o falsa, o ambigua, colla quale possa deprimere la podestà Secolare de' Principi, ed estendere la Ecclesiastica; e così fa in questo luogo, che dopo aver detto, *esser costume degli Eretici l'affermar, che i Prelati non*

hanno da dominare, nè da comandar con impero, e le parole di San Pietro: Paſcite, qui in vobis eſt gregem, &c. eſporle con far ſolo menzione di eſempio, e correzione di pietà, e carità; egli entra a dare a' Paſtori di Santa Chieſa la ſuprema podeſtà di far leggi, comandare, e punir i delinquenti. Il che ſe intendeſſe delle coſe Spirituali, ſpettanti alla Religione, e alla ſalute, conforme alle ſante Scritture, e ſecondo l'autorità da Criſto data a' Paſtori, non faceva quì al caſo, perchè neſſuno ne muove difficoltà: ma applicandolo al caſo preſente, ed intendendo delle leggi appartenenti al Governo Civile, e Temporale, e nelle cauſe e delitti civili, noi diciamo, che la propoſizione non è vera, cioè, che abbino i Paſtori queſta ſuprema podeſtà, nè di comandare, nè di far legge, nè Dio gli ha data; ma è una Dottrina nuova, tirannica, ſedizioſa, con la quale ſi vorrebbe mutar la verga in ſpada da uccidere, e per dir in una ſola parola ſeguir la ſtrada di uſurparſi l' altrui, e far una Religione mondana. Tutti i ſignificati veri del paſcere, che volete, Padre Bovio, pigliateli, ch' è il dovere, anco noi li difenderemo, ma ſarà molto nuovo queſto, che paſcere ſignificherà dominare, con Potenza temporale, e con impero. Dico in ſomma, che ſi concede a' Prelati la verga, la podeſtà datagli da Criſto, e ſi riveriſce, e ſi onora; ma vi ſi nega, che ſi debba uſar ſenza carità e pietà, ſe ſi vuol però che il Paſtore faccia l' officio ſuo, conforme alla iſtituzione di Criſto:

dal

dal quale officio si scosterà sempre colui, che della verga vorrà fabbricar una spada, la quale vada contra quella, che Dio ha consegnata in mano del Principe, costituito suo Ministro, e Vicario per far la giustizia. E sia per conchiusione, che chi nega la sua podestà Spirituale ai Prelati di Santa Chiesa è Eretico, e chi estende questa per levar la Temporale è empio Anabattista. Non dico, che niun Prelato l'estenda, dico bene, che il Padre Bovio l' insegna.

BOVIO.

Quello, poi che soggiugne di S. Pietro ripreso da S. Paolo, e delle chiavi male usate, è del tutto impertinente a quello di che trattiamo; perchè quì, dove non è errore, non accade trattare di riprensione, e dove si è servato ogni termine di ragione, equità e lenità, non si può pretendere abuso delle chiavi.

FULGENZIO.

L'Esempio di S. Pietro non può essere più a proposito: S. Pietro ha errato, nè questo deroga al suo Pontificato, adunque ogni Pontefice, successor di Pietro, e non maggior di lui, può errare, nè questo però farà alla sua dignità diminuzione. San Paolo fece resistenza a S. Pietro, pure non violò la riverenza dovuta: adunque al Pontefice può esser fatta resistenza, quando vi è ragione di farla: adunque può la Re-

pubblica Veneta, in difesa della sua podestà, far resistenza al successor di Pietro, serbando sempre la sua continuata riverenza verso la persona di quello, e della Sede Appostolica. Il che fa la Repubblica, ed intende di fare, sperando colla sua continuata pietà, rasserenata la mente di Sua Santità, dover anco esser vicendevolmente ricambiata di un amor paterno.

BOVIO.

Resta ora solamente, che per conchiusione di tutto questo nostro Trattato, siccome questo Autore da falsi principj cavò le sue false conchiusioni, così noi da' nostri caviamo le contrarie verissime, cioè, ch' essendo le Censure valide e giuste, sono obbligati i Signori Venezziani interamente serbarle; e che hanno peccato gravissimamente opponendosi alla osservazione di esse, con far cose non mai più sentite, le quali hanno dato scandalo grandissimo a chiunque ne ha avuto notizia; e che i Sudditi, e massime gli Ecclesiastici non possono sanza grandissimo peccato violare l' Interdetto.

FULGENZIO.

SEnza mia applicazione si degni il Lettore da' contrarj principj dedurre contrarie conchiusioni, poichè quanto a me non so quali principj voglia dir il Padre Bovio esser verissimi, se non volesse dar questo titolo alle propo-

posi-

posizioni, che ha portate senz' alcuna pruova, ed alla cose pronunciate arbitrariamente; ovvero a tante Storie false, e tante Scritture troncate, alterate, fallificate, ed a tanti detti dei Dottori, de' Concilj riferiti in senso alieno, e contrario al vero, non avendo per la sua parte portato ragione, che non si sia mostrata sofistica, non autorità, che non sia da lui male intesa. Però non è maraviglia, se da tali principj caverà conchiusioni conformi al suo senso, come sono queste della giustizia e validità delle Censure contra la Repubblica, e che gli Ecclesiastici di questo Stato debbano osservarle. Ma quello che impone alla Repubblica, che in questo caso faccia cose non mai sentite, nasce dal non saper le Storie, o più presto dal desiderio di dar alla Repubblica anco questa calunnia; onde è bene ch' egli sappia, che la Repubblica in questo caso imitando altri Principi, fa solamente quello, che la necessità la sforza, e sarà anche ad eterna memoria, che di tutt' i rimedj, i quali altri Principi in occorrenze simili hanno usato, ella si sia appigliata, e continui in quel solo, che ha conosciuto esser di maggior riverenza verso la Sua Santità, sperando nel Signore, che da questo riverente affetto debba restar intenerito il cuore del comun Padre a riconoscer le ragioni, e la riverenza, colla quale ella si difende; e se alcuni, i quali hanno avuto notizia degli accidenti occorsi, avessero ricevuto scandalo, il che si crede difficilmente, poichè di gran parte della Cristianità si ha certez-

za del contrario, la Repubblica ſe ne duole intimamente, ma dice bene, che queſto è ſcandalo accetto e non dato, il quale ha origine dal non voler vedere, nè laſciar vedere ad altri le ragioni, che per neceſſità la coſtringono a conſervar il ſuo, come anco ha origine dalle Scritture, colle quali tanto falſamente ſi va alterando, maſcherando, e malamente rappreſendo il negozio; che ſe foſſe inteſo ne' ſuoi termini, non ci ſarebbe ſcandalo alcuno; però baſterà replicare quello, che ſi è ancora detto, cioè: *Vae homini illi, per quem ſcandalum venit.* E qui ſarei giunto ormai al fine, avendo preſo ſolo la difeſa delle Conſiderazioni di Maestro Paolo, ma perchè il Padre Bovio, oltre le coſe dette, aggiunge questo diſcorſo pertinente all' Interdetto, ſommariamente riſponderò, dove dice coſa alcuna, che in qualche maniera appari eſſer degna di conſiderazione.

BOVIO.

NE' vagliono le ſcuſe, che ſi veggono da alcuni di loro addurſi. Non quella, che le Cenſure ſieno ingiuſte e nulle, eſſendoſi evidentemente moſtrato, che ſono giuſtiſſime e validiſſime. No quell' altra, che l' Interdetto non ſia ſtato loro intimato, perchè e ſi ſa molte copie eſſerne ſtate per tutto appeſe, e quando altra notizia non ne aveſſero, da queſta Scrittura, che ora abbiamo per le mani, e da altre ſimili, e dalle lettere ſteſſe ſcritte a' Popoli e Clero, poſſono averne

ne intera notizia. Nè meno poſſono pretendere averlo potuto ſenza peccato non oſſervare per pericolo di ſcandalo, eſſendo che maggiori ſcandali e peccati di quelli, che oggi ſi veggono, non potevano mai ſeguire, ed ora ſono veri ſcandali attivi, che ſi danno a' ſemplici dagli Eccleſiaſtici, i quali erano tenuti dare buoni avviſi, ed eſempj; che facendo eſſi quello, a che erano tenuti, ogni coſa, che ne foſſe ſeguita, era ſcandalo paſſivo da loro preſo, e non dato. Nè manco ſi poſſono ſcuſare di averlo violato per giuſto timore di morte, o altro grave danno a loro minacciato, perchè nè il fatto è vero, nè ſe foſſe, ſarebbe in jure *ſufficiente.*

FULGENZIO.

NEl Trattato dell' Interdetto è ſtato ſuccintamente provato, che non ſi poteva oſſervar ſenza peccato, e lo ſteſſo più ampiamente è ſtato poi dimoſtrato nelle ſcritture, che per le ragioni della Repubblica ſi ſono pubblicate. Ora il Padre Bovio, accennando alcune delle cauſe, forma il ſuo diſcorſo ſopra quattro coſe, le quali dice con ſemplice affirmazione, a ſenza altra prova. La prima, che le Cenſure ſi debbono oſſervare, perchè ſono giuſtiſſime, e validiſſime, e dice aver ciò evidentemente dimoſtrato; e noi per lo contrario diciamo, che ſono ingiuſte, ed invalide per tante ragioni ſpiegate con tanti argomenti nelle Conſiderazioni, e quanto al difetto della materia, e quanto a quel-

quello della forma, nè per la parte contraria ſi vede, che abbi il Padre Bovio portate ragioni, che ſuſſiſtano. La ſeconda coſa del Padre Bovio è, che le Cenſure ſono ſtate legittimamente intimate, il che moſtra dicendo, che ſi ſa, che molte copie ne ſono ſtate per tutto appeſe. Ma molte coſe egli afferma in queſta ſua Scrittura di ſapere come vere, le quali nondimeno notoriamente appariſcono falſe; ma laſciato queſto, ſebbene foſſe vero (che non ſapendo non aſſeriſco, nè nego) che furtivamente, e di notte foſſe ſtata attaccata, o appeſa qualche copia delle Cenſure da alcun incognito, e da qualche altro, e ſubito levata, chi dirà, che queſto ſia un legittimo modo di pubblicare, ed intimare? Qual Eccleſiaſtico ha veduto queſte copie appeſe, ſicchè da quelle poſſi aver conoſciuto i particolari precetti, e compreſo qual ſii la mente di Sua Santità? E ci è ragion particolare negl' Interdetti, oltre la comune di tutti i Mandati Pontificj, che debbino eſſere conſiderate le parole con diligenza; imperocchè variandoſi ſempre le condizioni loro in ciaſcuno, neſſun può ſaper con che ſtrettezze, o eſtenſioni ſii limitato, o ampliato, nè mai alcun Canoniſta dirà, che l' Interdetto ſi debba oſſervare alla cieca, ſenza ſaper come; adunque ſecondo il Padre Bovio le azioni furtive paſſano per giuridiche? Un Breve Appoſtolico biſogna leggerlo, non ſolo per ſaper le coſe particolari, che comanda, non potendoſi altrimenti ubbidirlo, ma anco per ſaper ſe obbliga; imperocchè ſecondo il cap. *ad audien-*

dientiam, *de reſcriptis*, ſe foſſe preſentato un Breve con un error nella coſtruzione biſogna averlo per falſo; e per il cap. *Si quando*, *de reſcriptis*, ſe vi ſi trova coſa, per la quale pari conveniente reſcrivere alla Santità Sua, ſe gli dee ſoprasedere dalla eſecuzione, e quando vi foſſe coſa contra i precetti di Dio, non ſe gli dee ubbidire: *Obedire oportet Deo magis quam hominibus*. Ma le Conſiderazioni di Maeſtro Paolo, le Lettere ſcritte a' popoli, ed altre Scritture non danno notizia, che ſerva per intimazione, quale obblighi all' oſſervanza. Le Lettere, e le Conſiderazioni dicono, che ci è un Interdetto, ma però nullo; adunque per queſto ſarà uno tenuto ad oſſervarlo, ſicchè per eſſer nell' Evangelio narrato l' antico precetto dell' odio dell' inimico, con aggiunta, che è iniquo, ſi vorrà dedurre, che biſogni oſſervarlo? Padre Bovio, ſiete Legiſta; una narrazione impugnativa non approva, lo ſanno i Sollicitatori di un meſe, ed a voi biſogna raccordarlo? La terza coſa dice il Padre Bovio, che (dall' oſſervazione dell' Interdetto non potevano naſcer ſcandali, o peccati maggiori di quelli, che ſieno nati, e che ora ſono attivi, che ſarebbero ſtati paſſivi, ed accetti non dati) quali ſcandali, e quanti, e quanto gravi la ragion inſegnaſſe, che foſſero per avvenire in queſto Stato per l' oſſervazione, ſi è detto con le ſue ragioni, ed eſperienze nel Trattato dell' Interdetto, avete potuto vederle, Padre Bovio, e non ſono avvenuti, perchè eſſendo preveduti, la prudenza

di

di chi governa, e la pietà degli Eccleſiaſtici li ha impediti; e gli ſcandali, che voi ricevete, ſenzachè alcun ve li porga, non ſarebbero ſucceſſi, ſe innanzi il fatto non vi foſſe perſuali con queſta maniera di aver ſubito l'intento voſtro, e tutto il Mondo in mano; per onde ſi può dire, con verità, che eſſendo avvenuto tutto il contrario ſenza profitto alcuno, anzi con danno, e manifeſtiſſima perdita per cauſa voſtra, e di altri voſtri ſimili conſultori, ſi è turbata la tranquillità della Chieſa, e meſſo ſottoſopra il Cielo, e la Terra. Non tralaſcierò anco di dire, che non veggo, come poſſiate, Padre Bovio, con buona coſcienza amplificar queſti ſcandali, ed inconvenienti, ſenza condannare voi ſteſſi avanti il tribunal di Dio di graviſſimo peccato, perchè potendoſi rimediar con facilità a tanti mali, e tanti diſordini, e non volendo, non ſi ſa con che faccia ardirà mai alcuno, che abbia dovuto farlo, di comparire innanzi Criſto. Come potrà ſcuſarſi di far tanto poco conto della Maeſtà Sua, e dell'anime comprate col ſuo Sangue, ſtimando più la vittoria di un' opinione, che le coſe, quali egli reputa tanti ſcandali, e tante offeſe di Dio? Potrà ben rinfacciargli Criſto, che vogli mutar la verga in ſpada, ed il *paſcere* in *occidere*; e quello, che aggrava molto è, che convien che ſappia, che per queſto negozio pochi altri ſcandali naſcono in queſto Stato, e pochiſſimi inconvenienti, fuorchè quelli che ſuſcitano, e fomentano coloro che ſono fuori di eſſo, perchè in vero tutto queſto Dominio ha ri-

ricevuto graviſſimo ſcandalo dal provar coſa, che mai non avrebbe creduto vedere, cioè, che vi ſieno animi sì pieni di rabbia, che non laſcino tentativo alcuno per metter ſedizioni, e ſollevamenti, e che ingannando ſotto colore di carità, e di coſcienza la povera ſemplicità, vadino diffeminando con tanto ardire, quanta malignità, dottrine falſe, ſcandaloſe, ſedizioſe, peſtilenti, ed anco apertamente eretiche, ſotto colore di proccurar la ſalute dell'anime, ed il ſervizio di Dio; non proccurando altro, che la vittoria di una opinione, che quando reſti vinta, voi ſteſſo non ſaprete trovarci altro avanzo, ſe vorrete parlar per coſcienza, ſe non la propria umana riputazione. Queſto, non ve lo nego, è uno ſcandalo univerſaliſſimo, che mai non ſi avrebbe penſato, del quale non voglio più lungamente parlare, eſſendo coſa più degna di pianto, che di altra querimonia, perlochè paſſerò alla quarta coſa, trattandola ne' capi ſeguenti, ne' quali il Padre Bovio la eſagera.

BOVIO.

Dicono i Dottori, che acciò il timore ſi chiami giuſto, devono le minaccie eſſere fatte da perſone, quali ragionevolmente, e probabilmente ſi ſtimi, che ſiamo per metterle in eſecuzione.

E come ſi poteva con ragione, o veriſimilitudine alcuna temere, che i Signori Veneziani, quali non hanno mai avuto nome di crudeli, ed empj,

pj, anzi di clementi, e miti, facendo gli Eccleſiaſtici il dovere loro, foſſero mai contra tanti Sacerdoti, e ſervi di Dio, non per altro, che per ubbidire eſſi al lor Capo, e di Santa Chieſa per venire a sì crudele e barbara riſoluzione di verſare tanto ſangue Criſtiano, anzi ſangue ſacro, e religioſo, quanto non verſarono mai i Neroni, i Caj, i Diocleziani, i Maſſimiliani, ed altri più empj, e crudeli tiranni, e perſecutori della Criſtiana Religione? E ſe pur in alcuno per naturale timidità, o per altra cagione entrò da principio queſto dubbio, e timore poteva nel primo ſteſſo principio diſingannarſi, ſpogliarſene affatto, vedendo che in molti, quali loro non ubbidirono, non eſeguirono tal pena, nè altra alcuna grave; anzi ſi potè chiaramente conoſcere, che non ſolo non avevano animo di far morire chi loro coſtantemente reſiſteſſe, ma avevano eſſi gran paura di intapparſi in perſone, che loro faceſſero tale reſiſtenza, che perciò ad alcuni Ordini di Religioſi, ne' quali dubitavano di ritrovare queſta coſtanza, diedero eſſi ſpontaneamente licenza, che ſe ne partiſſero, ed andaſſero dove voleſſero.

FULGENZIO.

MOlti altri timori giusti hanno avuto, e meritamente dovevano aver i buoni Ecclesiastici di questo Stato. Padre Bovio, i quali sono stati toccati evidentemente nel Trattato dell' Interdetto; il pericolo della Religione, la perturbazione dello Stato della Chiesa, la perdi-

ta

ta de' beni Eccleſiastici, ed altri particolari; che non avete voluto toccare, perchè non vi dà l'animo di parlarne contra le evidentiſſime ragioni, che vi ſono, e contra l'eſperienza, che ſi è provata in ſimili caſi. Ma di questo dicendo voi alla libera, che non è vero, ſenza addurne altra prova, che la Clemenza de' Signori Veneziani, io dirò, che è cattivo conſiglio il voler far altri inſolenti e temerarj, fondandoſi ſopra l'altrui bontà. San Gregorio Nazianzeno nell' Orazione 17., che citaste di ſopra, dalla clemenza de' Principi argomentò maggior obbligo negli Eccleſiastici di ubbidirgli, ed eſſergli ſoggetti, e voi da questo c'inſegnate l'eſacerbarli, ed irritarli. Questa clemenza de'Signori Veneziani vi ha dato animo di credere poter occupar la loro autorità, e libertà: questa vi dà ardire di continuar in eccitar ſedizioni, e ſeminar peſtifera dottrina, e libretti pieni di obbrobrj, e maledicenze. La clemenza, che voi quì confeſſate, è veriſſima; ma vi ammoniſco di due coſe, una a ritrattare come falſo, e calunnioſo quello, che a capo 86. del voſtro libro affermate, ed amplificate per moſtrar i Signori Veneziani empj, e crudeli, dicendo, (che ſono carcerati in queſto Stato i Miniſtri del Sacroſanto Altare, rinchiuſi nelle prigioni con ogni ſorta di bricconi &c.) La ſeconda è, che quanto è maggior la clemenza di queſta Repubblica, tanto più voi dovete aver in mente il latino proverbio: *Furor fit ſæſa patientia*, la clemenza dee eſſer lodata, ma non abuſata. Ma,

Padre Bovio, ſe parlate non fintamente, ma in realtà, voi con i voſtri ſeguaci, che ſcrivete così a lungo, eſortando gli Eccleſiaſtici di queſto Stato ad eſponer la vita, perchè non vi riſolvete di venir a predicar queſta voſtra aſſerta verità intrepidamente, ed a far conoſcer queſti gran ſcandali? Dovreſte voi altri, che vi predicate per così geloſi venir a darci eſempio, che queſto è l'officio di chi vuol eſſer Paſtore, *animam ſuam ponere pro ovibus ſuis*, e non fuggirſene al tempo del biſogno, laſciando la difeſa de' greggi, che queſti Criſto non chiamò Paſtori, ma *mercenarios*, *fures*, *& latrones*. Vi par facil coſa ſtarvene in Roma a godervi la lana, ed il latte, e di lontano ſcriver quel che vi piace, non è la dottrina di Criſto queſta. Aggiungete, che fa una grave ingiuria il Padre Bovio a tanti Santiſſimi Prelati, e Religioſiſſimi Eccleſiaſtici di queſto Stato, mentre ne forma sì baſſo concetto, che il timore li abbia tenuti congiunti colle loro Chieſe: L'amor delle anime, la cui cura Dio gli ha commeſſa, l'obbligo del loro officio, la giuſtizia della cauſa della Repubblica, ed il timore del male, che ſarebbe ſopravvenuto al gregge de' Fedeli, gli ha trattenuti, e fatto anteporre il comandamento di Dio ad ogni altra coſa. E quanto ai Religioſi, che ſono partiti, il Padre Bovio moſtra eſſer mal informato; perchè la verità ſta, che altri ſi ſono mandati per le ſedizioni ſeminate, altri ſi ſono laſciati partir molto volentieri, perchè non avveniſſe lo ſteſſo; altri pochi dopo

ſo-

ſono partiti, chi allettati da gran promeſſe; chi ingannati dall' ambizione, e chi ſedotti con varj artifizj; e la perdita di queſti è ſtata un gran guadagno, perchè erano di quelli, che dice Ezechiele: *Qui ſeipſos paſcebant, & non gregem*; ed il Padre Bovio ſe è informato de' particolari, non ha biſogno di conto più minuto.

BOVIO.

Ho detto, che manco queſto giuſto timore ſarebbe ſufficiente per fare, che foſſe loro lecito in queſto caſo violare le Cenſure Eccleſiaſtiche; perchè, ſebbene i Dottori dicono, che le leggi, e precetti umani comunemente non obbligano con pericolo della vita, queſto però ſi ha da intendere ſecondo la gravità, e qualità delle materie in che ſi fanno, e che non vi entri inſieme l' obbligo del precetto divino, o naturale. Chi potrà dire, che il precetto del Capitano, o del Principe fatto a' Soldati, o Cittadini per difeſa della patria, e della libertà, che difendano le mura, e combattano contro ai nemici, non gli obblighi ad ubbidire, eziandio con porre in aperto pericolo le vite loro? E di che ſi tratta oggi, o Eccleſiaſtici, ſe non difendere l' autorità del ſupremo voſtro Capo, le giuſtiſſime ragioni, e giuridizioni di voi altri tutti, la libertà della Città di Dio, e della Sacra Repubblica de' ſuoi ſervi, e miniſtri? Eſſendo dunque il Sommo Pontefice per giuſta difeſa del ben pubblico di Santa Chieſa ricorſo alle armi ſpirituali delle Cen-

ſure, acciò eſſendo da voi virilmente maneggiate, con oſſervare dette cenſure in rigore, codeſti Signori, e Popoli, che pur ſono Criſtiani, e ſempre hanno fatto profeſſione di divoti, e pii, per non vederſi ora a guiſa di Gentili, ed Infedeli privi degli eſercizj della Criſtiana Religione, ſi riduceſſero alla dovuta antica ubbidienza, ardirà alcuno di voi di dire, che il Papa non abbia potuto, oppur di preſumere, che non abbia voluto obbligare voi ſuoi ſudditi, e ſoldati della ſua ſpirituale milizia a diportarvi in ciò virilmente, ed eſporvi anco, quando vi foſſe ſtato di biſogno, il ſangue, e la vita?

FULGENZIO.

LOdato Dio, che una volta ci porterà pure il Padre Bovio un paſſo di dottrina buona e ſanta, la quale lo preghiamo a predicarla, perchè non mancano molti, che perverſamente contra la dottrina di Dio, e di San Paolo inſegnano, che ſenza peccato ſi poſſono trasgredir le leggi de' Principi, fraudar le pubbliche contribuzioni, credendo fuggir l' offeſa di Dio, perchè ſono ſoggetti alla pena temporale, come se la ſoggezione al Principe foſſe ſolo *propter iram*, e non *propter conſcientiam*: ogni legge umana, che ſia legge, obbliga a peccato per virtù della divina, ed il peccato è grande, e picciolo ſecondo l' importanza della materia, e ſecondo la ſteſſa ragione un precetto umano può eſſer di coſa di tanto momento, che obbli-

ghi

ghi con pericolo, anzi con certezza di perdita della vita, massime nella militare. E' una santa proposta quella del Padre Bovio, ma l'applicazione non fa al caso, perchè adesso non si tratta una cosa, che debba essere più cara della vita. Non è vero, che si tratti dell' autorità del Sommo Pontefice, che questa è spirituale, e non si tratta d'altro, che di cosa pura, e mera temporale. La Repubblica istessa, seguendo a suoi proprj esempj, e noi tutti siamo prontissimi a por la vita, ed il sangue, ove si tratti della podestà data da Dio alla Santa Chiesa. Non vediamo, che la Repubblica abbi mosso lite, o inquietato alcuno. Difende solamente la sua libertà, che Dio lo comanda; e la natura lo insegna. Nè conoscono gli Ecclesiastici di questo Stato per ragioni, o giuridizioni sue, che, chi erra di delitto enorme, non sia punito. Stimano assai più grave pena l'iniquità impunita: stimano secondo la regola Canonica cosa cattiva il voler arricchire con danno gravissimo d'altrui, e reputano ingratitudine l'indebolir le forze del Principe, che invigila anco alla loro conservazione, acciocchè vivino vita tranquilla, e possino quietamente attendere al divino servizio, ed alla cura delle anime; e tengono per empietà in rimunerazione di questo levargli i fondamenti del governo, e fare, che non possa conservar quella parte del suo, senza la quale non si può difendere nè se, nè la Chiesa; sono ministri di Dio, e sanno, che nessuna cosa dopo il peccato è più vietata a loro, che l'im-

plicarſi in negozj ſecolari, e molto maggiormente nella uſurpazione dell' altrui. Quanto diverſamente ci eſorta San Girolamo, ſcrivendo a Nepoziano; *ſi enim clerus græce ſors latine appellatur, propterea vocantur clerici, vel quia de ſorte ſunt Domini, vel quia ipſe Dominus ſors, i. pars clericorum eſt; qui autem vel ipſe pars Domini eſt, vel Dominum partem habet, talem ſe exhibere debet, ut & ipſe poſſideat Dominum, & poſſideatur a Domino: qui Dominum poſſidet, & cum Propheta dicit, pars mea Dominus, nihil extra Dominum habere poteſt: quod ſi quidpiam aliud habuerit præter Dominum, pars ejus non erit Dominus: verbi gratia, ſi aurum, ſi argentum, ſi poſſeſſiones, ſi variam ſuppellectilem, cum iſtis partibus Dominus pars ejus fieri non dignabitur; ſi autem ego pars Domini ſum, & funiculus hereditatis ejus, nec accipio partem inter ceteras Tribus, ſed quaſi Levita, & Sacerdos vivo de Decimis, & Altari ſerviens Altaris oblatione ſuſtentor, habens victum, & veſtitum his contentus ero, & nudam Crucem nudus ſequar. Obſecro itaque te, & repetam iterum, atque iterum monebo, ne officium Clericatus genus antiquæ militiæ putes, ideſt ne lucra ſæculi in Chriſti quæras militia, ne plus habeas, quam quando Clericus eſſe cœpiſti, & dicatur tibi: Cleri eorum non proderunt illis: nonnulli enim ſunt ditiores Monachi, quam fuerant Sæculares, & Clerici, qui poſſideant opes ſub Chriſto paupere, quas ſub locuplete, & fallace Diabolo non habuerant, ut ſuſpiret eos Eccleſia di-*

vi-

vites, quos mundus tenuit ante mendicos. Queſti, Padre Bovio, ſono i documenti, che ci davano quei Santiſſimi Padri in tutto diverſi dai voſtri d' ora, che volete, che abbandoniamo il Culto ordinato da Dio ad onor di Sua Maeſtà per attender a' litigj di coſe temporali, e mutar l' avviſo quotidiano di Santa Chieſa *ſurſum corda* in *deorſum corda*. E che maggior danno ci potrebbe eſſer propoſto, quanto che laſciato l' officio noſtro, attender eziandio con pericolo della vita a voler quello che non è noſtro? Il Principe di Venezia non ci perturba la noſtra poſſeſſione, ma avendo per liberalità de' Secolari tanto più della parte noſtra in proporzione, perchè ci deve parer grave, che conſervi il ſuo per comun difeſa, e quiete? Onde, ſe pur è vero quel che il Padre Bovio quì dice, che ſi muova Sua Santità per la difeſa delle ragioni noſtre, mi par di vedere una concorde ſupplica degli Eccleſiaſtici, i quali a piedi di lei con ogni umiltà, con ſingulti, e pianti gli eſponga, che come comun Padre, e general diſpenſator di Santa Chieſa provvegga, che i già acquiſtati beni della Chieſa ſieno conforme alla pia volontà de' teſtatori diſpenſati in onor di Dio, e ſoſtentamento de' ſuoi miniſtri, che vedrà una ricchezza in queſto Stato negli Eccleſiaſtici mirabile, e ci ſarà per tutti ſoprabbondantemente. E come ſe gli rende grazie del zelo per noi avuto, così umilmente ſi ſupplica ad anteporre la ſalvezza delle anime, la quiete del Criſtianeſimo alla vittoria, o contenzione di una giuriſdizione temporale.

Non venite ora, Padre Bovio, con parole ſedizioſe, che ſi tratti quì dell' intereſſe noſtro; non ci abbiate per tanto ſemplici, che non vediamo i voſtri preſtigj: adeſſo voi per ſedurci dite, che ſi tratti dell' intereſſe noſtro. Non avete di ſopra detto, che il Pontefice è contento di concedere alla Repubblica la poteſtà di giudicare, e la validità di quelle tre leggi, riconoſcendo il tutto dall' autorità ſua, poichè della equità non dubitate? E non voi ſolo, ma tutti quelli che ſcrivono, o trattano in parole, dicono lo ſteſſo. S' intende anco, che nel principio di queſta controverſia foſſe fatta la ſteſſa obblazione. Se ſi tratta del noſtro intereſſe, e tanto grande, che perciò dobbiamo metter la vita, come ſenza di noi ſi vuol concedere con ſola condizione, che da voi ſi riconoſca in grazia? Tanto che per voi la contenzione ad ogni partito ſarebbe *luſus de corio noſtro*: perchè voi, reſtando fuori del pericolo, volete indurci a ſoſtenere con la vita, e col ſangue quello, che quando foſſe vinto, vi laſciate intendere di volerlo donar come voſtro, ſenza minimo penſiero, ſe a noi ſia dannoſo, o pregiudiziale. Se queſto foſſe il noſtro danno, niente c' importarebbe, che foſſe con voſtra licenza, o ſenza, per voſtra conceſſione, o per altrui legittima giuridizione. Ma noi conoſciamo molto bene in queſti particolari: *Cujus ſit imago, & ſupraſcriptio;* e neſſuno ci benderà gli occhi, ſicchè non vediamo, ſe ſii Ceſare, e che non conoſciamo dovere ſecondo il precetto di Criſto renderlo a Ceſa-

fare, e facendo il nostro dovere, attendere all' esercizio de' santi offici Ecclesiastici, tenendo per fermo, che Sua Santità, se ella stessa vedesse lo stato delle cose presenti, e ne avesse la necessaria informazione, che hanno quelli, che sono nel fatto, non avrebbe intenzione alcuna di obbligarci altrimenti. Non dovendoci della mente del Santo Pontefice presupporre, che ci voglia obbligare a cosa, onde tanti mali necessariamente seguirebbero; nessuno consentirà al Padre Bovio, che il Pontefice abbia intenzione, che noi poniamo il sangue, e la vita per cose temporali, trasformando il detto di Cristo, che il buon Pastore *Animam suam ponit pri ovibus suis*. Il Vicario di Cristo ci esortarebbe a por la vita, ed il sangue per Cristo, che questo è per noi morto, in nome di quello siamo battezzati, e non per cose temporali: *Nunquid Paulus crucifixus est pro nobis? Aut in nomine Pauli baptizati sumus?* L'espor la vita per beni temporali non nostri, ed esser perciò prodighi del sangue, sarebbe vizio grande, non mostrareſſimo esser di quelli, che *Non habent hic Civitatem permanentem; & qui emunt tanquam non possidentes, & qui utuntur hoc mundo tanquam non utantur*, quando anteponessimo le cose temporali alla vita, che Dio ci ha dato per ispenderla in suo servizio; convien portarsi virilmente, come voi esortate, Padre Bovio, ma nel Divino servizio solamente, e non per acquisto di temporal giuridizione,

BOVIO.

I Dottori poi, che in queſto fatto delle Cenſure dicono non obbligare la legge, o precetto del Papa con pericolo della vita, o altro grave danno, non parlano in caſo di tanta importanza, ove ſi tratti di difendere, e mantenere l'autorità del Sommo Pontefice, e la libertà di Santa Chieſa. Inoltre queſti ſteſſi Dottori vi aggiungono, o tutte tre, alcuna almeno di queſte limitazioni, cioè, che non ne ſegua ſcandalo, e che colui, che li sforzi a violare le Cenſure, non lo faccia per diſprezzo della podeſtà Pontificia, nè in confermazione di alcuna falſa Dottrina. Nel caſo noſtro hanno luogo tutte tre queſte limitazioni, e però non vi è Dottore alcuno Cattolico, ſecondo la cui opinone, o dottrina vi poſſiate ſcuſare.

Si die fare una coſa in diſprezzo della podeſtà, quando a queſto ſteſſo fine ſi fa di non ubbidire, e non ſottoporſi alla podeſtà di chi la comanda. E che altro ſi contraſta oggi, ſe non di queſta podeſtà? Che altro pretende la Repubblica Veneta, ſe non libertà, e di non eſſere ſoggetta alla podeſtà Pontificia in ciò che tocca al far leggi, e giudicare ſopra le perſone Eccleſiaſtiche, e robe loro? Con queſto titolo difende la nullità delle Cenſure, e per non ſottoporſi a queſta podeſtà non le vuole oſſervare, ed induce voi altri a non oſſervarle; come non è dunque apertiſſimo diſprezzo? Come non entra la eccezione de' detti Dottori.

FUL-

FULGENZIO.

Molto mi duole, Padre Bovio, ſcoprire così apertamente, che lo ſcopo delle Scritture voſtre ſia un voler dominar i Principi, col metter in ſedizione, e ſollevamento i loro ſudditi, ſotto preteſto di Religione, di libertà Eccleſiaſtica, e di autorità Pontificia. Non è il caſo, del qual ſi tratta, della natura, che voi narrate. La Repubblica non offende la libertà di Santa Chieſa, ma difende la ſua; non leva l'autorità Pontificia, ma vuol conſervar il ſuo Dominio; però nel caſo noſtro ci ſono pienamente le tre limitazioni da' Dottori portate, non ſegue ſcandalo, non diſprezzo, non falſa dottrina. Dello ſcandalo, voi fate bene a non parlarne, perchè è troppo notorio, che dal canto voſtro è dato, e continua per gli offizj ſiniſtri, che voi quotidianamente fate. Neſſuno diſprezza la podeſtà del Pontefice, la Repubblica la riveriſce, e la riconoſce per quella, che è ſtata data a San Pietro; non reſta ſe non che ſia ritenuta in quei termini, e con diſpiacere, e dolore ſi va incontro agli abuſi per eſſer troppo pregiudiziali, e dannoſi, i quali hanno avuto origine da falſe ſuggeſtioni de' malevoli, che hanno ſiniſtramente informata la Santità Sua. Voi dite il vero: la Repubblica vuol eſſer libera, e non ſoggetta alla podeſtà Pontificia nel far leggi ſopra le coſe Temporali, ed in giudicare gli Eccleſiaſtici ne' caſi enormi, e gravi; però quando voi dite, che facendo ciò la Repubblica diſprez-

za

za il Pontefice, vi ſi dice, che non è vero, e che queſto è uno de' voſtri errori; perchè se io diceſſi: Padre Bovio, vi riveriſco, e onoro, ma non voglio eſſervi ſoggetto, ſe attentarete comandarmi, non per queſto potreſte dire con verità, che io vi diſprezzo, perchè voi non avete autorità di comandarmi. Così il Pontefice non ha autorità di comandare nelle coſe temporali, come pretendete, e ſpecialmente ſopra i Principi, perchè Dio non glie l' ha data. Se gli è ſtato ſuggerito da voi, che l' autorità ſii ſua, e che la debba mantenere con fulmini, la Repubblica non lo conſente, non perchè non ſii pronta a gratificare la Santità Sua, anco dove non ha debito alcuno; ma perchè l' uſo della ſua podeſtà temporale gli è neceſſario per eſeguire quello, che Dio gli ha comandato, nè mai da uomo Cattolico ſarà detto, che ſia diſprezzo il difender le proprie ragioni.

BOVIO.

SI ode poi in voce, e ſi vede in iſcritto ſpargerſi in coteſti Stati una dottrina, che il Principe Secolare per il ſuo ſupremo indipendente dominio, che ha da Dio, abbia podeſtà di giudicare, e punire tutte le perſone dello Stato ſuo, ancorchè religioſe, e ſacre: dottrina, che di ſopra ſi è dimoſtrato eſſer condannato da Santa Chieſa in Marſilio da Padova, ed altri Eretici, e come tale eſſer riferita, e cenſurata da molti. Si vede di più, che con tale dottrina ſi difende, che

le

le Cenſure ſieno nulle, e non debbano oſſervarſi; e ſoſtener queſta dottrina, e queſto indipendente dominio, che in eſſa ſi aſſeriſce, ſiete minacciati, ed indotti a non oſſervarle. Come dunque non vedete, che vi entra la terza eccezione de' ſuddetti Dottori, e che ſi tratta di mantenere la verità della Fede Cattolica, per confeſſione, e profeſſione della quale, quando viene l' occaſione, è tenuto per divino precetto ogni Criſtiano ſpargere il ſangue, e patire il martirio?

FULGENZIO.

UNa manifeſta calunnia finge il Bovio in queſte parole, che ſi ſparga nel Dominio Veneto queſta dottrina, cioè (che il Principe Secolare per il ec. e che in virtù di quella ſi ſoſtenti la nullità delle Cenſure). Ma la coſa non ſta così, perchè la dottrina, che ſi mantiene in voce, ed in iſcritto è, che la Repubblica, come Principe ſovrano, ha nelle coſe temporali dominio ſupremo indipendente, non riconoſciuto da altro dominio in terra, ma da Dio ſolo; ed in virtù di queſto ha podeſtà di giudicare, e di punire tutte le Perſone dello Stato ſuo, ancorchè Religioſe e Sacre, non nelle cauſe Spirituali o Eccleſiaſtiche, che in queſte il Principe temporale in virtù della podeſtà politica non ha ricevuto da Dio autorità d' intrometterſene; nè meno nelle ſecolari, dove per leggi o conſuetudini ha conceduto immunità, ma in quelle ſecolari, che ſi ha riſervato. E chi dice,

che

che queſta dottrina ſia condannata in alcuno, che l'abbia tenuta, e che da' Dottori ſii cenſurata, non ſolo non dice il vero, ma parla contra la propria mente e coſcienza: adunque ſe per queſta dottrina la Repubblica vuole giudicar gli Eccleſiaſtici, avendo queſta podeſtà ricevuta da Dio, ed eſercitata dal ſuo naſcimento ſino al tempo preſente, con approvazione di molti Sommi Pontefici atteſtanti per ſuoi Brevi l'equità, ed il ſuo Canonico principio, ed ha per nulle le Cenſure contra lei per ciò fulminate, non ſi fonda altrove, che nella Santa Fede Cattolica. Se Marſilio da Padova, ed altri hanno così inſegnato, io non lo ſo, che non li ho viſti: ſo bene, che ſe foſſero ſtati per ciò o ripreſi, o dannati da' Dottori, ſarebbero ſtati dannati ingiuſtamente e cenſurati, nè la Chieſa Santa, che non può errare, mai li avrà dannati, o dannerà per queſta dottrina, eſſendo di San Paolo, e delle altre ſante Scritture, e de' Padri ortodoſſi, e de' ſacri Concilj, e provata da ogni ragion divina, ed umana, come di ſopra ſi è dimoſtrato, che ſi può credere, che per altro ſieno ſtati dannati. E ſe alcuno tiene, che la dottrina contraria ſia Cattolica, e per dirlo con chiare parole, ha per articolo di fede, che gli Eccleſiaſtici ſiino *de jure Divino* eſenti ne' delitti ſecolari, e nelle cauſe, che non toccano la Religione, io dico apertamente, che la ſua dottrina è falſa, ed eretica: imperciocchè ereſia è non ſolo il negare un articolo di fede, ma anco il far articolo di fede pertinacemente quello, che

non

non è. Ma che i Principi ſupremi abbino la ſua podeſtà immediatamente da Dio, ed indipendente da qualunque umana, è ben' eſpreſſo dalla Divina Scrittura, e non lo negano, ſe non gli Anabattiſti. E gli Eccleſiaſtici di queſto Stato, avendo per nulle le Cenſure, continuano negli uffizj loro non tanto per il giuſto timore, che devono avere, quanto per debito di coſcienza; e ſe il Bovio dice altrimenti, s' inganna; perchè l' equità della cauſa con le chiariſſime ragioni provata fu quella, che ſincerò la mente loro contra le ſedizioni con tanti artifizj, da alcuni miniſtri di Satana diſſeminate.

BOVIO.

FInalmente mentre tanti e parlano e ſcrivono, e con tante apparenti ragioni procurino perſuadere a' ſemplici Popoli, che le Cenſure ſieno nulle, e non devono oſſervarſi; ſe di più vedranno, che voi altri, da chi dovrebbero eſſ're diſingannati, il cui eſempio è loro propoſto da imitare, ſe vedranno, dico, che voi non le oſſervate, come potranno credervi, che eſſi ſieno tenuti di oſſervarle? E ſebben voi diceſte, che non lo fate, perchè non le ſtimate giuſte e valide ma per giuſto timore di morte, ed aggiungeſte, che eſſi ſono tenuti ad oſſervarle, non avendo eſſi tale ſcuſa del giuſto timore, avendo già eſſi qualche dubbio, ſe ſieno valide, o no, e vedendo, che in verità non vi è queſto giuſto timore, e ſe pur alcun poco ve n' è, potendo ancor eſſi pretenderne al-

alcuno altro poco, non ſaranno mai capaci di queſto diſinganno, ma a voſtro eſempio ancor eſſi traſgrediranno. Eccovi apertiſſimo lo ſcandalo e graviſſimo, e che avrete a rendere conto a Dio non ſolo del voſtro peccato, ma anco di quello di tanti ſemplici, il cui ſangue ricercherà Iddio dalle mani voſtre.

FULGENZIO.

IL Padre Bovio è molto ingiurioſo, avendo ardir di notar così apertamente tanti Prelati e Religioſi, come uomini, che parlano co' popoli contra la coſcienza propria. Il temerario giudizio, che ſi fa del proſſimo, argomenta nel giudicante la mala coſcienza, che crede in altrui. In poche parole ſarà la riſpoſta di queſto capo. Il Popolo è perſuaſo della pietà e religione del ſuo Principe, e non dubita, nè ha pur penſiero, che vi ſia alcuna validità nelle voſtre Cenſure; perlochè nè anco gli Eccleſiaſtici hanno cauſa di parlar in ſua ſcuſa, anzi quando alcuno de' rifuggiti ha ſcoperto l'animo ſuo, è ſtato più da' popolari, che da altri abborrito e ſtimato ambizioſo, perchè ognun qui tiene per certo, che la ſola ſperanza delle grandezze, che può dare la Corte Romana, gli muova; e ſe tali ambizioſi, che hanno nella mente gran deſiderj di Mitre, Cappelli, e per queſto con tanto ſcandalo ſono andati ſeducendo, ed ingannando con Scritture, e con Lettere i ſemplici, e mettendo dubbj, ed accreſcendo ſcrupoli, erano

più

più destri, o manco nelle loro passioni sfrenati, sicchè l'inganno loro non fosse restato scoperto, avrebbero potuto far qualche danno alla quiete pubblica; onde si possono render grazie a Dio rivelatore di tanti inganni, e sì pernicioſi.

BOVIO.

DUnque *Fratelli, e Padri in Cristo dilettissimi:* Nolite quærere excusationes in peccatis, *ma conoscete ormai la verità, e provvedete a' casi vostri. Queste frivole ragioni e pretese scuse sono illusioni e suggestioni del Demonio, che vorrebbe con queste, a modo che con nuvole, oscurarvi l'intelletto, sicchè non vi penetri il raggio delle divine illustrazioni, nè vi abbiano luogo i caritativi avvisi di chi il vostro bene vi consiglia. Credetemi, Fratelli, che a tutto il Mondo duole infinitamente del misero stato, in che vi ritrovate, ma molto più a quelli, che per grado di Sacerdozio, o professione Religiosa più vi sono congiunti. Onde tutti preghiamo il Signore, che vi illumini la mente a vedere la miseria vostra, cioè, ch' essendo voi stati per grazia speciale da Dio eletti, ed assunti Ministri del suo Divino Culto, adesso per le violate Censure caduti in irregolarità, ne siate rimessi e scacciati; e quello, ch' è più degno di compassione, che avendo i più di voi rinunziato tutt' i beni e delizie del Mondo, per poter perfettamente impiegarvi nel solo servizio di Dio, con fuggire anco i minimi peccati, adesso per vani rispetti del Mondo vi*

ritrovate lontaniſſimi da ogni perfezione in peccati quotidiani, e graviſſimi involti, mentre contra il precetto del Vicario di Criſto, e privati dei miniſteri degli ordini voſtri, pur ardite con tante macchie di peccati accoſtarvi al Sacroſanto Altare, conſecrare, trattare, e ricevere quel Venerabiliſſimo Sacramento, dinanzi alla cui immenſa Maeſtà tremano e ſi ſtimano immondi gli Angioli ſteſſi. Aprite di grazia, dilettiſſimi in Criſto, aprite oggimai gli occhi, e conoſcete quello, che per ſalute delle anime voſtre vi conviene di fare, che non vi mancherà dal Cielo ſpirito e forza di poterlo felicemente eſeguire.

FULGENZIO.

FRà tutte le inſidie, che l'inimico ordiſce a ſovverſione de' fedeli di Criſto, neſſuna è più pericoloſa di quella, che viene maſcherata ſotto coperta di Pietà e di Religione; perlochè il Salvatore ci ammonì ad uſar attentiſſima cautela, per guardarci da quelli, che vengono coperti di pelle di Agnello; e S. Paolo ci avvertì, che ſiccome l'Angelo delle tenebre ſi trasforma in Angelo di luce, così i miniſtri di quello ſi trasformano in miniſtri di giuſtizia per ingannar gl'incauti; ed in conformità di queſto fu detto molto ſaviamente da un antico: *Nihil enim in ſpeciem fallacius eſt, quam prava religio, ubi deorum numen prætenditur ſceleribus.* Viene

a noi

a noi in questa conchiusione dell'opera sua il Padre Bovio, professando il portator di caritativi avvisi, vestito di compassione al nostro misero stato, con esortazioni in apparenza ottime; e i vestimenti, co' quali viene abellito a recitar questa Predica, sono consecrar se stesso a Dio, inviar tutt'i beni temporali al servizio Divino, l'osservanza de' Sacri Canoni e Concilj, l'ubbidienza al Vicario di Cristo, l'onor de' Sacerdoti, con iscarico delle coscienze, la nostra salute, la difesa de' nostri beni.

Ma lodato sia il nostro Signor Gesù Cristo, ed eternamente benedetto, che oltre l'ammonirci al guardarci dalle insidie, ci ha insegnato anco a conoscerle: *A fructibus eorum cognoscetis eos*. Non parlo qui di quei Filotei, Teodori, Eugenj, Gregorj, Bonaggiunti, ed altri Ippocriti, venuti sotto finti nomi e mascherati, le opere de' quali sono state qualche tempo nascoste, perchè di questi ha parlato S. Paolo chiaramente: *quæ in occulto fiunt ab ipsis, turpe est dicere: quorum finis interitus, quorum Deus venter est, & gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt*. Ma del Padre Bovio, ed altri, che hanno scritto con i veri loro nomi Documenti, Trattati, Pareneſi, ed Ammonizioni, e dell'universale della Corte, de' quali solo dirò, che le opere loro sono manifeste, e non vediamo quell'osservanza de' Concilj e Canoni, quella unità de' beneficj, dispensazione de' beni Ecclesiastici, esercizio del carico Pastorale per se stessi, che i Canoni e Concilj comandano; non

le diſpenſazioni date *gratis*, nè i Sacerdoti tanto onorati da loro, come le parole predicano. Non è condecente a me, nè la dovuta Criſtiana carità comporta dire i difetti altrui; ben dirò, che eſſi ſteſſi non ardiſcono aſcondere le coſe troppo manifeſte agli occhi di tutto il Mondo, ma non ci concedono eſaminarle ſecondo l'Evangelio, e conoſcere l'arbore da' frutti, e non credere, che ſia vite quella, dove non ſi raccoglie uva; ma diſperati di poterſi ſalvare col negare, o aſcondere quello, che è paleſe, non vogliono, che guardiamo le loro opere, ma ſolo la dottrina; e ci allegano quel di S. Matteo: *Super cathedram Moyſis ſederunt Scribæ, & Phariſæi, quæcunque dixerint vobis, ſervate, & facite, ſecundum vero opera eorum nolite facere; dicunt enim, & non faciunt.* Ma lo ſteſſo noſtro Salvatore al 16. del medeſimo Evangeliſta diſſe ancora: *Cavete a fermone Phariſæorum*; ed a' Diſcepoli, che inteſero quelle parole di qualche coſa eſterna, e però fra ſe penſavano di non aver ſeco pigliato pane, fece capir, che per fermento, il quale voleva, che ſi guardaſſero, intendeva della Dottrina: *Tum intellexerunt, quia non dixerit cavendum a fermento panem, ſed a doctrina Phariſæorum, & Saducæorum*. E veramente la ſomma della dottrina del Padre Bovio, e degli altri condifenſori ſuoi in queſti particolari ora nominati, è la Dottrina Criſtiana; ma tiene ſotto coperta una intelligenza, ed un fine, dal quale conviene, che ogni fedele ſi guardi. Una maſſa di farina è coſa buona, purchè ſotto non ſii co-

per-

perto un fermento atto ad inacidirla tutta. Consecrar se stesso a Dio, che cosa può pensarsi migliore? Però Dio vuole esser riverito, ed amato non in se solo, ma nel prossimo ancora; ed il consecrarsi a Dio non esclude, anzi ricerca l'amor alla Patria, a' Congiunti, e la soggezione al suo Principe: *Qui enim non diligit fratrem suum, quem videt*, (disse S. Giovanni:) *Deum, quem non videt, quomodo potest diligere, & hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum, diligat & fratrem suum*. Abborrisca però ogni mente Cristiana di credere, che fossero consecrati a Dio quei, che negli anni passati sotto pretesto di Religione hanno uccisi i Re e Principi, e quei che hanno ferito altri, ovvero che hanno cospirato di levar di vita in un colpo un Re colla posterità sua, e la nobiltà di tutto il Regno. Inviare i beni temporali al servizio Divino è cosa ottima, ma sotto questa coperta distruggere tutte le virtù, e predicare, che non sii implicato in servizio di Dio, se non quelli, che maneggiano gli Ecclesiastici, come lor piace, questo è un fermento nascosto sotto la buona farina. Non si commenderanno quei, che per arricchir un Convento hanno ridotta in mendicità la loro Famiglia. L'ubbidienza al Vicario di Cristo non si può commendare quanto basti, dove comanderà secondo la Legge della Maestà Sua Divina, *& clave non errante*; ma far un uomo impeccabile, e pigliarlo per regola infallibile delle operazioni sue, ed introducendo una ubbidienza cieca, levare la cura, ed intelligenza

della ſalute propria, che ciaſcuno dee avere, e la diligenza, che dee fare per l'oſſervanza della Legge di Dio, ed imparare quanto è obbligato di fare, per non camminar da cieco, ed ignorante, è un negare quel di S. Paolo: *Omne quod non eſt ex fide peccatum eſt*; e quell' altro: *Qui ignorat ignorabitur*; e: *reformamini in novitate ſenſus veſtri, ut probetis, quæ ſit voluntas Dei beneplacens, & perfecta*; e: *voſmetipſos tentate, ſi eſtis in fide, ipſi vos probate*; e: *opus autem ſuum probet unuſquiſque, & ſic in ſemetipſo tantum gloriam habebit, & non altero*; e: *ſpiritum nolite extinguere, prophetias nolite ſpernere, omnia probate, quod bonum eſt, tenete*. L'ubbidienza è una ſanta farina, ma il Padre Bovio ſotto ci aſconde una ſpecie d' Idolatria. L'onor de' Sacerdoti ſimilmente chi non lo commenderà? Ma ſotto queſta coperta vi ſta una libertà di alcuni, che nè ſono Sacerdoti, nè diſegnano mai dover eſſere, ma ſolo tener il luogo, e poſſedere il beneficio, e nel rimanente inquietar il popolo, e mettere nelle Città mille tumulti: lo ſcarico delle coſcienze ſimilmente, maſſime ne' teſtamenti, è degno di eſſer perſuaſo ad ogni Criſtiano, ma con queſto introdurre, che ſieno defraudati i veri creditori ſotto coperta di far legati pii, non è ſecondo la volontà di Dio; ſiccome anco la diſeſa de' noſtri beni, e la diſciplina Eccleſiaſtica ſono coſe tutte Sante; ma ſotto falſo preteſto, che s' impediſcano queſte buone opere, privar un popolo innocente, una Repubblica Religioſa e pia, che

non

non è in colpa alcuna, de' Santi Sacramenti, e dell' eſercizio della Religione Criſtiana con pericolo d' introdurre qualche novità e ſedizione, queſto non moſtra, che interiormente ci ſii la carità Criſtiana. Perlochè, Padre Bovio, innanzi che darci contra così aſpra ſentenza, come fate, potete ritirarvi in voi ſteſſo, e parlarvi ſecondo che S. Paolo vi ha avvertito: *Tu quis es, qui judicas alienum ſervum? Domino ſuo ſtat, aut cadit; ſtabit autem: potens eſt enim Deus ſtatuere illum.* Noi per grazia di Dio ſtiamo, e confidiamo nella ſua miſericordia di dover eſſer ſempre meglio ſtabiliti; non appartiene a voi pronunciar ſentenza contro di noi così ſeveramente, e forſe a voi biſogna dire: *Medice cura teipſum.* Noi ſperiamo in Dio Onnipotente, che ſiccome il fin noſtro non è altro, che la gloria di Sua Maeſtà Divina, e la conſervazione della Santa Fede Cattolica in queſto Stato, e la riverenza dovuta alla Sede Appoſtolica, e camminiamo cogli eſempj datici da' Potentiſſimi, e Criſtianiſſimi Regni, quando hanno ſofferto perſecuzioni ſimili alla noſtra preſente, così ci concederà per ſua grazia l' eſito di queſti travagli felice e fruttuoſo, ſecondo il ſuo ſanto beneplacito, e fondati nella certezza, quale queſto Religioſiſſimo Principe, e Sapientiſſimo Senato, e noi ſuoi umili ſudditi abbiamo, che la giuſtizia della cauſa della Repubblica Veneta ſempre pia, e Cattolica ſii approvata da Dio, e manifeſta alla Chieſa Santa, riſponderemo alle voſtre ammonizioni, conchiudendo con

S. Paolo: *Tu autem quid judicas fratrem tuum? Aut tu quare ſpernis fratrem tuum? Omnes enim ſtabimus ante Tribunal Chriſti. Scriptum eſt enim: Vivo ego, dicit Dominus, quia mihi flectetur omne genu, & omnis lingua confitebitur: Deo itaque unuſquiſque noſtrum pro ſe rationem reddet Deo: non ergo amplius invicem judicemus, ſed hoc judicate magis, ne ponatis offendiculum fratri, vel ſcandalum.*

IL FINE.

CON-

CONSULTATIO
PARISII CUJUSDAM
DE CONTROVERSIA
INTER
SANCTITATEM PAULI V.
ET
SERENISS. REMPUBLICAM VENETAM.

Ad Virum Clariss. Venetum.

Accepi tuas Litteras, Vir Clariſſime, quibus me rogas, ut de controverſia, quæ eſt inter Sanctitatem Pauli V. & Sereniſſimam Rempublicam Veſtram, tibi reſpondeam, cujus controverſiæ tria narras eſſe præcipua capita: primum de coërcitione criminum, quæ a Clericis admittuntur: ſecundum de Decreto Senatus, quo prohibuit, ne Loca venerabilia deinceps ſine ejus voluntate extruerentur: tertium de prohibitione Laicis facta, ne res ſoli in Eccleſias ſine ejuſdem Senatus aſſenſu transferrent. Cum autem, ut tibi obſequerer, me paro, allatus eſt ad nos liber Patris Paulli Theologi & Religioſi Viri Ordinis Servorum de

ea re doctiſſime ſcriptus, quem ab omnibus populis & Principibus viris legi Reipublicæ Chriſtianæ maxime intereſſe puto. Quare opera illius elegantiſſima præventus ad te tantum ea ſcribam, quæ ex auctorum nostrorum libris deprompta, ejus ſcriptioni addi poſſe ſenſero, ſequutus ordinis nostri hominum libertatem hactenus non abrogatam & utiliſſimum publice morem, quo rogatis illis licet, licuitque ſemper de controverſiis, quæ inter Principes de ſummis etiam rebus oriuntur, ex boni & æqui ſcientia reſpondere. Sed antequam dicere incipio, de tribus capitibus controverſiæ videndum est, quo jure Italia regatur, quæ res communi bono cum Pontificis tum Principum Italiæ ceſſura est, & illius legitimam & canonicam auctoritatem, horum vero libertatem confirmatura. In primis Italiæ cum omnibus Christianis gentibus hoc commune est, ut in rebus Eccleſiæ regatur jure divino, quod ſacris Scripturis continetur, cui juri neque Reges, neque Pontifices, neque tota Hierarchia Eccleſiæ derogare poſſunt. Quod ad Reges attinet, ſic est ſancitum Can. *Non licet* dist. 10. *Non licet Imperatori, neque cuiquam pietatem cuſtodienti aliquid contra divina mandata præſumere, nec quidquam quod Evangelicis, Propheticis, aut Apoſtolicis regulis obviet, agere*. Pontificum vero nomine par est non alium reſpondere quam Papam. Is erit Urbanus Canon. *Sunt quidam* 25. q. 1. *Sciendum eſt*, inquit, *ſummopere, quia inde novas leges condere poteſt* (*Romanus Pontifex*) *unde Evangeliſtæ*

ali-

aliquid, aut Prophetæ nequaquam dixerunt. Ubi vero aperte Dominus, vel ejus Apoſtoli, & eos ſequentes Sancti Patres ſententialiter aliquid definierunt, ibi non novam legem Romanus Pontifex dare, ſed potius quod prædicatum eſt uſque ad animam & ſanguinem confirmare debet. Si enim quod docuerunt Apoſtoli deſtruere (quod abſit) niteretur, non ſententiam dare, ſed magis errare convinceretur. Hierarchiæ vero Eccleſiasticæ nomine reſpondebit Concilium Univerſale Nicænum ſecundum cap. 2. *Subſtantia noſtræ Hierarchiæ*, inquit, *ſunt ſermones a Deo traditi, divinarum ſcilicet Scripturarum ſcientia vera.* Hanc regulam Concilium Nicænum ſecundum ſumpſit ab Epheſino, quod Epiſtola ad Pamphiliæ Synodum ſcripta his verbis illi præcipit: *Omnia facias cum conſilio ſacræ Scripturæ, quæ divinitus eſt inſpirata.* Dein Italia regitur jure Romano Juſtinianeo, cujus pars est Codex Canonum Eccleſiæ veteris Catholicæ ab ipſo jure Imperatorio confirmatus. Quam libertatem Italia ſumma cura & vigilantia ſibi defendit, non tantum Pontificibus Romanis testibus, ſed & propugnatoribus acerrimis cum in rebus temporalibus tum in eccleſiasticis, quod per ſeriem temporum mihi demonſtrandum est. Ante tempora Juſtiniani Imperatoris ad Theodoricum Gothum Regem Italiæ Papa Gelaſius ſcribit Can. *Certum* dist. 10. in hæc verba: *Certum eſt magnificentiam veſtram leges Romanorum Principum, quas in negotiis hominum cuſtodiendas eſſe præcepit, multo magis circa reverentiam beati Petri Apoſtoli pro*

ſua

ſuæ felicitatis augmento velle ſervari. Gothis vero Italia pulſis a Justiniano, impetravit ab eo Papa Vigilius pragmaticam ſanctionem, qua forma Italiæ recepta data est. Ejus pragmaticæ initium ſic est: *Pro petitione Vigilii venerabilis antiquioris Romæ Epiſcopi quædam diſponenda eſſe cenſuimus ad utilitatem omnium pertinentia, qui per occidentales partes habitare noſcuntur*. Deinceps articulo decimo ſit ait: *Jura inſuper vel leges Codicibus noſtris inſertas, quam jam ſub edictali programmate in Italiam dudum miſimus, obtinere jancimus, ſed & eas, quas poſtea promulgavimus conſtitutiones, jubemus ſub edictali programmate vulgari, & ex eo tempore quo ſub edictali programmate vulgatæ fuerint, etiam per partes Italiæ obtinere, ut una volente Deo facta republica, legum etiam noſtrarum ubique prolateatur auctoritas*. Poſtquam vero Imperatores Occidentis Italiam in poteſtate & ditione habuerunt, Papa Leo IV. eandem rem poſtulavit a Lothario Auguſto, quæ petitio illius habetur in Can. *Veſtram* dist. 10. *Veſtram*, inquit, *flagitamus clementiam, ut ſicut hactenus Romana lex viguit abſque univerſis procellis, & pro nullius hominis perſona reminiſcitur eſſe corrupta; ita nunc ſuum robur propriumque vigorem obtineat*. Quod quidem jus Juſtinianeum publicæ prælectum eſt Romæ Imperatorum auctoritate, qui poſt Juſtinianum regnarunt, ut & Beryto & Conſtantinopoli, quibus tantum in locis ab ipſo jure permiſſum, ut publice doceretur. Auctoritate Imperatorum in Italia imminuta, & reper-

tis

tis in Amalphitana urbe Digeſtis, quæ diu latuerant, Irnerius juſſu Comitiſſæ Mathildis Juſtinianeum jus publice docuit Bononiæ, quo munere ſucceſſores ejus in eadem urbe Pontificum Romanorum ornati ſtipendiis & privilegiis functi ſunt. Pontificum exemplum totius Italiæ Principes, maximeque Sereniſſima Reſpublica ſummo ardore ſequuta eſt. Hinc factum eſt, ut Honorius III. Papa de jure reſpondens cap. 1. *de Juram. calumn.* his verbis utatur: *Decernimus*, inquit, *& auctoritate Imperiali irretractabiliter definimus*. Definiebat autem, & reſpondebat de jurejurando Clericorum ex Codice Canonum primitivæ Eccleſiæ ab Imperatorio jure confirmato. Quod eo magis ab hominibus harum rerum peritis eſt obſervandum, quia inter Pontifices Gregorii VII. ſucceſſores ſedit Honorius III., qui omnes hereditatem odii creverunt, quo Gregorius VII. Imperatores, & eorum jura regia, dignitatemque omnium Regum ſunt proſequuti. Quare tota Italia in hoc jure, quod coluit, libertatem ſuam eſſe poſitam ſemper exiſtimavit. Nec vero ſolum ſœcularium rerum cauſa tanto ſtudio laborarunt Pontifices Romani in hoc jure retinendo, ſed etiam ut Eccleſiaſticæ controverſiæ ſecundum illud dirimerentur, ſupra quas Eccleſiæ cauſas eminet reverentia beati Petri Apoſtoli, quam ex hoc jure ſervari poſtulabant a Theodorico Rege Gothorum. Nec enim definitiones factæ ab hoc jure de rebus Eccleſiaſticis in Italia ſola religioſe obſervabantur, verum etiam in toto Orbe Chriſtiano. Cujus rei teſtis eſt locupletiſſimus Can. *de illicita*

24. q. 3. Synodus Pariſienſis ſub Ludovico Pio habita, quæ ait ab univerſa Eccleſia ſervari Conſtitutionem a Juſtiniano factam de excommunicationibus, quæ ab Epiſcopis præter cauſas Canonicas fiunt. Quæ Conſtitutio a Juliano anteceſſore latine litteris mandata eſt cum ceteris Novellis Juſtiniani, quarum ex ejus interpretatione cognitionem jampridem habuit Italia. Juliani hæc ſunt verba: *Nemo epiſcopus, nemo presbyter excommunicet aliquent, antequam cauſa probetur, propter quam eccleſiaſtici canones hoc fieri jubent. Si quis autem adverſus ea excommunicaverit aliquem, ille, qui excommunicatus eſt, majoris ſacerdotis auctoritate ad gratiam ſanctæ communionis redeat; is autem, qui non legitime excommunicavit, in tantum tempus abſtineat ſancta communione, quantum majori ſacerdoti viſum fuerit, ut, quod injuſte fecit, ipſe juſte patiatur.* A Juſtiniano autem, poſt omnes qui eum anteceſſerunt Chriſtiani Imperatores, probatus eſt & confirmatus Codex Canonum Eccleſiæ Catholicæ, qui omnium manibus terebatur, & ſecundum quem Synodi univerſales ipſæ de controverſiis Eccleſiaſticis ſententias ferebant. Sub hoc jure nata eſt Sereniſſima Reſpublica veſtra Chriſtiana-Catholica ſui juris libera; ab hoc alita, inſtituta, aucta, & ſummam dignitatem merito conſequta, ad ejus præſcriptum vixit, & Italiæ maximam partem viventem vidit. Cum hæc ita ſint, innovanda mihi eſt & inſtauranda Codicis Canonum Eccleſiæ primitivæ memoria, & e tenebris oblivionis, quibus jamdiu ſepulta fuit,

ex-

excitanda. Quod neceſſe eſt diſceptandi mihi controverſiæ capita quæ propoſuiſti, ſimul etiam ut ex hac reſtitutione fiant manifeſta, tam quæ erant in eo Codice, quam quæ non erant, quæque tamen vulgo ſolent illi falſo tribui confirmandæ & tuendæ cupiditati & ambitioni quorundam, quaſi ex auctoritate ſanctorum Canonum veteris Eccleſiæ. Neque enim exiſtimare debemus ſanctiſſimos & ſapientiſſimos Patres illos veteres Eccleſiam jure incerto ſine regularum & definitionum collectione certa rexiſſe, vel Canones, quibus illa regeretur, habuiſſe ſparſos, vagantes, nullius collectionis corpore concluſos, ut pro libidine cujuſcumque licuiſſet per falſi crimen ſuppoſititios Canones Eccleſiæ obtrudere, qui mos ſemper fuit ambitionis & cupiditatis humanæ, quod libuiſſet auctoritati Eccleſiæ univerſæ tribuere. Poſtulant a nobis Patres illi, ut de ſua pietate & prudentia potius ita ſentiamus, voluiſſe illos Eccleſiam habere corpus certum regularum ſui juris, quas ex certis Conciliis collegerint, & Concilia certo ordine diſpoſuerint, certoque & immutabili numero Canones illorum complexi ſint, cui neque addi, neque detrahi a quoquam poſſet, ut hoc quaſi vallo & muro ſeptum juris corpus adverſus falſum crimen undique tutum eſſet. Neque tantum ut falſum prævenirent, ſolebant veteres jura ſua in certa corpora colligere, ſed etiam ut vim omnem juribus extra collectiones publica auctoritate factas vagantibus & diſperſis adimerent. Ob eaſdem cauſas Theodoſius Imperator Nove-

la

la de confirmatione corporis ſuarum Novellarum ait ſe in corpus unius Codicis conſtitutiones præceſſorum ſuorum redegiſſe, ne aliter niſi ex ipſo Codice in judicio proferrentur. Eandem rationem & conſilium ſequutus Juſtinianus Codicem ſuum fecit, Conſtitutiones in multa volumina diſperſas in unum corpus colligendo, quod ipſe teſtatur l. un. C. *de emendatione Codicis Juſtiniani*, unde jura extravagantia poſteritas appellavit, quæ non in corpore Codicis, ſed extra corpus divagarentur, ut Juſtiniani verba uſurpem, quibus eodem loco uſus eſt. Ea fuit primum, antequam componeretur Codex Theodoſianus, providentia & vigilantia Patrum Eccleſiæ Catholicæ, quæ collectionem ſuam corpus Codicis Canonum nuncupavit, quemadmodum & Imperatores Corpus Codicis Conſtitutionum ſuarum dixerunt. Quare etiam in more habebat Eccleſia alia jura, quæ illi obtrudebantur Codice ſuo non comprehenſa, velut nova & adulterina, nulliuſque auctoritatis rejicere, quod Gallicani Epiſcopi factitarunt, teſte acerrimo auctoritatis Romanæ defenſore Nicolao I. Papa, qui in Epiſtola, quam ad illos ſcripſit, relata in Codicem Gratiani Can. *Si Romanorum* diſt. 19. hæc illorum verba recenſet: *Quamquam*, inquit, *quidam veſtrum ſcripſerint haud illa decretalia priſcorum Pontificum in toto corpore Codicis Canonum inveniri deſcripta*. Sed quis melius nos docuerit hanc mentem & providentiam Eccleſiæ Catholicæ, quam eadem ipſa, quæ cum conveniſſet in Concilio Chalcedonenſi, quod

qua-

quatuor primorum Œcumenicorum poſtremum eſt, actione octava cognoſcens de controverſia mota de Epiſcopatu, nonageſimumquintum & nonageſimumſextum Canones citat corporis ſui Canonici, & ex eorum jure de controverſia pronunciat, cujus actionis octavæ verba ſunt hæc: Glorioſiſſimi judices dixerunt. Legantur hi Canones, Leontius reverendus Epiſcopus Magniſiæ ex Codice legit regulam nonageſimamquintam: *Si quis Epiſcopus vacans ſuper Eccleſiam vacantem ſemetipſum injiciens ſubripuerit ſedem præter perfectum Concilium, hunc expellendum eſſe, licet omnis populus, quem arripuit, eum elegerit. Perfecta vero Synodus illa eſt, cui intereſt & Metropolitanus Epiſcopus.* Idem reverendus Leontius ex eodem Codice legit regulam nonageſimamſextam: *Si quis Epiſcopus ordinationem acceperit Epiſcopatus, & populo præeſſe decretus non acquieverit ordinationi, neque ei perſuaſum fuerit proficiſci ad Eccleſiam ſibi commiſſam, buna excommunicatum eſſe, donec coactus acquieſcat, aut quicquam de eo Epiſcoporum provinciæ Synodus perfecta definiat.* Hi duo Canones reperiuntur hodie in Concilio Antiocheno, quod libro continetur, qui vulgariter appellatione Canonum Apoſtolorum & Conciliorum inſcribitur, ſuntque illi duo Canones alter ſextuſdecimus, alter ſeptimusdecimus Concilii Antiocheni. Horum numerorum ope adjuti, & eo ordine, quo Canones illi collocati fuerunt in Codice Canonum antiquo, & illo quo reperiuntur hodie in Concilio Antiocheno, nos viam & rationem, ſi

qua eſt, reperire debemus, qua Codicem antiquum, quo Eccleſia Catholica in Concilio Chalcedonenſi uſa eſt, reſtituamus. Ita enim compoſitum Codicem antiquum eſſe oportuit, ut Canones illi duo, nempe ſextuſdecimus, item ſeptimuſdecimus Concilii Antiocheni, reperiantur alter nonageſimuſquintus, alter vero nonageſimus ſextus in ſerie Canonum totius illius Codicis antiqui. Quod ut fiat primum obſervandus nobis eſt ordo, quo collocata fuerunt Concilia in Codice antiquo, initium a Nicæno facientes. Qui quidem ordo invenitur hodie in locis quinque veteris memoriæ, qui ad noſtram uſque ætatem conſervati ſunt. Primus locus reperitur in Concilio Conſtantinopolitano in Trullo Can. ἐπισφραγίζομεν, ubi hoc ordine recenſentur: Concilium Nicænum, Ancyranum, Neocæſarienſe, Gangrenſe, Antiochenum, Laodicenſe, Conſtantinopolitanum, Epheſinum, & Chalcedonenſe, quod actione octava citat Canones nonageſimumquintum & nonegeſimumſextum hujus Codicis. Eodem ordine diſponuntur in Codice Canonico Græco Eccleſiæ Orientalis Lutetiæ Pariſiorum edito, diligentia Joannis Tilii Engoliſmenſis, qui poſt editionem, quam Cardinali Turnonio dicaverat Epiſcopus Meldenſis, factus eſt. Codex autem ille Græcus per omnia convenit cum Codice Photii latine tantum apud nos edito, & ſola lingua alter ab altero differt. Hac eadem ſerie collocantur in codice Moguntino, qui editus eſt anno 1525., quem Moguntinum codicem dicunt eſſe veterem Romanum

ii,

ii, qui recognoverunt codicem Gratiani jussu Gregorii XIII. in præfatione recognitioni suæ præfixa. Servavit eum ordinem Pontifex Romanus Leo IV. in enumeratione, quam facit horum Conciliorum, scribens ad Episcopos Britanniæ Can. *De libellis* dist. 20. Horum quinque testimoniorum tria prima feruntur ab Ecclesia Orientali, duo posteriora Roma nobis conservavit, locus Occidentis omnium celeberrimus. Quare certissima sunt hæc testimonia ab Ecclesia universa lata de ordine Conciliorum in codice canonico, quem in manibus habebat illa in Concilio Chalcedonensi. Immo tanta fuit Ecclesiæ religio in compage corporis canonum conservanda, ut cum ordinem temporis non servasset in collatione Conciliorum Ancyrani & Neocæsariensis, quæ Nicænum Concilium posterius tempore sequuntur collectionis ordine, lectores monuerit ita factum propter reverentiam, quæ debetur Nicæno, quod primum omnium Œcumenicum ipsa celebravit. Quod suum consilium præfixum est initiis Conciliorum Ancyrani & Neocæsariensis inscriptione, quæ etiamnum in codicibus Græcis servata est, cujus inscriptionis ratio vulgo ignoratur, & videtur hodie sine ullo usu his Conciliis præfixa, soluto corpore codicis antiqui, & vagis & dispersis singulis extra suum corpus Conciliis per volumina, quæ ubique eduntur, Conciliorum. Post ordinem, quem habuerunt in codice antiquo singula Concilia observatum, enumerandi sunt canones illius codicis, initium a primo canone Nicæni Concilii sumen-

tes, neque cum ad finem cujuſque Concilii pervenerimus, a dinumeratione tamen ceſſandum eſt, ſed continua nec interrupta numerorum ſerie utendum, qua numerandi forma uſum eſt Concilium Chalcedonenſe. Ea cum pervenerimus ad canonem ſextum & decimum Concilii Antiocheni, a Concilio Chalcedonenſi citatum, qui canon incipit in codice orientali εἴ τις ἐπίσκοπος σχολάζον & in codice Romano Moguntiæ edito, *Si quis Epiſcopus vacans*, reperiemus illum canonem eſſe nonageſimumſextum codicis Orientalis, quem dedit Tilius, at vero eſſe nonageſimumquartum codicis Romani Moguntiæ editi. Nam in codice Orientali viginti canones Concilii Nicæni, quinque & viginti Ancyrani, quindecim Neocæſarienſis, viginti Gangrenſis, ſexdecim Antiocheni, hi, inquam, omnes numeri conjuncti ſex & nonaginta efficiunt. At in codice Romano viginti canones Concilii Nicæni, quatuor & viginti Ancyrani, quatuordecim Neocæſarienſis, viginti Gangrenſis, & ſexdecim Antiocheni, hi, inquam, conjuncti numeri quatuor & nonaginta efficiunt. Rurſum ab his duabus rationibus differt ratio Concilii Chalcedonenſis. Nam ratio codicis Romani canonem ſextum & decimum Concilii Antiocheni efficit quartum & nonageſimum codicis canonici antiqui; ratio Concilii Chalcedonenſis eum facit quintum & nonageſimum; at ratio codicis orientalis ſextum & nonageſimum. Quod vero attinet ad contextum & verba codicum Orientis & Romani plane conſentiunt, neque plus verborum eſt in hoc, quam

in

in illo. In hoc ſolo differunt, quod in Conciliis Ancyrano & Neocæſarienſi canon quidam in uno ex illis codicibus, in alio diviſus eſt in duo membra, & ex uno duo facti ſunt canones. At componendæ huic parvæ codicum controverſiæ obſervanda eſt antiqua ratio, quæ procul dubio fuit in uſu Concilio Chalcedonenſi, ſicque certiſſima fides codici canonico antiquo reſtituetur. Initium faciam controverſiæ codicum componendæ a Concilio Ancyrano. Hoc quinque & viginti canonibus conſtat in codice Orientis, & quatuor & viginti tantum in codice Romano; hoc ideo quia quartus & quintus canones hujus Concilii in codice Orientis unicum canonem efficiunt, qui quartus eſt in codice Romano. Præſtat autem ratio codicis Orientis, eaque veteres uſi ſunt. Nam Photius Patriarcha Conſtantinopolitanus ubicumque in Nomocanone citat Concilium Ancyranum, hanc rationem ſequitur. Theodorus quoque Balſamon lib. 2. Commentariorum dividit Concilium Ancyranum in quinque & viginti canones. Harmenopulus judex Theſſalonicenſis eandem ſequutus eſt rationem in tota epitome ſanctorum canonum, & ſect. 5. tit. 4. diſtincte & diviſim citat canones quartum & quintum Concilii Ancyrani, qui in codice Romano pro uno habentur. Sed & diſerte citat canonem quintum & vigeſimum hujus Concilii ſectione 5. tit. 3. Ex latinis Ferrandus Diaconus Eccleſiæ Carthaginenſis ſequitur, & hanc rationem in Breviarii capitibus centeſimo quadrageſimooctavo, & deinceps uſque ad centeſimum quin-

quageſimumquintum, & aliis item capitibus. Hæc dicta ſint de rationum differentia canonum Concilii Ancyrani, quæ eſt inter codices. Concilium vero Neocæſarienſe tot canones habet in codice Orientali, quot & in codice Tiliano, nempe quindecim. At in codice Moguntino, qui vetus Romanus eſt, quatuordecim canones habet. Hæc vero differentia ex eo nata eſt, quod tertius & decimus canon codicis Orientis Tiliani, qui incipit ἐπιχώριοι, item quartus & decimus incipiens οἱδὲ χορεπίσκοποι pro unico canone duabus partibus ſive periodis conſtante citantur in Photii Nomocanone. Ambo citantur ab eo pro unico decimotertio, ſcilicet prior pars ejus canonis tit. 3. cap. 5., & poſterior tit. 1. cap. 29. Balſamon vero Photii commentator lib. 2. diviſit hunc decimumtertium canonem Concilii Neocæſarienſis ex duabus periodis compoſitum in duos canones, quibus diviſum & ſeparatum commentarium ſubjunxit. Quæ res effecit, ut unicus canon in duos canones diviſus habeatur in codice Orientis, quem Tilius publicavit; inde quoque factum eſt, ut canon proxime ſequens hujus Concilii, qui eſt decimusquartus in Nomocanone Photii tit. 1. cap. 13., apud Balſamonem pro quintodecimo numeretur. Codex Romanus vetus Moguntiæ editus, & Creſconius cum Photio conveniunt. Quare ſecundum antiquam rationem, quam ſecutum eſt Concilium Chalcedonenſe, Ancyranum conſtat quinque & viginti canonibus, & Neocæſarienſe quatuordecim; qui numeri conjuncti cum viginti canonibus Concilii

Ni-

Nicæni, viginti Gangrenſis, ſexdecim Antiocheni, efficiunt quinque & nonaginta; qui numerus tribuitur a Concilio Chalcedonenſi ſextodecimo canoni Antiocheni Concilii: ut illum fuiſſe oporteat quintum & nonageſimum canonem codicis Eccleſiæ primitivæ univerſalis. Atque hic eſt codex canonicus veteris Eccleſiæ Catholicæ, ſive Conciliorum quatuor Œcumenicorum veterum, in quo reſtituendo, & in lucem e tenebris revocando veritatis amans hanc operam collocavi. Conſtabat omnino novem Conciliis. Primum omnium erat Nicænum, quod duo diœceſeon concilia, quamvis tempore priora, conſequebantur propter ejus dignitatem, ut codex ipſe antiquus docet; poſtea collocata erant tria diœceſeon Concilia Gangrenſe, Antiochenum Chalcedonenſi actione octava citatum, & Laodicenſe; compagem claudebant tria poſteriora Concilia Œcumenica Conſtantinopolitanum ſcilicet, Epheſinum, & Chalcedonenſe. Hic vero codex ſumma veneratione ab Eccleſia colendus videtur tanquam ſuum inſtrumentum a corpore ſacræ Scripturæ & auctoritate & antiquitate ſecundum. Quamvis autem hujus codicis jure univerſa Eccleſia regeretur, tamen Italia ſibi eum velut proprium vindicavit, quod illum ſui Imperatores confirmaverant, & Pontifices Romani, ut ejus auctoritas in Italia illæſa ſervaretur, frequentibus poſtulationibus impetraverant a Principibus, qui ſunt in Italia rerum potiti. Fuit enim in more poſitum Eccleſiæ veteri Catholicæ, quæ honore & obſequio ſuos Imperatores colebat, ut

cum conveniſſet eorum mandato in Concilia Œcumenica, quibus & illi per ſe vel legatos glorioſiſſimos magiſtratus & judices præerant, definitiones ſuas cum litteris ad Principes mitteret, quibus canones ſuos eorum poteſtati ſubjiciebat, illorumque confirmationem petebat. Hujus generis Epiſtola Concilio Conſtantinopolitano primo præpoſita eſt cum ejuſdem ſententiæ brevi argumento. Eadem quoque inſcriptio præfixa eſt Concilio Conſtantinopolitano in Trullo, ut credere fas ſit hanc fuiſſe ſolemnem omnibus veteribus Conciliis formulam. Sed & poſt omnes Imperatores Juſtinianus Novella 131. de quatuor Œcumenicis Conciliis, & iis quorum auctoritas ab illis erat confirmata, ſic ſtatuit: *Sancimus vicem legum obtinere ſanctas eccleſiaſticas regulas, quæ a ſanctis quatuor Conciliis expoſitæ ſunt aut firmatæ. Prædictarum enim quatuor Synodorum dogmata, ſicut ſanctas Scripturas accipimus, & regulas, ſicut leges, obſervamus.* Quod ait firmatæ, regulas intelligit priorum Conciliorum, ſecundum quas de controverſiis ipſæ Synodi generales judicabant, & codice antiquo Eccleſiæ continebantur. Sed & Novella 6. ſtatuit, ut Epiſcopi ordinandi in mediis ordinationis ſolemnibus publice jurejurando promitterent ſe canones Conciliorum ſervaturos. Secundum eam Pontifices Romani ordinandi jusjurandum præſtabant ad formulam Conſtitutionis Juſtiniani de Eccleſiaſticis regulis, cujus formulæ verba Gregorius pronuntiat Can. *Sicut* diſt. 15. *Sicut ſancti Evangelii*, inquit, *quatuor libros, qua-*

quatuor concilia ſuſcipere me & venerari fateor. Immo etiam hæc ſe ſervaturum uſque ad unum apicem jurat Papa, Can. ſancta. diſt. 16. Quam veteris formulæ jurisjurandi Pontificij partem eſſe Cardinalis Deusdedit affirmat in ſua Canonum collectione, quam haberi in Bibliotheca Vaticana narrant ad Canonem *Sancta* Romani recognitores Codicis Gratiani. Non poteſt igitur Pontifex Romanus jure contendere ſe Canonibus illis Conciliorum ſuperiorem eſſe, niſi ſibi ſupra quatuor Evangelia poteſtatem arroget: Cujus veritatis teſtes ſunt antiquiſſimi Pontifices Romani, antequam in eam temporalem poteſtatem, quam deinceps ſibi compararunt, deveniſſent. Jurijurando enim, quod præſtare debent, convenientiſſima eſt ingenua Zoſymi Papæ confeſſio, qua Can. *Contra ſtatuta* 25. q. 1. ad Epiſcopos Galliæ ſcribens Canonibus Conciliorum inferiorem & ſubditam eſſe Romanæ Sedis poteſtatem agnoſcit. *Contra ſtatuta*, inquit, *Patrum condere aliquid vel mutare nec hujus quidem Sedis poteſt auctoritas. Apud nos enim intonvulſis radicibus vivit antiquitas, cui ſtatuta Patrum ſanxere reverentiam.* Quare codex Canonum Eccleſiæ Catholicæ, qui ex Conciliis Œcumenicis prioribus, & ceteris quæ ſunt ab illis confirmata, compoſitus eſt; pars eſt juris Juſtinianei, & cum illo perfecte conveniens, qualis eſt partis cum toto ſumma conſenſio: & in eo jure, cui a Romano Pontifice derogari non poteſt, poſita eſt Eccleſiæ & omnium principum & populorum Italiæ libertas. Neque hæc

ideo

ideo aſſero, ut omnem auctoritatem poſterioribus Conciliis Œcumenicis abrogandam eſſe exiſtimem. Cum primum enim a principibus ſuſcepta ſunt, ſervanda quoque ſunt, ſub hac tamen exceptione generali Eccleſiæ Catholicæ, quæ continetur Can. 25. diſt. 50. Can. *Hoc ipſum* 33. q. 2. quorum Canonum verba ſunt hæc: *Quotieſcumque in geſtis Conciliorum diſcors ſententia invenitur, illius Concilii magis teneatur ſententia, cujus aut antiquior aut potior extat auctoritas.* Inſtitutio quoque juris Canonici Pontificum Romanorum mandato ſcripta lib. 1. tit. 3. ſic habet. *Alia vero Concilia, quæ ductu Spiritus Sancti congregata & celebrata fuerint, proximum ab iſtis (quatuor primis) ſibi locum vindicant. Quod ſi quando inter ea diſcors ſententia inveniatur, illius ſententia magis eſt tenenda, cujus antiquior & major eſt auctoritas.* Ex hac regula potior eſt auctoritas Concilii Œcumenici, quam Concilii Diœceſeos, hujus quoque quam Concilii Provinciæ, & hujus quam Concilii Civitatis. Sed cum duo Concilia Œcumenica inter ſe diſcordantia comparantur, vincit auctoritas antiquioris, in his ſcilicet rebus quæ ad fidem pertinent, & in præcipuis regulis, quæ quaſi fundamenta ſunt & columnæ libertatis & diſciplinæ cum ipſa Eccleſia natæ, non in ceteris levioribus, quæ pro varietate locorum & temporum poſſunt immutari. Quam diſciplinam & libertatem Eccleſia Catholica in Concilio Epheſino Can. 6. ſcriptis Apoſtolicis, ſtatutis Patrum, & antiqua conſuetudine comprehendi prædicat, quam attentari

ul-

ullius Eccleſiæ Paſtoris auſu vel conatu nefas eſt, *ne forte*, ait Concilium, *ſub ſpecie adminiſtrationis rerum ſacrarum typus potentiæ in Eccleſiam ſeſe inſinuet, ſenſimque imprudentes libertatem eam amittamus, quam Dominus noſter Jeſus Chriſtus omnium liberator ſuo Sanguine pretioſo nobis largitus eſt*. Hæc eſt itaque generalis Eccleſiæ definitio Canonibus antiquis comprehenſa, priores Canones derogare poſterioribus in rebus fidei & præcipuis regulis diſciplinæ cum Eccleſia natæ: ſecus ac in rebus civilibus fieri ſolet, in quibus jura poſteriora prioribus derogant. Secundum hæc admiſſiones Conciliorum poſteriorum a quibuſdam Principibus factæ interpretationem recipere debent, ut intelligantur admiſſa Concilia, ſalva Eccleſiæ Catholicæ perpetua definitione, quæ ineſſe ſemper, etiamſi non ſit expreſſa, intelligatur. Sic Epiſcopi Galliarum, qui fidem Imperatori Ludovico Pio datam ſervabant, neque in partes conjuratorum filiorum cum Papa adverſus Imperatorem tranſiverant, contra nova quædam jura exceptione utebantur his verbis concepta, ni aliter ſe habeat antiquorum auctoritas Canonum. Quæ exceptio expreſſa etiam eſt Beati Ludovici Regis Francorum pragmatica ſanctione, quæ in omnibus editionibus pragmaticæ Caroli VII. illi ſubjecta eſt. Ea ſanctione ſtatuit Ludovicus, ut Eccleſia Canonibus Conciliorum Eccleſiæ Dei regeretur, illis nimirum quos veteres Sancti Patres feciſſent. Cum ergo naturalis libertas Italiæ poſita ſit in Sacra Scriptura, in Codice Canonum antiquo Eccleſiæ Catholicæ,

in

in jure Juſtinianeo, & in poſterioribus Conciſiis, quæ veteribus non adverſantur, neque in fide, neque in regulis libertatis cum Eccleſia natæ; ſupereſt, ut diſceptatio fiat controverſiæ inter Sanctitatem Paulli V., & Sereniſſimam Rempublicam ortæ ex juribus illis Italiæ, quæ de hac tanquam legitimi & æqui judices pronunciare debent.

Ut vero dicam de primo controverſiæ capite, quod eſt de foro Criminali Clericorum, repetenda eſt paullo altius diſtinctio facta in Imperio Romano duorum vitæ generum, civilis & Eccleſiaſtici. Subditi Imperio Romano in milites & paganos diſtincti fuere, unde nata diviſio negotiorum, delictorum, pœnarum, judicum civilium & militarium. At Religione Chriſtiana ſuſcepta, alia duo genera hominum facta ſunt, Clericorum & Laicorum. Clerici ſunt militibus comparati, ſcilicet milites Chriſti militibus ſæculi. Paullus 2. Tim. 2. *labora*, inquit, *ſicut bonus miles Jeſu Chriſti: nemo militans implicat ſe negotiis ſæcularibus, ut ei placeat, cui ſe probavit*. Cum jure Romano Paullus conſentit. Militares viros, ait lex, civiles curas ſuſcipere prohibemus l. militares C. *de re milit.* Sequutus Paullum eſt Imperator, cum ait l. repetita 41. C. *de Epiſc. & Cler.* abſurdum immo etiam opprobrioſum eſſe Clericis, ſi ſe peritos velint oſtendere diſceptationum eſſe forenſium. Sequutus eſt etiam Apoſtolum Pontifex Romanus, qui Clericos operam juri civili dare prohibet cap. ult. ne Clerici ſæcularia negotia tractent. Sine cu-

cujus juris cognitione nullus judex ſatis peritus eſſe poteſt cognitionis rerum ſæcularium, ſive civiles ſint, ſive criminales. Diſtant enim inter ſe maxime hæc duo corpora, Reſpublica & Eccleſia, civile etiam vitæ genus & Eccleſiaſticum. Quæ differentia diſtinctionem quoque fecit inter negotia, delicta, pœnas, judices civiles & Eccleſiaſticos. Et ut Apoſtolus vetat, ne Clerici curis ſæcularibus ſe immiſceant, ſic etiam rerum Eccleſiaſticarum eos par eſt curam habere. Cum ſit enim fides in Jeſum Chriſtum, & ex fide nata credentium Eccleſia, & ſocietas ſua diſciplina conſtans, etiam regibus invitis, ex præcepto Apoſtoli in his rebus Deo potius, quam hominibus obediendum eſt. Ipſe quoque Paullus hanc eandem ſervat differentiam rerum humanarum ſive civilium aut ſæcularium, & Eccleſiaſticarum ſive ſpiritualium. Quantum ad cauſas civiles attinet, omnes Chriſtianos hortatur, ut controverſiæ de iis rebus inter eos ortæ arbitrio eorum, quos partes elegerint, qui non ex presbyteris ſumantur, ſed ex peritis juris humani, dirimantur: earum enim rerum cognitione Clericos abſtinere jubet. Quod attinet ad criminales cauſas, de quibus arbitri non accipiuntur, duo ſunt inſignia Apoſtolica præcepta, alterum Petri, alterum Paulli, conjuncta a Gratiano ſub Can. *magnum* 11. q. 1. quia illis locis duobus unum & idem præceptum continetur. Hoc præcepto jubentur omnes mortales, ut ſe ſubjiciant poteſtati gladii, quam dedit Deus Principibus & poteſtatibus ſupremis, ait Paullus, regi ut ſupremo, ait Petrus

trus ad coërcitionem facinoroſorum. Adjicit Petrus libertatem omnem huic juſſo contrariam fore velamen malitiæ, aſylum ſcilicet & protectionem quandam ſcelerum, Paullus laſciviam fore carnis. Vera enim libertas Chriſtianorum, inquit Petrus, eſt ſervire Deo, & huic mandato, quo Regum gladio ſubjici illis præcipitur. Cum juriſconſultis Romanis hi Apoſtoli, maxime vero Paullus natus civis Romanus, plane conſentiunt. Primum ajunt ἀρχὴ ὑπερέχουσαν Magiſtratum ſupremum, quem Ariſtoteles ἀρχὴ κυριωτάτη τῶν πάντων dominum omnium vocat. Ait Paullus, hic Magiſtratus Διαταγὴ θεοῦ ἐστι conſtitutio Dei, Petrus κτίσις ἀνθρωπίνη conſtitutio humana. Verba juriſconſultorum ſequitur Paullus, ſervitus eſt conſtitutio juris gentium. Sic Apoſtolis regia poteſtas eſt conſtitutio rerum humanarum a Deo facta. Dein dicunt Apoſtoli Magiſtratum ſupremum habere ἐξουσίαν τῆς μαχαίρας εἰς ἐκδίκησιν τῶν κακοποιῶν, juriſconſulti vero poteſtatem gladii ad animadvertendum in facinoroſos homines. Ait Paullus Magiſtratum ſupremum geſtare gladium coërcitionis cauſa, hoc forte ideo quia Princeps ſolus & quædam maximæ poteſtates, ut præfectus prætorio, & qui Vicariam præfecturam adminiſtrabant, ſedebant in cognitionibus habitum militarem induti & cingulo militari cincti. Tum etiam quia poteſtas gladii, & omnis coërcitio criminis legis fuit apud Romanos non juriſdictionis neque Magiſtratus. Ajunt Apoſtoli laudi bonorum non tantum coërcitioni improborum: Sic Juriſconſulti, bonos, inquiunt,

non

non tantum metu pœnarum, ſed præmiorum quoque exhortatione efficere cupientes. Ajunt Apoſtoli omnem animam ſubjici. Gratianus ſub Can. *magnum* 11, q. 1. ait omnibus Clericis præceptum eſſe a Petro: Atqui Petrus ipſe initio Epiſtolæ ait ſe ſcribere ad omnes ſanctificatos in Chriſto. Aut ergo ex illis non ſunt Clerici, aut hoc præcepto continentur. Paullus dicit ſe omnibus ſanctis, qui Romæ erant, ſcribere, id eſt Eccleſiæ Romanæ. Quare aut ſanctorum appellatione non cenſentur Clerici, vel illis quoque præceptum eſt ab Apoſtolo, Sed ingenue agnoſcit Pelagius Papa ad Ghildebertum Regem Francorum Clodovei filium ſcribens, *Regibus*, inquit, *nos eſſe ſubditos Sacræ Scripturæ præcipiunt*. Can. *Satagendum* 25. q. 1. De ſua & Pontificum Romanorum perſona loquebatur. Cum ait, Sacræ Scripturæ, hæc Apoſtolorum præcepta intelligit notiſſima, & quæ in omnium Chriſtianorum ore verſabantur. Longe ſecus ac Romani Scriptores hujus ætatis qui publice profitentur Clericos non eſſe Regibus ſubditos. Secus etiam ac libellus aphoriſmorum Romæ probatus, qui aſſerit Clericos committere non poſſe crimen majeſtatis in Principes temporales, quod illis non ſint ſubditi. Quæ doctrina eſt peſtis & everſio rerum publicarum, quas, cum ex juſtitiæ regulis ſunt conſtitutæ, gratiſſimas eſſe Deo agnoſcunt etiam Pagani ſolo lumine naturali edocti, quod illucelcit omni homini venienti in hunc mundum. Quare ex Apoſtolorum duobus locis conjunctis Regia vel ſuprema poteſtas nihil aliud eſt, quam

con-

conſtitutio Dei, qua omnes mortales juriſdictioni Regum ſubjiciuntur, in eam rem ut boni laudentur, improbi coërceantur. Hæc ſunt, quæ ex jure divino ſumpta pertinent ad primum caput hujus controverſiæ. Codex Canonicus veteris Eccleſiæ veſtigia Apoſtolorum ſequutus eſt. Quod enim Paullus Chriſtianos hortatur, ut controverſiæ eorum ſententia arbitrorum judicentur, id vetus Eccleſia tranſtulit in Clericos. Nec tantum id comprehenditur Codice Eccleſiæ Catholicæ, ſed & Codice veteri Romano. Hi duo Codices præcipiunt, ut a litibus inter ſe abſtineant Clerici: Si quæ oriantur, ad Epiſcopum eant, cujus ſuaſu arbitros eligant, quorum ſententia quod æquum & bonum ſit de controverſia eorum ſtatui diſcant, antequam jure in foro congrediantur. Hoc præcipitur Canone 9. Concilii Chalcedonenſis, qui habetur utroque Codice & Eccleſiæ, & veteri Romano. Canonis verba latina ſunt hæc in Codice Romano: *Si quis Clericus adverſus Clericum habet negotium, non deſerat Epiſcopum proprium, & ad ſæcularia convolet judicia: ſed prius actio ventiletur apud Epiſcopum proprium, vel certe conſilio ejuſdem Epiſcopi apud eos, quos utraque pars elegerit, quæ ad litem pertinent diſcutiantur. Si quis autem præter hæc fecerit, Canonicis correctionibus ſubjacebit. Quod ſi Clericus habet cauſam adverſus Epiſcopum proprium vel adverſus alterum, apud Synodum Provinciæ judicetur. Quod ſi adverſus ejuſdem Provinciæ Metropolitanum Epiſcopus vel Clericus habet querelam, petat primatem Diœceſeos,*

ſos, aut ſedem Regiæ urbis Conſtantinopolitanæ, & apud eum judicetur. Hoc canone jubentur clerici de controverſiis inter eos natis ad Epiſcopum ire. Nec tamen hoc canone ulla fit imminutio juriſdictionis Magiſtratus, ut docetur hac voce, prius, quam ſi ex hoc canone auferes, falſam ei affinges ſententiam & menti Eccleſiæ contrariam, ut faciunt, qui nihil ex hoc canone citant præter hanc partem. *Si quis Clericus adverſus Clericum habet negotium, non deſerat proprium Epiſcopum & ad ſæcularia percurrat judicia*. Liberum itaque relinquit hic canon de controverſis tantum inter clericos ortis factus illis poſt ſententiam arbitri, ſi ei ſtare noluerint, judicio coram Magiſtratibus contendere ſine pœna & ſine appellationis neceſſitate: quanto magis libertatem non adimit laicis, de quibus nihil ſtatuit, clericos coram Magiſtratibus conveniendi? Hic canon, qui comprehenſus eſt & codice canonum Eccleſiæ Univerſæ, & codice veteri Romanæ Eccleſiæ, uſum Eccleſiæ Catholicæ nos docet uſque ad Codicem Gratiani, Burchardi enim & Ivonis collectiones omitto, quia privatæ fuerunt, nec ex illis ſunt unquam citati Canones. Hæc de actionibus civilibus quæ in Clericos exercentur dicta ſint. In criminalibus Codex Eccleſiæ primitivæ ſeparavit etiam accuſationes & crimina Eccleſiaſtica Clericorum a civilibus Can. 6. Concilii Conſtantinopolitani, quod inter priora quatuor œcumenica ſecundum eſt. Hic Canon ſumma cum prudentia conſtituit, qui admitti ad accuſationem Clericorum de-

beant & qui rejici; simul etiam cognitionem de criminibus Ecclesiasticis Clericorum tribuit Episcopis, neque aliam præterea: Ejus sunt hæc verba. *Quoniam multi, qui Ecclesiasticum ordinem confundere & evertere volunt, causas aliquas odiose & calunniose adversus gubernatores Ecclesiæ Orthodoxos Episcopos confingunt, nihil aliud molientes, quam ut existimationem de Sacerdotibus impuram faciant, & tumultus in populis pacificis excitent: hac de causa placuit Sancto Concilio Episcoporum, qui Constantinopoli convenerunt, accusatores non recipi absque aliqua inquisitione, neque omnibus permittere ut Ecclesiæ gubernatores accusent, neque etiam omnibus prohibere. Si igitur aliquis privatam querelam adversus Episcopum moverit, quod ab eo fraudatus, aut aliquid præter jus passus sit; in hujusmodi accusationibus non inquiratur neque de persona neque de Religione accusatoris, Oportet enim conscientiam Episcopi liberam esse, & eum qui se injuria affectum dicit suum jus consequi, cujuscumque Religionis fuerit. Si autem crimen (ἔγκλημα) cujus accusatur Episcopus, fuerit Ecclesiasticum, tum accusatorum personas æstimare accensere oportet.* Dein enumeratis personis quæ ab accusatione Clericorum repelluntur, sic ait; *Si vero aliqui neque aliquorum criminum accusati, neque damnati, neque hæretici, neque excommunicati fuerint, dicant autem se habere accusationem (κατηγορίαν) Ecclesiasticam adversus Episcopum, hos Sancta Synodus jubet instituere primum accusationem coram omnibus Provinciæ Episcopis, & coram illis ar-*

arguere crimina Episcopi delati. Si vero Episcopi Provinciæ crimina, quæ intenduntur, dijudicare non potuerint, tum accedant accusatores ad majorem Synodum Episcoporum illius Diœceseos, qui hac de causa convocati fuerint. Accusationem autem non instituant, antequam scripto pari periculose subjiciant, si invenientur in accusatione calumniose egisse. Si vero spretis his quæ eo, quo judicavimus, modo statuta sunt, ausus fuerit regias aures obtundere & judicia principum sæcularium vel Synodum Œcumenicum turbare, contumelioſe contemnentes omnes ejus Diœceseos Episcopos, hic omnino ad accusandum non suscipiatur, utpote qui injuriam infert Canonibus, & ordinem Ecclesiasticum perturbat. Canon hic clare accusationes criminum Ecclesiasticorum, quæ a Clericis admittuntur, a ceteris distinguit, earumque cognitionem Synodo Episcoporum tribuit, neque quicquam statuit de criminibus, quæ causam continent publicorum judiciorum, ex quorum causa accusandi unicuique ex populo potestas permissa est, & quibus publicis judiciis salus Reipublicæ maxime continetur. Ait Canon Ecclesiasticum (ἐγκλημα) crimen more Jurisconsultorum, qui dicunt delictum militare l. 2. d. de re militari, cujus sunt hæc verba. *Militum delicta sive admissa aut propria sunt, aut cum ceteris communia: unde & persecutio aut propria aut communis est. Proprium militare est delictum, quod quis uti miles admittit*, & in l. 6. d. eod. *omne delictum est militis, quod aliter, quam disciplina communis exigit, committitur: ve-*

luti ſegnitiæ crimen, vel contumaciæ, vel deſidiæ. Eandem loquendi formam ſequitur Concilium, & crimen Eccleſiaſticum vocat, quod contra diſciplinam Eccleſiæ committitur. Eadem eſt pœnarum differentia, aliæ enim Eccleſiaſticæ ſunt ſeu ſpirituales, aliæ vero temporales, illæ in Canonum, hæ in legum ſunt poteſtate. Criminibus civilibus Canones non irrogant pœnas præter eas, quas vocant pœnitentiales ad forum Dei ſolummodo pertinentes, quamvis leges Principum, qui nutricii, prætores, protectores, paſtores, & Epiſcopi exteriores Eccleſiæ a Deo conſtituti ſunt, criminibus Eccleſiaſticis pœnas ſtatuant eo jure, quo de rebus ceteris Eccleſiæ leges facere poſſunt adjuvandi, exequendi, defendendi juris divini & Canonici cauſa, cujus cuſtodia illis eſt a Deo mandata. Epiſcopi judices ſunt criminum Eccleſiaſticorum, quæ pœnis Canonicis coërcent. Quod ſi gravitas criminis pœnam Canonicam ſuperet, degradatum reum Epiſcopus Magiſtratui tradit, pœnis legitimis quæ pares ſint crimini præterea puniendum, velut conſtituit Heraclius. Ut autem crimina & accuſationes Eccleſiaſticas diſtinguit Chalcedonenſe Concilium a ceteris: Ita & Juſtinianus Novella 83. §. ſi tamen, quæ conſtitutio in Codicem Gratiani relata eſt Can. *Si quis* 11. q. 1. Ea conſtitutione Juſtinianus criminum civilium & Eccleſiaſticorum differentiam ſequutus in eadem genera dividit judices & pœnas, civiles ſcilicet & Eccleſiaſticas. Crimina civilia civitatem vel Rempublicam lædunt, ut furtum, homicidium, quo-

rum

rum criminum executio Magistratibus Reipublicæ data est. Ecclesiastica disciplinam Ecclesiæ lædunt, & eorum cognitio in Clericos ad Ministros Ecclesiæ pertinet, ut unusquisque de re sua cognoscat, ab aliena abstineat. Italia Novellas Justiniani cognovit ex interpretatione Juliani antecessoris, qui eas latinas fecit. Sic autem hanc, de qua loquor, constitutionem reddidit. *Si quis cum Clerico de criminali causa litigium habuerit, crimen autem sit civile, tunc competentes judices in hac civitate vel in Provinciis interpellati consentaneum legibus terminum causis imponant. Sin autem crimen Ecclesiasticum est, tunc secundum Canones ab Episcopo solo causæ examinatio & pœna procedat.* Coërcet hæc Novella Episcopi jurisdictionem intra certos fines, ut cognoscat de crimine Ecclesiastico, quod admisisse dicitur clericus pœna canonica puniendus. Quare ut cognitio criminalis Episcopi Canonibus conveniat, necesse est ejusdem generis sint judex, reus, crimen, pœna, scilicet hæc omnia, Ecclesiastica esse debent. Accusationum vero criminum privatorum, quæ ab iis instituuntur, qui suum dolorem, suamve injuriam persequuntur, Concilium Constantinopolitanum parte prima Canonis sexti meminit, sed earum cognitionem præcise Synodo non tribuit. Mens enim & sententia Concilii cum jure Romano concordat, quo hujusmodi accusatores accusationes coram Episcopis instituere possunt, sed inviti non coguntur. Quod refert constitutio græca Justiniani l. Διορίζομεν μόνον C. de Episc. aud. quæ de foro Clericorum,

qui accuſantur, facta, fere per omnia imitatur Canonem 6. Concilii Conſtantinopolitani tam in gradibus Epiſcoporum & Synodorum conſtituendis, quam in diſtinctione criminum Eccleſiaſticorum a civilibus. Hujus legis §. τὰς δὲ αἰτιάσεις hæc ſunt verba. *Has autem actiones, ſi quidem ad Eccleſiaſtica negotia pertinent, neceſſe fore jubemus, ut a ſolis Religioſiſſimis Epiſcopis, aut a ſacris Synodis, aut a ſanctiſſimis patriarchis cognoſcantur. Si vero ſit civilium rerum controverſia, volentes quæſtionem apud antiſtites inſtituere patiemur, invitus tamen non cogemus, cum judicia Civilia ſint, ſi ea adire malint, apud quæ licite etiam de criminibus cognoſcere.* Oſtendi ex jure divino, ex Canonibus primitivæ Eccleſiæ, & conſtitutionibus Juſtiniani cognitionem rerum ſæcularium Clericis non competere; item criminum Eccleſiaſticorum, quorum clerici accuſantur, cognitionem Epiſcopis eſſe canonibus & legibus tributam; cognitionis vero de criminibus privatis clericorum Epiſcopos non eſſe competentes judices niſi ex conſenſu accuſatorum. Criminum autem publicorum, de quibus mihi reſtat dicendum, cognitionem nulla lex, nulluſque canon vetus tribuit Epiſcopis. Hoc enim contra rationem juris Romani fuiſſet, quia nulli judices, nullæ pœnæ, nullique accuſatores horum criminum in foro Eccleſiaſtico reperiuntur, quod mihi ſingillatim probandum eſt. Primum quod attinet ad judices, ſi quis eſt qui exiſtimet criminum publicorum, quibus in Rempublicam peccatur, coërcitionem Epiſcopis datam fuiſſe, quam

ne

ne quidem Magiſtratibus ſuis ut Magiſtratibus ſuis committebant; ei certe non ſatis eſt perſpecta Romanorum veterum ſapientia. Solebant enim ex ſapientum præceptis in criminum coërcitione maximam poteſtatem legi, minimam vero Magiſtratibus tribuere. Duo ſunt coercitionum genera: aliud multa dicitur, quæ eſt in judicantium arbitrio, aliud pœna, quæ legitima eſt. Primum nec multæ ipſius dictio olim aliis quam conſulibus data eſt, lege Atinia Magiſtratibus Urbanis communicata fuit. Republica in Principatum verſa, mandatis Principum data fuit Magiſtratibus Provincialibus & municipalibus. Sed & hodie ex jure Juſtinianeo plures magiſtratus limitatam non plenam habent multæ dictionem, teſte titulo Codicis de modo multarum, quæ a judicibus infliguntur: pœnæ vero omnes capitis, famæ, pecuniæ, legitimæ fuerunt. Quare multa dicitur & infligitur a judice: pœna dicitur a lege, irrogatur ab eo, cui criminis, ſive delicti executio competit l. 131. l. 244. d. de verb. ſignifi. Sed & Magiſtratus, qui cognoſcit de crimine, de facto tantum cognoſcit, an Titius Mævium occiderit, de pœna non pronunciat: quod ſi pronunciet, inanis eſt illa pronunciatio, pœna enim irrogabitur legis, non ſententiæ auctoritate. Nam ut Papinianus ait, *facti quidem quæſtio eſt in arbitrio judicantis, pœnæ autem perſecutio non ejus voluntati mandatur*, ſed legis auctoritati reſervatur. l. 1. §. quorum. d. ad SC. Turpil. Quare etiam a pœna non appellatur, a lege enim,

quæ de pœna pronunciat, provocatio non eſt? Quod ſi Magiſtratus cognoſcens de pœna ſtatuere non poteſt, quo jure Epiſcopus de ea pronunciabit? Hodie quoque ex jure Juſtinianeo pœnæ capitales, quibus vita, libertas, civitas amittitur a lege conſtitutæ, immutari arbitrio judicantium non poſſunt. l. ordo d. de publicis judiciis. Confiſcandi etiam poteſtas non niſi maximis judicibus data eſt tit. cod. ne injuſſu principis liceat certis judicibus confiſcare. Pœnæ quoque non capitales arbitrariæ quidem ſunt, non tamen plenum illarum & liberum arbitrium habent judices, ſed legitimæ pœnæ quodammodo aſtrictum. Cum enim plures gradus ſint pœnarum, eæque pœnæ omnino temporales, capitis, famæ, damni pecuniarii, omnes ſunt extra poteſtatem liberam Magiſtratus, qui ſi a legitima recedat, proximas legitimæ eligere debet ſive ad ſeveritatem, ſive ad lenitatem declinans. *Hodie*, inquit juriſconſultus, *licet ei, qui extra ordinem cognoſcit de crimine quam vult ſententiam ferre vel graviorem vel leviorem, ita tamen ut utroque modo rationem non excedat* l. hodie. d. de pœnis. Sed & alibi juriſconſultus ſic ait, *in levioribus cauſis proniores ad lenitatem judices eſſe debent, in gravioribus pœnis ſeveritatem legum cum aliquo temperamento ſubſequi*. l. perſpiciendum. d. de pœnis. Hoc vero arbitrium diſcedendi a legitima pœna, & aliam ex proximis pœnis eligendi, ad eum tantum pertinet, cui legitime irrogatio competit, cum ſit illud arbitrium electio unius ex pluribus

pœ-

pœnis temporalibus, quarum nulla eſt in arbitrio Epiſcopi. Nec tantum in pœnis lex ita dominatur, verum etiam cognitio ipſa facti, quæ a lege datur, non datur Magiſtratui, ut Magiſtratui, ſed ut cuilibet, cum etiam privato dari poſſit: Definitio enim juris Romani eſt, criminum publicorum coërcitionem non eſſe juriſdictionis neque Magiſtratus, ſed legis, quæ dat eam, non ut partem juriſdictionis Magiſtratus, ſed ut merum imperium, quod commiſſionem forenſi verbo nuncupamus, l. 3. d. de juriſdict. omni. jud. Cujacius Obſerva. lib. 21. cap. 30. Quod ſi ſola facti cognitio de crimine publico, quod Clericus admiſit, non eſt pars juriſdictionis Magiſtratus; qua ratione pars cenſebitur miniſterii Epiſcopalis? Quod ſi criminum publicorum coërcitio eſt in poteſtate legis ſolius, quæ unquam conſtitutio vel gratia & ambitione impetrata contra Canones Eccleſiaſticos, ut Imperatorum verbis utar, Clericos ſolvit legibus & poteſtate Principis? Quare nullus eſt judex in foro Eccleſiæ, cui poteſtas data ſit coërcendi crimina publica, ſed nec ullæ ſunt pœnæ in eo foro, quæ illis criminibus coërcendis conveniant. Epiſcopi enim ſecundum canones judicare debent, & pœnas canonicas infligere. Nec vero codice primitivæ Eccleſiæ, neque codice veteri Romano ulla pœna eſt conſtituta criminibus publicis, quibus reſpublica violatur; ſed quæ ſunt iis codicibus pœnæ comprehenſæ, delictis eccleſiaſticis ſolum imponuntur. Pœnas Concilium Ancyranum Can. 15. & 16. impoſuit quibuſdam crimi-

minibus publicis ſed pœnitentiales, quæ auctoritati magiſtratuum derogare non poſſunt, ut nec juriſdictio, quæ dicitur pœnitentialis confeſſoris dati morte damnato, ſententiæ executionem impedire poteſt. Sed nec ullus accuſator criminum publicorum in foro Eccleſiaſtico invenitur; accuſationes enim & crimina aut publica, aut privata ſunt. Publicas accuſationes inſtituere olim cuique ex populo poteſtas data eſt, unde publicorum judiciorum nomen deſcendit. Num vero hoc munus datum eſt in foro ſæculari procuratori regio vel fiſcali, quale nullum eſt, munus in foro eccleſiaſtico conſtitutum? Nam qui promotor dicitur, utilitatis cleri vel diſciplinæ Eccleſiæ defenſor eſt, non juris reipublicæ, cujus defendendæ munus ei non dedit Epiſcopus, nec vero dare potuit. De Republica enim ſtatuere Regum eſt, non Epiſcoporum. Ideo promotor ab Epiſcopo conſtitutus jus Reipublicæ in judicium deducere non poteſt, cujus utilitati potiſſimum ratio habetur in accuſationibus, quæ ex cauſa publicorum judiciorum deſcendunt, cum etiam Reſpublica omnium Princeps & domina in foro ſuo, & coram ſuis Magiſtratibus de ſuo jure litigare debeat. Quare in foro Eccleſiaſtico nec judex, nec pœna, nec accuſator publicorum criminum reperitur, quæ omnia ſunt ad eorum coërcitionem neceſſaria. Hæc de accuſationibus publicis. Privatarum meminit prima pars canonis ſexti Concilii Conſtantinopolitani, quem ſupra retulimus. Eas volentes accuſatores in clericos inſtituere poſſunt in foro Epiſcopi, ut &

acto-

actores actiones civiles, nec possunt clerici accusati, vel vocati fori præscriptionem objicere Can. 15. Concilii Carthaginensis III. Hic canon codice veteri Romanæ Ecclesiæ continetur, ex quo codice majores nostri quandoque canones citaverunt; & sic habet: *Item placuit, ut quisquis Episcoporum, vel presbyterorum, & diaconorum seu clericorum, cum in Ecclesia ei fuerit crimen institutum, vel civilis actio fuerit commota, si relicto Ecclesiastico judicio publicis judiciis purgari voluerit, etiamsi pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali actione; in civili vero perdat quod evicit, si locum suum obtinere maluerit.* Hujus canonis sanctissima mens est, quæ mihi aperienda est, ne quis hoc canone ad imminuendam auctoritatem Magistratuum civilium abutatur: Ait Seneca latiorem esse officii, quam juris regulam; huic sententiæ addi potest, latiorem esse officii Ecclesiastici, quam cujusvis alterius regulam; majorem enim sanctitatem & innocentiam clerici in contractibus suis, & tota vita præstare debent quam laici, ex jure divino & canonibus. Quod crimen non est Pagano, pro crimine habebitur in milite sæculi. Jurisconsultus ait: *Quædam delicta Pagano aut nullam aut leviorem pœnam irrogant, militi vero graviorem, nam si miles artem ludricam fecerit, vel in servitutem se venire passus est, capite puniendum Menander scribit.* l. quædam 14. d. de pœnis. Quare in foro sæculari ex legibus civilibus absolvendus clericus, in foro Ecclesiæ, quæ ex lege divina judicat, da-

damnari debebit. Idcirco in cauſa criminali vel civili vocatum clericum ad forum Eccleſiæ reſpondere jubet Synodus, quamvis actor vel accuſator in eo agere, vel accuſare non cogatur l. Δεσπίζομεν μηδένα C. de epiſc. aud. Sed nec reus clericus in cauſa civili, poſt arbitri inter clericos accepti ſententiam, prohibetur jus publicum invocare, & ad Magiſtratum ire ex canone nono Concilii Chalcedonenſis, qui ſupra relatus eſt. Quare concordantia ſunt inter ſe Jus canonicum veteris Eccleſiæ Catholicæ, & Juſtinianeum, quorum de foro clericorum accuſatorum hæ ſunt definitiones certiſſimæ. Accuſationum Eccleſiaſticarum Epiſcopos eſſe competentes & neceſſarios judices; civilium privatarum incompetentes eſſe niſi ex conſenſu accuſatorum; publicarum prorſus & omnino eſſe incompetentes. A temporibus Juſtiniani latæ ſunt de ea re duæ Conſtitutiones, altera Heraclii Imperatoris, quæ in collectione juris Orientalis habetur, altera Federici Imperatoris in Occidente, quæ in Codicem Juſtiniani relata eſt. Heraclii Conſtitutio ad Sergium Patriarcham Conſtantinopolitanum ſcripta duo capita præcipua continet. Priore actionum civilium earum quæ ſunt pecuniariæ (χρηματικαὶ) adverſus clericos motarum cognitionem Epiſcopis tribuit, quo in loco pecuniæ verbum propria & ſtricta ſignificatione accipitur. Cujus capitis ratio eſt, quod earum controverſiarum, quæ mere perſonales ſunt, putavit Heraclius judicium facilius eſſe, neque juris civilis cognitione admodum indigere, cujus perfecta cognitio Epiſcopo

non

non eſt ſatis conveniens. Quod etiam ſervatum fuiſſe tempore Gratiani arguit, quod ipſe ex prædiorum poſſeſſionibus clericos Imperatorum poteſtati ſubjicit 2. parte 1. q. 2. ex ſententia Auguſtini Can. 1. diſt. 8. quam a majoribus acceptam regulam Carolus V. Rex Francorum, qui ſapiens cognominatus eſt, retulit in librum juſſu ejus factum & Somnii Viridarii nomine inſcriptum, qui olim decreto Curiæ Pariſienſis Julii II. Pontificis temporibus typis excuſus eſt; hiſque verbis concipitur regula, Eccleſiam Gallicanam in temporalibus Regi ſubeſſe. Huic juri Heraclii convenit & Conſtitutio Franciſci I. Regis Franciæ, qui edicto lato 1535. clericos ad forum Epiſcopi remitti jubet in actionibus mere perſonalibus, hoc eſt pecuniariis, nihil realitatis habentibus, ut forenſi verbo utar. Altero capite Conſtitutionis Heraclii, quod eſt de foro clericorum accuſatorum limes ille poſitus canonibus & legibus inter utrumque forum, qui ſeparat crimina eccleſiaſtica a civilibus, non eſt ſublatus, neque motus verbis vel ſententia conſtitutionis; ſed tantum Patriarchæ Conſtantinopolitani jus auget, & aliorum Epiſcoporum minuit. Statuit enim, ut de clericis, qui Conſtantinopoli reperientur & rei fient criminum, cujuſcunque fuerint illi diœceſeos, cognoſcat Patriarcha Conſtantinopolitanus, & eos pœnis canonicis coërceat, quæ ſi pares criminibus non fuerint, clericos depoſitos magiſtratui tradat pœnis legitimis puniendos. Non omnium criminum dicit accuſatos clericos ad forum Patriarchæ Conſtan-

ſtantinopolitani pertinere, ſed ſimpliciter criminum accuſatos, quod intelligendum ſecundum regulam utriuſque juris, eorum ſcilicet de quibus cognoſcit Epiſcopus. Quare neque expreſſe, neque tacite limes utriuſque fori motus fuit. Expreſſis autem verbis in tanta re, & tam magna juris mutatione opus fuiſſet. Dein jubet ſecundum canones reum judicari, quibus nullæ criminibus civilibus ſunt impoſitæ pœnæ, ut dictum eſt. Si eccleſiaſtici criminis gravitas pœnas canonicas ſuperet, ut interdum accidere poteſt, judici ſæculari tradi jubet reum depoſitum, ut ſecundum leges, quæ pœnas irrogant criminibus civilibus & eccleſiaſticis, coërceatur. Federici vero Imperatoris conſtitutio jus novum non facit, immo vetus confirmat. Vetat enim, ne clerici tam in cauſa civili, quam in criminali ad forum ſœculare trahantur, contra canonicas ſanctiones & Imperiales conſtitutiones. Itaque nullo modo veteri juri canonico & Juſtinianeo, quod factum eſt de foro accuſatorum clericorum, derogatum eſt vel Heraclii Orientis, vel Federici Occidentis Imperatorum conſtitutionibus. Nunc dicendum mihi quo colore Epiſcopi ab antiquis temporibus ordinem judiciorum ſœcularium in his cognitionibus turbarunt. Quæſitus fuit color ab exauctoratione clericorum damnatorum, quam facere ſolebant Epiſcopi. Qui mos neque ex codice primitivæ Eccleſiæ Catholicæ, neque ex veteri codice Romanæ Eccleſiæ deſcendit. Sed ex conſtitutionibus Imperatorum exauctoratio militaris in Eccleſiam eſt

pro-

propagata. Quibuſdam pœnis coërceri milites non poterant niſi exauctorati l. pœnæ, l. proditores, d. de re militari. Eundem honorem conſequuti clerici ſunt, quem Juſtinianus illis conſervat Novella 83., ſed ita ut clerici jam damnati darentur Epiſcopo exauctorandi. Ea re factum, ut cauſa non cognita exauctorationem renuerent Epiſcopi, ni probationum criminis inſpiciendarum poteſtas eis fieret, quibus editis acta minus ſolemniter facta interdum cauſabantur, & criminum coërcitio eludebatur. Cui malo ut mederetur, Juſtinianus conſtituit Novella 131., ut magiſtratus ante condemnationem clerici acta cauſæ Epiſcopo ederet, qui ea minus ſolemnia eſſe diceret, uterque & Judex & Epiſcopus ad eum de cauſa litteris referrent, ut quod illi æquum eſſet viſum ſtatueret. Hæc eſt poſtrema Juſtiniani conſtitutio de ea re lata. Quamvis & illud gratia & ambitione datum Epiſcopis contra canones videri potuiſſet, ut Imperatorum verbis utar in l. privilegia, C. de ſacroſ. Eccleſ. *Pragmaticas*, inquit, *ſanctiones, quæ contra canones eccleſiaſticos interventu gratiæ vel ambitionis elicitæ ſunt, robore ſuo & firmitate vacuatas ceſſare præcipimus*. Quare jus illud Juſtiniani potius abrogatum oportuit, ut ſancti canones primæ Eccleſiæ plane vigerent, quibus prohibitum eſt, ut & jure divino, ne Epiſcopi rebus ſœcularibus ſive civiles, ſive criminales ſint, ſe immiſceant. Neque enim Juſtinianus hac Novella diſtinctionem criminum eccleſiaſticorum & civilium ſuſtulit, immo potius conſervavit. Nam eadem Novella

vella permittit Episcopos ipsos ex auctoritate tamen Principis ad magistratus sive civiles, sive militares produci, & coram illis exhiberi. Quod nonnisi quantum ad crimina attinet, in civilibus criminibus fieri debet. Hujus capitis verba apud Julianum antecessorem sunt hæc: *Nullus Episcopus neque pro civili, neque pro criminali causa apud quemvis judicem sive civilem, sive militarem producatur, vel exhibeatur, nisi Imperialis jussio præcesserit.* Quam constitutionem Italia cognovit ex Juliani interpretatione, dein ex codice Justinianeo, in quem Irnerius eam transtulit. Neque Italiæ necesse fuit eam cognoscere ex falso, quod perpetravit in ea Gratianus, vel is quem Gratianus sequutus est, Canon. 5., 11. quæst. 1. ubi hæc verba, *nisi Imperialis jussio præcesserit*, Constitutioni adimuntur. At Gregorius XIII. Pontifex Novellam restituit constitutione sua recognitioni Romanæ præposita, quæ sic ait: *Jubemus, ut quæ emendata & reposita sunt omnia quam diligentissime retineantur, ita ut nihil addatur, mutetur, aut imminuatur.* Reddita vero est Novellæ integritas sua, cum Gregorius juris peritissimus in ora libri lectorem remittit ad codicem Justiniani, ubi integra legitur. Eodem modo restitutionis usus est ad Can. 4. 11. quæst. 1. in sananda depravatione rescripti Imperatorii ad Præfectum Augustalem, quod cum de foro clericorum factum sit, integrum hic adjiciam: *Continua lege sancimus nomen Episcoporum, vel eorum, qui Ecclesiæ necessitatibus serviunt, ne ad judicia sive ordinariorum, sive extraordinariorum judi-*

judicum pertrahatur; habent illi suos judices, nec quisquam his publicis commune cum legibus, quantum ad causas tamen Ecclesiasticas attinet, quas decet Episcopali auctoritate decidi. Quibuscumque igitur mota fuerit quæstio, quæ ad Christianam pertineat sanctitatem, eos decebit sub eo judice litigare, qui præsul est in suis partibus omnium sacerdotum, Optate charissime & jucundissime. Quare laudabilis auctoritas tua arbitrio temperato quidquid negotiorum aliunde incidet terminabit, habitura Pontificium sacræ disceptationis Timotheo Episcopo, quem sibi omnes etiam suo judicio prætulere. Quare restitutiones harum Constitutionum a Gregorio XIII. Papa factæ testes sunt æquitatis, quam Sereniſſima Respublica coluit in retinendo jure antiquo, quod & ipsi Papæ integritati suæ dum reddunt, simul etiam probant, & quodammodo ejus usum restituunt. Nec vero jus illud antiquum Italiæ proprium, sed illi cum Gallia commune fuit. Utebatur illa codice Alarici Regis Gothorum auctoritate collecti, subjecta singulis legibus interpretatione Aniani, ut ipse Alaricus testatur in commonitorio, quod codici præposuit cum hac inscriptione: Incipit lex Romana; quo commonitorio monet suum codicem ab Episcopis ipsis, & ceteris provincialibus probatum & receptum. Subjecerat singulis legibus Anianus interpretationem, & ubi nihil habuit quod diceret, hæc verba legi subjunxit: Hæc lex interpretatione non indiget. His notis discerni possunt leges illius codicis a ceteris codicis Theodosiani in novis edi-

tionibus, quæ illas ſimul cum ceteris codicis Theodoſiani legibus complectuntur. Separatim editus fuit hic codex Alarici Baſileæ anno 1528. ſub nomine Codicis Theodoſiani. Quod pars Galliæ uteretur hoc codice, jamdudum dicta eſt patria juris ſcripti. Sed tota Eccleſia Galliarum hoc jure utebatur teſte Ripuariorum Francorum veteri lege, quæ ait, Eccleſiam Romanam lege vivere, teſte etiam Hincmaro Epiſcopo Rhemenſi, qui citans Romanam quandam legem hæc verba ſubjungit: Hæc lex interpretatione non indiget; quod argumentum eſt, eum legem ex codice Alarici citare. Comprehenditur hoc codice Valentiniani Novella de foro clericorum, cui Anianus ſubjecit hæc verba: *Si quis laicus clericum ſive in civili, ſive in criminali negotio per auctoritatem judicis ad publicum provocaverit, pulſatus ſine dilatione reſpondeat. Epiſcopus etiam & presbyter ſive pro pervaſione rei alicujus, ſive pro quibuſcunque gravibus injuriis ad judicium fuerint provocati, licet in criminalibus cauſis per alium nulli liceat reſpondere, Epiſcopis tamen & presbyteris hac lege teſtatur, ut in talibus cauſis miſſo procuratore reſpondeant, ſine dubio ut ad eos redeat ſententia judicati. In reliquis vero criminalibus cauſis, ubi de ſcelere perſona convincenda eſt, ſuam in judicio præſentiam exhibere procurent. Quod ſi tertio conventi per executorem ad judicium venire noluerint, ſententiam excipient contumacis.* Commonitorio Alarici codici præfixo ſubjungitur, hunc codicem denuo publicatum fuiſſe, ut ex illo jus dice-

diceretur anno vigesimo Caroli Regis Francorum & Longobardorum Patritii Romanorum. Quare ut Italia & Gallia eodem Imperio continebantur, eodem quoque jure utebantur, quantum pertinet ad forum clericorum accusatorum. Hoc autem jus idem erat cum jure canonum primitivæ Ecclesiæ universalis & Justinianeo, cui in hac re non est derogatum codice veteri Romanæ Ecclesiæ, quo jure Ecclesiæ suburbicariæ Romano Episcopo subjectæ ulæ sunt usque ad codicem Gratiani, qui agit de foro clericorum 11. causæ quæst. 1. A qua quæstione si detrahas ea jura, quæ gentibus exteris tribuuntur, & ad Italiam non pertinent, falsa jura rejicias, depravata emendes secundum jussum Gregorii XIII. nihil supererit juri antiquo contrarium. Maxime vero si canonem sextum Concilii Constantinopolitani, qui codice primitivæ Ecclesiæ continetur, addas huic quæstioni, qui omissus est ab Ecclesia Romana duabus de causis. Prior est, quia cognitionem criminum Ecclesiasticorum tribuit Synodis provinciarum, quam cognitionem Pontifex Romanus sibi vindicat. Posterior quia summam judiciorum potestatem tribuit Synodis diœceseon secundum antiquam Ecclesiæ consuetudinem, quam refert Justinianus l. Διορίζομεν μηδένα C. *de episcop. aud.*, a majoribus scilicet traditum esse a Patriarchis diœceseon non appellari, a quibus appellari se debere Papa contendit, quo jure hodie utimur. Quæ secutæ sunt Gratianum decretales Epistolæ non recipiuntur, quantum attinet ad forum clericorum a Principibus, qui

eas rejecerunt vel contrario uſu , vel contrariis conſtitutionibus . Quare recte Venetia retinuit jus vetus , quo publicorum judiciorum , etiam in accuſationibus contra clericos inſtitutis , Epiſcopi non ſunt judices competentes .

Venio ad ſecundum caput controverſiæ, quæ eſt inter Sanctitatem Paulli V. & Sereniſſimam Rempublicam . Illud eſt de Senatusconſulto, quo prohibitum eſt, ne novæ Eccleſiæ ædificentur ſine Senatus aſſenſu . Quæ quæſtio ab alia tanquam ſuperiore pendet , utrum clerici ordinari poſſint ſine electione & conſenſu Eccleſiæ totius, Magiſtratuum & Summi Principis. Si enim hoc fieri prohibent canones , ſimul etiam ſequetur multo minus novas ſocietates , corpora , collegia clericorum ordinari poſſe vel creari in civitate ſine eorum conſenſu , vel foris ordinata & compoſita in alienam civitatem & rempublicam mitti . De qua quæſtione mihi diſſerendum eſt eo, quem propoſui, ordine ex jure divino, canonico veteris Eccleſiæ Catholicæ, & Romano Juſtinianeo . Quod ad jus divinum attinet , ſatis conſtat ex Actis Apoſtolorum electionem clericorum ordinandorum Eccleſiæ fuiſſe , conſecrationem vero Epiſcopi & totius presbyterii . Hoc obſervari poteſt in electione, quam fecit Eccleſia Apoſtoli , presbyterorum in unaquaque civitate, & diaconorum , quos locos Scripturæ omnibus notos non recenſebo . Ab hoc tam ſancto jure non receſſit canonicum , quod etiam teſtimoniis Pontificum Romanorum probari poteſt . Imperium Romanum diviſum erat in civitates & reſpu-

publicas, quarum territoria, ut geometrarum verbis utar, totum ſolum Imperii complebant, ut nihil præterea ſupereſſet. Unaquæque civitas ſuam habebat Eccleſiam, ſuum presbyterium, cui præerat Epiſcopus. Quare regula eſt juris Apoſtolici unamquamque civitatem ſuum presbyterium habere debere, quæ deinceps in canonibus Eccleſiæ & conſtitutionibus Imperatorum his verbis eſt concepta: Unaquæque civitas Epiſcopum ſuum habeto. Conſtabat vero civitas ex pluribus ordinibus, primum ordine decurionum, ſive curialium, cui præerant magiſtratus municipales, judices ſcilicet civitatis, ordine honoratorum, ideſt eorum, qui honores in civitate geſſerant, dein tribus ordinibus, in quos etiam hodie multarum gentium populi dividuntur, ii ſunt clerus, poſſeſſores, & plebs. Nobiles enim eſſe, quos poſſeſſores jura vetera vocant, indicant plures Epiſtolæ Gregorii I. ad poſſeſſores Siciliæ ſcriptæ. Hi ordines varie collocati modo rempublicam ſub magiſtratibus municipalibus, modo eccleſiam ſub epiſcopo efficiunt. Nulla ſanctior actio in politia Eccleſiæ celebratur præter conventus Eccleſiæ, ordinandorum clericorum cauſa ab Epiſcopo convocatæ. Stato tempore, & ſolemni poſt publicas ad Deum preces & jejunia ordines Eccleſiæ conveniebant; ii quorum jam nomina palam facta, quique jam a viris peritis examinati erant, proponebantur. Orationem habebat ad Eccleſiam Epiſcopus, qua ordines hortabatur ad electionem ordinandorum ſincere, tanquam Deo coram teſte & judice me-

tuendo faciendam, cujus rei formulam exhibuit Clemens VIII. Papa in Pontificali Romæ edito. Sententias de ſingulis, qui proponebantur cooptandi ordines Eccleſiæ dicebant. Sed prima fuit ſententia ordinis magiſtratuum & decurionum, qui ſimpliciter in jure ordo dicitur: Ex omnium ordinum conſenſu; ſeu conniventia decretum totius Eccleſiæ de admittendis ad ordinationem pronunciabatur; electionem conſecratio ſequebatur, poſtremo gratiis Deo actis comitia dimittebantur. Hæc forma ordinationis ex variis juris locis colligitur, unico contentus ero, qui eſt in codice Gratiani Can. 6. diſt. 24. ejus verba ſunt: *Epiſcopus ſine Concilio clericorum clericos non ordinet, ita ut civium aſſenſum & conniventiam quærat*. Conniventia vero eſt conſenſus ejus, qui non contradicit: Verbum hoc; cives, & alibi; populus, non eſt ὄχλος turba, Can. 13. Concilii Laodicenſis, quo abutuntur, qui Laicos ab electionibus Clericorum ejiciunt. Populus in ſacris Canonibus & in juris locis eſt civitas ſeu Reſpublica; quæ ſine Magiſtratibus nec eſſe nec intelligi poteſt; cum primum locum in Civitate teneant. Populus, ait Cicero in libris de Repu. referente Auguſtino lib. 19. de Civitate Dei c. 21. *eſt cœtus multitudinis juris conſenſu & utilitatis communione ſocietas*. Magiſtratus, qui primi ſunt in civitate & populo, primam ſententiam ferunt; quia mores ordinandorum magis ſcire & cognoſcere poſſunt. Hi Magiſtratus Principis perſonam ſuſtinent, qui per eos eligit ordinandos. Noviſſimum jus hanc for-

formam electionis etiam agnoscit, ut ex oratione Episcopi ad ordines manifestum fit, quæ est in Pontificali Clementis VIII. Hæc est igitur Ecclesiæ universalis regula a Leone I. Papa pronunciata in Epistola ad Anastasium Episcopum Thessalonicensem, quæ est in Codice Romano veteri. Sic autem concepta est: Nullus invitis & non petentibus detur Episcopus, ille omnibus præponatur, quem Cleri plebisque consensus concorditer elegerint. In Codice quoque Gratiani Papa Nicolaus I. ad Episcopum Ravennatem Can. 13. distin. 63. sic ait: *Episcopos non consecres nisi post electionem Cleri & populi*: & Can. 26. distin. eadem, Celestinus Papa ad Episcopos Galliæ sic scribit: *Cleri, plebis, & ordinis consensus & desiderium requiratur in ordinatione Sacerdotum*. Iterum Leo I. Papa in Codice Gratiani Can. 27. dist. 63. *Vota civium testimonia populorum, honoratorum arbitrium, electio Clericorum, in ordinationibus Sacerdotum expectantur. Per pacem & quietem Sacerdotes qui præfuturi sunt, postulentur, teneatur subscriptio Clericorum, honoratorum testimonium, ordinis consensus & plebis*. Hoc verbum (ordo) est decurionum, qui est Senatus Civitatis, cujus Principes sunt Magistratus seu duumviri. Atqui hæc regula non est specialis de electionibus Episcoporum, sed generaliter ad omnes ordinationes Clericorum pertinet, quæ his verbis Leonis Papæ sic concipitur. Nullus invitis & non petentibus detur Clericus. Nec vero tantum in electionibus Clericorum singulorum Princeps per

Magistratus consensum adhibebat, verum etiam generalibus Constitutionibus, quos rejici vellet, statuebat. Superius dixi unamquamque civitatem suum habuisse Senatum, qui simpliciter ordo dicebatur, ceteri nomine plebis seu populi comprehensi, aut cives erant origine, non tantum domicilio, & hi proprie cives seu municipales dicebantur, aut domicilio seu incolatu solo, qui incolæ dicuntur, teste titulo ad municipales & de incolis. Ex his Constantinus Sanctissimus Imperator, quos repelli vellet ab ordinationibus, constituit duabus legibus, quæ in Codice Theodosiano habentur, una ab Basium, altera ad Ablavium præfectos prætorio. Primum curiales, id est Senatores Civitatis repellit, dein eos, qui origine cives erant sive divites sive pauperes, tum etiam incolas divites, solos incolas pauperes ad ordinationes admittit, quia aliorum personæ & fortunæ muneribus personalibus & patrimonialibus Civitatum necessariæ erant. Hæc sunt jura supremorum Principum in electionibus & ordinationibus Clericorum. Sub Imperatoribus Occidentis hoc jus conservatum est. Ansegisus enim Archiepiscopus Senonensis, qui secundus Papa Galliæ & Germaniæ dictus est ob legationem Romanæ Sedis, qua in his regionibus fungebatur, constitutiones Caroli Magni collegit, quarum una est, qua prohibetur, ne quis Clericus vel Monachus fiat sine ejus consensu. Ejus constitutionis verba sunt: hæc: *De liberis hominibus, qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant, quam a nobis licentiam postulent, hoc*

ideo

ideo quia audivimus aliquos ex illis non tam ex cauſa devotionis hoc feciſſe, quam pro exercitu ſeu pro alia reali functione fugienda. Quoſdam vero cupiditatis cauſa ab his, qui res illorum concupiſcunt, circumventos audivimus, & hoc ideo fieri prohibemus. Cum ait ſervitium Dei, idem cum antiquis Imperatoribus dicit, qui ſub his verbis, λειτουργία θεῦ intelligunt Clericatum & Monachiſimum l. πρὸς τέτοις 53. §. θεσπίζομεν. C. de Epiſc. & Cler. Atqui conſtitutiones Caroli Magni in Italia ſervabantur teſte Leone IV. Papa ad Lotharium Auguſtum ſcribente Can. de capitulis diſtin. 10. Omittere vero non poſſum conſtitutiones Imperatorum, quibus jubent, ut Clerici ordinandi ſumantur ex eadem Civitate, immo ex eodem vico, in cujus Eccleſia ſunt collocandi, l. in Eccleſiis. 11. C. de Epiſcop. & Cler. nec etiam tot Novellas Juſtiniani præterire poſſum, quibus ſtatuit, ut determinatus ſit numerus Clericorum, quarum legum plurimæ factæ ſunt adverſus typum Epiſcoporum, qui hoc immenſo Clericorum numero dignitatem & potentiam ſe augere putabant, ut ait Zoſimus Papa in Epiſtola ad Epiſcopum Salonitanum, quæ eſt Codice veteri Romano, cum ait, *Epiſcopos ex hujuſmodi ordinationum numero pompam multitudinis quærere, & putare ex hac turba aliquid ſibi dignitatis acquiri.* Si vero hæc omnia jura ſunt Principum ſuperiorum, ut nec ordinationes hominum ſingulorum ſine eorum aſſenſu fieri poſſint; quanto magis ne novum plurium perſonarum Collegium, univerſitas, Eccleſia ſine eorum

rum voluntate conſtituatur? Si Clerici ex eadem civitate, eodemque vico ſumendi ſunt, in quo ſervire Deo debent, atque hoc jus ab illis conſtitutum ſervandum eſt; quanto magis prohibendi jus habent, ne Collegium foris inſtitutum in eorum provincias immittatur ex Clericis forte compoſitum, qui habeant in ſinu aphoriſmos confeſſorum; inter quos relatum eſt Clericos crimen majeſtatis admittere non poſſe, quia non ſint ſubditi Principi temporali? Adverſus quod genus belli neque Principum fortitudo, neque cuſtodum corporis, neque arces, neque exercitus eos ſatis commode tueri poſſunt. Si vero Clericis imperata eſt ſtabilitas, ne poſſint ab una Civitate in aliam transferri, ut relatum eſt a Gratiano diſt. 71. & in Canonibus Codicis primitivæ Eccleſiæ: quanto magis Principibus liberum eſſe debet a finibus ſuis arcere hominum extraneorum Collegia vaga & inſtabilia, & ad libitum alterius quocumque terrarum peregrinantia? Sane agnoſcendum eſt Romanum Pontificem Eccleſiæ caput eſſe & Principem Epiſcopalis coronæ: At Sanctis Canonibus ſancitum eſt, ut unaquæque Eccleſia ſibi ſuos Clericos eligat, ut neque civitas in civitatem, neque Diœceſis in Diœceſim Imperium & poteſtatem ſibi tribuat. Sunt enim quatuor genera Epiſcoporum quot & Conciliorum Canonibus ſacris, Epiſcopi ſcilicet Civitatum, Metropolitani Provinciarum, Patriarchæ ſeu primates Diœceſeon, & Patriarchæ Œcumenici. Sic enim præcipit Can. ſecundus Concilii Conſtantinopolitani, qui & Codice Ecclecle-

cleſiæ antiquæ Catholicæ & Codice veteri Romano continetur, de Diœceſeon finibus regundis factus (eſt autem Diœceſis multitudo pronunciatum .) *Qui ſunt*, inquit, *ſuper Diœceſim Epiſcopi, nequaquam ad Eccleſias, quæ ſunt extra præfixos ſibi terminos, accedant, ne eas hac præſumptione confundant. Non vocati autem Epiſcopi ultra ſuam Diœceſim, accedant propter ordinationes faciendas vel propter alias diſpenſationes Eccleſiaſticas*. Itaque hæc jura, quæ ſunt ordinariæ poteſtatis Civitatum, Provinciarum, Diœceſeon, confundi non debent, neque ſuperior in inferiorem quidquam ſibi arrogare præter definitiones Canonum Eccleſiaſticorum. Poteſtatis ordinariæ Pontificis Romani ſunt, quæ ei Canon. 6. Concilii Nicæni tribuuntur intra ſuburbicarias Eccleſias, ait Ruffinus Venetus & Presbyter Aquilejenſis Concilii Nicæni mentem referens. At Ruffino bellum indicunt Scriptores Romani hujus temporis, neſcientes quæ ſint illæ Eccleſiæ, quas primæ & ordinariæ poteſtati Papæ ſubjectas intelligit Concilium Nicænum. Ruffinus vero Eccleſias intellexit ſuburbicariarum Provinciarum vel regionum, quæ ſunt quatuor. prima Romana intra præfecturæ urbanæ terminos, ſive, quod idem eſt, intra centeſimum ab urbe miliarium lapidem; & tres aliæ, quibus ipſa cingitur; Campania tota, Picenum ſuburbicarium & Tuſcia ſuburbicaria, quarum ſæpius meminit Notitia Imperii Romani. Sed huic rei explicandæ opus eſſet longiore oratione & deſcriptiona quadam geographiæ politicæ & Eccleſiaſticæ

Im-

Imperii Romani. Magnitudo enim tanta eſt hujus argumenti, ut ſi dignitati ejus oratio ſerviret, majorem in modum excreſceret hæc Epiſtola. Ab illo antiquiſſimo tempore Italia diviſa eſt, quod ad civilem adminiſtrationem attinet, in duas Diœceſes, alteram urbis Romæ, ad quam regiones extra Appenninum poſitæ pertinent, alteram citra Appenninum, ejus jugis & Alpibus clauſam, in qua ſita eſt Veneta regio. Juribus etiam Diœceſeon ſucceſſere regna, quæ diſſoluto Imperio Romano nata ſunt. Quare nulla juris Canonum ratio patitur, ut in Veneta regione extra ſuburbicarias Provincias ſita, Summus Pontifex Collegia nova Clericorum inſtituat, vel foris inſtituta in Venetiam & Reipublicæ Sereniſſimæ ſubjectas provincias immittat ſine ipſius auctoritate & conſenſu.

Supereſt, ut de tertio capite controverſiæ propoſitæ diſſeram, in quo agitur de Senatus conſulto, quo Laicis vetitum eſt, ne res ſoli in Eccleſias transferant ſine Senatus voluntate. De quo mihi reſpondendum eſt eo, quo propoſui, ordine ex jure divino, ex jure Canonico Eccleſiæ veteris Catholicæ, & Romano Juſtinianeo. Hæc vero quæſtio ab aliis duabus quæſtionibus, quæ illi ſunt præjudiciales, pendet: prior eſt, quis de rebus Eccleſiæ ſtatuendi jus habebat, poſterior in quos uſus res Eccleſiæ ſint impendendæ. Quod attinet ad priorem, ſic dicitur in Actis Apoſtol. *Omnes, qui credebant, erant pariter, & habebant omnia communia, & poſſeſſiones vendebant, & diſpertiebant ea omnibus, prout cuique opus erat.*

Om-

Omnes, ait, credentes diſpertiebant: ergo tota Eccleſia. Codex Canonicus veteris Eccleſiæ Catholicæ earum rerum poteſtatem, quæ prius totius Eccleſiæ fuerat, committit Senatui Clericorum, cui præeſt Epiſcopus Canone ultimo Concilii Antiocheni, qui Canon non ſolum Codice Eccleſiæ Catholicæ, ſed & Codice vetere Romano & novo, quem Gratianus collegit, continetur. Ejus Canonis verba ſunt hæc: *Epiſcopus Eccleſiaſticarum rerum habeat poteſtatem ad diſpenſandum erga omnes, qui indigent cum ſumma reverentia & timore Dei. Participet autem & ipſe, quibus indiget, ſi tamen indiget, tam ſuis quam fratrum, qui ab eo ſuſcipiuntur neceſſariis uſibus, profuturis: ita ut in nullo qualibet occaſione fraudentur, juxta Sanctum Apoſtolum ſic dicentem, habentes victum & tegumentum his contententi ſimus. Quod ſi contentus iſtis minime fuerit, convertat autem res Eccleſiæ in ſuos uſus domeſticos & ejus commodo vel agrorum fructus non cum conſcientia Presbiterorum & Diaconorum pertractet, ſed horum poteſtatem domeſticis ſuis, aut propinquis, aut fratribus, filiiſque committat, ut per hujuſmodi perſonas occulte ceteri lædantur Eccleſiæ, Synodo Provinciæ pœnas iſte perſolvat. Si autem & aliter accuſetur Epiſcopus, aut Presbyteri, qui cum ipſo ſunt, quod ea quæ pertinent ad Eccleſiam vel ex agris vel ex alia qualibet Eccleſiaſtica facultate ſibimet uſurpent, ita ut ex hoc affligantur quidem pauperes, criminationi vero & blaſphemiis tam ſermo prædicationis quam hi, qui diſpenſant taliter, exponatur,*

& hos

& hos oportet corrigi, Sancta Synodo id quod decet approbante. Cum ait Canon latine redditus in Codice vetere Romano, Episcopum de rebus Ecclesiæ decernere debere cum conscientia Presbyterorum & Diaconorum, intelligenda est appellatione conscientiæ non scientia, sed sententia Cleri. Græcus enim Canon habet Διὰ γνώμης. Itaque omnis Clerus civitatis de ea re decernere debet, non solus Episcopus. Nihil hic dicitur de ordinibus Laicorum: Principi enim, qui eorum vice fungitur, vetus Ecclesia, ut jam dictum est, Canones suos commendabat, ut eos probaret & eorum custodiam haberet. Quare etiam Justinianus Novellis alienationem prohibet bonorum immobilium Ecclesiæ, ne pretia eorum, ut ait, absumerent Clerici in proprios usus, & pro Ecclesiæ totius utilitate contra Episcopos & Clericos, non pro Clero contra Ecclesiam hæ constitutiones factæ sunt. Ut vero in civitate bene morata & constituta alii de rebus Civitatis decernunt secundum ipsius leges, alii ex Decreto illorum pecunias publicas colligunt & expendunt, accepti & expensi rationem reddituri: sic in Ecclesia olim bene constituta factum est. Decernebat autem vel tota Ecclesia ex jure divino, vel totus Clerus ex jure Canonum de rebus Ecclesiæ, ejus vero œconomus Decreta executioni mandabat, rationem administrationis redditurus. Illius œconomi fit mentio Can. 8. Concilii Gangrensis. Cum vero sensim Episcopi per se res Ecclesiæ administrare cuperent, ut liberum arbitrium, in quos vellent usus, eas absumendi usurpa-

parent, hoc illis Can. 28. Concilii Chalcedonenſis prohibitum eſt. Hi duo Canones reperiuntur quoque in codice vetere Romano. Juſtinianus etiam Novella 123. œconomorum uſum in Eccleſia conſervat, & ab iis Epiſcopi quæ ſibi neceſſaria ſunt, ut recipiant, conſtituit, dum prohibet œconomos impenſas Epiſcopis ſolvere, qui in comitatu præter ejus conſtitutionem morantur. Dictum eſt ex jure Divino, Canonico, & Juſtinianeo vel totam Eccleſiam vel Clerum totum de rebus ejus decernere debere, & ex Decreto œconomos res eas adminiſtrare, rationem adminiſtrationis reddituros. Secunda quæſtio eſt in quos uſus expendi debeant. Conſentiunt omnia jura Divinum, Canonicum, & Juſtinianeum bona Eccleſiæ in alimenta pauperum abſumi debere, ſive Clerici ſint, ſive Monachi, ſive Laici. Sed & in Miniſtrorum & Paſtorum Eccleſiæ uſus neceſſarios eatenus ut ſe frugaliter & ſine luxu tueri poſſint. Victum enim & veſtitum ſolum eis decernit Paullus, qua appellatione veniunt res omnes ad vitam cum modeſtia & frugalitate neceſſariæ. Codex Canonum primitivæ Eccleſiæ Decretum Paulli repetit Canone, quem jam retulimus, neque præterea quicquam eis decernit. Si quid amplius ſibi vindicent Epiſcopi & Clerus, id in fraudem pauperum fieri ait Concilium, & occaſionem de Eccleſia tota & Clero male ſentiendi præbere. Juſtinianus cum jure divino & Canonico conſentit, cum impenſas vetat ſolvi Epiſcopo in comitatu ſine cauſa moranti. Nec tantum fructus rerum, ſed & ea-

rum

rum pretia in usus pauperum absumi jubent Apostoli & patres. Qui enim eorum ætate liberales in Ecclesiam esse volebant, potuissent res suas Ecclesiæ dicare, & fructuum pretia singulis annis Apostolorum pedibus offerre in usum pauperum. At id in more non fuit Ecclesiæ, sed res ipsas vendebant & pretia offerebant. Sed & a Constantino ad Theodoricum Regem Italiæ & Justinianum libera fuit Ecclesiæ potestas res suas immobiles vendendi, Can. 15. Concilii Ancirani, qui Canon Codice primitivæ Ecclesiæ Catholicæ, & iterum Codice vetere Romano continetur: quo eodem vetere jure res omnes suas in pauperes erogabat, victu, & vestitu ministrorum suorum exceptis. Cui juri proximum est Justinianeum, qui pro Ecclesia contra Clerum, non pro Clero contra Ecclesiam constitutionem fecit, qua vetat, ne res soli ad Ecclesias pertinentes vendere liceat, ne Clerus pretia rerum venditarum in fraudem Ecclesiæ sibi usurpet. Quare hæ duæ regulæ ex adverso opponuntur. Prior & antiquior, qua Ecclesiæ res soli venire debent neque retineri. Altera, qua Ecclesia res soli sibi habere nec vendere potest. Utra fuerit Ecclesiæ utilior, usus & eventus docuit. Cum enim in usus pios res omnes Ecclesiæ absumebantur, excitabatur in animis Christianorum erga Ecclesiam liberalitas, & quo plura Ecclesia erogabat, plura tanquam ex perenni scaturigine in Ecclesiam pietas effundebat, ut erogationem liberalitas, liberalitatem erogatio subsequeretur, & perpetua successione divitum bona in pauperes tran-

transirent. Atque ea ratione pauperibus ex paupertate emergendi potestas dabatur, ut bonis artibus divitias sibi compararent; quæ deinceps in pauperes totæ consumerentur. Quod jus si servaretur, usus edoceret, quanta felicitas hominibus oboriretur ex disciplina legum Religionis Christianæ. Contraria constitutio, quæ Ecclesias res soli sibi retinere permittit & vendere vetat, mala prioris legis bonis adversaria peperit. Nam rebus Ecclesiæ non absumptis in pios usus, donandi quoque pia voluntas refrigescit, res soli a Laicis in Ecclesias variis artibus transeunt, familiarum numerus, quo Respublica sustentatur, & Laicorum omnis ordo minuitur, quæque restant Laicorum familiæ divitiis amissis non tantum in rusticos, sed in periœcos Cretensium vel Ilotas Lacedemoniorum degenerant, qui servitiorum genera fuerunt dominorum agros colentia. Denique sensim Christiani Laici in Judæorum conditionem & servitutem transirent, quibus res soli possidere non licet. Ut his malis obviam iretur, quæ oriuntur ex constitutione Justiniani, quam bona mente fecit, eadem auctoritate omnes Principes orbis Christiani modum statuerunt comparationibus rerum soli, quas Ecclesiæ facerent, & partem aliquam juris divini & Apostolici restituerunt, ut qui vellent in Ecclesiam liberales esse, res suas venderent, pretia ad pedes Apostolorum afferrent in pauperes eorum arbitrio secundum Canones eroganda. Quem morem Principum imitatus Senatus Venetus eandem legem necessitate cogente fecit. Aut enim nova distri-

butio bonorum Eccleſiæ ſecundum jus divinum & Canonicum veteris Eccleſiæ Catholicæ facienda fuit, qua infinito numero pauperum omnis generis Clericorum, Monachorum, Laicorum ſuccurreretur, aut modus paupertati & diminutioni familiarum, quæ ex Laicorum Matrimoniis propagantur, adhibendus fuit. Prior ratio ſanctior & utilior Reipublicæ & Eccleſiæ fuiſſet, at poſterior ita neceſſaria, ut ſine ſumma pernicie ab hac abſtinere, ſapientia Senatus non potuerit. Quare ſi ob hæc tria capita controverſiæ, quam propoſuiſti, Senatus ſequutus jus divinum, Canonicum, & Romanum, in quibus poſita eſt libertas Principum & populorum Italiæ, excommunicatus fuit: Scito in Senatus perſona & cum eo Apoſtolos & Patres Sanctorum Canonum Auctores excommunicatos fuiſſe, quod neque mirum neque novum videri debet. Apoſtolus enim Joannes ſuperſtes a Diotrephe, quem φιλοπρωτεύοντα fuiſſe dicit, excommunicatum ſe ſcribit Epiſt. 3. cum Diotrephes neque eum, neque litteras ab eo ad Eccleſiam ſcriptas in illam admitteret, illos etiam, qui cum eo communicarent fratrum hoſpitio, ex Eccleſia ejiceret. Sed hæc Senatus excommunicatio non tam a Paulli V. Sanctitate, quam ab adulatorum, quibus ſummæ poteſtates nunquam caruerunt, prava ſuggeſtione orta exiſtimanda eſt, a qua ad eum provocandum eſt more majorum noſtrorum & exemplo. Hæc ad te tuo rogatu ſcripſi multis verbis quamvis rei gravitas plura deſiderabat, ſed non ea mente ut publicentur. Quod ſi tibi viſum